



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 105

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 22 gennaio 2009

INDICE**Commissioni permanenti**

5 ^a - Bilancio	<i>Pag.</i> 272
7 ^a - Istruzione	» 273
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 280
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 287
10 ^a - Industria, commercio, turismo	» 290
11 ^a - Lavoro	» 574
14 ^a - Politiche dell'Unione europea	» 586

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 2 ^a (Giustizia)	<i>Pag.</i> 3
2 ^a (Giustizia) e 3 ^a (Affari esteri)	» 9
5 ^a (Bilancio) e 6 ^a (Finanze e tesoro)	» 13

Commissioni bicamerali

Per la sicurezza della Repubblica	<i>Pag.</i> 590
Per l'infanzia	» 591

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per l'Autonomia: Misto-MPA.

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE**1^a (Affari costituzionali)****2^a (Giustizia)**

Giovedì 22 gennaio 2009

38^a Seduta*Presidenza del Presidente della 2^a Commissione***BERSELLI**

Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Francesca Nicodemi, Associazione studi giuridici immigrazione, Simona Marchisella, Associazione Gruppo Abele, Marco Bufo e Cristiana Bianucci, Associazione on the road, Oliviero Forti, Caritas italiana, Don Armando Zappolini, Coordinamento nazionale comunità di accoglienza, Claudio Donadel, Comune di Venezia, Tiziana Bianchini, Consorzio Nova, Andrea Morniroli, Cooperativa sociale Dedalus e Maria Antonia Di Maio, Save the children.

La seduta inizia alle ore 14,15.

PROCEDURE INFORMATIVE**Indagine conoscitiva sul fenomeno della prostituzione: audizione di rappresentanti di un coordinamento di gruppi, associazioni ed enti locali**

Il presidente BERSELLI introduce le audizioni, ricordando brevemente le finalità dell'indagine conoscitiva sulle questioni relative alla prostituzione in relazione all'esame dei disegni di legge n. 1079 e connessi, attualmente all'esame delle Commissioni riunite.

Dà quindi la parola al vice Presidente del Coordinamento nazionale comunità di accoglienza.

Don Armando ZAPPOLINI, vice presidente del Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza, dopo aver brevemente illustrato il contenuto del documento comune sottoscritto dalle associazioni convocate in audizione nella seduta odierna ed in particolare le ragioni dell'adesione,

dà conto dei positivi risultati raggiunti dai soggetti operanti nel settore. Conclude sottolineando come impedire la prostituzione di strada non sia di per sé sufficiente a limitare la marginalità e l'emarginazione che circondano tali realtà di sfruttamento.

Il dottor Oliviero FORTI, responsabile Ufficio immigrazione Caritas, dopo aver ricordato l'attività svolta dalla Caritas al fine di prestare sostegno alle persone vittime di tratta e di forme di sfruttamento connesse alla prostituzione, esprime perplessità sul disegno di legge n. 1079, le cui misure rischiano di inficiare i positivi risultati raggiunti nel contrasto del fenomeno. Svolge quindi considerazioni sulle connessioni fra il fenomeno della prostituzione e l'immigrazione anche clandestina, sottolineando come siano eccessivi gli allarmismi della stampa e di parte del mondo politico. Con riguardo all'attuale quadro normativo dà conto delle principali inefficienze del sistema e dell'impatto che le modifiche legislative introdotte con il decreto-legge sicurezza hanno prodotto. Al riguardo sottolinea che le norme del decreto-legge, da un lato, e le ordinanze assunte a livello locale, dall'altro, hanno determinato, unitamente alle aspettative indotte dalla presentazione del disegno di legge n. 1079, non già una riduzione dello sfruttamento quanto un mero spostamento del fenomeno dalla strada ai luoghi chiusi. Conclude sottolineando come al fine di contrastare le forme di sfruttamento della prostituzione e la tratta degli esseri umani siano auspicabili non solo interventi di politica migratoria, ma anche misure volte a contrastare l'esclusione e l'emarginazione sociale.

Il dottor Marco BUFO, coordinatore generale dell'Associazione *On the Road*, nell'illustrare il documento sottoscritto dalle associazioni audite nella seduta odierna, si sofferma sul contesto e sulle diverse manifestazioni del fenomeno della prostituzione. Dopo aver sottolineato l'esigenza di procedere all'audizione anche del Movimento di identità transessuale, si sofferma sulle forme di prostituzione di strada, nelle quali sono rintracciabili le più evidenti forme di discriminazione e di sfruttamento. Con riguardo al disegno di legge governativo n. 1079 esprime forte preoccupazione per la mancata previsione di misure volte a contrastare la prostituzione nei luoghi chiusi. Lamenta inoltre l'assenza di misure volte a favorire l'inclusione sociale e lavorativa delle vittime del mercato della prostituzione, nonché di interventi in grado di contrastare il fenomeno della tratta di esseri umani per fini sessuali.

L'avvocato Francesca NICODEMI, responsabile del gruppo di lavoro prostituzione e tratta, svolge talune considerazioni di carattere più tecnico giuridico sul disegno di legge n. 1079, soffermandosi in primo luogo sull'articolo 1 del disegno di legge. Al riguardo esprime un giudizio critico sulla introduzione del divieto di prostituzione in luoghi pubblici o aperti al pubblico, osservando come tale norma non sembri tener conto della necessità di mantenere nel nostro ordinamento disposizioni a tutela delle vittime di sfruttamento della prostituzione e tratta di esseri umani, crimini spesso

commessi al fenomeno prostituzionale. Tale divieto peraltro comporta l'assoluta parificazione tra la condizione di vittima di tratta o di persona che liberamente esercita la prostituzione. Lo spostamento delle persone dedite alla prostituzione in luoghi chiusi può tradursi in un ostacolo insormontabile per il lavoro della polizia giudiziaria e della magistratura inquirente, per i quali i reati di sfruttamento della prostituzione rappresentano spesso l'inizio di complesse indagini volte a far luce anche sull'esistenza di organizzazioni criminali transnazionali. L'introduzione di tale divieto inoltre rischia di rendere molto più ardua l'identificazione delle vittime di sfruttamento, agevolando indirettamente l'attività degli sfruttatori. Perplexità destano inoltre le sanzioni di carattere pecuniario comminate a coloro che si prostituiscono, in quanto inefficaci sul piano applicativo.

Svolge quindi taluni rilievi critici sull'istituto del rimpatrio assistito dei minori dediti alla prostituzione di cui all'articolo 2, comma 2, del disegno di legge governativo.

Il responsabile della Cooperativa sociale Dedalus, dottor Andrea MORNIROLI, dà conto dei progetti e dei risultati raggiunti dalle associazioni nel campo del contrasto di fenomeni di sfruttamento della prostituzione e di tratta di esseri umani nell'area di Napoli e provincia. Con riguardo all'introduzione del divieto di prostituzione in luoghi pubblici, osserva come tale misura sia destinata a colpire unicamente le vittime della prostituzione. Relativamente alle attività portate avanti dalle associazioni di settore si sofferma sugli interventi di informazione ed educazione alla tutela sanitaria, sottolineandone l'importanza in relazione alla sicurezza della collettività.

Rileva quindi come l'introduzione del suddetto divieto rischi di favorire lo sviluppo del mercato sommerso, favorendo forme di discriminazione nei confronti di donne immigrate e transessuali. Sottolinea infine come l'allontanamento delle persone dedite alla prostituzione dalla strada rischi di impedire agli operatori del settore di valutare e cogliere le modalità di evoluzione del fenomeno prostitutivo.

La vice presidente del Consorzio Nova, dottoressa Tiziana BIANCHINI, svolge considerazioni sulle forme di prostituzione cosiddette «*in-door*», anche alla luce delle recenti riforme legislative. Rileva al riguardo come lo spostamento delle persone dedite alla prostituzione in luoghi chiusi rischi di rendere più difficile la possibilità per le associazioni operanti nel settore di entrare in contatto con le vittime. Dopo aver dato conto delle caratteristiche del mercato della prostituzione nell'area di Milano, segnalando in particolare l'aumento della prostituzione in luoghi chiusi di donne asiatiche, si sofferma sullo sviluppo di forme di reclutamento della prostituzione connesse ad internet. Conclude dando conto dei recenti interventi del Consiglio d'Europa su tale questione.

La responsabile dell'Associazione Gruppo Abele, dottoressa Simona MARCHISELLA, svolge talune considerazioni sul quadro normativo vi-

gente, soffermandosi in particolare sulle difficoltà applicative dell'articolo 18 del Testo unico in materia di immigrazione. Al riguardo, oltre a lamentarne la non uniforme applicazione sul territorio nazionale, segnala la mancata operatività, in alcune questure, della figura del referente unico, nonché l'eccessiva durata dei tempi di rilascio dei permessi di soggiorno per le vittime della prostituzione. Dopo aver svolto talune considerazioni sulle forme di prostituzione «*indoor*», ed in particolare sulle problematiche di carattere sanitario, si sofferma sulle conseguenze negative sull'operato delle associazioni di settore derivanti dalla adozione di ordinanze. Conclude sottolineando l'esigenza di incentivare forme di collaborazione, anche attraverso programmi comuni di formazione fra le associazioni operanti nel settore e le forze di polizia.

La responsabile dell'associazione *Save the Children*, dottoressa Maria Antonia DI MAIO, svolge considerazioni critiche sull'istituto del rimpatrio assistito per i minori dediti alla prostituzione, di cui all'articolo 2, comma 2, del disegno di legge governativo. Al riguardo, sottolinea come sia opportuna una più attenta valutazione di tale istituto alla luce della normativa internazionale e comunitaria a tutela dei diritti dei minori. La normativa di cui all'articolo 2, nella parte in cui non sembra prevedere una attenta valutazione dei rischi e dei benefici per il minore pone problemi di compatibilità con la suddetta disciplina.

Il dottor Claudio DONADEL, responsabile dell'Unità operativa protezione adulti del Comune di Venezia, dopo aver ricordato l'evoluzione del fenomeno, sottolinea la necessità di adeguare le politiche di gestione della prostituzione nel territorio e manifesta il dissenso dell'amministrazione del Comune di Venezia al disegno di legge n. 1079.

Se si intende introdurre un sistema di regolamentazione della prostituzione, ritiene che l'esperienza praticata a Venezia possa essere considerata un adeguato punto di partenza.

Conclude, consegnando alla Presidenza un documento che illustra, in modo dettagliato, la posizione del Comune di Venezia.

Si apre quindi il dibattito.

Il presidente BERSELLI dispone che i documenti presentati siano ammessi alla pubblica consultazione e invita i senatori delle Commissioni riunite a svolgere i loro commenti o quesiti.

Il senatore CASSON (PD) domanda chiarimenti su una ipotesi di proposta, da parte delle associazioni, per una nuova disciplina giuridica dell'esercizio della prostituzione tra persone adulte e consenzienti.

La senatrice DELLA MONICA (PD) osserva come al di là della distinzione non sempre facile tra prostituzione libera e prostituzione coatta, si debba tener conto anche della diversità di tali fenomeni rispetto alla

tratta di esseri umani, distinzione non sempre chiara all'opinione pubblica. Rivolgendosi al dottor Marco Bufo, chiede se sono disponibili dati sulle dimensioni delle diverse tipologie di attività. Domanda inoltre al rappresentante del Comune di Venezia quali cautele o controlli abbia posto in essere l'amministrazione per evitare che nelle zone in cui è consentito il libero esercizio della prostituzione, si realizzino anche attività di sfruttamento.

Il senatore MALAN (*PdL*) domanda se vi siano suggerimenti in ordine a competenze o attività ulteriori delle forze dell'ordine, rispetto a quelle svolte attualmente, per contrastare in particolare lo sfruttamento della prostituzione minorile.

Il senatore MARITATI (*PD*) chiede un approfondimento sulle aree di libera prostituzione nel territorio del Comune di Venezia.

La senatrice GALLONE (*PdL*) domanda se vi siano iniziative condivise dalle associazioni per promuovere una cultura della tutela della dignità umana.

Il presidente BERSELLI ringrazia i rappresentanti delle associazioni intervenute nell'audizione odierna, prendendo atto che sembra esservi una generale contrarietà al divieto di esercizio della prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico. Inoltre, la dottoressa Di Maio ha manifestato la contrarietà sull'articolo 2, comma 2, che prevede che i soggetti minori stranieri non accompagnati che esercitano la prostituzione nel territorio dello Stato sono riaffidati alla famiglia o alle autorità responsabili del Paese di origine o di provenienza. Domanda se siano condivisi, invece, il reato di associazione per delinquere finalizzato allo sfruttamento della prostituzione (articolo 3) e l'aggravamento delle sanzioni penali in caso di prostituzione minorile.

La dottoressa Francesca NICODEMI ricorda l'articolazione delle posizioni delle associazioni circa l'introduzione di una disciplina dell'esercizio della prostituzione: l'Osservatorio sulla prostituzione ha sostanzialmente confermato la validità della normativa vigente, anche se è in corso una riflessione su una possibile regolamentazione. Ribadisce l'opportunità di realizzare, più che modifiche legislative, interventi mirati di carattere sociale.

Il dottor Marco BUFO precisa che solo poche ricerche sono state condotte sulle connessioni tra prostituzione e tratta di esseri umani ed esse non hanno dato esiti chiarificatori. Conferma la posizione espressa nel documento comune, tesa a privilegiare gli interventi di inclusione sociale e lavorativa.

Il dottor Claudio DONADEL precisa che il modello di intervento del Comune di Venezia non si propone di arginare o sconfiggere i diversi fenomeni di sfruttamento della prostituzione: il controllo si limita a impedire la presenza in strada di minori. Quanto alle competenze delle forze dell'ordine, ritiene che si debbano privilegiare le attività investigative sulla tratta di esseri umani.

Il dottor Andrea MORNIROLI sottolinea l'esigenza di un approccio integrato delle attività delle forze dell'ordine e dei progetti di inclusione o accoglimento; tale integrazione, peraltro, favorirebbe le attività investigative. Inoltre, ricorda le esperienze realizzate dalle associazioni in materia di formazione comune.

Il dottor Marco BUFO osserva che non sono disponibili adeguati sistemi di rilevazione della prostituzione: indica nel 70-80 per cento la percentuale di persone straniere rispetto al totale di quelle che esercitano, con un preoccupante aumento dei minori, favorito anche dalle più recenti iniziative repressive. Sottolinea ancora la necessità di concentrare gli interventi sul piano sociale.

La dottoressa Francesca NICODEMI ricorda che il documento comune si esprime favorevolmente sull'aggravamento delle pene per lo sfruttamento dei minori; anche sul reato di associazione per delinquere, introdotto dall'articolo 3, vi è una sostanziale adesione, con le osservazioni illustrate nel testo, a cui rinvia.

Il presidente BERSELLI ringrazia i rappresentanti delle associazioni intervenuti nell'audizione odierna e li congeda.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

COMMISSIONI 2^a e 3^a RIUNITE**2^a (Giustizia)****3^a (Affari esteri, emigrazione)**

Giovedì 22 gennaio 2009

6^a Seduta*Presidenza del Presidente della 3^a Commissione*
DINI*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.**La seduta inizia alle ore 9.**IN SEDE REFERENTE*

(850) LI GOTTI ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Esame e rinvio)

Il senatore BALBONI (*PdL*), relatore per la 2^a Commissione, riferisce sul provvedimento in titolo, osservando come esso sia stato redatto utilizzando il lavoro delle ultime due Commissioni per la riforma del codice penale, insediate presso il Ministero della giustizia. Si sofferma quindi sull'articolo 3, il quale reca sostanziali modifiche al codice penale, ridisegnando complessivamente il quadro dei delitti contro la pubblica amministrazione. La disposizione provvede, da un lato, ad abrogare gli articoli 317, 318, 319-*bis*, 320, 321 e 322-*bis* del codice penale e, dall'altro, ad introdurre la nuova fattispecie unica del delitto di corruzione. La fattispecie in oggetto prevede la punibilità del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità o ne accetta la promessa in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio o servizio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o del servizio, con la reclusione da quattro a dieci anni.

La disposizione prevede, inoltre, una rivisitazione delle fattispecie della corruzione in atti giudiziari, eliminando l'attuale riferimento alla finalità di «favorire o danneggiare una parte in un processo penale, civile o amministrativo» e dell'istigazione alla corruzione. La norma poi oltre a sostituire l'attuale articolo 323-*bis* del codice penale, riconduce espressamente la attuale ipotesi di concussione per costrizione al fenomeno della estorsione, prevedendo una specifica circostanza aggravante, con pena da sei a venti anni di reclusione, per il caso in cui la violenza o minaccia è commessa da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla sua qualità o alle sue funzioni.

Sempre nel quadro delle modifiche apportate al codice penale sottolineo come si sia provveduto a novellare l'articolo 346 del codice penale, denominando l'attuale figura criminosa del millantato credito «traffico di influenze illecite».

Le lettere *n*) ed *o*) dell'articolo in esame poi intervengono sulla questione relativa allo statuto penale dei funzionari internazionali, integrando gli articoli 357 e 358 del codice penale. Le modifiche si sostanziano in una generale equiparazione alle figure del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio, delle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti nell'ambito di Stati esteri ovvero di organizzazioni internazionali.

Dopo aver illustrato gli articoli 4 e 5, i quali recano modifiche rispettivamente alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e al decreto-legge n. 306 del 1992, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa, si sofferma sull'articolo 6, che interviene sul Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. Gli articoli 7 e 8 modificano rispettivamente la legge n. 97 del 2001, recante norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e il decreto-legge n. 369 del 1993, recante disposizioni urgenti in tema di possesso ingiustificato di valori e di delitti contro la pubblica amministrazione. Dopo aver dato conto dell'articolo 9, il quale modifica la legge n. 89 del 1913, «ordinamento del notariato e degli archivi notarili», si sofferma sull'articolo 10, il quale apporta le necessarie modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sostituendo l'articolo 25 del predetto decreto, modificando tutti i riferimenti normativi ivi previsti e riunendo in due unici gruppi le sanzioni da irrogare nei confronti degli enti. Conclude illustrando gli articoli 11 e 12, i quali prevedono rispettivamente la sospensione del corso della prescrizione degli illeciti amministrativi e tributari dal momento della consumazione del delitto di corruzione fino al momento dell'esercizio dell'azione penale per il predetto delitto, allorché lo stesso sia stato commesso per ottenerne l'occultamento od il mancato perseguimento e norme processuali e disposizioni in materia di attività di contrasto.

Il senatore CASSON (*PD*), dopo aver espresso rammarico per il ritardo nella ratifica da parte dell'Italia delle Convenzioni internazionali in materia di corruzione, propone che, terminate le relazioni sul disegno di legge n. 850 le Commissioni riunite – in considerazione anche dell'affinità della materia – riprendano l'esame dei disegni di legge n. 816 e 848, per concluderli quanto prima, tenendo conto anche del fatto che è già decorso il termine regolamentare di sospensione concesso dalla Presidenza in ragione della richiesta formulata dal rappresentante del Governo.

Il presidente DINI accoglie la proposta del senatore Casson di passare, quale successivo punto all'ordine del giorno, all'esame congiunto dei disegni di legge nn. 816 e 848 di ratifica della Convenzione Onu contro la corruzione. A tale ultimo proposito, ricorda che nella seduta del 18 novembre 2008 il rappresentante del Governo aveva preannunciato l'intenzione dell'Esecutivo di presentare una propria iniziativa legislativa, la quale, ad oggi, ancora non è pervenuta. In proposito il sottosegretario CALIENDO invita le Commissioni riunite a sospendere la discussione dei disegni di legge n. 816 e n. 848, nonché del provvedimento in titolo, in quanto è intendimento del Governo presentare un proprio disegno di legge di ratifica della medesima convenzione.

Il relatore per la 3^a Commissione BETTAMIO (*PdL*) illustra il provvedimento in titolo, d'iniziativa dei senatori Li Gotti ed altri, fatto proprio dal Gruppo Italia dei valori, che riproduce i contenuti dell'analoga proposta legislativa presentata nella XV legislatura e non esaminata per l'intervenuto scioglimento delle Camere. Il disegno di legge reca, oltre alle consuete disposizioni di autorizzazione alla ratifica, ordine di esecuzione ed entrata in vigore, anche norme di adattamento e attuazione nell'ordinamento interno dei contenuti della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999.

Con riferimento ai contenuti della Convenzione, ricorda che essa si inquadra nell'ambito delle iniziative poste in essere in seno al Consiglio d'Europa e che si rivolgono ad una platea più ampia rispetto a quella degli Stati membri dell'Unione europea. Essa è improntata al contrasto alla corruzione con un approccio multidisciplinare, colpendo il fenomeno mediante misure non solo repressive delle condotte criminose, ma anche volte a favorire integrità e imparzialità della pubblica amministrazione. Più specificamente, essa incrimina condotte attive e passive di funzionari nazionali o stranieri, nel settore pubblico e nel settore privato oltre al riciclaggio dei proventi.

Dopo aver richiamato che sussiste altresì l'esigenza di affrontare i rilievi formulati in sede OCSE sui reati contro la pubblica amministrazione previsti dalle leggi italiane, con riferimento ai profili di competenza della Commissione Esteri, ricorda che la Convenzione è già entrata in vigore, essendo stato raggiunto il numero minimo di adesioni prescritto a tal fine. Essa detta, al titolo IV, norme sulla cooperazione internazionale tra le Parti contraenti, che deve stabilirsi con la maggiore ampiezza pos-

sibile, ai fini delle indagini e dei procedimenti che rientrano nel campo di applicazione dell'accordo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(816) CASSON ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale

(848) LI GOTTI ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale con la risoluzione 58/4 del 31 ottobre 2003 ed aperta alla firma a Merida dal 9 all'11 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 18 novembre 2008.

Il presidente DINI ricorda che i disegni di legge in titolo hanno contenuto in massima parte coincidente. Sottolinea tuttavia come in relazione al testo degli stessi vi siano profili meritevoli di approfondimento quali la copertura finanziaria e l'individuazione dell'Autorità nazionale italiana chiamata all'applicazione della Convenzione, profili peraltro emersi nel corso dell'illustrazione dei provvedimenti da parte dei relatori.

Ritiene che potrebbe procedersi alla costituzione di un Comitato ristretto per la definizione di un testo unificato, quale modalità per consentire un ordinato svolgersi dei lavori.

Il senatore CASSON (PD) concorda con la proposta del presidente Dini di procedere alla costituzione di un Comitato ristretto.

Il presidente DINI propone pertanto la costituzione di un Comitato ristretto per l'elaborazione di un testo unificato, composto dai relatori e da due rappresentanti, uno per Commissione, di ciascun Gruppo parlamentare.

Le Commissioni riunite concordano.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE

5^a (Bilancio)

6^a (Finanze e tesoro)

Giovedì 22 gennaio 2009

10^a Seduta

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
BALDASSARRI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(1315) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti – crisi il quadro strategico nazionale, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il presidente BALDASSARRI, preso atto della concorde richiesta avanzata da alcuni Gruppi parlamentari, sospende la seduta fino al termine della seduta pomeridiana dell'Assemblea.

La seduta, sospesa alle ore 14,40, riprende alle ore 18,40.

Il presidente BALDASSARRI ricorda che nel corso della scorsa seduta si è conclusa la discussione generale.

Si passa alle repliche.

Il relatore SAIA (*PdL*) rinuncia a svolgere la replica.

Intervengono incidentalmente i senatori MERCATALI (*PD*) e LAN-
NUTTI (*IdV*) per chiedere al rappresentante del Governo se sussistono le
condizioni per accogliere alcune proposte avanzate dai rispettivi Gruppi su
alcune questioni di particolare rilevanza politica. Manifestano, inoltre, la
disponibilità a concentrare la discussione su pochi emendamenti o modi-
ficare alcune delle proposte presentate, qualora il Governo intenda rece-
pirle almeno parzialmente. In caso contrario, rimarcano la sostanziale inu-
tilità dei lavori delle Commissioni riunite.

Il sottosegretario CASERO, in sede di replica, dichiara di aver ap-
prezzato gli interventi svolti nella discussione generale, accomunati da
un apporto costruttivo a ricercare le soluzioni migliori per superare la crisi
in atto. Tuttavia, fa presente che i tempi ristrettissimi di esame del de-
creto-legge, prossimo alla scadenza, non consentono alcuna modifica.
Nel merito delle misure alternative proposte nella discussione generale,
fa presente che l'obiettivo prioritario del Governo è la salvaguardia del
rapporto *deficit*/PIL, la cui stima attuale per il corrente anno si aggira in-
torno al 3,8 per cento. La manovra alternativa, proposta dal Partito Demo-
cratico, presenta il limite di peggiorare ulteriormente il *deficit* nel 2009,
pur prevedendo un rientro negli anni successivi. Il Governo ritiene infatti
troppo rischioso un segnale ai mercati di peggioramento dei saldi di fi-
nanza pubblica che determinerebbe un incremento non sostenibile dell'o-
nere del debito. Ribadisce, pertanto, l'opportunità di approvare il decreto
così come trasmesso dalla Camera dei deputati.

Si passa all'esame degli ordini del giorno e degli emendamenti pub-
blicati in allegato al resoconto della seduta.

Il senatore LEGNINI (*PD*) dà per illustrati tutti gli emendamenti pre-
sentati dalla propria parte politica, preannunciando che i senatori del PD
non parteciperanno al voto, stante la posizione del Governo di totale indi-
sponibilità a qualsiasi modifica migliorativa del testo in esame, che trova
parziale giustificazione nei tempi ristretti di esame del disegno di legge di
conversione. Ritiene che si tratti di una non esaltante pagina parlamentare.
Infatti, il decreto-legge 112 del luglio scorso e quella in esame non sono
state praticamente esaminate, con possibilità di modifiche, da parte del Se-
nato, evidenziando una patologia nei rapporti tra Parlamento e Governo e,
in particolar modo, con questo ramo del Parlamento. Il Partito Democra-
tico esprime un radicale disaccordo con il Governo per l'impianto com-
plessivo delle misure anti-crisi. Si tratta di un provvedimento insufficiente
rispetto alla gravità della crisi in atto – giudizio condiviso da molte parti
sociali e dalla stessa Confindustria – di fronte al quale, se vi fosse la vo-
lontà politica, si potrebbero individuare gli spazi procedurali per apportare
modifiche necessarie senza far decadere il decreto-legge.

Il presidente BALDASSARRI dichiara che è stato ritirato l'emenda-
mento 1.0.1. Illustra, poi, la proposta 6.0.13, a sua firma, che propone una

manovra espansiva pari a due punti percentuali di PIL che, a differenza della proposta alternativa del Partito Democratico, non peggiora in nessun anno del triennio 2009-2011 i saldi di finanza pubblica. Ritiene che dal confronto svolto vi è una condivisa consapevolezza della gravità della crisi. A suo giudizio, una parte della responsabilità è ascrivibile al ruolo delle istituzioni europee e su questo aspetto non ha ricevuto alcuna critica da parte delle altre forze politiche nel dibattito svolto. Ritiene che non vi siano forti contrasti tra maggioranza ed opposizione nel riconoscere che la manovra in esame sia insufficiente rispetto alla gravità della situazione. Fa presente, tuttavia, che modificare il provvedimento potrebbe determinarne la mancata conversione in legge e ciò potrebbe produrre un danno persino maggiore rispetto alle proposte migliorative avanzate. Fa presente, poi, che la proposta alternativa contenuta nell'emendamento a propria firma, si discosta significativamente, nel suo impianto complessivo, da quella proposta dal Partito Democratico, sia per la dimensione – pari a 2 punti percentuali di PIL invece che 1 punto – sia perché, non determinando un peggioramento dei saldi di finanza pubblica, non comporta il rischio di un incremento significativo dell'onere del debito in grado di minare la stabilità finanziaria del Paese. Auspica, infine, che si possa sviluppare un confronto con il Governo e con le forze di opposizione sulle scelte politiche relative alle misure migliori idonee a reperire le risorse da impiegare a copertura della manovra espansiva, rispetto a quella contenuta nell'emendamento 6.0.13.

Il senatore FLERES (*PdL*) dichiara di ritirare il proprio emendamento 9.0.1 per trasformarlo nell'ordine del giorno G/1315/35/5 e 6, auspicandone l'accoglimento da parte del Governo in occasione dell'esame del decreto-legge da parte dell'Assemblea.

Si passa quindi alla votazione degli ordini del giorno e degli emendamenti riferiti al decreto-legge.

I senatori LEGNINI (*PD*) e MASCITELLI (*IdV*), a nome delle rispettive parti politiche, preannunciano la non partecipazione alla votazione degli emendamenti né a quella, successiva, per il conferimento del mandato ai relatori.

Il senatore BARBOLINI (*PD*), nel motivare tale orientamento da parte del proprio Gruppo, lamenta criticamente che il Senato, sin dall'avvio della legislatura, non è stato mai in condizione di poter esaminare concretamente i provvedimenti adottati dal Governo in materia economica e finanziaria, con una limitazione della possibilità di modificare le norme da esso proposte.

Al riguardo, sottolinea che la crisi attuale dovrebbe consigliare al Governo una maggiore disponibilità al confronto con l'opposizione, senza rinviare la discussione sulle proposte di merito a provvedimenti futuri.

Qualora l'Esecutivo adottasse tale orientamento, preannuncia che la propria parte politica potrebbe essere disponibile a concentrare gli interventi di modifica al decreto-legge in limitate e qualificate proposte in occasione dell'esame in Assemblea.

Si riserva infine la valutazione dell'articolata proposta di politica economica contenuta nell'emendamento 6.0.13 del presidente Baldassarri, ritenendo necessario che il Governo si esprima sull'impostazione ad essa sottesa.

Il senatore GIARETTA (PD) motiva la propria dichiarazione di non partecipazione alla votazione, rilevando che la soluzione al problema delle modalità con le quali il Senato è chiamato all'esame del merito delle iniziative legislative del Governo, in modo parziale e condizionato sin dall'avvio della legislatura, postula non soltanto l'assunzione di un diverso atteggiamento da parte dell'Esecutivo, ma anche e soprattutto una ripartizione dei tempi d'esame tra i due rami del Parlamento più equilibrata e razionale, al fine di consentire al Senato il pieno esercizio delle sue prerogative.

Osserva inoltre che la proposta di politica economica del Partito democratico non determina un peggioramento del *deficit* in rapporto al PIL, implicando al contrario una più oculata redistribuzione delle risorse, attraverso una copertura che utilizza le maggiori entrate, per un volume pari allo 0,4 per cento del PIL.

Infine, si riserva la valutazione dell'emendamento 6.0.13 del presidente Baldassarri in occasione dell'esame in Assemblea del decreto-legge, ritenendo di estremo interesse la problematica del contenimento delle spese per consumi intermedi delle pubbliche Amministrazioni, anche se sottolinea la difficoltà di conseguire tale obiettivo, come già accaduto al precedente Governo di centrodestra nella XIV legislatura allorquando si verificò un incremento di due punti di PIL della predetta voce di spesa. Preannuncia infine che il gruppo del Partito democratico presenterà all'Assemblea la relazione di minoranza.

Si intendono dati per illustrati tutti i rimanenti ordini del giorno ed emendamenti.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, le Commissioni riunite procedono a una reiezione tecnica degli emendamenti e degli ordini del giorno presentati al decreto-legge.

Le Commissioni riunite conferiscono quindi mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea sul decreto-legge, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandoli al contempo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI DOMANI

Il presidente BALDASSARRI avverte che le sedute convocate alle ore 9,30 e 14,30 di domani, venerdì 23 gennaio, non avranno più luogo.

La seduta termina alle ore 19,20.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1315

(al testo del decreto-legge)

G/1315/1/5 e 6

PISTORIO, OLIVA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1315 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale

premesso che:

il comma 12 dell'articolo 3 consente la suddivisione della rete di trasmissione nazionale in non più di 3 macro-zone, con atto discrezionale del Ministro dello sviluppo economico;

detta possibilità è da considerarsi del tutto in contrasto con le norme costituzionali che garantiscono l'eguaglianza, non solo sostanziale ma anche formale, tra tutti i cittadini;

detta suddivisione si fonda su una pretesa indicazione, del tutto avulsa dalla realtà economica dei territori più deboli, da parte dell'Autorità dell'energia e del gas (AEEG) e appare essere fondata su una mera valutazione economicistica, che non tiene assolutamente conto delle forti disparità esistenti in natura tra i vari territori nazionali. In particolare la Sicilia e la Basilicata, pur essendo territori classificati svantaggiati, sono rispettivamente tra i maggiori produttori di energia e di materia prima utile alla sua produzione.

la norma in esame rispetto alla proposta iniziale è stata resa facoltativa durante l'iter legislativo presso l'altro ramo del Parlamento evidenziandone quindi i giustificati motivi di perplessità di fondo,

impegna il governo:

a non esercitare la facoltà prevista dalla norma in oggetto e, al contrario, accogliendo le forti perplessità espresse dal Parlamento, a porre in essere specifiche azioni volte a superare le cause strutturali che sono state poste a fondamento della formulazione originaria della norma.

G/1315/2/5 e 6

GERMONTANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1315 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale

premessi che:

durante l'esame alla Camera dei Deputati del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale», è stato inserito l'articolo 4-*bis*;

tale articolo estende l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 3 del D.L. n. 162 del 2008, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2008, n. 201, e concernenti i territori dell'Umbria e delle Marche colpiti da calamità naturali nel corso del 1997, anche alle zone delle province di Campobasso e Foggia maggiormente colpite dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002;

il 23 dicembre 2008 un violento terremoto ha colpito le Province di Reggio Emilia e Parma, causando ingenti danni, aggravati dall'ondata di gelo che è seguita, ad edifici pubblici, monumentali e privati;

il 16 gennaio 2009 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato d'emergenza nei territori delle province di Parma, Reggio-Emilia e Modena, per fare fronte ai danni causati dai gravi eventi sismici del 23 dicembre 2008,

impegna il Governo:

a estendere le disposizioni contenute nell'art. 3 del D.L. n. 162 del 2008, convertito in legge con modificazioni dalla Legge n. 201/2008, anche alle province di Parma e Reggio Emilia.

G/1315/3/5 e 6

PISTORIO, OLIVA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1315 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale

premessi che:

il provvedimento in discussione, in più punti, e più in generale l'azione del Governo in questi ultimi mesi, ha sostenuto con forza impegnando ingenti risorse il sistema bancario e finanziario italiano;

il sistema creditizio esercita un'azione, per vincolo di mandato, volta a sostenere l'iniziativa privata e le famiglie, seppure nell'ambito di rapporti contrattuali di natura privatistica;

l'attività creditizia nella concessione dei prestiti alle imprese e alle famiglie ha evidenti discrasie tra i territori italiani con un forte differenziale tra il tasso di interesse applicato nei confronti di chi opera nelle aree del Sud d'Italia e quello applicato nel resto della nazione, con grave nocimento, sia per lo sviluppo economico, sia per il mero sostegno dei nuclei familiari in questi territori già di per sé svantaggiati;

tale differenziale, in alcuni casi addirittura superiore ai due punti percentuali, è di per sé fonte dell'arretramento economico di questa grande parte del Paese. Arretramento economico che, oltre a rappresentare un forte handicap, costituisce uno tra i più rilevanti motivi di giustificazione dell'esistenza del differenziale medesimo, il quale diviene, in tutta evidenza, una delle ragioni strutturali delle condizioni di ritardo allo sviluppo delle regioni meridionali,

impegna il Governo:

ad assumere tutti gli atti di indirizzo, controllo e vigilanza, anche di natura suppletiva rispetto a quella degli organi preposti da affidare al Ministro dell'economia, al fine di monitorare, da qui al prossimo Documento di programmazione economica e finanziaria, la reale situazione dello stato dei tassi di interesse applicati alle imprese e famiglie nel Mezzogiorno;

in forza di tale ricognizione ad individuare, sempre nel prossimo Dpef, tutte le azioni utili all'annullamento di detto differenziale.

G/1315/4/5 e 6

PISTORIO, OLIVA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1315 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale

premessi che:

la grave crisi del quadro macroeconomico internazionale ha avuto riflessi enormemente negativi per il nostro Paese e ha reso necessario, di

conseguenza, l'adozione di misure di sostegno alle famiglie e all'occupazione;

tali misure, se pur encomiabili, appaiono tuttavia insufficienti e necessitano di ulteriori interventi, soprattutto nel Mezzogiorno, dove è necessario attivare e incrementare politiche economiche e opere infrastrutturali che aiutino concretamente la ripresa e il rilancio economico;

per l'economia italiana nel 2008, in particolare, rimane il preoccupante divario di crescita con l'area euro pari ad un punto percentuale all'anno, sintomo di una bassa produttività, della scarsa competitività delle imprese e di rilevanti problemi strutturali;

ancora più preoccupante appare il divario di sviluppo territoriale tra le aree del Paese (nel 2007 crescita PIL pari all'1,6 per cento nel Centro-Nord ed allo 0,9 per cento nel Mezzogiorno), penalizzando fortemente il Mezzogiorno, a testimonianza della necessità di dotare il Sud d'Italia di un sistema di infrastrutture e di servizi che consenta allo stesso di «competere» ad armi pari con il resto del Paese, al fine di non rendere vani gli sforzi prodotti in tal senso dalle popolazioni locali, dagli imprenditori, dai giovani e dagli enti locali tesi a rendere autonoma e competitiva l'economia locale;

i tagli operati sulla dotazione del Fondo aree sottoutilizzate, anche in questo decreto, confermano la tendenza del Governo ad utilizzare le risorse del Fondo per finanziare interventi di diversa natura, non efficaci, non sempre corrispondenti a finalità di sviluppo e quasi sempre non localizzati nel Mezzogiorno;

tale scelta è in netta contraddizione con la necessità di incentivare le politiche per lo sviluppo del Mezzogiorno che, di fatto, rappresenta un'opportunità di progresso economico per l'intero Paese non solo perché il Sud possiede le maggiori potenzialità di crescita produttiva, spazi fisici ed economici, le risorse materiali e immateriali ma perché ha le più importanti potenzialità per accrescere il livello di competitività di tutta l'Italia,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di rifinanziare, rendendolo uno strumento serio e radicato, il sistema del credito d'imposta automatico e diretto per: le imprese che operano assunzioni aggiuntive a tempo indeterminato; le imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi; i giovani o i residenti che intraprendono nuove attività imprenditoriali attraverso investimenti in beni strumentali destinati alla creazione di nuove imprese o al rafforzamento di imprese già operanti atte ad attivare nuove politiche di sviluppo e ad incentivare forme di economia sostenibile; le imprese che effettuano nuovi investimenti in tecnologie e ricerca;

a utilizzare le risorse dei fondi strutturali europei per le aree sotto utilizzate prioritariamente per progetti interregionali, con l'intervento sussidiario dello Stato, finalizzati a creare vere e credibili condizioni strutturali di sviluppo dei territori del Mezzogiorno oggetto dell'intervento comunitario;

a valutare l'opportunità di porre in essere, per quanto riguarda il Mezzogiorno, valutati i profili di compatibilità con la disciplina dell'Unione europea, misure di vantaggio, utilizzando anche la leva fiscale, per promuovere l'aggregazione tra le imprese operanti nel Mezzogiorno al fine di favorire lo sviluppo del tessuto produttivo meridionale.

G/1315/5/5 e 6

PISTORIO, OLIVA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1315 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale

premesso che:

il Fondo aree sottoutilizzate (FAS) costituisce, fin dalla sua istituzione con legge n.289/2002 (legge finanziaria per il 2003), lo strumento principale di governo della nuova politica regionale nazionale, per la realizzazione di investimenti nelle aree sotto utilizzate;

la strategia unitaria, nella programmazione degli interventi e la flessibilità nella allocazione delle risorse, consente di impostare una politica nazionale regionale coerente con i principi e le regole di quella comunitaria e di conseguire una maggiore capacità di spesa in conto capitale, condizione essenziale per soddisfare anche il principio di addizionalità, scaturente dagli impegni assunti dall'Italia con l'Unione Europea;

la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (finanziaria per il 2004), al fine di un maggiore equilibrio tra incentivi e investimenti, a favore di questi ultimi, ha affidato al FAS l'obiettivo di accelerare la spesa in conto capitale, prevedendo che questo sia incluso tra i criteri che presiedono alla rimodulazione delle risorse. In particolare, per gli interventi infrastrutturali, ha stabilito che la loro attuazione avvenga secondo le procedure previste dagli Accordi di Programma Quadro, con priorità per gli interventi nei settori della sicurezza, dei trasporti, della ricerca, dell'acqua e del rischio idrogeologico;

i maggiori provvedimenti finanziari e di politica economica, emanati nel 2008 dal Governo in carica, ripropongono i problemi dei tagli di risorse relative al Fondo Aree Sottoutilizzate e delle modalità e finalità del relativo utilizzo, già sottolineato dai presidenti delle Regioni in sede di confronto sulla «manovra d'estate», legge 133 del 2008;

in quella sede il Governo aveva condiviso la richiesta, avanzata dalle Regioni, di attivare un tavolo di confronto per ogni aspetto riguardante il FAS, così come previsto anche dalle disposizioni normative e programmatiche riguardanti il fondo stesso;

le ingenti risorse impiegate fino ad ora, in maniera difforme rispetto alle finalità proprie del FAS, ammontano complessivamente a circa 15,6 miliardi suddivise tra i seguenti provvedimenti: il decreto-legge n. 112 del 2008, la cosiddetta manovra d'estate, ha ridotto gli stanziamenti di 7.972 milioni di euro ai fini della parziale correzione dei saldi di finanza pubblica; il DL 93/2008, il cosiddetto decreto ICI, ha utilizzato 450 milioni di euro nel 2008, per la crisi dei rifiuti in Campania e 500 milioni di euro per il 2008 e 500 per il 2009, per la parziale copertura dell'abolizione dell'ICI sull'abitazione principale; il DL 97/2008 ha sottratto al fondo 240 milioni di euro nel triennio, per la crisi rifiuti di altre città del Mezzogiorno; il DL 154/2008 ha disposto una riduzione per complessivi 1.945 milioni di Euro: in particolare, è previsto un taglio di 780 milioni di euro per l'anno 2008 e di 525 milioni di euro per l'anno 2009, a copertura, da un lato, dei minori introiti dell'ICI per i Comuni e, dall'altro, dei maggiori oneri per il servizio sanitario nazionale (i ticket sulla diagnostica), ai quali si sommano quelli in favore del Comune di Roma e del Comune di Catania per un importo complessivo di 800 milioni nel 2008 e di 1.305 milioni per il 2009; il DL 162/2008 ha utilizzato 900 milioni per alimentare il fondo finalizzato a compensare gli aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione, 233 milioni per interventi in materia di protezione civile e 45 milioni ai fini della copertura delle agevolazioni fiscali e tributarie a favore di Umbria e Marche, a seguito degli eventi sismici del 1997; il Decreto legge n. 180 del 2008 ha assegnato 65 milioni per il fondo alloggi e residenze universitarie;

il provvedimento al nostro esame, inoltre, prevede:

all'articolo 18 l'assegnazione di una quota delle risorse del FAS, il cui importo non viene specificato, al Fondo sociale per l'occupazione e formazione che viene appositamente istituito, e di un'ulteriore quota al Fondo infrastrutture, anch'essa non specificata nella norma bensì quantificata da uno schema di delibera Cipe inviato alla Conferenza unificata il 13 novembre scorso in 12,773 miliardi di euro, di cui 11,477 relativi al Mezzogiorno e 1,297 relativi al Centro Nord;

all'articolo 25 l'assegnazione di 960 milioni di euro nel 2009 finalizzati a investimenti infrastrutturali del Gruppo Ferrovie dello Stato s.p.a., nonché 480 milioni per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 per assicurare l'espletamento dei servizi di trasporto pubblico ferroviario che formano oggetto dei contratti di servizio tra Stato e Regioni a statuto ordinario con Trenitalia s.p.a.;

alla somma di 15,6 miliardi, derivante da norme già approvate o in vigore, vanno poi aggiunti gli ulteriori tagli e rimodulazioni previsti nelle disposizioni dell'A.S.1195, in corso di approvazione, tra cui 800 milioni destinati alla banda larga e 150 alle Zone Franche Urbane (tre annualità);

infine, le tabelle allegate alla legge finanziaria per il 2009, dispongono uno slittamento degli stanziamenti di bilancio, che determina l'effetto automatico per cui gran parte di queste risorse saranno disponibili solo a partire dal 2012 (47 mld). A valere sul 2009, la tabella F della pro-

posta di legge Finanziaria prevede una riduzione rispetto alla Finanziaria per il 2008, di 4 miliardi (imputazione da circa 10 miliardi a circa 6 miliardi). Per il 2010 la differenza fra le due previsioni è di circa 7 mld di euro.

Si tratta complessivamente di circa 22,5 miliardi di euro di tagli, operati e previsti, in particolare, agli investimenti e allo sviluppo del Mezzogiorno,

impegna il Governo:

a reintegrare le risorse del Fondo aree sotto utilizzate di quella parte destinata, in questa fase della legislatura, ad un utilizzo non coerente rispetto alle finalità proprie dell'istituto, individuando modalità e tempi certi, al fine di garantire che le risorse stesse siano strettamente riservate alle aree sottoutilizzate e ai territori meritevoli di sostegno allo sviluppo;

ad applicare i principi generali di riparto delle risorse tra Mezzogiorno e Centro Nord (85 e 15 per cento) mantenendo, altresì, per quelle destinate agli investimenti pubblici in infrastrutture materiali e immateriali secondo le procedure fissate dalla legge 208/1998, il consolidato criterio di distribuzione tra Amministrazioni centrali e Regioni (20-80 per cento).

G/1315/6/5 e 6

PINOTTI, SCANU, AMATI, DEL VECCHIO, FOLLINI, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, SERRA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1315 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale

premesso che:

l'articolo 18 del decreto legge in esame, in considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità di riprogrammazione e utilizzo delle risorse disponibili, entro trenta giorni dalla data dell'entrata in vigore del decreto medesimo, assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate,

rilevato che,

appare opportuno inserire, all'articolo 18, comma 1, lettera *b*), tra gli interventi a cui dovrà provvedere il Fondo infrastrutture di cui all'articolo 6-*quinquies* del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, anche quelli necessari ad assicurare la piena funzionalità e l'ammodernamento di infrastrutture delle Forze Armate che abbiano caratteristiche di unità produttive, siano in condizione

di criticità e abbiano un impatto nella condizione socio-economica del territorio ove sono presenti,

impegna il Governo:

ad assumere con tempestività le necessarie iniziative affinché siano inseriti, tra gli interventi a cui dovrà provvedere il Fondo per le aree sottoutilizzate, anche quelli necessari ad assicurare la piena funzionalità e l'ammodernamento di infrastrutture delle Forze Armate che abbiano la caratteristica di unità produttive, siano in condizione di criticità e abbiano un impatto nella condizione socio-economica del territorio.

G/1315/7/5 e 6

PINOTTI, SCANU, AMATI, DEL VECCHIO, FOLLINI, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, SERRA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1315 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale

premesso che:

l'articolo 18 del decreto legge in esame, in considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità di riprogrammazione e utilizzo delle risorse disponibili, entro trenta giorni dalla data dell'entrata in vigore del decreto medesimo, assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate,

rilevato che,

appare opportuno inserire, all'articolo 18, comma 1, lettera *b*), tra gli interventi a cui dovrà provvedere il Fondo infrastrutture di cui all'articolo 6-*quinquies* del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, anche quelli necessari ad assicurare la piena funzionalità e l'ammodernamento di infrastrutture delle Forze Armate che abbiano caratteristiche di unità produttive, siano in condizione di criticità e abbiano un impatto nella condizione socio-economica del territorio ove sono presenti,

impegna il Governo:

ad assumere con tempestività le necessarie iniziative affinché siano inseriti, tra gli interventi a cui dovrà provvedere il Fondo per le aree sottoutilizzate, anche quelli necessari ad assicurare la piena funzionalità e l'ammodernamento di infrastrutture delle Forze Armate che abbiano la ca-

ratteristica di unità produttive, siano in condizione di criticità e abbiano un impatto nella condizione socio-economica del territorio.

G/1315/8/5 e 6

PINOTTI, SCANU, AMATI, DEL VECCHIO, FOLLINI, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, SERRA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1315 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale

premesso che:

l'articolo 18 del decreto legge in esame, in considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità di riprogrammazione e utilizzo delle risorse disponibili, entro trenta giorni dalla data dell'entrata in vigore del decreto medesimo, assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate,

rilevato che,

appare opportuno inserire, all'articolo 18, comma 1, lettera *b*), tra gli interventi a cui dovrà provvedere il Fondo infrastrutture di cui all'articolo 6-*quinquies* del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, anche quelli necessari ad assicurare la piena funzionalità e l'ammodernamento di infrastrutture delle Forze Armate che abbiano caratteristiche di unità produttive, siano in condizione di criticità e abbiano un impatto nella condizione socio-economica del territorio ove sono presenti,

impegna il Governo:

ad assumere con tempestività le necessarie iniziative affinché siano inseriti, tra gli interventi a cui dovrà provvedere il Fondo per le aree sottoutilizzate, anche quelli necessari ad assicurare la piena funzionalità e l'ammodernamento di infrastrutture delle Forze Armate che abbiano la caratteristica di unità produttive, siano in condizione di criticità e abbiano un impatto nella condizione socio-economica del territorio.

G/1315/9/5 e 6

PISTORIO, OLIVA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1315 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale

premessi che:

l'articolo 25 al comma 1, al fine di assicurare la realizzazione sulle infrastrutture ferroviarie, istituisce un fondo a beneficio del gruppo Ferrovie dello Stato s.p.a., con una dotazione di 960 milioni di euro per il 2009 a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate;

il comma 2, inoltre, per assicurare i necessari servizi ferroviari di servizio pubblico, destina 480 milioni, per ciascun anno del triennio 2009-2011, sempre a valere sui fondi FAS, per finanziare esclusivamente nuovi contratti di servizio tra Trenitalia Spa e le regioni a statuto ordinario, escludendo di fatto le regioni a statuto speciale;

la Sicilia, Regione a statuto speciale, è un territorio già fortemente penalizzato da una rete infrastrutturale e logistica che la avvicina ai livelli dei paesi del terzo mondo; dispone di una struttura ferroviaria, composta da materiale rotabile in larga parte costruita alla metà del secolo scorso, per non parlare delle linee ferroviarie ferme ancora all'impostazione del secolo precedente e solo di recente e solo in parte elettrificate; di una rete stradale e autostradale non solo inadeguata a sostenere il traffico interno e di difficile utilizzo da parte degli operatori turistici e imprenditoriali con grave nocimento per le relazioni commerciali, industriali, e assolutamente non attrattiva per investitori estranei al territorio;

dagli ultimi documenti ufficiali si apprende che nessuna attività infrastrutturale di tipo nuovo è programmata per la Regione Sicilia,

impegna il Governo:

a prevedere, nel prossimo provvedimento di natura finanziaria, lo stanziamento di adeguate risorse volte a finanziare nuovi contratti di servizio dello Stato e della Regione siciliana con Trenitalia SpA, per assicurare, i necessari servizi ferroviari di trasporto pubblico nella Regione Sicilia;

a prevedere, nell'ambito delle risorse del fondo istituito al comma 1, in forza anche della estrema condizione di arretratezza infrastrutturale e della qualità del servizio reso, a realizzare con priorità i programmi di investimento e sviluppo del gruppo Ferrovie dello stato s.p.a. in Sicilia attraverso interventi mirati, all'ammodernamento del materiale rotabile, all'elettificazione delle linee ancora sprovviste, con particolare riferimento all'asse Catania-Palermo.

G/1315/10/5 e 6

PISTORIO, OLIVA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1315 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale,

premessi che:

la Tirrenia con le sue controllate regionali Siremar, Caremar, Torremar e Saremar esercita un servizio pubblico di cabotaggio marittimo per le isole minori italiane in base a specifiche convenzioni in scadenza alla fine del 2008;

in particolare la Siremar, a differenza delle altre società controllate che esercitano servizio nelle regioni Campania e Toscana, non è ritenuta redditizia in virtù dell'alto numero di isole abitate tutto l'anno, della particolare distribuzione geografica e territoriale delle isole, della loro distanza reciproca e delle loro dimensioni ridotte con una conseguente scarsa concentrazione di popolazione;

la Finanziaria 2007 all'art. 1 comma 998, ha predisposto la stipula di nuove convenzioni con lo Stato e le società di cui sopra, aventi scadenza non anteriore al 31/12/2012, al fine di predisporre e completare il processo di liberalizzazione del settore di cabotaggio marittimo privatizzando le società esercenti i servizi di collegamento essenziali;

il comma 999 all'art. 1 della legge n. 296 del 27/12/2006, prevede nelle more della stipula delle suddette convenzioni e della verifica della loro compatibilità con il regime comunitario, l'applicazione delle convenzioni attualmente in vigore;

il documento di programmazione economico e finanziario per gli anni 2009-2013, ha confermato la volontà di attuare tempestivamente il processo di privatizzazione della Tirrenia, attribuendo alle regioni le funzioni in materia di servizio pubblico di cabotaggio marittimo che si svolgono all'interno del loro territorio, stabilendo inoltre che le risorse attualmente previste nel bilancio dello Stato per il finanziamento dei contratti di servizio pubblico di cabotaggio marittimo siano altresì destinate alla compartecipazione dello Stato alla spesa sostenuta dalle regioni per l'erogazione di tali servizi;

il Consiglio dei Ministri ha deliberato, nella seduta del 6 novembre 2008, la definizione dei criteri per il passaggio in mano privata della Tirrenia che avverrà in tempi non brevi, per cui lo stesso Governo avanzerà alla Commissione europea una richiesta di proroga dell'attuale convenzione con l'impegno di arrivare alla dismissione della società entro il 2009;

in virtù del vigente quadro normativo i servizi di collegamento marittimo con le isole minori «debbono assicurare il soddisfacimento delle esigenze connesse con lo sviluppo economico e sociale delle aree interes-

sate,...» (comma 1 dell'art. 8 della legge n. 684/74) e «il numero delle linee, la periodicità dei collegamenti ed il tipo di naviglio debbono essere adeguati a soddisfare le esigenze di mobilità dei cittadini, contribuendo a promuovere lo sviluppo socio-economico di ciascuna isola» (art. 4 legge 169/75),

considerato che:

l'Unione europea ha recentemente sancito un importante principio relativo ai collegamenti con aree particolarmente svantaggiate quali le isole minori: il principio di vulnerabilità, con la conseguente determinazione del principio di differenza, applicando i quali i governi possono introdurre norme di sostegno per agevolare la mobilità dei cittadini e delle merci in questi territori, anche in deroga alle norme di tutela del mercato;

la dislocazione e la natura delle isole della Regione Sicilia, tutte abitate per l'intero anno, collocate in zone decentrate del Paese e con un turismo ancora fortemente concentrato nella stagione estiva, vanno quindi considerate territori vulnerabili;

proprio in base ai suddetti principi comunitari per le isole minori siciliane non rilevandosi le condizioni per garantire un'attività di cabotaggio di natura privatistica, è necessario, almeno per un sufficiente numero d'anni, un sostegno pubblico a questo servizio decisivo sia per la qualità della vita dei cittadini sia per lo stesso sviluppo economico;

si è avviato proficuamente un tavolo tecnico di concertazione per il trasporto marittimo pubblico tra il Ministero dei trasporti, il vice presidente della Regione Sicilia e i rappresentanti delle isole minori siciliane anche per sottolineare la diversità e la specificità delle problematiche proprie ad ogni arcipelago italiano in materia di trasporti marittimi,

impegna il Governo:

a intervenire urgentemente con opportune misure di sostegno alla Siremar, al fine di garantire un servizio di trasporto pubblico locale, adeguato ad assicurare la continuità territoriale e l'esercizio pieno del diritto alla mobilità dei residenti delle isole minori siciliane nonché il soddisfacimento dei bisogni primari del cittadino (salute, istruzione, sicurezza, giustizia, lavoro), nel quadro del principio di uguaglianza sostanziale di cui all'art. 3 della Costituzione e del Trattato di Amsterdam;

a garantire il rinnovo della convenzione con la società Siremar sino al 31/12/2012, che preveda servizi adeguati ad assicurare il soddisfacimento delle esigenze connesse alla mobilità e allo sviluppo economico e sociale delle comunità isolate, attraverso una necessaria fase di concertazione con le stesse, garantendo altresì il mantenimento degli attuali livelli occupazionali.

G/1315/11/5 e 6

PEGORER, SCANU, AMATI, DEL VECCHIO, FOLLINI, GASBARRI, NEGRI, PINOTTI, SERRA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1315 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale

premessò che:

con il decreto 29 dicembre 2009, n. 185, al personale del comparto sicurezza e difesa, titolare di reddito complessivo di lavoro non superiore a 35.000 euro, è stata riconosciuta, in via sperimentale, sul trattamento economico accessorio dei fondi di produttività, una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali;

tale formulazione ha escluso dai benefici tutto il personale di truppa volontario in ferma prefissata annuale ed in rafferma;

considerato che:

in sede di conversione del decreto legge succitato, per ovviare a tutto ciò, la Camera dei deputati ha soppresso dall'articolo 4 comma 3 del medesimo decreto le parole «dei fondi di produttività», consentendo in tal modo anche ai volontari in ferma prefissata quadriennale di essere destinatari dalle misure adottate a favore del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, titolare di un reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2008, a 35 mila euro;

nonostante ciò il personale di truppa delle Forze Armate in ferma prefissata annuale e in rafferma annuale, dal momento che percepisce una paga giornaliera in luogo dello stipendio, continua a rimanere escluso dai benefici previsti dal decreto;

tale personale, malgrado il diverso inquadramento giuridico, è impiegato in tutte le attività operative nella stessa misura e con le stesse capacità del rimanente personale di truppa in servizio permanente e in ferma prefissata quadriennale;

tutto ciò determina un'inaccettabile sperequazione tra il personale delle Forze Armate;

impegna il Governo:

ad assumere – in fase di emanazione del DPCM attuativo delle misure indicate in premessa – le necessarie iniziative affinché, ai fini dell'estensione dei benefici previsti dal decreto, sia previsto anche per il personale di truppa, in ferma prefissata annuale e in rafferma, che gli emolumenti relativi alla paga giornaliera siano considerati, nel caso di specie, a tutti gli effetti trattamento accessorio.

G/1315/12/5 e 6

ANNA MARIA SERAFINI, AMATI, ANTEZZA, BASSOLI, DONAGGIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1315 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale

premessi che:

il provvedimento in esame non prevede misure sufficienti a tutela dell'infanzia, idonee a promuoverne il valore, la specificità e la rilevanza sociale;

l'art. 64, comma 1, decreto-legge 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dispone che «ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e misure volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei tenendo anche conto delle necessità relative agli alunni diversamente abili»;

il calcolo di tale rapporto alunni/docenti, determinato secondo gli standard europei, non si riferisce genericamente alla totalità dei docenti e degli alunni, bensì, come precisato e documentato anche dal «Quaderno bianco» a pagina 40 e seguenti, ai docenti con rapporto frontale nella classe (docenti di sostegno esclusi) riferiti al ciclo primario e secondario con esclusione dell'infanzia (*ibidem*, pag. 43, seconda riga);

l'incremento di un punto del rapporto alunni/docenti, di cui al primo comma del citato art. 64, deve essere calcolato, pertanto, con esclusione della scuola dell'infanzia e dell'area del sostegno ad alunni con disabilità, esclusione, quest'ultima, confermata anche nel testo del comma stesso;

le misure previste per conseguire nel triennio considerato la riduzione degli organici di personale, in dettaglio nel corpo del medesimo articolo 64 – comma 4, lettere da *a*) ad *f*-ter) non possono che riferirsi ai settori del ciclo primario e secondario, con conseguente esclusione dei due settori sopra richiamati dell'infanzia e disabilità;

in particolare, per quanto riguarda specificamente la scuola dell'infanzia, è da ritenersi illegittimo, in quanto non coerente con il dettato normativo, qualsiasi intervento che comporti riduzione di organici del personale docente di tale settore;

il piano programmatico, a proposito dei punti di erogazione del servizio e dei criteri di formazione delle classi, fornisce tuttavia indicazioni generiche che si prestano ad una interpretazione estensiva degli interventi di razionalizzazione da attuarsi anche nei confronti della scuola dell'infanzia in sede di determinazione dei Regolamenti di attuazione,

considerato che:

il Piano programmatico per la scuola del Ministro per l'Istruzione, l'università e la ricerca interviene sul tempo scuola obbligatorio, e ribalta nei fatti il modello di normale funzionamento della scuola dell'infanzia, a danno delle sezioni funzionanti a 8 ore giornaliere previste dalla legge istitutiva (legge n. 444/168);

una proposta educativa di qualità non può far coincidere la generalizzazione con la prevalente diffusione di sezioni ad orario antimeridiano con un unico insegnante;

il Piano, inoltre, reintroduce l'istituto dell'anticipo in ingresso, non modifica l'uscita anticipata con grave danno al progetto educativo disegnato per i bambini dai 3 ai 6 anni. La previsione di sezioni ibride in situazioni territoriali già difficili rappresenta, altresì, un ulteriore attacco all'identità della scuola dell'infanzia;

sono stati apportati pesanti tagli alle scuole paritarie che concorrono in modo positivo ad integrare il servizio della scuola pubblica soprattutto nel settore della scuola dell'infanzia;

il Piano, in un'ottica meramente economicistica, non riconosce, di fatto la scuola dell'infanzia come primo segmento del sistema di istruzione, privilegia gli aspetti di carattere assistenziale e non prefigura opportunità di sviluppo della qualità pedagogica e culturale del settore;

impegna il Governo:

ad escludere espressamente, dal piano programmatico di cui all'art. 64, comma 1, decreto-legge 112/2008, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la scuola dell'infanzia da qualsiasi intervento di razionalizzazione ai fini della riduzione degli organici e, in particolare, in relazione ai punti di erogazione del servizio e alla formazione delle sezioni che devono mantenere gli attuali parametri di riferimento per la loro costituzione.

G/1315/13/5 e 6

BONINO, PORETTI, PERDUCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1315 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale

premessi che:

secondo il «Rapporto di monitoraggio delle politiche occupazionali e del lavoro» (2008), del Ministero del lavoro, della salute e delle politi-

che sociali la percentuale di disoccupati (escludendo CIG e prepensionamenti) coperta da ammortizzatori sociali è pari al 31,4 per cento;

secondo la CGIA di Mestre il 50 per cento dei lavoratori del settore privato (oltre 7 milioni) non può, secondo la normativa vigente, beneficiare della cassa integrazione guadagni (CIG); secondo le stime della Commissione europea i disoccupati in Italia cresceranno nel 2009 e 2010 fino a circa 1,8 milioni di unità;

con il *recovery plan* del novembre 2008 la Commissione europea ha individuato una ambiziosa strategia comune per fronteggiare la crisi economica e per favorire la ripresa. La priorità del piano è la tutela dei cittadini europei contro le conseguenze più gravi della crisi, sulla base dei principi della solidarietà e della giustizia sociale, in particolare con il sostegno e la riqualificazione dei lavoratori espulsi dal mercato del lavoro;

la legge n. 247 del 2007 delega il Governo a riformare l'attuale regime di ammortizzatori sociali per la creazione di uno strumento unico indirizzato al sostegno del reddito e al reinserimento lavorativo dei soggetti disoccupati senza distinzione di qualifica, appartenenza settoriale, dimensione di impresa e tipologia di contratti di lavoro;

l'articolo 19 del decreto in esame prevede, invece, solo misure di sostegno al reddito limitate, provvisorie e discrezionali, in deroga alle norme vigenti, condizionate dalla disponibilità delle risorse o dalle integrazioni di altri soggetti, con trattamenti differenziati, per entità e durata, in relazione alla qualifica, all'appartenenza settoriale, alla dimensione di impresa e alla tipologia dei contratti di lavoro;

anche alla luce delle misure di sostegno al reddito concesso ai dipendenti della società Alitalia, uniche per l'entità del sussidio e per la sua durata, in Italia solo un terzo dei disoccupati con le stesse qualifiche, mansioni e retribuzioni beneficerà di un sussidio di disoccupazione, ma con differenze che vanno dalla concessione di una unica integrazione pari al 10 per cento del reddito annuale da lavoro dell'anno precedente all'80 per cento effettivo dell'ultima retribuzione;

in tutti i paesi europei, senza alcuna eccezione, sono previsti ammortizzatori sociali universali con requisiti, entità dei trattamenti e durata uniformi e certi per tutti i lavoratori che passano dallo stato di occupazione a quello di disoccupazione,

impegna il Governo:

a presentare entro il mese di giugno 2009 la riforma organica degli ammortizzatori sociali, nel pieno rispetto dei principi dettati dalla delega contenuta nella legge 24 dicembre 2007, n. 247, e sulla base dei rigorosi vincoli e sanzioni propri dei modelli di *welfare to work* adottati in Europa.

G/1315/14/5 e 6

PERDUCA, PORETTI, BONINO, ICHINO, MARINARO, GERMONTANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1315 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale

premessi che:

la crisi finanziaria internazionale e la conseguente contrazione del mercato del lavoro rischiano di colpire particolarmente le donne che in Italia già devono superare diverse difficoltà nella ricerca e nel mantenimento del lavoro. Il nostro Paese è in evidente ritardo rispetto agli obiettivi stabiliti dalla Strategia di Lisbona dove si fissano obiettivi per l'occupazione femminile legandoli a servizi come gli asili nido. Entro il 2010 tutti i Paesi Ue dovrebbero arrivare ad una copertura territoriale minima di asili nido tale da soddisfare almeno il 33 per cento della domanda;

l'attuale grado di copertura, così come definito dall'agenda di Lisbona, è di poco superiore al 10% (Conferenza nazionale della famiglia, 2007), mentre in Danimarca arriva al 50% e al 35-40% in Svezia e Francia; in Italia, inoltre, la maternità per una donna su dieci è causa principale dell'abbandono del lavoro;

secondo una recente indagine di Banca Intesa sostiene che la copertura della domanda soddisfatta dai soli istituti pubblici non è superiore a una media dell'8%, con punte del 21 % in Emilia-Romagna e dell'1% in Campania. Secondo l'indagine Istat «Essere madri in Italia» del 2007, basata su dati 2005 poco più della metà dei bambini nella fascia di età 1-2 anni (il 52,3%) sono affidati ai nonni quando la madre lavora, il 13,5% frequenta un asilo pubblico, il 14,3 per cento un asilo privato, il 9,2% è affidato ad una baby-sitter e il 7,3% è accudito dagli stessi genitori;

l'ultimo studio dell'Ifel, organismo dell'Associazione dei comuni italiani, riporta che nel Comune di Roma il tasso di copertura delle domande di asili nido è fermo al 14%, e il costo medio è di 15.049 euro annui per ogni bambino, secondo lo studio dell'Anci l'unico capoluogo di Regione che supera il fatidico obiettivo di Lisbona è Bologna, la cui offerta di asili nido soddisfa il 35% della domanda, Firenze si ferma al 29%;

grandi differenze vengono registrate anche nei costi: il Comune di Roma il tasso di copertura delle domande di asili nido è fermo al 14%, e il costo medio è di 15.049 euro annui, quasi doppio rispetto a quello medio riscontrato a Milano (7.774 euro l'anno), città che può soddisfare il 22% delle domande. Il costo medio di questo servizio nelle metropoli è di 6.802 euro l'anno;

il 26 settembre 2006 è stato istituito un Fondo speciale, frutto di un accordo tra Governo, Regioni e autonomie locali, col fine di sviluppare una rete di asili nido e di servizi integrativi sul territorio nazionale, con

uno stanziamento complessivo di 774 milioni di euro. Finora però questi soldi non sono stati spesi, ed alcune Regioni, tra cui la Campania, l'Abruzzo e la Calabria, non hanno ancora presentato i piani di spesa;

considerato inoltre che:

i servizi alternativi ai nidi pubblici andrebbero aiutati e incentivati per venire incontro alle richieste, da una parte delle donne che lavorano e dall'altra dei bambini che devono socializzare tra loro;

esistono politiche come quelle dei «voucher», che in alcuni casi erogati direttamente alle famiglie, potrebbero servire sia per pagare rette private di nidi che baby sitter. La Regione Toscana, al fine di ridurre la lista di attesa nei servizi all'infanzia della fascia da 0 a 2 anni, ha approvato, con decreto n. 331 del 29 gennaio 2008, il Bando per l'erogazione di «voucher» alle famiglie per i servizi di cura alla prima infanzia. Tale bando prevede un sostegno alle famiglie toscane attraverso l'erogazione di n. 933 «voucher» del valore di 1.500 euro ciascuno;

esistono inoltre servizi alternativi come le «tages mutter». Il termine in tedesco significa «Mamma di giorno», è una persona adeguatamente formata che offre educazione e cura i bambini di altri presso il proprio domicilio. Si tratta di una grande innovazione nel settore dei servizi per l'infanzia. La «tages mutter» offre il proprio servizio solitamente in casa propria. Anche laddove il servizio si svolge in ambienti extradomiciliari mantiene i requisiti e l'organizzazione di un servizio domiciliare. La «tages mutter», pur lavorando in casa propria, è in stabile collegamento con un ente non profit che la sostiene e la supporta nel lavoro. Tale ente garantisce, nei confronti delle famiglie utenti e dell'ente pubblico, il mantenimento degli standard qualitativi previsti, sia dal punto di vista ambientale che educativo. Il servizio di assistenti materne o «tages mutter» è attivo da tempo in gran parte d'Europa, specialmente nei paesi dell'Europa centrale e nell'area scandinava, da sempre all'avanguardia nei servizi sociali. In Italia questo modello educativo fu importato all'inizio degli anni Novanta nelle province di Trento e Bolzano. Un ottimo esempio è rappresentato oggi dalla Regione Lazio che con la collaborazione di alcune cooperative sta promuovendo questo servizio nel suo territorio,

impegna il Governo:

a promuovere con ogni strumento utile iniziative come quelle sopra esposte che riguardano forme alternative agli asili nido pubblici come le *tages mutter* o con aiuti alle famiglie tramite voucher, anche attraverso campagne di informazione sociale e interessando la Conferenza Stato Regioni;

a semplificare l'iter burocratico al fine di snellire le procedure di accesso ai fondi e affrontare il problema delle Regioni che non presentano piani di spesa e che hanno una minima ricettività di bambini per la creazione di nuovi nidi pubblici.

G/1315/15/5 e 6

ANNA MARIA SERAFINI, AMATI, ANTEZZA, BASSOLI, DONAGGIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1315 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale

premessi che:

il provvedimento in esame non prevede misure sufficienti a tutela dell'infanzia, idonee a promuoverne il valore, la specificità e la rilevanza sociale;

l'infanzia rappresenta uno dei momenti più importanti e delicati della vita dell'individuo;

la civiltà di un Paese si misura anche, se non soprattutto, dal grado di investimento di risorse disposte a tutela dei minori, nonché dalla qualità e dall'efficacia delle attività previste in favore del sostegno e della promozione dei diritti dell'infanzia;

significativi interventi in tal senso sono stati disposti, con buoni risultati, dalla legge n. 285 del 1997, recante «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza», da cui si dovrebbe ripartire per continuare ad investire in favore dei diritti dei più piccoli, con provvedimenti di qualità rilevante;

benché gli interventi disposti da tale legge sarebbero meritevoli di promozione e sostegno, la manovra finanziaria in esame non prevede alcuna misura in tal senso,

considerato che:

dall'anno 2010 il finanziamento della legge n. 285 del 1997 subisce una riduzione da 43 a 40 milioni. Tale riduzione comprometterebbe interventi che hanno messo al centro e i bambini e gli adolescenti quali soggetti di diritto, ai quali sono state offerte opportunità concrete nella vita quotidiana delle proprie comunità;

Tenuto conto dei principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176,

impegna il governo:

a stanziare nuovi e ulteriori risorse, a partire dal corrente anno e per gli anni successivi, per rifinanziare gli interventi previsti dalla legge n. 285 del 1997, al fine di garantire aiuti concreti e supporti adeguati all'infanzia e alle famiglie.

G/1315/16/5 e 6

ANNA MARIA SERAFINI, AMATI, ANTEZZA, BASSOLI, DONAGGIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1315 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale

premessi che,

nel preambolo della Convenzione dei diritti dell'infanzia dell'89 si afferma: «Convinti che la famiglia, unità fondamentale della società e ambiente naturale per la crescita e di tutti i suoi membri e in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e l'assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella società»;

le famiglie non devono essere lasciate a se stesse ma devono essere invece sostenute soprattutto in relazione alle attività di assistenza ed educazione dei bambini. Pertanto esse, e tutti coloro che lavorano per e con i bambini, devono essere destinatari di azioni mirate;

il sostegno della maternità e della paternità rappresenta oggi una misura qualificante ed essenziale per la realizzazione di una famiglia;

le più diverse necessità che legano la nascita di un figlio alle esigenze lavorative dei genitori si scontrano con le insufficienti strutture per l'infanzia presenti nel territorio nazionale, in primis lo scarso numero di asili nido;

è indispensabile la valorizzazione delle misure previste dalla legge 8 marzo 2000, n. 53 che promuove un equilibrio tra tempi di lavoro, di cura, di formazione e di relazione, mediante provvedimenti quali l'istituzione dei congedi parentali e l'estensione del sostegno ai genitori di soggetti portatori di *handicap*; l'istituzione del congedo per la formazione continua e l'estensione dei congedi per la formazione; il coordinamento dei tempi di funzionamento delle città e la promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale;

gli ottimi risultati prodotti da queste misure dimostrano come esse sarebbero quanto mai meritevoli di promozione e sostegno;

impegna il Governo:

a stanziare nuovi e ulteriori risorse, a partire dal corrente anno e per gli anni successivi, per rifinanziare la legge n. 53 del 2000, al fine di garantire aiuti concreti e supporti adeguati alla maternità e alla paternità, quali valori da tutelare e promuovere in ragione della loro assoluta rilevanza sociale.

G/1315/17/5 e 6

ANNA MARIA SERAFINI, AMATI, ANTEZZA, BASSOLI, DONAGGIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1315 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale

premessso che:

il provvedimento in esame non prevede misure sufficienti a tutela dell'infanzia, idonee a promuoverne il valore, la specificità e la rilevanza sociale;

le risorse a disposizione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza risultano ampiamente insufficienti rispetto all'attuazione degli interventi di sostegno e di tutela dell'infanzia;

la mancanza di adeguate risorse potrebbero compromettere in misura significativa gli interventi e le attività a tutela dei minori iniziati o anche solo progettati da tale Fondo, particolarmente importante ai fini della promozione e del sostegno dei diritti dei bambini e dei ragazzi;

considerato che:

i bambini e gli adolescenti sono, insieme agli anziani, i cittadini più poveri. Come può evincersi dai rapporti dell'UNICEF, della Commissione contro l'esclusione sociale, dell'ISTAT, è unanime la convinzione secondo cui in Italia sia aumentata la povertà minorile, che ha raggiunto il 27% con punte del 30% nel Sud. L'Italia detiene pertanto un record assolutamente negativo nell'ambito dei Paesi europei. Sono quindi i bambini, in particolare del Sud, di famiglie con più di un figlio, monoreddito, o i figli di genitori in condizioni economiche difficili, con due redditi da lavoro precario, i soggetti più esposti alla crisi economica e alle tragedie della povertà;

impegna il Governo:

a stanziare nuovi e ulteriori risorse, a partire dal corrente anno e per gli anni successivi, per il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza in misura adeguata all'entità e all'alto valore sociale delle funzioni da esso svolte e degli obiettivi perseguiti.

G/1315/18/5 e 6

ANNA MARIA SERAFINI, AMATI, ANTEZZA, BASSOLI, DONAGGIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1315 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale

premessi che:

il provvedimento in esame non prevede misure sufficienti a tutela dell'infanzia, idonee a promuoverne il valore, la specificità e la rilevanza sociale;

l'esigenza di affermare i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, attraverso un organismo indipendente ed autonomo, nasce dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, adottata a New York il 20 novembre 1989, e ratificata dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, che all'articolo 18 impegna gli Stati «alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo», nonché dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, resa esecutiva ai sensi della legge 20 marzo 2003, n. 77;

mentre molti Stati europei hanno dato seguito a tale indicazione, in Italia non esiste ancora un Garante a livello nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, con qualche esperienza a livello regionale;

sarebbe opportuno istituire tale autorità indipendente e riconosciuta e concepire il Garante non tanto quale autorità con funzioni censorie o sanzionatorie, quanto invece quale soggetto volto a promuovere, sostenere, favorire e coordinare tutti coloro che operano per affermare i diritti delle bambine, dei bambini e degli adolescenti: le istituzioni pubbliche dei diversi livelli territoriali, i servizi pubblici e privati, i professionisti, le famiglie e l'associazionismo. Occorre attribuire un grande rilievo all'ascolto e alla partecipazione delle bambine, dei bambini e degli adolescenti alle decisioni che li riguardano, prevedendo che un'autorità quale il Garante nazionale stimoli e faciliti forme adeguate di coinvolgimento degli stessi e che una loro rappresentanza partecipi alle riunioni della commissione consultiva del Garante nazionale;

impegna il Governo:

a stanziare adeguate risorse per l'istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza quale autorità autonoma e indipendente da ogni altra, nonché per la realizzazione di un pieno ed efficace coordinamento delle attività dei Garanti regionali, al fine di tutelare e promuovere i diritti dei minori.

G/1315/19/5 e 6

ANNA MARIA SERAFINI, AMATI, ANTEZZA, BASSOLI, DONAGGIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1315 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale

premessi che:

il provvedimento in esame non prevede misure sufficienti a tutela dell'infanzia, idonee a promuoverne il valore, la specificità e la rilevanza sociale;

in Italia, il 23,6% dei bambini è sovrappeso e il 12,3% è obeso; questo è il risultato di una indagine presentata l'8 ottobre 2008;

l'obesità rappresenta una minaccia notevole per la salute pubblica in Italia come in Europa. Tra i bambini, l'obesità si sta diffondendo in maniera esponenziale, è quindi necessario intraprendere misure idonee ad evitare una vera propria epidemia dell'obesità in Europa;

a tal fine è necessario agire in funzione preventiva, riducendo in particolare tutti gli stimoli che i bambini ricevono, in misura crescente in particolare dalla televisione, rispetto al consumo di cibi e bevande a forte contenuto calorico e ricchi di lipidi;

una ricerca condotta in Inghilterra ha dimostrato l'esistenza di un chiaro collegamento causale tra le pubblicità che interessano i programmi destinati ai bambini, idonei a condizionarne le scelte sul cibo e sulle bevande. In quasi tutti i Paesi della UE è stato deciso di evitare di trasmettere gli *spot* di dolci e bibite gassate nell'ambito di programmi destinati ai bambini, in ragione del riconoscimento della sussistenza del legame tra *marketing* e diete dei bambini;

è del resto significativo che, secondo quanto può evincersi da una recente ricerca presentata dalla Società italiana dei Pediatri, il tempo trascorso davanti alla TV ha correlazione diretta, in particolare, con le abitudini alimentari. In sintesi: più TV si guarda, più si mangiano solo le cose che piacciono (46,1% vs 26,4%), più aumenta nettamente il consumo di merendine confezionate (25,8% vs 15,2%), mentre cala considerevolmente il già basso consumo di verdura (23,4% vs 36%) e aumenta il consumo di dolci (25,1% vs 20,2%) e salumi (32,5% vs 27,5%). Si conferma dunque la relazione diretta – tanto più evidente in relazione ai bambini – tra visione di programmi televisivi e tendenza all'adozione di abitudini alimentari scorrette e dannose per la salute;

impegna il Governo:

a stanziare risorse per l'adozione di un piano di contrasto e prevenzione dell'obesità infantile, nonché per la sensibilizzazione delle famiglie al problema, valutando l'opportunità di promuovere misure che vietino alle emittenti televisive di mandare in onda spot pubblicitari inerenti be-

vande o cibi a forte contenuto calorico o ricchi di grassi, nell'ambito di programmi destinati ai bambini.

G/1315/20/5 e 6

ANNA MARIA SERAFINI, AMATI, ANTEZZA, BASSOLI, DONAGGIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1315 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale

premesso che:

il provvedimento in esame non prevede misure sufficienti a tutela dell'infanzia, idonee a promuoverne il valore, la specificità e la rilevanza sociale;

le strutture per la prima infanzia sono insufficienti nel nostro Paese – la richiesta di strutture è infatti di gran lunga superiore alla reale offerta – e decisamente inadeguate rispetto alla loro funzione di assoluto rilievo sociale. Gli Asili Nido infatti, oltre che un aiuto per le famiglie sono anche un luogo in cui i bambini trovano cure ed assistenza adeguata;

l'impegno deve essere quello di aumentare la presenza, facilitare l'accesso con rette adeguate e congrue alle possibilità delle famiglie;

il progetto del «Fondo Decennale» per gli Asili nido, era teso a migliorare una situazione di arretratezza del nostro Paese in questo settore specifico dell'infanzia:

tenuto conto che:

i principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo ratificata sono stati resi esecutivi ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;

rilevato che:

secondo la moderna pedagogia i primissimi anni di vita, e non solo quelli dai tre anni a sei anni, sono decisivi per l'apprendimento e lo sviluppo delle attitudini dei bambini. Per tali ragioni l'asilo deve rappresentare in primo luogo un servizio educativo per il bambino, quale suo diritto di cui lo Stato deve consentirne l'affermazione. Lo slittamento progressivo della concetto di asilo nido dall'accezione di servizio sociale a quella di struttura educativa, lungi dallo sminuirne l'importanza e il valore di struttura di sostegno per i genitori, ne specifica la funzione preminentemente educativa;

il Consiglio europeo di Barcellona del marzo 2002, nel contesto della Strategia di Lisbona, ha stabilito l'obiettivo comune di offrire, entro

il 2010, i servizi all'infanzia per almeno il 90% dei bambini dai 3 anni all'età scolastica e per il 33% nei confronti dei bambini di età inferiore ai 3 anni;

L'Italia si caratterizza per una scarsissima presenza di servizi per la prima infanzia. Secondo i più recenti dati elaborati dall'Istituto per gli Innocenti e pubblicati nel Quaderno 36 del CNDA del 2006, la percentuale media di accoglienza rispetto all'utenza potenziale è del 12,3%. Si registra, inoltre, un sostanziale squilibrio territoriale dell'offerta: ad una discreta copertura garantita nel Centro-Nord, fra cui emerge ad esempio l'Emilia Romagna con il 29,7%, corrisponde un'assenza significativa di servizi al Sud: per esempio si raggiunge il livello minimo del 2,4% in Calabria;

L'Unione Europea nell'ambito dell'«*European symposium on improving early childhood education and care*» (ECEC) svoltosi a Bruxelles, il 14 ottobre 2008, ha evidenziato come «investire nella qualità dell'ECEC è fondamentale, poiché è in questa fase che si pongono le fondamenta per il successivo apprendimento e per i risultati, e anche perché è dimostrato che investire in qualità ECEC contribuisce in modo sostanziale a spezzare il circolo vizioso dello svantaggio»;

il professor James Heckman, premio Nobel per le Scienze economiche nel 2000, in visita in questi giorni agli asili nido di Reggio Emilia, ha affermato che: «Una buona scuola dell'infanzia è il miglior investimento per il futuro di un paese. Sull'investimento iniziale nei servizi alla prima infanzia vi è un ritorno economico annuo valutabile nella misura del 10%,»;

il Rapporto Attali, nella prima delle 316 decisioni per lo sviluppo della Francia parte addirittura dalla prima infanzia: «Garantire a tutti i bambini i requisiti necessari per affrontare il mondo. Decisione 1: migliorare la formazione degli educatori delle scuole materne, valorizzare il loro titolo di studio ed aumentare il numero. Perché la scuola primaria non è in grado di ridurre le difficoltà riscontrate alla scuola materna. Il processo di base necessario per la crescita è già inesorabilmente avviato. Per questo motivo è essenziale darsi degli obiettivi imprescindibili per quanto riguarda il controllo dei comportamenti dei bambini fin dall'ingresso all'asilo nido o alla scuola materna»;

impegna il Governo:

a stanziare nuovi e ulteriori risorse, a partire dal corrente anno e per gli anni successivi, a favore del fondo decennale per gli asili nido finalizzate a garantire aiuti concreti e supporti adeguati alle famiglie tali da promuovere e sostenere il valore sociale e la specificità dell'infanzia.

G/1315/21/5 e 6

DONAGGIO, STRADIOTTO, ARMATO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1315 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale

premessi che:

il provvedimento in esame prevede la possibilità, per i comuni che abbiano rispettato il Patto di stabilità interno nel triennio 2006-2008, di escludere dal computo dei saldi rilevati ai fini del Patto di stabilità interno per l'anno 2009, le somme destinate a investimenti infrastrutturali o al pagamento di spese in conto capitale relative a impegni già assunti, qualora tali spese siano finanziate da risparmi derivanti da rinegoziazioni o estinzioni di mutui;

tale misura ha finalità analoghe ad altre disposizioni vigenti, tutte sostanzialmente tese ad agevolare, attraverso l'esclusione di alcune tipologie di spese in conto capitale dal calcolo dei saldi relativi al Patto di stabilità, la realizzazione degli investimenti infrastrutturali degli enti locali sottoposti al Patto di stabilità interno;

a riguardo, si ricorda il comma 8 dell'articolo 77-bis del D.L. n. 112/2008 (legge n. 133/2008), come riformulato dal comma 41 della legge finanziaria per il 2009, il quale prevede che non vengano conteggiate nel saldo di riferimento dell'anno 2007 alcune voci di entrata - derivanti dalla cessione di azioni o di quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonché quelle provenienti dalla distribuzione dei dividendi derivanti da operazioni straordinarie poste in essere dalla predette società qualora quotate nei mercati regolamentati, e le risorse derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare - qualora le relative risorse siano destinate dagli enti locali alla realizzazione di investimenti infrastrutturali o alla riduzione del debito;

in maniera analoga l'articolo 2, comma 41, letto b), della legge finanziaria per il 2009 ha previsto l'esclusione dal computo del saldo di alcune voci di entrata provenienti dallo Stato e le relative spese, di parte corrente e in conto capitale, sostenute da province e comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri, a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza conseguente a calamità naturali;

le suddette misure non consentono tuttavia alle amministrazioni locali un'immediata spendibilità di quelle risorse che gli stessi enti avrebbero la possibilità di attivare sbloccando una parte dei residui passivi relativi alla spesa in conto capitale per portare a termine opere già cantierate e mettere in campo con immediatezza programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria: scuole, verde pubblico, beni artistici e culturali, periferie;

assicurare un'immediata spendibilità di almeno una quota di queste risorse è al contrario necessario per un intervento di carattere anticongiunturale che rilanci gli investimenti per cui siano già stati aperti i cantieri e che i comuni non concludono perché non possono spendere risorse che sono già in loro possesso, pena il superamento dei vincoli posti dal patto di stabilità;

la mancata attenuazione dei vincoli del patto di stabilità per gli investimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria riproduce uno dei motivi che ritardano la spesa per investimenti nel nostro paese e non si affronta uno degli aspetti più importanti del ruolo degli enti locali che non è connesso solo alla quantità delle risorse, ma anche alla qualità della spesa che viene profondamente compromessa dall'impossibilità che i comuni hanno di poter spendere le risorse che sono già in loro possesso;

il ruolo di volano dell'economia rappresentato dal rilancio degli investimenti pubblici passa obbligatoriamente attraverso la possibilità di investimento delle amministrazioni locali, soprattutto di quelle comunali mediante l'individuazione e l'immediata realizzazione di opere pubbliche già individuate e per le quali siano già state preordinate le necessarie risorse;

la possibilità per gli enti locali di spendere quelle risorse che sono già in loro possesso per gli investimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria tramite l'attenuazione dei vincoli del patto di stabilità determinerebbe effetti economici anticongiunturali importanti poiché inciderebbero direttamente nelle situazioni di contesto in cui le imprese operano e ne rappresenterebbero un fattore importante per il rilancio della competitività e della produttività mediante nuova liquidità inserita nel sistema;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di escludere dai saldi utili del patto di stabilità interno degli enti locali i pagamenti a residui concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del Testo unico degli enti locali.

G/1315/22/5 e 6

DONAGGIO, Marco FILIPPI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1315 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale,

premessi che:

nella straordinaria situazione di crisi che stiamo affrontando, il tema della liquidità delle imprese assume notevolissima importanza;

molte imprese sono già in difficoltà, o potrebbero esserlo in poche settimane, non solo perché registrano una riduzione dei loro ordinativi, ma anche perché non hanno più un sufficiente accesso al credito;

molte imprese, soprattutto piccole e medie, potrebbero entrare in crisi, e i loro dipendenti e fornitori perdere il lavoro, ben prima dell'impatto della recessione internazionale sulla riduzione dei consumi, ma per il solo effetto della restrizione del credito;

le banche italiane sembrano avviate più delle loro consorelle europee a trasmettere all'economia reale la stretta creditizia;

per mettere un argine a questa situazione è possibile aggredire il problema a partire dai crediti che le imprese fornitrici vantano dalla Pubblica Amministrazione. Si tratta di circa 50 miliardi di euro. Se almeno una quota di questi crediti fosse liquidabile velocemente, le imprese, e i loro lavoratori, potrebbero guadagnare qualche mese di respiro;

putroppo non sempre le banche sono disponibili a scontare, e quindi anticipare, alle imprese i crediti vantati verso Stato, Regioni e altri enti pubblici, perché non sempre i crediti sono ritenuti certi ed esigibili e perché non sempre la banca ha sufficiente liquidità;

il provvedimento in esame, nel prevedere che, relativamente agli anni 2008 e 2009, le risorse disponibili rispetto ai pagamenti effettuati a valere sull'autorizzazione di spesa per la liquidazione delle istanze di rimborso IVA sulle auto aziendali siano finalizzate all'estinzione di crediti maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2007, risulta assolutamente insufficiente alla finalità della liquidazione dei crediti che le imprese vantano nei confronti della Pubblica Amministrazione;

la modifica introdotta dalle Commissioni, che prevede che, per l'anno 2009, su istanza del creditore le regioni e gli enti locali hanno facoltà di certificare, nel rispetto dei limiti del Patto di stabilità interno, l'esigibilità del credito vantato per somministrazione, forniture e appalti ai fini della cessione pro soluto a istituti di credito e a società finanziarie del credito medesimo, è apprezzabile ma insufficiente a porre rimedio al problema, anche perché molte regioni ed enti locali hanno già raggiunto i limiti massimi consentiti per attingere all'istituto delle anticipazioni di tesoreria, che i principi contabili europei equiparano alla cessione pro soluto:

impegna il Governo:

a favorire, per quanto di sua competenza, la definizione, anche di carattere normativo, di un sistema che assicuri la possibilità per le amministrazioni di «certificare» la validità della fattura emessa, una volta eseguiti tutti i controlli di legge (sul rispetto del contratto di servizio di fornitura, piuttosto che sul collaudo dell'opera pubblica), nonché a sollecitare

la Cassa Depositi e Prestiti a scontare le fatture «certificate» a prezzi di mercato, esercitando il ruolo di «anticipatore» dei fondi di ultima istanza.

G/1315/23/5 e 6

DELLA SETA, BUBBICO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1315 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale,

premesso che:

il decreto-legge in esame dispone, all'articolo 18, la riprogrammazione delle risorse nazionali finalizzate allo sviluppo delle aree sotto utilizzate al fine di concentrare le risorse disponibili su obiettivi che, in considerazione della eccezionale crisi economica che sta vivendo il Paese, siano da considerarsi prioritari per il rilancio dell'economia italiana, quali le opere pubbliche e l'emergenza occupazionale;

senza entrare nel merito di una valutazione strategica su quali siano i comparti che meglio possano agevolare una ripresa che stenta a decollare, appare opportuno sottolineare che il provvedimento elaborato dal Governo ha ommesso di inserire importanti settori di intervento dell'attore pubblico;

in particolare bisogna sottolineare la necessità di investire nel settore della messa in sicurezza del territorio, aumentando gli interventi per la difesa del suolo, quelli finalizzati alla bonifica da inquinamento ambientale e per la realizzazione e manutenzione delle opere idrauliche;

non bisogna sottovalutare l'importanza che queste attività rivestono, sia perché consentono di recuperare il necessario equilibrio tra l'utilizzazione delle risorse naturali e la loro tutela e valorizzazione, sia perché fanno capo ad un modello di sviluppo economico virtuoso che tende a tutelare il capitale e non a metterlo a repentaglio;

impegna il Governo:

a prevedere che una quota parte degli investimenti per le opere pubbliche venga destinata ad interventi di difesa del suolo, di bonifica da inquinamento ambientale e di realizzazione di opere idrauliche.

G/1315/24/5 e 6

DELLA SETA, BUBBICO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1315 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale,

premessi che:

con la definitiva approvazione del «pacchetto clima» che stabilisce per il 2020 la riduzione del 20 per cento di emissioni di gas a effetto serra, di portare al 20 per cento il risparmio energetico e aumentare del 20 per cento il consumo di fonti e rinnovabili, l'Europa ha dimostrato di considerare la risposta ai mutamenti climatici, con quello che comporta in termini di innovazione, di ricerca, di aumento della competitività economica e occupazionale, non un peso ma una delle chiavi per affrontare la crisi economica;

l'Italia è in drammatico ritardo, non solo rispetto ai *target* fissati dal «pacchetto clima» dell'Unione europea, ma soprattutto rispetto agli obiettivi vincolanti del Protocollo di Kyoto per i quali dobbiamo ridurre per il 2012 le nostre emissioni del 6,5 per cento rispetto al 1990;

l'esigenza di combattere i mutamenti climatici non nasce solo da grandi problemi: tale prospettiva è anche una straordinaria occasione di sviluppo e di progresso. Lo è in generale e lo è a maggior ragione per l'Italia. Proprio partendo dagli obiettivi e dai vincoli in materia di politiche energetiche e climatiche, anche il nostro Paese può trovare nuovo slancio economico, industriale, tecnologico: nell'incremento di ricerca e sviluppo, nella diffusione di prodotti e di processi produttivi innovativi ed efficienti, nella creazione di nuova occupazione qualificata, in una forte spinta all'esportazione di processi e prodotti eco-efficienti, nella razionalizzazione e modernizzazione dei sistemi di mobilità e delle tecnologie per l'edilizia;

come ha ricordato anche il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano nel discorso alla nazione di fine anno la crisi economica può rappresentare un'occasione per innovare l'economia a partire proprio dalle questioni energetiche e ambientali;

il ripensamento sul taglio al *bonus* del 55 per cento per gli interventi energetico-ambientali nel patrimonio edilizio è stato positivo. Si tratta di un caso concreto di una misura che tiene assieme, come anche in altri paesi del mondo, la sfida ambientale e il rilancio dell'economia e dell'occupazione. Migliaia di piccole e medie imprese nell'edilizia e nell'artigianato e molti produttori di materiali e apparecchiature per l'edilizia si sono attivati per utilizzare il mercato che si stava aprendo, sono coinvolti decine di migliaia di posti di lavoro;

il nostro Paese nel contesto europeo è fra quelli che hanno i requisiti maggiori per orientare il suo sistema produttivo su basi ambientali. Sviluppo delle fonti alternative, innovazione, ricerca, sono risorse che l'I-

talia deve mettere da subito in campo per creare nuova occupazione e nuova economia,

impegna il Governo:

a tener conto delle questioni ambientali nell'adozione delle misure per affrontare la crisi economica in atto e a considerare l'innovazione ambientale come chiave e opportunità da cogliere per rilanciare l'economia e l'occupazione.

G/1315/25/5 e 6

ANNA MARIA SERAFINI, AMATI, ANTEZZA, BASSOLI, DONAGGIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1315 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale,

premesso che:

il provvedimento in esame non prevede misure sufficienti a tutela dell'infanzia, idonee a promuoverne il valore, la specificità e la rilevanza sociale;

che con la legge finanziaria risultano tagliati 22,9 milioni dal fondo per l'edilizia scolastica;

considerato che:

il tema della sicurezza scolastica è di recente entrato drammaticamente in primo piano;

secondo i dati diffusi da Cittadinanza attiva, nelle scuole monitorate per l'annuale rapporto «Imparare sicuri», risulta che nessuna ottiene un punteggio alto, 12 ottengono buono, 33 discreto, 56 appena sufficiente, 24 insufficiente e 7 pessimo. Nell'ambito di tale ultima categoria, su 7 scuole ben 6 sono dell'infanzia, dunque sono soprattutto i più piccoli a vivere in ambienti insicuri;

al fine di migliorare lo *standard* qualitativo della sicurezza degli edifici scolastici, è quantomai necessario ripristinare i fondi per la sicurezza nelle scuole e realizzare un piano urgente per la messa in sicurezza di tutti gli edifici scolastici;

è altresì necessario un programma straordinario di edilizia scolastica per la costruzione e il riadattamento delle strutture esistenti, al fine di assicurare una distribuzione delle strutture sul territorio coerente con le esigenze delle diverse realtà territoriali, a partire dal settore della primissima infanzia, a cui spesso sono destinati edifici caratterizzati da uno standard di sicurezza alquanto scadente;

sarebbe opportuno collocare l'asilo nido e la scuola dell'infanzia all'interno dei complessi scolastici da costruire a da riadattare sulla base dello sviluppo demografico e della domanda potenziale.

impegna il Governo:

a stanziare nuovi e ulteriori risorse, a partire dal corrente anno e per gli anni successivi, idonee a predisporre un Piano urgente per la messa in sicurezza di tutti gli edifici scolastici, per la costruzione e il riadattamento delle strutture esistenti, e ad assicurare una distribuzione delle strutture sul territorio coerente con le esigenze delle diverse realtà territoriali, a partire dal settore della primissima infanzia.

G/1315/26/5 e 6

MUSSO, SALTAMARTINI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1315 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale,

premesso:

che le difficoltà economiche globali riversano sul mondo delle costruzioni ed in particolare dei progettisti e delle società di progettazione pesanti ripercussioni soprattutto nel settore delle costruzioni e dei servizi ad esse attinenti;

che a tal fine è importante assumere iniziative di sostegno delle aziende di progettazione;

che, nell'ambito delle strategie volte a contrastare la crisi economica, molti governi hanno approvato o in preparazione piani di infrastrutturazione dei singoli paesi;

che è necessario garantire la concorrenza e la trasparenza nell'assegnazione delle progettazioni di opere infrastrutturali pubbliche;

considerato:

che la normativa vigente in materia di appalti consente l'affidamento diretto *in house* di lavori di progettazione alle società di ingegneria controllate da società committenti pubbliche operanti nel settore ferroviario, autostradale, etc.;

che i titoli acquisiti nella progettazione *in house* sono poi utilizzati per la partecipazione alla generalità delle gare;

che tale situazione rappresenta una oggettiva distorsione delle condizioni concorrenziali;

che in situazioni analoghe, quali la gestione dei servizi pubblici locali, l'affidamento *in house* alle società di proprietà delle amministrazioni locali preclude alle società stesse la partecipazione a gare per l'affidamento di servizi da parte di altri committenti;

tutto ciò premesso e considerato, impegna il governo a intervenire per modificare tale anomalia, prevedendo, coerentemente con quanto disposto in analoghe situazioni dalla normativa nazionale ed in sede europea, che le imprese di progettazione affidatarie di lavori *in house* siano impossibilitate a partecipare a successive procedure ad evidenza pubblica per l'assegnazione di servizi di ingegneria e architettura.

G/1315/27/5 e 6

GALLO, BALDINI, IZZO, CICOLANI, BORNACIN, BUTTI, ZANETTA, MENARDI, OLIVA, MUSSO, GRILLO, CAMBER

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1315 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale,

premesse:

che le difficoltà del mondo finanziario hanno delle ripercussioni notevoli soprattutto nel settore delle costruzioni che, per sua natura, ha imprese con bassa capitalizzazione rispetto al fatturato, e che, quindi, hanno necessità strutturale di ampio affidamento bancario;

che dette difficoltà risultano maggiormente penalizzanti per le piccole e medie imprese che caratterizzano il nostro mondo produttivo, anche nel settore delle costruzioni;

che la situazione sopra descritta può determinare un aggravamento degli effetti economici della crisi finanziaria;

che, al contrario, occorre assumere iniziative di tipo anticiclico, a sostegno dell'economia reale e dell'impresa;

considerato:

che la anticipazione contrattuale è uno strumento vigente in quasi tutti i Paesi Europei;

impegna il Governo:

a reintrodurre le disposizioni normative che, per un periodo di almeno cinque anni, impongano ai soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, di erogare un'anticipazione del prezzo d'appalto, prima dell'inizio dei lavori, nella misura del 10 per cento del prezzo stesso, a fronte di idonee garanzie fideiussorie.

Ciò consentirà alle imprese di recuperare la necessaria liquidità per avviare l'esecuzione dei lavori e, nel medio periodo, di superare la situazione di crisi.

G/1315/28/5 e 6

Massimo GARAVAGLIA, Alberto FILIPPI, BONFRISCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1315 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale,

premessi che:

il fondo che incentiva gli interventi di efficienza energetica operati dai cittadini con sgravi fiscali trova oggettive limitazioni;

impegna il Governo:

a rivedere in collaborazione con l'Enea le caratteristiche tecniche degli interventi di efficienza energetica al fine di premiare maggiormente quelli più qualificati anche in ragione del rapporto costo-beneficio.

G/1315/29/5 e 6

Massimo GARAVAGLIA, Alberto FILIPPI, BONFRISCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1315 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale,

premessi che:

il comma 3 dell'articolo 11 del citato disegno di legge stabilisce che il 30 per cento della somma destinata al rifinanziamento del Fondo di garanzia, di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è riservato agli interventi di controgaranzia del Fondo a favore dei Confidi;

dalla lettura della norma non appare chiaro se il suddetto limite sia da considerarsi un tetto minimo, nel senso che almeno il 30 per cento deve essere riservato ai Confidi, ovvero un limite massimo di risorse impiegabili in tal senso;

che la lettura restrittiva della norma comporterebbe una ingiustificata restrizione dell'attuale ambito di intervento del sistema dei Confidi nelle operazioni di controgaranzia presso il Fondo;

impegna il Governo:

ad adottare tutti i possibili strumenti in sede attuativa, affinché il richiamato comma 3 dell'articolo 11 sia interpretato nel senso di riservare almeno il 30 per cento delle risorse del Fondo a favore degli interventi di controgaranzia intermedie dai Confidi.

G/1315/30/5 e 6

Massimo GARAVAGLIA, Alberto FILIPPI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1315 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale,

premesso che:

l'articolo 30 del citato decreto-legge introduce particolari disposizioni antielusive per scoraggiare il ricorso a forme surrettizie di associazionismo attivate al solo scopo di evadere le imposte sui corrispettivi dei servizi e dei beni torniti da sedicenti associazioni;

la stessa rubrica della norma, «Controlli sui circoli privati», da conto di questa evidente e condivisibile finalità moralizzatrice;

così come formulata la disposizione coinvolge nei futuri adempimenti ed obblighi anche tipologie di soggetti che, per riconosciuti connotati istituzionali oggettivi e soggettivi, godono già a pieno titolo – *ope legis* – del regime fiscale agevolato previsto per le imposte dirette e per l'IVA, nel rispetto, comunque, dei requisiti stabiliti dalle vigenti disposizioni.

considerato che:

le organizzazioni di carattere sindacale e di categoria dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi, presenti nel CNEL sono autorizzate per legge, in virtù dei particolari connotati istituzionali, a costituire i centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati e per le imprese.

impegna il Governo:

ad adottare, in sede attuativa, tutti i possibili strumenti affinché gli obblighi imposti dal citato articolo 30 siano limitati a coloro che non offrono sufficienti garanzie di democraticità e di corretta operatività, esclu-

dendo, pertanto, dai nuovi adempimenti, i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *f)* del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (associazioni di categoria abilitate alla costituzione dei Centri di assistenza fiscale).

G/1315/31/5 e 6

ESPOSITO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1315 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale,

premesso che:

durante l'esame alla Camera del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale» all'articolo 32, riguardante il tema della riscossione, è stato aggiunto il comma 7-*bis*, il quale:

fissa in un ammontare non inferiore a 10 milioni di euro interamente versati l'importo della misura minima di capitale richiesto alle società per l'iscrizione nell'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare l'attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate degli enti locali;

definisce che tale limite di importo non si applica alle società a prevalente partecipazione pubblica;

dispone la nullità degli affidamenti a soggetti privati di tale requisito, l'obbligo per i soggetti già iscritti all'albo di adeguarsi alla predetta misura minima di capitale, nonché la decadenza dall'affidamento dei soggetti che non siano adeguati alle suddette prescrizioni entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione.

sancisce che, in ogni caso, fino all'adeguamento della misura minima del capitale, le società di riscossione non possono partecipare a nuove gare;

la norma è diretta a sopperire ad una situazione di inattività dell'organo di vigilanza sull'albo dei soggetti abilitati ad effettuare le attività di riscossione, che non ha proceduto ad adeguare i suddetti parametri, e a garantire, con tale prescrizione, in misura maggiore le stazioni appaltanti con una più adeguata affidabilità patrimoniale delle società di riscossione;

si ritiene tuttavia che tale previsione, così stringente nella tempistica attuativa, possa creare problemi interpretativi per tutte le stazioni ap-

paltanti che hanno procedure in atto per l'affidamento del servizio, nonché per tutte quelle che hanno necessità di avviare procedure ad evidenza pubblica durante i tre mesi previsti per l'adeguamento alla prescrizione normativa;

la norma non può che essere interpretata nel senso che le misure previste ed il divieto di partecipare alle gare hanno effetto solo dopo lo spirare del termine di tre mesi assegnato per l'adeguamento del capitale versato;

per quanto premesso impegna il Governo:

ad adottare ogni adeguata misura interpretativa ed applicativa della disposizione in premessa indicata, eventualmente anche attraverso apposita circolare o atto di indirizzo, nel senso che la stessa non incide né inficia le procedure di gara in atto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 185 del 2008, ed ha ad oggetto e si applica alle nuove procedure di gara ed a tutti gli affidamenti e contratti solo dopo la scadenza del termine di tre mesi previsto per l'adeguamento del capitale sociale.

G/1315/32/5 e 6

Massimo GARAVAGLIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1315 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale,

premessi che:

l'articolo 30 del decreto-legge 185/2008 in esame introduce particolari disposizioni antielusive per scoraggiare il ricorso a forme surrettizie di associazionismo attivate al solo scopo di evadere le imposte sui corrispettivi dei servizi e dei beni forniti da sedicenti associazioni;

la stessa rubrica della norma, «Controlli sui circoli privati», dà conto di questa evidente e condivisibile finalità moralizzatrice;

così come formulata la disposizione coinvolge nei futuri adempimenti ed obblighi anche tipologie di soggetti che, per riconosciuti connotati istituzionali oggettivi e soggettivi, godono già a pieno titolo – *ope legis* – del regime fiscale agevolato previsto per le imposte dirette e per l'IVA, nel rispetto, comunque, dei requisiti stabiliti dalle vigenti disposizioni,

considerato che:

le organizzazioni di categoria sono autorizzate, per legge, in virtù dei particolari connotati istituzionali, a costituire i Centri di Assistenza Fiscale,

impegna il Governo:

ad adottare, in sede attuativa, tutti i possibili strumenti affinché gli obblighi imposti dal citato articolo 30 siano limitati a coloro che non offrono sufficienti garanzie di corretta operatività, escludendo, pertanto, dai nuovi adempimenti, i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

G/1315/33/5 e 6

ESPOSITO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1315 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale,

premesso che:

l'articolo 24 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 ha lo scopo di disciplinare le modalità di recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte e dei relativi interessi da parte delle aziende municipalizzate di trasporto pubblico locale a seguito della decisione 2003/193/CE della Commissione, del 5 giugno 2002, in relazione a ciascun periodo di imposta nel quale l'aiuto è stato fruito;

tenuto conto che tale disposizione prevede il recupero delle predette imposte nei confronti delle società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria esercenti servizi pubblici locali costituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142;

considerato che:

con l'emendamento 24.4 presentato dai Relatori delle Commissioni riunite della Camera al predetto decreto-legge 185/2008, il richiamo alle società per azioni di cui alla legge n. 142 del 1990 sull'ordinamento delle autonomie locali è stato sostituito con quello relativo alle società costituite ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

tenuto conto che il decreto legislativo n. 267 del 2000, null'altro fa se non sostituire ed integrare quanto già previsto dalla legge n. 142 del 1990, abrogando contestualmente quest'ultima legge;

rilevato che appare necessario chiarire, in primo luogo nei riguardi della Commissione europea, che attende la completa attuazione alla suddetta decisione 2003/193/CE della Commissione, che il recupero degli aiuti legittimi deve intendersi riferito a tutte le società per azioni costituite ai sensi della legge n. 140 del 1990,

impegna il Governo:

ad interpretare la modifica apportata al testo dell'articolo 24 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, che richiama il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come una mera correzione espressiva - frutto peraltro di una corretta tecnica di *drafting* normativo - in quanto il richiamo contenuto nel testo originario faceva riferimento ad una legge (la numero 142 del 1990) abrogata e che, pertanto, il recupero degli aiuti illegittimamente usufruiti deve applicarsi a tutte le società per azioni esercenti pubblici servizi locali costituite a decorrere dal 1990 ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142.

G/1315/34/5 e 6

BONFRISCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1315 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale,

premesso che:

l'articolo 30 del decreto-legge 185/2008 in esame introduce particolari disposizioni antielusive per scoraggiare il ricorso a forme surrettizie di associazionismo attivate al solo scopo di evadere le imposte sui corrispettivi dei servizi e dei beni forniti da sedicenti associazioni;

la stessa rubrica della norma, «Controlli sui circoli privati», dà conto di questa evidente e condivisibile finalità moralizzatrice;

così come formulata la disposizione coinvolge nei futuri adempimenti ed obblighi anche tipologie di soggetti che, per riconosciuti connotati istituzionali oggettivi e soggettivi, godono già a pieno titolo - *ope legis* - del regime fiscale agevolato previsto per le imposte dirette e per l'IVA, nel rispetto, comunque, dei requisiti stabiliti dalle vigenti disposizioni,

considerato che:

le organizzazioni di categoria sono autorizzate, per legge, in virtù dei particolari connotati istituzionali, a costituire i Centri di Assistenza Fiscale,

impegna il Governo:

ad adottare, in sede attuativa, tutti i possibili strumenti affinché gli obblighi imposti dal citato articolo 30 siano limitati a coloro che non offrono sufficienti garanzie di corretta operatività, escludendo, pertanto, dai nuovi adempimenti, i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

G/1315/35/5 e 6

FLERES, ALICATA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1315 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a prevedere che le imprese sociali, le ONLUS e le piccole e medie imprese che dimostrino, tramite un bilancio certificato, di avere costi del personale ed accessori in misura superiore al 60 per cento dei costi complessivi dell'esercizio, possano adempiere al pagamento degli oneri contributivi, assicurativi e relativi accessori mediante la cessione del credito vantato nei confronti delle amministrazioni pubbliche per le quali hanno svolto una prestazione di servizio.

Il pagamento così realizzato non è ostativo al rilascio di certificazione di regolarità contributiva.

Art. 1.

1.1

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - (*Fondo per l'incremento delle detrazioni per i redditi da lavoro dipendente e da pensione*). - 1. È istituito, a decorrere dall'anno 2009, presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per il sostegno dei redditi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati. La dotazione del Fondo è determinata in 3,4 miliardi di euro per l'anno 2009

ed in un miliardo di euro annui a decorrere dall'anno 2010. A decorrere dall'anno 2010 ulteriori risorse potranno essere destinate al citato Fondo dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468. Le risorse del fondo sono destinate alla riduzione del prelievo fiscale sui redditi da lavoro dipendente e da pensione inferiori a 35.000 euro annui attraverso l'aumento delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 13, commi da 1 a 4, del testo unico delle imposte sui redditi, decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, sono stabiliti, entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità applicative della riduzione del prelievo di cui al comma 1, da realizzare mediante l'incremento della misura delle detrazioni per i redditi di cui all'articolo 13, commi da 1 a 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a favore dei soggetti percettori di redditi complessivi non superiori a euro 35.000 annui e comunque entro il limite di spesa di cui al comma 1.

3. L'incremento della detrazione si applica a decorrere dall'anno di imposta 2009 e non può in ogni caso essere inferiore a 250 euro su base annuale per le fasce di reddito più basse.

4. Per l'anno 2009 i sostituti d'imposta e gli enti pensionistici applicano tale incremento delle detrazioni d'imposta in un'unica soluzione mensile secondo le modalità definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, e qualora la relativa trattenuta fiscale mensile non sia sufficientemente capiente, nel minor numero necessario di mensilità.

5. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede parzialmente, a decorrere dall'anno 2009, per una somma pari ad un miliardo di euro mediante una riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge n. 203 del 2008».

1.2

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, RUSSO

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - (*Fondo per l'incremento dell'assegno al nucleo familiare*).
- 1. È istituito, a decorrere dall'anno 2009, presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per l'incremento dell'assegno per il nucleo familiare. La dotazione del Fondo è determinata in 3,4 miliardi di euro per

l'anno 2009 ed in un miliardo di euro annui a decorrere dall'anno 2010. A decorrere dall'anno 2010 ulteriori risorse potranno essere destinate al citato Fondo dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468. Le risorse del Fondo sono destinate ad incrementare gli importi annuali dell'assegno per il nucleo familiare di cui alla Tabella n. 1 di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, sono stabiliti, entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli incrementi di cui al comma 1.

3. Gli incrementi di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'anno di imposta 2009.

4. Per l'anno 2009 i sostituti d'imposta, e gli enti pensionistici applicano gli incrementi di cui al comma 1 in un'unica soluzione mensile secondo le modalità definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2.

5. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede parzialmente, a decorrere dall'anno 2009, per una somma pari ad un miliardo di euro mediante una riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge n. 203 del 2008».

1.3

D'ALIA

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1. - 1. Nei limiti della maggiore spesa di 2.400 milioni di euro per l'anno 2009 gli importi complessivi degli assegni per i nuclei familiari indicati nelle relative tabelle sono rideterminati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con il sostegno dei redditi disponibili delle famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Conseguentemente, alla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203 tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 20 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010 ad esclusione delle dotazioni di parte corrente degli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno e delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alle missioni «Ricerca e innovazione», «Ordine pubblico e sicurezza», «Soccorso civile», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» e «Politiche previdenziali»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche per il lavoro», «Diritti sociali, solidarietà e famiglia»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni «Ricerca e innovazione», «Istruzione scolastica», «Istruzione universitaria» e «Fondi da ripartire».

1.4

D'ALIA

1. Al comma 1, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:

*«b-bis) d'impresa di cui all'articolo 55;
b-ter) di lavoro autonomo di cui all'articolo 53».*

Conseguentemente, dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis. – 1. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203 sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2009».

1.5

D'ALIA

Al comma 1, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:

«b-bis) d'impresa di cui all'articolo 55».

Conseguentemente, alla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203 tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010 ad esclusione delle dotazioni di parte corrente degli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno e delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alle missioni «Ricerca e innovazione», «Ordine pub-

blico e sicurezza», «Soccorso civile», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» e «Politiche previdenziali»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche per il lavoro», «Diritti sociali, solidarietà e famiglia»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni «Ricerca e innovazione», «Istruzione scolastica», «Istruzione universitaria» e «Fondi da ripartire».

1.6

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, PARDI, PEDICA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire le parole: "La detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni", con le seguenti: "La detrazione è aumentata a 1.000 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni".

1-ter. Agli oneri di cui al comma 1-bis pari a 200 milioni annui si provvede, a decorrere dall'anno 2009, per una somma corrispondente mediante una riduzione lineare degli stanziamenti relativamente alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge n. 203 del 2008».

1.7

D'ALIA

Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:

«Alla lettera a) sostituire le parole "euro quindicimila" con le seguenti: "euro novemila", alla lettera b) sostituire le parole "euro diciassettemila" con le seguenti: "euro dodicimila", alla lettera c) sostituire le parole "euro diciassettemila" con le seguenti: "euro ventimila", alla lettera d) sostituire le parole "euro ventimila" con le seguenti: "euro venticinquemila", alla lettera e) sostituire le parole "euro ventimila" con le seguenti: "euro trentacinquemila",

alla lettera f) sostituire le parole "euro ventiduemila" con le seguenti: "euro quarantacinquemila"».

Conseguentemente, alla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203 tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010 ad esclusione delle dotazioni di parte corrente degli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno e delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alle missioni «Ricerca e innovazione», «Ordine pubblico e sicurezza», «Soccorso civile», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» e «Politiche previdenziali»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche per il lavoro», «Diritti sociali, solidarietà e famiglia»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni «Ricerca e innovazione», «Istruzione scolastica», «Istruzione universitaria» e «Fondi da ripartire».

1.8

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«23-bis. Le detrazioni previste dall'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aumentate del 20 per cento.

23-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la ritenuta unica sulle vincite al lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 311 del 2004 è aumentata dal 6 per cento all'8 per cento.

23-quater. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 23-bis, nei limiti di 1.600 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

1.9

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«23-bis. Le detrazioni previste dall'articolo 12, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aumentate del 25 per cento.

23-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, nei limiti di 1.200 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

1.10

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«23-bis. All'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la cifra "2.840,51 euro", è sostituita dalla seguente: "5.681 euro".

23-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, nei limiti di 1.400 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

1.11

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«23-bis. Al Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 1, lettera b), le parole: "per un importo non superiore a 4.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "per un importo non superiore a 5.000 euro";

b) all'articolo 15, comma 1-ter, le parole: "dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire", sono sostituite dalle seguenti: "dell'ammontare complessivo non superiore a 4.000 euro".

23-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, nei limiti di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

1.12

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«23-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "per la parte che eccede lire 250 mila", è inserito il seguente periodo: "Per le spese sostenute a favore dei figli di minore età non opera il limite di cui al periodo precedente e la detrazione spetta nella misura del 23 per cento".

23-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, nei limiti di 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

1.13

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«23-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: ", per la parte che eccede lire 250 mila" sono soppresse.

23-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, nei limiti di 1.600 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

1.14

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«23-bis. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

e-bis) a decorrere dal periodo d'imposta in corso dal 1° gennaio 2009, le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale per un importo non superiore a 300 euro. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12.

23-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, nei limiti di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

1.15

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«23-bis. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera i-octies) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"i-novies) le spese inerenti i consumi dell'acqua, della corrente elettrica e del gas per i contribuenti con tre o più figli a carico, per un importo complessivo non superiore a 3.000 euro".

23-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, nei limiti di 1.200 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.».

1.16

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«23-bis. All'articolo 2, comma 6 della legge 22 dicembre 2008, n.203, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tra le spese che beneficiano della detrazione di cui al periodo precedente rientrano anche quelle sostenute dai genitori per il pagamento del servizio di assistenza domiciliare all'infanzia".

23-ter. 2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, nei limiti di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

1.17

THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, PINZGER, FOSSON

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«23-bis. I redditi derivanti dalla locazione di unità immobiliari urbane sono sottoposti ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali pari al 20 per cento.

23-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, nei limiti di 2.200 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

1.18

BARBOLINI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-bis. Al fine di contrastare la straordinaria situazione di crisi, quota parte della minore spesa per il servizio del debito che si realizzasse nel 2009 rispetto alle previsioni, nel limite in cui la stessa determinasse un miglioramento dei saldi di finanza pubblica fissati con il Documento di programmazione economica e finanziaria, è destinata all'incremento degli assegni al nucleo familiare di cui all'articolo 2, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio

1988, n. 153. A tale scopo, la minore spesa di carattere permanente per interessi sul debito pubblico, come risultante nel provvedimento previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, è iscritta per una quota non inferiore al 50 per cento in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato al conseguimento dell'obiettivo dell'incremento dei citati assegni al nucleo familiare, da corrispondere nell'esercizio 2009».

1.19

MERCATALI, BARBOLINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-bis. Al fine di contrastare la straordinaria situazione di crisi, parte della minore spesa per il servizio del debito che si realizzasse nel 2009 rispetto alle previsioni, nel limite in cui la stessa determinasse un miglioramento dei saldi di finanza pubblica fissati con il Documento di programmazione economica e finanziaria, è destinata a consentire di escludere dai saldi utili del patto di stabilità interno i pagamenti a residui concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. A tale scopo, la minore spesa di carattere permanente per interessi sul debito pubblico, come risultante nel provvedimento previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, è iscritta per una quota non inferiore al 30 per cento in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato alla modifica del patto, da realizzare nell'esercizio 2009».

1.20

MASCITELLI, LANNUTTI, CARLINO, BELISARIO

Dopo il comma 23, inserire il seguente:

«23-bis. Al fine di contrastare la straordinaria situazione di crisi, quota parte della minore spesa per il servizio del debito che si realizzasse

nel 2009 rispetto alle previsioni, nel limite in cui la stessa determinasse un miglioramento dei saldi di finanza pubblica fissati con il Documento di programmazione economica e finanziaria, è destinata all'incremento delle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente, di cui all'articolo 13, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917. A tale scopo, la minore spesa di carattere permanente per interessi sul debito pubblico, come risultante nel provvedimento previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, è iscritta per una quota non inferiore al 50 per cento in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato al conseguimento dell'obiettivo dell'incremento delle citate detrazioni, da corrispondere nell'esercizio 2009».

1.21

MASCITELLI, LANNUTTI, CARLINO, BELISARIO

Dopo il comma 23, inserire il seguente:

«23-bis. Al fine di contrastare la straordinaria situazione di crisi, quota parte della minore spesa per il servizio del debito che si realizzasse nel 2009 rispetto alle previsioni, nel limite in cui la stessa determinasse un miglioramento dei saldi di finanza pubblica fissati con il Documento di programmazione economica e finanziaria, è destinata all'estensione delle misure di cui al presente articolo ai percettori di redditi di lavoro autonomo, di cui all'articolo 53, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917. A tale scopo, la minore spesa di carattere permanente per interessi sul debito pubblico, come risultante nel provvedimento previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, è iscritta per una quota non inferiore al 30 per cento in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato al conseguimento dell'obiettivo dell'estensione delle citate misure, da corrispondere nell'esercizio 2009».

1.0.1

Nicola ROSSI, MORANDO, LUSI, LEGNINI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LUMIA, MILANA

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

«Art. 1-bis.

(Incremento delle detrazioni per i redditi da lavoro dipendente)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, nella lettera *a)* il primo periodo è sostituito dal seguente: "1.955 euro, di cui 851 per spese di produzione del reddito, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro.";

la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* se il reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 55.000, la detrazione di 1.955 euro spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 46.500 euro.»;

la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* qualora la detrazione di cui al presente comma sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis) dell'articolo 12, e di cui all'articolo 16, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta fino a concorrenza del valore della detrazione per spese di produzione del reddito di cui alla lettera *a)*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare»;

b) il comma 2 è abrogato».

Art. 1-ter.

(Detassazione del salario da contrattazione aziendale e di secondo livello)

1. Al fine di ridurre la pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti e favorire la competitività e la crescita della produttività delle imprese, ai redditi da lavoro dipendente si applica la riduzione del prelievo fiscale di cui al comma 2.

2. A decorrere dal periodo di imposta 2009, è riconosciuta una detrazione nella misura del 23 per cento dall'imposta lorda sulla quota di retribuzione imponibile di cui all'articolo 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, costituita dalle erogazioni previste dai contratti collet-

tivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati. La detrazione non compete sulle parte delle predette somme che eccede, per ciascun beneficiario, l'importo annuo di 2.500 euro.

3. Il sostituto d'imposta riconosce la detrazione in sede di effettuazione delle ritenute sulle somme erogate. Qualora la detrazione non sia stata riconosciuta in tutto o in parte dal sostituto d'imposta, il contribuente può fruire della stessa in sede di dichiarazione dei redditi.

Art. 1-*quater*.

(Riconoscimento su base universalistica dei trattamenti di disoccupazione Estensione dei trattamenti di cassa integrazioni guadagni ordinaria)

1. A decorrere dall'anno 2009, è riconosciuta l'assicurazione contro la disoccupazione volontaria per tutti i rapporti di lavoro subordinato e i rapporti di collaborazione a progetto, aventi a oggetto una prestazione d'opera coordinata e continuativa, svolta senza vincolo di subordinazione da soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e privi di copertura da parte di altre forme obbligatorie di previdenza.

2. A decorrere dall'anno 2009, la disciplina della integrazioni guadagni ordinaria è estesa a tutti i rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze di imprese private.

3. Con decreto del Ministro dell'economie e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, secondo i seguenti criteri:

a) armonizzazione dei trattamenti di disoccupazione vigenti e creazione di uno strumento unico indirizzato al sostegno del reddito e al reinserimento lavorativo dei soggetti disoccupati senza distinzione di qualifica, appartenenza settoriale, dimensione di impresa e tipologia di contratti di lavoro;

b) modulazione dei trattamenti collegata all'età anagrafica dei lavoratori e alle condizioni occupazionali più difficili presenti nelle regioni del Mezzogiorno, con particolare riguardo alla condizione femminile;

c) previsione, per i soggetti che beneficiano dei trattamenti di disoccupazione, della copertura figurativa ai fini previdenziali calcolata sulla base della retribuzione;

d) estensione e armonizzazione della cassa integrazione ordinaria con la previsione di modalità di regolazione diverse a seconda degli interventi da attuare e di applicazione anche in caso di interventi di preven-

zione, protezione e risanamento ambientali e che determinino la sospensione dell'attività lavorati va;

e) coinvolgimento e partecipazione attiva delle aziende nel processo di ricollocazione dei lavoratori;

f) valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali, al fine dell'individuazione di eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal sistema generale;

g) connessione con politiche attive per il lavoro, in particolare favorendo la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, l'occupazione, soprattutto giovanile e femminile, nonché l'inserimento lavorativo di soggetti appartenenti alle fasce deboli del mercato, con particolare riferimento ai lavoratori giovani e a quelli in età più matura al fine di potenziare le politiche di invecchiamento attivo;

h) potenziamento dei servizi per l'impiego, al fine di collegare e coordinare l'erogazione delle prestazioni di disoccupazione a percorsi di formazione e inserimento lavorativo, in coordinamento con gli enti previdenziali preposti all'erogazione dei relativi sussidi e benefici anche attraverso la previsione di forme di comunicazione informatica da parte degli enti previdenziali al Ministero del lavoro, della salute e della previdenza sociale dei dati relativi ai lavoratori percettori di trattamento di sostegno al reddito.

4. A decorrere dallo gennaio 2009, fatti salvi i trattamenti in essere e gli accordi già stipulati alla medesima data, non possono essere autorizzati trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ovvero trattamenti in deroga alla disciplina vigente, limitati a specifiche categorie di lavoratori o settori produttivi.

Art. 1-quinquies.

(Pagamento dell'IVA per cassa)

1. L'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione diviene esigibile all'atto dell'incasso del prezzo.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai contribuenti con volume d'affari non superiore a dieci milioni di euro. In ogni caso, essa non si applica alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta, nonché a quelle fatte nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l'imposta mediante l'applicazione dell'inversione contabile.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro il 31 marzo 2009, sono stabilite, previo espletamento delle procedure di autorizzazione comunitaria di cui alla direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del

28 novembre 2006, le modalità di applicazione della disciplina di cui al presente articolo.

Art. 1-sexies.

(Deducibilità interessi passivi)

1. Al comma 5 dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: "30 per cento" sono sostituite dalle parole: "50 per cento".

Art. 1-septies.

(Riduzione trasferimenti in conto capitale alle imprese)

1. A decorrere dal 2010 i trasferimenti in conto capitale alle imprese pubbliche e private, da parte dello Stato, sono ridotti in misura pari al 20 per cento rispetto alla spesa media registrata negli anni 2004-2009.

Art. 1-octies.

(Rimborsi fiscali e pagamenti fornitori)

1. A decorrere dal 10 marzo 2009, decorsi 18 mesi dalla richiesta di rimborso, le somme complessivamente spettanti, a titolo di capitali e di interessi, per crediti riferiti alle imposte sul valore aggiunto, sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche ovvero sul reddito delle società, sono liquidate, con procedura straordinaria e secondo una programmazione di rimborsi che tenga conto dell'anzianità delle richieste, nell'arco di 12 mesi.

2. A decorrere dall'anno 2009, i soggetti titolari di partita IVA, le imprese artigiane, le aziende che presentano i requisiti della piccola impresa, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del ministro dell'industria 18 settembre 1997, creditori per forniture di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e delle società a totale partecipazione pubblica, trascorsi 180 giorni dal termine fissato negli strumenti contrattuali per il versamento, a titolo di acconto o saldo, delle somme dovute come corrispettivo dei servizi prestati, ai fini dell'estinzione dei crediti possono utilizzare le relative somme a compensazione delle imposte dovute nello stesso esercizio d'imposta, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La compensazione è ammessa esclusivamente ove non ricorrano per i soggetti creditori le circostanze di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, in materia di pagamenti delle pubbliche amministrazioni.

3. In caso di incapacienza, gli importi residui sono ammessi a rimborso e liquidati entro i termini e con le modalità di cui al comma 1.

4. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate, anche mediante emissione di titoli del debito pubblico, le risorse necessarie per finanziare le disposizioni fiscali di cui al presente articolo.

Art. 1-nonies.

(Detrazione fiscale a favore lavoratrici dipendenti, autonome e parasubordinate)

1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1^{quater} è inserito il seguente:

"1-*quinquies*. A decorrere dall'anno 2009, alle donne titolari di uno o più redditi da lavoro dipendente, autonomo o parasubordinato, di cui agli articoli 49, comma 1, 50, comma 1, lettere *a*), *c-bis*), e 1), 53, 66 e 67, comma 1, lettere *i*) e *l*), è riconosciuta una detrazione aggiuntiva nel limite di:

- 1) 400 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;
- 2) 350 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 30.000 euro;
- 3) se il reddito complessivo è superiore a 30.000 euro ma non a 40.000 euro, la detrazione di cui al numero 2) spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 30.000 euro.

2. In caso di incapacienza, totale o parziale, il beneficio di cui al comma 1 non goduto è corrisposto sotto forma di assegno alla lavoratrice madre.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per le pari opportunità, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di accesso al beneficio di cui al comma 2.

4. Con riferimento ai due anni di imposta successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, alle lavoratrici di cui al comma 1 residenti nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, il beneficio fiscale di cui al comma 1 è riconosciuto in misura maggiorata del 30 per cento».

Conseguentemente, dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Istituzione dell'Autorità per la trasparenza e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)

1. È istituita l'Autorità per la trasparenza e la valutazione delle pubbliche amministrazioni, di seguito denominata «Autorità». L'Autorità è organismo indipendente, che opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile nei limiti del proprio bilancio.

2. L'Autorità è un organo collegiale, costituito da cinque membri, compreso il Presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica tra esperti in materia di comunicazione pubblica, gestione e organizzazione delle pubbliche amministrazioni, sistemi di rete, e professori ordinari di materie giuridico-pubblicistiche o economiche. Non possono essere nominate persone che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, né persone che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

3. Tre componenti del collegio sono designati dal Governo, previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari per gli affari istituzionali. In nessun caso le relative nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Un componente del collegio è designato dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Un componente del collegio è designato dalla delegazione degli enti locali presente in seno alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Presidente dell'Autorità è eletto dal collegio fra i componenti designati dal Governo.

4. Il Presidente e i membri dell'Autorità durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta. Essi rimangono comunque in carica fino all'entrata in carica dei successori. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. All'atto dell'accettazione della nomina, il Presidente e i membri sono collocati fuori ruolo, se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica Il lu-

glio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.

5. Al Presidente compete una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai membri compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al Presidente.

6. Il comitato dei garanti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è soppresso. Le sue funzioni sono attribuite all'Autorità.

7. L'Autorità definisce con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria, sulla base dei principi di efficienza, efficacia, proporzionalità, trasparenza e contraddittorio. Essa individua, con propria deliberazione, i contingenti di personale di cui avvalersi, entro un limite massimo di venti dipendenti oltre a quelli ad essa trasferiti ai sensi del comma 4. Alla copertura dei relativi posti si provvede per trasferimento interno all'amministrazione statale o tramite concorsi pubblici. Nei limiti delle disponibilità del bilancio, l'Autorità può avvalersi di ulteriori esperti nella forma del rapporto di collaborazione autonoma.

8. Al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, l'Autorità svolge le proprie funzioni di promozione degli *standard* di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. L'Autorità può altresì valutare il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

9. L'Autorità promuove la conoscenza e la diffusione delle tecniche più efficaci e delle esperienze migliori che si offrono nel panorama internazionale e nazionale relativamente alle finalità di trasparenza e di valutazione di efficienza e produttività delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento alle esperienze promosse da organizzazioni civiche.

10. L'attività dell'Autorità si ispira alla massima trasparenza e i suoi risultati sono pubblici.

L'Autorità, al pari di ciascun altro organo di valutazione delle amministrazioni pubbliche, pubblica i risultati della propria attività di valutazione e assicura la disponibilità, per le associazioni di consumatori o utenti, i centri di ricerca e ogni altro osservatore qualificato, di tutti i dati sui quali la valutazione si basa, affinché essi possano essere oggetto di autonoma elaborazione e valutazione. Il sito Internet dell'Autorità è predisposto in modo da consentire la pubblicazione dei commenti di associazioni di consumatori o utenti, studiosi e osservatori qualificati, giornalisti specializzati e organizzazioni sindacali sui risultati della valutazione. Nel sito sono altresì pubblicate informative sulle segnalazioni e le informazioni inoltrate all'Autorità dai cittadini.

11. L'Autorità inoltre:

- a) verifica l'adozione dei programmi per la trasparenza richiamando le amministrazioni inadempienti;
- b) definisce indirizzi, requisiti e criteri di indipendenza per l'attività di valutazione degli uffici e del personale da parte delle amministrazioni, con modalità che assicurino la pubblicità e la partecipazione delle amministrazioni e degli interessati.

12. Le amministrazioni sono tenute ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri formulati dall'Autorità, e a tal fine:

a) individuano le unità di personale in esubero o la cui prestazione risulti non adeguata alle esigenze dell'amministrazione, ai fini della loro riqualificazione professionale, anche nell'ambito di processi di mobilità; responsabilità erariale dei dirigenti degli uffici in caso di mancata individuazione delle unità in esubero;

b) individuano le unità di personale le cui prestazioni siano di nullo o scarso rendimento, ai fini dei provvedimenti opportuni, ivi compreso il licenziamento per giustificato motivo nei casi di grave e colpevole inefficienza ovvero di violazione degli obblighi individuali;

c) dispongono il collocamento a disposizione delle unità di personale individuate ai sensi della lettera a), con mantenimento della componente fissa del trattamento economico ed esclusione delle componenti legate alla produttività o al risultato;

d) dispongono la mobilità del personale collocato a disposizione, la sua riqualificazione e la sua destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale, con risoluzione del rapporto in caso di rifiuto;

e) attribuiscono agli uffici o enti di riferimento, nei quali risulti eservi personale in esubero a norma della lettera c), di una quota del risparmio ottenuto, da utilizzare per incentivare il personale residuo o per migliorare il funzionamento degli uffici stessi, secondo le disposizioni legislative e collettive vigenti;

attribuiscono le indennità di risultato esclusivamente sulla base della valutazione;

f) organizzano un confronto pubblico annuale sul funzionamento dell'amministrazione, sulla relativa valutazione interna ed esterna, sugli obiettivi di miglioramento, con la partecipazione di associazioni di consumatori o utenti, studiosi qualificati e organi di informazione;

g) attivano di canali di comunicazione diretta utilizzabili dai cittadini per la segnalazione di disfunzioni di qualsiasi natura nelle amministrazioni pubbliche.

13. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

14. In mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dall'Autorità, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

15. È fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti di dipendenti individuati a norma del comma 12, lettera *d*).

16. È fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati a norma del comma 12, lettera *c*), per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

17. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 1.000 milioni di euro per l'anno 2009 e 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

18. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5";

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso: "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento".

5) al comma 11, lettera *a*), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".

1-*quater*. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.

1-*quinquies*. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate è ridotta nella misura di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

1.0.2

Anna Maria SERAFINI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, un decreto legislativo concernente la revisione del trattamento tributario del reddito della famiglie, secondo i criteri di cui ai successivi commi.

2. Il reddito imponibile familiare, è determinato dalla somma dei redditi di qualsiasi natura prodotti dai coniugi non legalmente e/o effettivamente separati, nonché da quelli prodotti da altri familiari conviventi, ad eccezione dei redditi di cui all'art. 3 comma 3 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.

3. Dal reddito calcolato ai sensi del comma 2, per ogni figlio a carico, si deduce una quota pari alla soglia di povertà relativa calcolata annualmente dall'Istat. Ogni deduzione viene rapportata ai giorni di reale spettanza nell'arco del periodo d'imposta. Se i genitori non optano per la somma dei redditi ai sensi dell'articolo 2, la deduzione spettante viene ripartita al cinquanta per cento tra loro. Qualora la deduzione spettante non fosse goduta interamente a causa dell'incapienza del nucleo familiare, è prevista la possibilità per i contribuenti di optare per il rimborso o per la compensazione della quota non goduta fino a un massimo del cinquanta per cento della stessa.

4. Il reddito calcolato ai sensi del comma 2 viene diviso in parti uguali tra i percettori di reddito appartenenti al nucleo per l'applicazione della tassazione prevista dall'art. 11 comma 1 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.

5. Il trattamento fiscale individuato dagli articoli precedenti si applica esclusivamente alle famiglie nel cui nucleo siano presenti un numero di figli a carico non inferiore a quattro. Si considerano a carico i figli legittimi o legittimati, naturali riconosciuti, adottivi affiliati ed affidati, minori di età, perennemente invalidi al lavoro, portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e quelli maggiori di età se stu-

denti iscritti ad un corso di studi, di specializzazione post lauream o di tirocinio obbligatorio. Si considerano studenti i figli regolarmente iscritti, in corso con il piano di studi e comunque non oltre il secondo anno di iscrizione fuori corso.

6. Nel caso in cui le detrazioni spettanti ai coniugi siano superiori all'imposta lorda calcolata in base alle disposizioni delegate, i coniugi possono optare per la reciproca compensazione. Qualora i coniugi risultassero comunque incapienti, è previsto il rimborso ad personam del cinquanta per cento delle detrazioni non godute e la contestuale maturazione di un credito di imposta per il restante cinquanta per cento utilizzabile nei successivi dieci anni.

7. I provvedimenti delegati conterranno le disposizioni necessarie per il coordinamento con la disciplina degli oneri deducibili e delle detrazioni di imposta, nonché per il coordinamento delle norme in vigore relative all'accertamento, alla riscossione, alle sanzioni, al contenzioso e ad ogni altro adempimento connesso all'introduzione dell'imposizione secondo il metodo introdotto dagli articoli precedenti

8. Nel determinare la base imponibile ai fini dell'addizionale comunale all'Irpef come indicato dall'art. 1 comma 4 del decreto legislativo 360/1998 si tiene conto delle modifiche apportate dalla presente legge al DPR. 917/1986. Nel determinare la base imponibile ai fini dell'addizionale regionale all'Irpef come indicato dall'art. 50 del decreto legislativo 446/1997 si tiene conto delle modifiche apportate dalla presente legge al DPR. 917/1986.

9. Il trattamento tributario previsto dalla presente legge all'art. 5, entra in vigore con l'anno fiscale 2009 e dovrà essere progressivamente esteso a tutte le tipologie di famiglia in un arco temporale di anni cinque. A questo fine in ogni legge finanziaria il Governo indicherà la composizione familiare cui estenderne l'applicazione ed individuerà le risorse stanziare a questo scopo.

10. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5"».

1.0.3

BAIO, BARBOLINI, AGOSTINI, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al fine di promuovere e sostenere la realizzazione su tutto il territorio nazionale di almeno 1.000 nuovi asili nido entro l'anno 2011, in attuazione dell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per

cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato nella misura di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

2. Le maggiori risorse di cui al comma 1 sono destinate al cofinanziamento degli investimenti promossi dalle amministrazioni locali per la costruzione ovvero la riqualificazione di strutture destinate ad asili nido, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre 2008, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010».

1.0.4

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986)

1. All'articolo 12 del Testo unico delle imposte dirette di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la cifra: "2.840,51 euro", è sostituita dalla seguente: "5.681 euro"».

Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

1-quater. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.

1.0.5

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: "4.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "6.000 euro".

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre 2008, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

1.0.6

PORETTI, PERDUCA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Ai fini dell'individuazione dei soggetti beneficiari della Carta Acquisti di cui al decreto-legge 25 giugno 2008 n.112, convertito con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, nella determinazione dell'ammontare del reddito non si tiene conto dei maggiori importi percepiti nel 2008 ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n.127.

2. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla parola "5,7"».

Art. 2.**2.1**

MERCATALI, BARBOLINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (Rifinanziamento del fondo di solidarietà sui mutui e del fondo per gli affitti; per i nuovi mutui, il saggio di base su cui si calcola gli spread è costituito dal saggio BCE). – 1. Al fine di incrementare la dotazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, di cui all'articolo 2, commi 475-480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di 100 milioni di euro.

2. Al fine di incrementare la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di 300 milioni di euro.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede a valere le maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

4. A partire dal 1° gennaio 2009, le banche che offrono alla clientela mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto dell'abitazione principale devono assicurare ai medesimi clienti la possibilità di stipulare tali contratti a tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale europea. Il tasso complessivo applicato

in tali contratti è in linea con quello praticato per le altre forme di indicizzazione offerte. Le banche sono tenute a osservare le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per assicurare adeguata pubblicità e trasparenza all'offerta di tali contratti e alle relative condizioni. Le banche trasmettono alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da questa indicate, segnalazioni statistiche periodiche sulle condizioni offerte e su numero e ammontare dei mutui stipulati. Per l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma e delle relative istruzioni applicative emanate dalla Banca d'Italia, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista all'articolo 144, comma 3 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 145 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 32, comma 4.

2.2

BARBOLINI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (*Tasso d'interesse sui mutui per [l'acquisto della prima casa]*). – 1. Il tasso di interesse applicabile ai mutui in essere per l'acquisto della casa di abitazione non può essere superiore al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea vigente al momento della scadenza di ciascuna rata, aumentato di cento cinquanta punti base.

2. A partire dal 1° gennaio 2009, le banche che offrono alla clientela mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto dell'abitazione principale devono assicurare ai medesimi clienti la possibilità di stipulare tali contratti a tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale europea. Il tasso complessivo applicato in tali contratti è in linea con quello praticato per le altre forme di indicizzazione offerte. Le banche sono tenute a osservare le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per assicurare adeguata pubblicità e trasparenza all'offerta di tali contratti e alle relative condizioni. Le banche trasmettono alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da questa indicate, segnalazioni statistiche periodiche sulle condizioni offerte e su numero e ammontare dei mutui stipulati. Per l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma e delle relative istruzioni applicative emanate dalla Banca d'Italia, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista all'articolo 144, comma 3 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 145 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385».

2.3

BARBOLINI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – (*Riduzione del tasso d'interesse sui mutui per la prima casa*). – 1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 700 milioni per l'anno 2009, finalizzato a ridurre l'importo, a carico del mutuatario, delle rate dei mutui per l'acquisto della casa di abitazione a tasso fisso e non fisso. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità operative e i criteri della predetta riduzione.

2. A partire dal 1° gennaio 2009, le banche che offrono alla clientela mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto dell'abitazione principale devono assicurare ai medesimi clienti la possibilità di stipulare tali contratti a tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale europea. Il tasso complessivo applicato in tali contratti è in linea con quello praticato per le altre forme di indicizzazione offerte. Le banche sono tenute a osservare le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per assicurare adeguata pubblicità e trasparenza all'offerta di tali contratti e alle relative condizioni. Le banche trasmettono alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da questa indicate, segnalazioni statistiche periodiche sulle condizioni offerte e su numero e ammontare dei mutui stipulati. Per l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma e delle relative istruzioni applicative emanate dalla Banca d'Italia, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista all'articolo 144, comma 3 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 145 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede, quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2009 con le maggiori entrate derivanti dal presente decreto e quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2009 mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 32, comma 4.

2.4

D'ALIA

Sostituire il titolo con il seguente:

«Mutui prima casa: per i mutui in corso limitatamente all'anno 2009 le rate variabili non possono superare il 3,5 per cento mentre le rate fisse non possono superare il 4 per cento grazie all'accollo da parte dello Stato dell'eventuale eccedenza; per i nuovi mutui, il saggio di base su cui si calcola gli *spread* è costituito dal saggio BCE».

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'importo delle rate, a carico del mutuatario, da corrispondere nel corso del 2009 è calcolato per i mutui a tasso variabile con riferimento al maggiore tra il 3,5 per cento senza *spread*, spese varie o altro tipo di maggiorazione e il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto. Tale criterio di calcolo non si applica nel caso in cui le condizioni contrattuali determinano una rata di importo inferiore. Per i mutui a tasso fisso la rata è calcolato in modo da non superare il 4 per cento».

Conseguentemente, dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

1. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203 sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2009».

2.5

PISTORIO, OLIVA

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «dei mutui a tasso non fisso».

Conseguentemente dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

1. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge n. 203 de 22 dicembre 2008 (legge finanziaria 2009) sono ridotti in maniera lineare fino a concorrenza dell'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2009».

2.6

PISTORIO, OLIVA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dei mutui a tasso non fisso» con le seguenti: «relative a mutui di importo non superiore a 300.000 euro».

Conseguentemente dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

1. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge n. 203 de 22 dicembre 2008 (legge finanziaria 2009) sono ridotti in maniera lineare fino a concorrenza dell'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2009».

2.7

LANNUTTI, MASCITELLI, BELISARIO, CARLINO, DE TONI, PEDICA

Al comma 1, sopprimere le parole: «a tasso non fisso».

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «fino al 31 ottobre 2008,» aggiungere le seguenti: «con un reddito imponibile ai fini dell'IRE per l'anno 2007 non superiore a 50.000 euro».

Conseguentemente, dopo il comma 5-sexies, aggiungere il seguente:

«5-septies. A una quota degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 400 milioni di euro per il 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008 n. 203».

2.8

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, PEDICA, DE TONI, CARLINO

Al comma 1, dopo le parole: «a tasso non fisso» aggiungere le seguenti: «, anche a rata costante o con opzione fisso/mobile,».

2.9

PISTORIO, OLIVA

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «31 ottobre 2008» con le seguenti: «30 novembre 2008».

Conseguentemente dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

1. Gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge n. 203 de 22 dicembre 2008 (legge finanziaria 2009) sono ridotti in maniera lineare fino a concorrenza dell'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2009».

2.10

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, CARLINO, DE TONI, PEDICA

Al comma 2, sostituire le parole: «31 ottobre 2008» con le seguenti: «15 dicembre 2008».

2.11

LANNUTTI, MASCITELLI, BELISARIO, DE TONI, PEDICA, CARLINO

Al comma 5, dopo le parole: «al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale europea» inserire le seguenti: «qualora tale tasso sia inferiore al tasso Euribor a tre mesi».

2.12

LANNUTTI, MASCITELLI, BELISARIO, DE TONI, PEDICA, CARLINO

Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il tasso complessivo applicato in tali contratti può essere al massimo pari al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale europea incrementato di uno spread di 100 punti base».

2.13

COSTA

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«6. I lavoratori dipendenti, il cui reddito familiare è inferiore a 75.000 euro lordi annui, possono sottoscrivere mutui a tasso agevolato per l'acquisto di alloggi da adibire ad abitazione principale. Gli alloggi di nuova costruzione od integralmente ristrutturati rispettano le caratteristiche minime di rendimento energetico stabilite dalla legge n. 192/2005. Le modalità e le condizioni per la concessione dei mutui sono definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

7. I mutui per l'acquisto dei suddetti alloggi sono erogati dagli istituti bancari che applicano le seguenti condizioni:

- i finanziamenti a tasso variabile sono indicizzati al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca Centrale Europea;
- i mutui a tasso fisso sono indicizzati all'Interest Rate Swap (IRS) in vigore al momento della sottoscrizione del contratto.

8. Il tasso contrattuale complessivo applicato ai mutui agevolati è definito nel decreto di cui al comma 6.

9. Per i soggetti acquirenti che sottoscrivono mutui a tasso variabile, il costo totale del finanziamento non può superare il 3,5% annuo; per i soggetti acquirenti che sottoscrivono mutui a tasso fisso il costo complessivo non può eccedere il 4% annuo. La differenza tra costo effettivo del finanziamento e importo sostenuto dall'acquirente è a carico dello Stato.

10. Il presente articolo si applica ai contratti di compravendita perfezionati entro il 31 dicembre 2009».

Conseguentemente, alla tabella C: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici – Sostegno, valorizzazione e tutela settore dello spettacolo (1.2.2 – Interventi – capp. 1390, 1391, 6120, 6620, 6621, 6622, 6323, 6324; 1.2.6 – Investimenti capp. 8570, 8571, 8573, 8721) apportare le seguenti variazioni:

2009: 0;
2010: 0;
2011: 9.800.

Conseguentemente, alla tabella C: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici – Sostegno, valorizzazione e tutela settore dello spettacolo (1.2.2 – Interventi – capp. 1390, 1391, 6120, 6620, 6621, 6622, 6323, 6324; 1.2.6 – Investimenti capp. 8570, 8571, 8573, 8721) apportare le seguenti variazioni:

2009: 23.300;
2010: 21.900;
2011: 20.600.

2.14

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, PEDICA, CARLINO, DE TONI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5.1. In considerazione della grave congiuntura economica, per l'anno 2009, è disposto il temporaneo non ricorso alle procedure esecutive immobiliari dei mutuatari, che non hanno pagato le rate del corrispondente mutuo garantito da ipoteca su immobile contratto per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale».

2.15

MASCITELLI, LANNUTTI, PEDICA, GIAMBRONE, BELISARIO, DE TONI, CARLINO, BUGNANO

Dopo il comma 5-ter, aggiungere i seguenti:

«5-ter-1. Al fine di consentire alle giovani coppie di accedere a finanziamenti agevolati per sostenere le spese connesse all'acquisto e alla locazione della prima casa, a partire dal 1° gennaio 2009 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio – Dipartimento della gioventù, un fondo speciale di garanzia con gestione autonoma per consentire l'accensione di mutui per l'acquisto della prima casa da parte delle coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelle i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

5-ter-2. La complessiva dotazione del Fondo di cui al comma 5-ter-1 è pari a 100 milioni di euro annui.

5-ter-3. Con decreto del Ministro della gioventù, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità operative di funzionamento del Fondo di cui al comma 5-ter-1.

5-ter-4. Agli oneri di cui al comma 5-ter-1 si provvede, a decorrere dall'anno 2009, mediante una corrispondente riduzione lineare delle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla Tabella C allegata alla legge n. 203 del 2008».

2.16

LANNUTTI, MASCITELLI, BELISARIO, CARLINO, DE TONI, PEDICA, BUGNANO

Dopo il comma 5-sexies, aggiungere i seguenti:

«5-septies-1. All'articolo 15, comma 1, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, le parole: "4.000 euro", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "6.000 euro".

5-octies. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente," sono aggiunte le seguenti: "salvo gli oneri di cui alla lettera *b*) per i quali si detrae un importo pari al 23 per cento,".

5-novies. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi *5-septies* e *5-octies* pari a 350 milioni di euro annui, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivante dalla disposizione di cui al comma *5-decies*.

5-decies. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a *6-bis*, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, sono abrogate».

2.17

LANNUTTI, MASCITELLI, BELISARIO, PEDICA, CARLINO, DE TONI

Dopo il comma 5-sexies, aggiungere il seguente:

«*5-septies.* Al decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 8, comma 1, dopo le parole: "in caso di mutuo", sono aggiunte le seguenti: "di qualsiasi tipologia";

b) all'articolo 8, comma 2, dopo le parole: "senza formalità", sono aggiunte le seguenti: "anche con scrittura privata non autenticata";

c) all'articolo 8, comma 3, dopo le parole: "di cui al comma 1", sono aggiunte le seguenti: "La facoltà di surrogazione di cui al comma 1 non deve comportare nessun onere di nessuna natura per il mutuatario.";

d) all'articolo 8, comma 4, in fine, sono aggiunte le parole: "inclusa la detraibilità degli interessi di mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale, come individuata dall'articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.";

e) all'articolo 8, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di non pagamento delle rate di mutuo fmo ad un periodo pari a 24 mesi precedenti alla richiesta di surrogazione da parte del debitore qualora lo stesso abbia dichiarato un reddito ai fini Irpef l'anno fiscale precedente quello della data della richiesta inferiore ai 50.000 euro.";

f) all'articolo *8-bis*, dopo il comma 1, è inserito il seguente comma:

"2. Per l'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 8-bis della presente legge si applica una sanzione amministrativa pari ad un ammontare da 6.000 a 12.000 euro per ogni singola inosservanza"».

2.18

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, PEDICA, CARLINO, DE TONI

Dopo il comma 5-sexies, aggiungere il seguente:

«5-septies. Le procedure esecutive immobiliari dei mutuatari che entro 30 novembre 2008 non hanno pagato le rate del corrispondente mutuo garantito da ipoteca su immobile contratto per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale sono sospese per anno dalla data di approvazione della presente legge qualora il mutuatario abbia denunciato ai fini Irpef per l'anno fiscale 2007 un reddito inferiore ai 50.000 euro».

2.19

STRADIOTTO

Dopo l'articolo 2-ter, inserire il seguente:

«Art. 2-quater.

(Patto di stabilità per gli enti locali)

1. Ai fini dell'applicazione del patto di stabilità interno per gli anni 2009-2011 ai comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, si applicano, in deroga alla disciplina vigente, le disposizioni di cui al presente articolo. I medesimi comuni sono valutati, secondo i principi di flessibilità, proporzionalità e adeguatezza, in base al rispettivo grado di efficienza, secondo i seguenti parametri fondamentali:

- a) l'autonomia finanziaria, intesa quale rapporto fra entrate proprie ed entrate totali;
- b) la percentuale della spesa per il personale in rapporto alla spesa corrente;
- c) la percentuale della spesa per interessi in rapporto alle entrate correnti.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, i comuni di cui al comma 1 sono classificati in:

- a) comuni virtuosi;

- b) comuni poco virtuosi;
- c) comuni con bilancio squilibrato.

3. Sono considerati virtuosi i comuni che rispettano i seguenti parametri:

a) volume complessivo delle entrate proprie, di cui ai titoli I (entrate tributarie) e III (entrate extratributarie) dell'ultimo bilancio consuntivo approvato, rapportato al volume complessivo delle entrate correnti, di cui ai titoli I (entrate tributarie), II (entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti) e III (entrate extratributarie) del medesimo bilancio, superiore:

1) al 39 per cento per i comuni con popolazione tra 5.000 e 59.999 abitanti;

2) al 41 per cento per i comuni con popolazione tra 60.000 e 250.000 abitanti;

3) al 36 per cento per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;

b) volume complessivo delle spese per il personale, in servizio a qualunque titolo, rapportato al volume complessivo delle spese di cui al titolo I (spese correnti) dell'ultimo bilancio consuntivo approvato, inferiore:

1) al 36 per cento per i comuni con popolazione tra 5.000 e 59.999 abitanti;

2) al 32 per cento per i comuni con popolazione tra 60.000 e 250.000 abitanti;

3) al 34 per cento per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;

c) importo complessivo degli interessi passivi inferiore al 6 per cento delle entrate correnti di cui ai titoli I (entrate tributarie), II (entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti) e III (entrate extratributarie) del medesimo bilancio.

4. Sono considerati comuni con bilancio squilibrato i comuni aventi:

a) volume complessivo delle entrate proprie, di cui ai titoli I (entrate tributarie) e III (entrate extratributarie) dell'ultimo bilancio consuntivo approvato, rapportato al volume complessivo delle entrate correnti, di cui ai titoli I (entrate tributarie), II (entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti) e III (entrate extratributarie) del medesimo bilancio, inferiore:

1) al 34 per cento per i comuni con popolazione tra 5.000 e 59.999 abitanti;

2) al 38 per cento per i comuni con popolazione tra 60.000 e 250.000 abitanti;

3) al 33 per cento per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;

b) volume complessivo delle spese per il personale, in servizio a qualunque titolo, rapportato al volume complessivo delle spese di cui al titolo I (spese correnti) dell'ultimo bilancio consuntivo approvato, superiore:

1) al 45 per cento per i comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 59.999 abitanti;

2) al 40 per cento per i comuni con popolazione compresa tra 60.000 e 250.000 abitanti;

3) al 43 per cento per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;

c) importo complessivo degli interessi passivi superiore al 10 per cento delle entrate correnti di cui ai titoli I (entrate tributarie), II (entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti) e III (entrate extratributarie) del medesimo bilancio.

5. Sono considerati poco virtuosi i comuni con parametri di bilancio intermedi tra quelli previsti per gli enti virtuosi, ai sensi del comma 3, e quelli previsti per i comuni con bilancio squilibrato, ai sensi del comma 4.

6. In sede di valutazione delle entrate proprie ai sensi dei commi 3, lettera a) e 4, lettera b), sono comunque escluse dal computo le entrate derivanti dalla riscossione della TARSU. Al medesimo fine, le entrate da compartecipazione IRPEF sono iscritte nel titolo II (entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti) del bilancio.

7. Ai fini della classificazione di cui ai commi 2 e 5, rileva la ricorrenza congiunta di tutti i parametri di bilancio. Il mancato rispetto anche di un solo parametro determina la classificazione dell'ente nella categoria rispettivamente di comune poco virtuoso ovvero di comune con bilancio squilibrato.

8. Nel caso di comuni capoluogo di provincia si applicano comunque, anche in mancanza del requisito dimensionale, i parametri relativi ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti.

9. I comuni classificati come virtuosi ai sensi del comma 3 non sono soggetti ad alcun vincolo di bilancio. I comuni classificati come poco virtuosi possono assumere personale solo a tempo determinato e non possono stipulare nuovi mutui.

10. Gli enti classificati come comuni con bilancio squilibrato sono soggetti al divieto di assumere personale e di sottoscrivere mutui, e sono altresì obbligati a ridurre del 2 per cento, rispetto all'ultimo rendiconto approvato, le spese correnti.

11. Ai fini dell'applicazione del patto di stabilità interno, gli organi di revisione economicofinanziaria di ciascun comune sono tenuti a certificare la classificazione del comune stesso ai sensi del presente articolo.

12. La certificazione di cui al comma II è resa nell'ambito della relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo trasmessa alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 5-sexies, inserire i seguenti:

«5-septies.. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".

50-octies. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

5) al comma II, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".

5-novies. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.

5-decies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate è ridotta nella misura di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

2.0.1

LANNUTTI, MASCITELLI, BELISARIO, PEDICA, CARLINO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2.1.

1. All'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:

«9-bis. Chiunque svolge l'attività di mediazione creditizia senza essere iscritto nell'elenco indicato al comma 1 è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni con la multa da euro 2.066 ad euro 10.330.

9-ter. La società di mediazione è responsabile in solido dei danni arrecati dai soggetti dei quali, a qualsiasi titolo, si avvalga nell'esercizio dell'impresa, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.

9-quater. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, nell'esercizio di attività bancaria, di intermediazione finanziaria o di mediazione creditizia, pone in essere atti idonei a mettere in contatto una persona, per operazioni bancarie o finanziarie, a un soggetto non abilitato all'esercizio dell'attività bancaria o finanziaria, è punito con l'arresto fino a tre anni con l'ammenda da euro 2.066 ad euro 10.330.

9-quinquies. L'attività di mediazione creditizia non può essere svolta da Banche, intermediari finanziari, promotori finanziari, e da soggetti che siano iscritti in ruoli di ordini professionali diversi dai mediatori del credito.

9-sexies. I mediatori creditizi non possono ricevere alcun compenso provvigionale, o rimborso spese, dai consumatori quando il contratto di credito sia effettivamente concluso ed essi ricevano una remunerazione dalla Banca o dalle società erogatrici del finanziamento in qualunque forma ed a qualsiasi titolo. Il compenso ricevuto dalla Banca o dalle società finanziatrici non potrà comunque superare il 2 per cento dell'importo della somma concessa a credito. I mediatori creditizi non possono ricevere alcun compenso provvigionale dalle banche e dalle società finanziatrici per polizze di assicurazione connesse o riconducibili al mutuo erogato. La richiesta di compensi ai consumatori sotto qualsiasi forma in violazione di tali norme è punita, per i soggetti responsabili, con la reclusione da sei mesi a tre anni, con la multa da euro 2.066 ad euro 10.330 e con la cancellazione dagli albi di mediatore del credito.

9-septies. L'utilizzo da parte di mediatori creditizi, personale bancario ed agenti in attività finanziaria di qualsiasi documentazione che risulti contraffatta, ai fini dell'ottenimento di mutui, leasing o prestiti in qualsiasi forma è punito, per i soggetti responsabili, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con una multa dal 10 per cento al 30 per cento della somma concessa.».

2.0.2

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, PEDICA, CARLINO, DE TONI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2.1.

1. Il primo comma dell'articolo 2703 del codice civile è sostituito da seguente:

"si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato o da un avvocato".

2. Il secondo comma dell'articolo 2703 del codice civile è sostituito da seguente:

"l'autenticazione consiste nell'attestazione da parte di un notaio o di un pubblico ufficiale o di un avvocato che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il notaio o il pubblico ufficiale o l'avvocato devono previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive".

3. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della seguente legge sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1 e al comma 2 del presente articolo. Le clausole in contrasto con le prescrizioni del presente articolo sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile.

4. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministero di Grazia e Giustizia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge devono essere predisposte disposizioni attuative di cui al comma 1 e 2 del presente articolo».

2.0.3

LANNUTTI, MASCITELLI, BELISARIO, PEDICA, CARLINO, DE TONI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2.1.

All'articolo 8, comma 2, della legge 2 aprile 2007 n. 40 dopo la parola "allegando" sono aggiunte le seguenti: "copia semplice di atto di surrogazione autenticato nelle sottoscrizioni da un avvocato applicando i minimi tariffari di onorario, o"».

2.0.4

LANNUTTI, MASCITELLI, BELISARIO, PEDICA, CARLINO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2.1.

All'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

"5-bis. Il Ministro del Tesoro, sentita la Banca d'Italia, detta disposizioni aventi ad oggetto l'organizzazione delle forme di commercializza-

zione impiegate dagli intermediari finanziari e dei mediatori del credito. Il Ministero del Tesoro, sentita la Banca d'Italia predispone annualmente delle tabelle indicanti:

- a) le percentuali massime di indicizzazione per il credito al consumo;
- b) le percentuali massime da riconoscersi ai soggetti che si interpongono nell'attività di credito al consumo da parte dei finanziatori;
- c) l'ammontare complessivo delle spese di istruttoria, e di incasso delle rate di rimborso per tali prestiti.

5-ter. La Banca d'Italia adotta, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari in relazione al rispetto di tale disciplina e annualmente riceve comunicazione dai singoli.

5-quater. Le società che erogano prestiti al consumo devono comunicare annualmente alla Banca d'Italia prospetti riepilogativi indicanti:

- a) percentuali massime di indicizzazione applicate nell'anno;
- b) percentuali riconosciute ai soggetti che si sono interposti nell'attività di credito al consumo;
- c) l'ammontare delle spese di istruttoria e di incasso rata applicate ai prestiti;
- d) la provenienza delle somme di denaro nella disponibilità della società finanziatrice stessa da destinare al prestito al consumo"».

2.bis.1

LANNUTTI, MASCITELLI, BELISARIO, PEDICA, CARLINO, BUGNANO, DE TONI

Sostituire l'articolo 2-bis, con il seguente:

«Art. 2-bis. - (Nullità della clausola di massimo scoperto). – 1. Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto e le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelievo della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitorio per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale evidenziando l'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta comunque salva la facoltà di recesso del cliente in ogni momento.

2. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108.

3. I contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legge sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro quattro mesi dalla medesima data. Tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo agli effetti dell'articolo 118, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni».

2.bis.2

BARBOLINI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «se il saldo del cliente risulti» fino alla fine del comma con le seguenti: «le clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente».

Conseguentemente:

sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

2. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole comunque denominate che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108.

3. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro sessanta giorni dalla medesima data.

Sostituire la rubrica con la seguente: «Nullità della clausola di massimo scoperto».

Art. 2-ter.

(Utilizzo del risparmio degli enti locali)

2.ter.1

D'ALIA

Al comma 1, dopo la parola: «comuni» inserire le seguenti: «e le province».

2.ter.2

MASCITELLI, LANNUTTI, CARLINO, BELISARIO, PEDICA, DE TONI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno i corrispondenti maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali sono esclusi per l'anno 2009 dalle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del medesimo patto di stabilità interno».

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «di cui al comma 1» aggiungere le seguenti: «e 1-bis».

2.ter.0.1

D'ALIA

Dopo l'articolo 2-ter, inserire il seguente:

«Art. 2-quater.

(Modifiche all'articolo 2, legge n. 203/08)

All'articolo 2, comma 41, lett. f) della legge n. 203/08, dopo le parole: "del presente articolo", aggiungere le seguenti: "nonché quelle previste dall'articolo 61, comma 10".

All'articolo 2, comma 48 della legge n. 203/08, dopo le parole: "commi 20 e 21", inserire le seguenti: "nonché quelle di cui all'articolo 61, comma 10"».

2.ter.0.2

Massimo GARAVAGLIA, Alberto FILIPPI

*Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:***«Art. 2-quater.***(Patto di stabilità)*

1. Al fine di consentire ai soli comuni, individuati al comma 2, di effettuare spese per investimenti in deroga ai vincoli del patto di stabilità di cui all'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, sono stanziati 500 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2009-2011. I comuni interessati inoltrano i progetti di investimento al Ministero dell'economia e delle finanze- Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, ai fini dell'autorizzazione nei limiti della spesa predeterminata.

2. I comuni che possono usufruire della deroga al patto di stabilità, di cui al comma 1, devono avere le seguenti caratteristiche:

a) aver rispettato i vincoli del patto di stabilità per ciascuno degli anni del triennio 2005-2007;

b) non avere adottato nel medesimo triennio l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura massima prevista dalle disposizioni di legge;

c) il rapporto numero dipendenti su abitanti inferiore alla media nazionale individuata per classe demografica.

3. Al relativo onere, pari a 500 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2009-2011, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo di 1.500 milioni di euro per l'anno 2009, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2010 e di 500 milioni di euro per l'anno 2011, al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica».

Art. 3**3.1**

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, PEDICA, CARLINO, DE TONI

Al comma 1, sostituire le parole: «l'adeguamento di diritti» con le seguenti: «l'adeguamento al rialzo di diritti».

3.2

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, DE TONI, PEDICA, CARLINO

Al comma 2, sostituire le parole: «30 aprile 2009» con le seguenti: «31 dicembre 2009» e: «10 maggio 2009» con le seguenti: «10 gennaio 2010».

3.3

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, DE TONI, PEDICA, CARLINO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

*«2-bis. I futuri adeguamenti tariffari, devono essere individuati e determinati nel rispetto del meccanismo di tipo *price cap*, di cui alla delibera Cipe del 20 dicembre 1996, n. 319».*

3.4

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, DE TONI, PEDICA, CARLINO

Sopprimere il comma 6.

3.5

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, DE TONI, PEDICA, CARLINO, BUGNANO

Al comma 6-bis, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: «di concerto» aggiungere le seguenti: «sentito il parere delle Commissioni permanenti parlamentari competenti».

3.6

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, DE TONI, PEDICA, CARLINO, BUGNANO

Sopprimere il comma 7.

3.7

D'ALIA

Al comma 8 sopprimere le parole da: «entro il 28 febbraio 2009 ...» fino alla fine del periodo.

3.8

D'ALIA

Al comma 8 dopo la parola: «famiglie» inserire le parole: «e le imprese».

3.9

PISTORIO, OLIVA

Al comma 9, terzo periodo, sopprimere le parole: «in forma differenziata per zone climatiche, nonché».

3.10

PISTORIO, OLIVA

Al comma 9, terzo periodo, sostituire le parole: «indicativamente del» con le seguenti: «non inferiore al».

Conseguentemente, dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la tassa sui superalcolici di cui all'Allegato I del decreto legislativo n. 504 del 1995, è aumentato del 4 per cento».

3.11

D'ALIA

Al comma 9, sesto periodo, sostituire le parole: «a carico dei titolari di utenze non domestiche» con le seguenti: «applicata alla generalità dell'utenza».

3.12

PISTORIO, OLIVA

Al comma 9, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la tassa sui superalcolici di cui all'Allegato I del decreto legislativo n. 504 del 1995 è aumentato del 10 per cento».

3.13

PISTORIO, OLIVA

Al comma 9-bis, sostituire le parole: «quattro figli a carico con indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro» con le seguenti: «tre figli a carico con indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro e con almeno quattro figli a carico con indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 25.000 euro».

Conseguentemente, dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 la tassa sui superalcolici, di cui all'Allegato I del decreto legislativo n. 504 del 1995, è aumentata del 5 per cento».

3.14

PISTORIO, OLIVA

Dopo il comma 9-bis, aggiungere i seguenti:

«9-ter. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"b-bis) il 75 per cento degli importi delle bollette inerenti i consumi dell'acqua, della corrente elettrica, del gas e dei servizi di telefonia, relative all'anno cui si riferisce la dichiarazione dei redditi, per il contribuente con quattro o più figli a carico, e con reddito complessivo fino a 40 mila euro lordi".

9-quater. All'onere derivante dal comma 9-ter stimato in 110 milioni di euro in ragione annua, si provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma 9-quinquies.

9-quinquies. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato" sono sostituite dalle seguenti: "Birra: euro 2,58 per etto litro e per grado-Plato";

b) le parole: "Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro" sono sostituite dalle seguenti: "Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro";

c) le parole: "Alcole etilico: euro 800,01 per etto litro anidro" sono sostituite dalle seguenti: "Alcole etilico: euro 880,01 per etto litro anidro"».

3.15

PISTORIO, OLIVA

Al comma 10, lettera a) dopo le parole: «ai prezzi più bassi» aggiungere le seguenti: «o derivanti da fonti rinnovabili».

3.16

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, DE TONI, PEDICA, CARLINO, BUGNANO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. I provvedimenti del Ministero per lo sviluppo economico e dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, di cui ai precedenti commi 10 e 11, sono trasmessi per il parere presso le competenti Commissioni parlamentari».

3.17

PISTORIO, OLIVA

Sopprimere il comma 12.

3.18

TOMASELLI, BUBBICO, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GRANAIOLA, GARRAFFA, SBARBATI, PAOLO ROSSI, BARBOLINI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. Decorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, sentiti l’Autorità per l’energia elettrica e il gas e il concessionario dei servizi di trasmissione e dispacciamento, dopo aver verificato l’avvenuto potenziamento della rete di trasporto, e fermo restando il prezzo unitario nazionale per i clienti finali, può suddividere la rete stessa in non più di tre macro-zone al fine di favorire la riduzione del prezzo dell’energia elettrica per le famiglie e le imprese su tutto il territorio nazionale».

Conseguentemente, al comma 13, sostituire le parole: «11 e 12» con le seguenti: «e 11».

3.19

PISTORIO, OLIVA

Al comma 13, aggiungere, infine, le parole: «previo parere delle competenti Commissioni parlamentari».

3.20

D'ALIA

Sopprimere il comma 13-bis.

3.0.1

LANNUTTI, MASCITELLI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art.3-bis.

(Disposizioni per promuovere la riduzione dei prezzi di beni di largo consumo. Abolizione di limiti alle vendite sottocosto e alle vendite straordinarie)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248:

a) al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:

"e) la fissazione di divieti o limiti, di qualsiasi tipo, ad effettuare vendite, comunque denominate, straordinarie, di liquidazione, di fine stagione, promozionali, sottocosto";

b) al comma 2 sopprimere le parole: "le vendite sottocosto e";

c) al comma 3 aggiungere le seguenti parole: "ivi compreso il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218 sulle vendite sottocosto".

2. All'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sopprimere commi 7, 8 e 9».

Art. 4.**4.1**

PISTORIO, OLIVA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «favorire l'accesso» fino alla fine del periodo con il seguente: «sostenere le famiglie, con reddito inferiore a 25.000 euro con un figlio nato o adottato nell'anno di riferimento, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo dotato di personalità giuridica denominato "Fondo per i nuovi nati" con una dotazione di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, finalizzato all'erogazione di un contributo a fondo perduto di 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato».

Conseguentemente, al comma 1, ultimo periodo sostituire le parole: «di rilascio e di operatività delle garanzie» con le seguenti: «nonché di erogazione del contributo»;

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante riduzione lineare, fino a concorrenza dell'importo, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009)».

4.2

MASCITELLI, LANNUTTI, PEDICA, CARLINO, BUGNANO, ASTORE

Al comma 1, dopo le parole: «adottato nell'anno di riferimento» inserire le seguenti: «e con un reddito complessivo familiare, calcolato con i criteri di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, non superiore ai 60.000 euro».

4.3

Anna Maria SERAFINI, AMATI, ANTEZZA, BASSOLI, DONAGGIO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *l-bis*) del comma 1 dell'articolo 10 è sostituita dalla seguente:

"*l-bis*) il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo 1 del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni per quanto attiene ai trasferimenti ed al soggiorno all'estero";

b) dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

"Art. 15-bis. - (*Detrazioni per le adozioni internazionali*). – 1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 100 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo 1 del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni per quanto attiene alle spese inerenti la procedura adottiva, purché sostenute direttamente dall'ente autorizzato, dopo il rimborso a quest'ultimo degli aspiranti genitori adottivi, ad esclusione delle spese attinenti ai trasferimenti ed ai soggiorni all'estero".

6-ter. L'articolo 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «5,7».

4.4

Anna Maria SERAFINI, AMATI, ANTEZZA, BASSOLI, DONAGGIO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al Fondo di cui all'articolo 70, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è ulteriormente attribuita la somma di euro 100 milioni per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6,5».

4.5

Anna Maria SERAFINI, AMATI, ANTEZZA, BASSOLI, DONAGGIO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al Fondo di cui all'articolo 28, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, è ulteriormente attribuita la somma di euro 100 milioni per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6,5».

4.6

Anna Maria SERAFINI, AMATI, ANTEZZA, BASSOLI, DONAGGIO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, nel quadro della attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, formula il "Piano di azione nazionale per la promozione del sistema integrato per l'infanzia", piano pluriennale di interventi, di seguito denominato "Piano di azione".

1-ter. Il Piano di azione è adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati. Sullo schema di piano è acquisita l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

1-quater. Sulle parti del Piano di azione sulle quali, nella Conferenza di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, non si sia realizzata l'intesa di cui al comma 2, il Parlamento decide con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

1-quinquies. Il Piano di azione, per quanto riguarda i nidi d'infanzia, prevede un incremento della disponibilità di accoglienza pari ad almeno il 20 per cento, su base annua, dell'utenza attuale; per quanto riguarda la scuola dell'infanzia il medesimo piano prevede il completamento della generalizzazione.

1-sexies. Il Piano di azione, sulla base di indicatori di evoluzione demografica e di riequilibrio territoriale, modula la destinazione alle regioni e agli enti locali delle risorse finanziarie destinate allo scopo.

1-septies. Il Piano di azione contiene il piano di investimenti, comprendendo anche la ristrutturazione di immobili di proprietà del demanio, delle regioni e degli enti locali e la loro destinazione al sistema integrato per l'infanzia.

1-octies. Per le spese annuali di gestione, il Piano di azione prevede il cofinanziamento da parte dello Stato del 50 per cento dei costi di ge-

stione che restano a carico degli enti locali al netto delle entrate da partecipazione delle famiglie utenti del servizio. A tal fine, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6,5».

4.7

MASCITELLI, LANNUTTI, CAFORIO, CARLINO, PARDI, PEDICA

Sopprimere il comma 2.

4.8

D'ALIA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 e successive modificazioni è sostituito dai seguenti:

"4. Per i soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi corrispondenti al servizio civile su base volontaria successivi al 1° gennaio 2009 sono riconosciuti come figurativi senza oneri a carico del fondo nazionale per il servizio civile o del volontario, nella misura del 20% delle somme percepite durante la prestazione del servizio stesso e riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell'assicurato, e senza oneri a carico del Fondo Nazionale del Servizio civile, con le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni, e sempreché gli stessi non siano già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi.

4-bis Per equipararne il valore a quello di un anno contributivo compreso dieci anni contributivi successivi al servizio stesso, se più vantaggioso. Gli oneri da riscatto possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in centoventi rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione.

4-ter. Dal 1° gennaio 2009, cessa a carico del Fondo Nazionale del Servizio Civile qualsiasi obbligo contributivo ai fini di cui al comma 4 per il periodo di servizio civile prestato dai volontari avviati dal 1° gennaio 2009".».

Consequentemente, dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

1. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 ad esclusione delle dotazioni di parte corrente degli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno e delle seguenti dotazioni di parte corrente: nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alle missioni "Ricerca e innovazione", "Ordine pubblico e sicurezza", "Soccorso civile", "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" e "Politiche previdenziali"; nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", "Politiche per il lavoro", "Diritti sociali, solidarietà e famiglia"; nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni "Ricerca e innovazione", "Istruzione scolastica", "Istruzione universitaria" e "Fondi da ripartire"».

4.9

D'ALIA

Al comma 2, sopprimere il capoverso 4-ter.

Consequentemente, dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

1. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203 sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 ad esclusione delle dotazioni di parte corrente degli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno e delle seguenti dotazioni di parte corrente: nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alle missioni "Ricerca e innovazione", "Ordine pubblico e sicurezza", "Soccorso civile", "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" e "Politiche previdenziali"; nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", "Politiche per il lavoro", "Diritti sociali, solidarietà e famiglia"; nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni "Ricerca e innovazione", "Istruzione scolastica", "Istruzione universitaria" e "Fondi da ripartire"».

4.10

BLAZINA, GHEDINI, ROILO, TREU, BIONDELLI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Al comma 2, sopprimere il capoverso 4-ter.

4.11

SCANU, AMATI, DEL VECCHIO, FOLLINI, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI, SERRA

Al comma 3, primo periodo, sostituire la cifra: «60» con la seguente: «120».

Conseguentemente:

a) al medesimo comma, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Nell'anno 2009, ai volontari in rafferma annuale e in ferma prefissata delle Forze armate, in aggiunta alla retribuzione spettante, è riconosciuto, in via sperimentale, un beneficio economico equivalente a quello attribuito agli aventi diritto ai sensi del precedente periodo»;

b) al secondo periodo del comma 3, sostituire le parole: «La misura della riduzione e le modalità applicative della stessa saranno individuate» con le seguenti: «La misura della riduzione e del beneficio economico di cui al presente comma nonché le modalità applicative degli stessi saranno individuati, ritenendo a questo fine la paga giornaliera, trattamento accessorio»;

c) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. A quota parte degli oneri derivanti dal comma 3, nella misura di 60 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4.12

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI, ARMATO

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Per gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno i corrispondenti maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali sono esclusi per l'anno 2009 dalle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno.

5-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 5-bis, nei limiti di 500 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

4.0.1

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 13, comma 1, del R.D. 28 marzo 1929, n. 499, recante: "Disposizioni relative ai libri fondiari nei territori delle nuove province" dopo le parole: "sottoscrizione autenticata" sono inserite le seguenti: "secondo le modalità di cui al comma 2, dell'articolo 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445."».

Art. 5.

5.1

D'ALIA

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «con esclusivo riferimento al settore privato» con le seguenti: «con riferimento al settore privato e pubblico».

Conseguentemente, dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

1. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 700 milioni di euro per l'anno 2009 e a 250 per l'anno 2010».

5.0.1

MERCATALI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. In via transitoria, nel periodo fra il 1° giugno 2009 e il 31 dicembre 2011, al fine di armonizzare le aliquote IVA operanti nel settore turistico nazionale con quelle applicate nei Paesi membri dell'Unione europea, alle prestazioni di cui al numero 120) e 121) della tabella A/III allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si applica l'aliquota IVA nella misura del 7 per cento.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede attraverso corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un importo pari a 3000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

5.0.2

D'ALIA

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Ai fini della riduzione della pressione fiscale sui redditi da lavoro dipendente ed assimilati nonché sui redditi da pensione è istituito un Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze nel quale confluiscono tutte le risorse derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali, sono definite le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 1».

Art. 6.**6.1**

D'ALIA

Apportare le seguenti modifiche:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Deduzione dalle imposte dirette della quota di IRAP relativa al costo del lavoro e degli interessi»;
- b) nel primo comma, le parole: «4-bis» ;sono soppresse.

Conseguentemente, alla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203 tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010 ad esclusione delle dotazioni di parte corrente degli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno e delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alle missioni «Ricerca e innovazione», «Ordine pubblico e sicurezza», «Soccorso civile», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» e «Politiche previdenziali»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche per il lavoro», «Diritti sociali, solidarietà e famiglia»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni «Ricerca e innovazione», «Istruzione scolastica», «Istruzione universitaria» e «Fondi da ripartire».

6.2

MERCATALI, BARBOLINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI, AGOSTINI, BAILO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. La deduzione prevista al comma 1 è aumentata al 20% nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea.

1-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1-bis nei limiti di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente

alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

6.3

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-*sexies*. In caso di violazione dell'obbligo di versamento in acconto o a saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applicano le disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

4-*septies*. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, nei limiti di 1.500 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

6.0.1

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure di agevolazione per le imprese innovative – start up – nei settori ad alta tecnologia)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, alle imprese operanti nei settori ad alta innovazione tecnologica, di seguito *start up*, in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuto:

a) un credito d'imposta di ammontare complessivo pari all'importo degli oneri sociali per tutti gli addetti, per un periodo di 3 anni dalla creazione dell'impresa;

b) un credito d'imposta pari agli oneri sociali per i ricercatori, addetti e personale di supporto alla ricerca, per un periodo di 8 anni dalla creazione dell'impresa.

2. Per poter beneficiare dei suddetti strumenti le *start up* operanti nei settori ad alta innovazione tecnologica devono essere piccole e medie im-

prese ai sensi della definizione comunitaria, attive dal 1° gennaio 2006, con almeno la metà del capitale sociale detenuto da persone fisiche, piccole e medi e imprese il cui capitale sociale sia almeno per il 50 per cento di persone fisiche, associazioni o fondazioni riconosciute di carattere pubblico nel campo della ricerca scientifica, centri di ricerca pubblici, società di capitale di rischio, fondi comuni di investimento, società di sviluppo regionale, finanziarie di sviluppo regionale.

3. Al fine di usufruire dei benefici di cui al comma 1, le imprese *start up* devono investire nell'esercizio per il quale si chiede l'applicazione delle misure di agevolazione almeno il 15 per cento del fatturato impegnato nella ricerca e sviluppo e presentare al Ministero per lo sviluppo economico progetti di ricerca contestualmente alla domanda di agevolazione nel quale siano evidenziati le modalità di conduzione e la finalizzazione dei medesimi.

4. Le misure di cui al comma 1 sono valide per un periodo di 10 anni a partire dal 1° gennaio 2009, e sono sottoposte a verifiche regolari per accertarne l'efficacia.

Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

1-quater. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.

6.0.2

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Fondo per lo sviluppo dell'innovazione)

1. Al fine di favorire lo sviluppo di idee innovative per la realizzazione di nuovi prodotti e servizi, presso il Ministero delle attività produttive è istituito il Fondo per lo sviluppo dell'innovazione, di seguito denominato "Fondo". Il Fondo, che ha una dotazione pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, è destinato all'anticipazione delle risorse necessarie al trasferimento di idee progettuali dal settore della ricerca pubblica e privata al settore produttivo; è destinato altresì alla copertura dell'onere relativo alle spese di funzionamento e di istruttoria dei comitati di cui all'articolo 3, comma 2.

2. La dotazione del Fondo, a decorrere dall'anno 2012, è determinata annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri per l'innovazione e le tecnologie e dell'istruzione, dell'università e della ricerca e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le regioni delle risorse del Fondo sulla base di indicatori demografici e socio-economici, nel rispetto della potestà regolamentare delle regioni, delle province, dei comuni e delle città metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di ricerca scientifica e tecnologica e di sostegno all'innovazione per i settori produttivi.

4. Sono ammesse a fruire di un contributo fino a 100.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo, per la realizzazione di uno studio di fattibilità, le proposte progettuali innovative elaborate dalle imprese proponenti.

5. Sono ammessi a fruire di un contributo fino a 500.000 euro, a valere sulle risorse del Fondo, per l'elaborazione del prototipo che incorpora l'innovazione, le proposte progettuali innovative predisposte dalle imprese assegnatarie del contributo di cui al comma 4.

6. I contributi di cui ai commi 4 e 5 sono concessi a seguito di valutazione e selezione di proposte progettuali innovative presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di due bandi annuali delle regioni nel cui territorio i proponenti intendono sviluppare l'iniziativa innovativa.

7. Le proposte progettuali, complete di tutti gli elementi necessari all'individuazione dei proponenti, sono corredate da una relazione tecnica che illustra gli obiettivi generali dell'innovazione, il vantaggio economico e le implicazioni commerciali, la capacità dei proponenti di realizzare il progetto.

8. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei due bandi annuali di cui all'articolo 2, comma 6, i comitati approvano la graduatoria delle proposte.

9. I contributi di cui ai commi 4 e 5, sono erogati dalle regioni, secondo criteri definiti con decreto di affidamento in relazione alle fasi di sviluppo del progetto, indicate dai comitati nella valutazione dei progetti ammessi al finanziamento».

Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

1-quater. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.

6.0.3

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Interventi a favore delle piccole e medie imprese esportatrici)

1. Per le piccole e medie imprese esportatrici che negli ultimi tre anni abbiano realizzato nei mercati extracomunitari almeno il 20 per cento del loro fatturato complessivo e che, nel primo semestre 2008 abbiano registrato un decremento pari almeno al 10 per cento del fatturato realizzato nei predetti mercati, confrontato con quello realizzato nel primo semestre 2007, il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è triplicato per il periodo d'imposta in vigore al 1° gennaio 2008».

Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

1-quater. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.

6.0.4

FIORONI, SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Incentivi all'associazione di imprese)

1. Dopo la lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserita la seguente:

"*e-bis*) le erogazioni in denaro, e il costo specifico o, in mancanza, il valore stimato dei beni ceduti gratuitamente, per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a 45.000 euro, a favore di soggetti proponenti progetti innovativi, sostenute da ciascuna delle piccole o medie imprese potenziali utilizzatrici del frutto della ricerca, purché costituite in forma associata"».

Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

1-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «5-*bis*», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

5) al comma 11, lettera *a*), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

1-*quater*. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.

6.0.5

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI,
SARBATI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

*(Incentivi alle imprese del Mezzogiorno per l'assunzione
e il reimpiego di dirigenti)*

1. Alle imprese operanti nelle aree incluse nell'ambito dell'obiettivo di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, che, nel periodo compreso tra il 10 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, assumono a tempo indeterminato, con la qualifica di dirigenti, soggetti che già lavoravano alle dipendenze delle stesse imprese con contratto a tempo determinato o che collaboravano con le stesse, spetta un credito d'imposta di 2.000 euro.

2. Alle imprese di cui al comma 1, che assumono con qualifica di dirigente un quadro o un dirigente disoccupato, è concesso, altresì, un contributo di importo pari all'indennità ordinaria di disoccupazione fino allo scadere del periodo in cui viene corrisposta per legge l'indennità stessa. Scaduto tale periodo all'impresa spetta un contributo economico di 1.000 euro al mese per un anno.

3. 1. All'articolo 20 della legge 7 agosto 1997, n. 266, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Nelle regioni incluse nell'ambito dell'obiettivo di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, alle imprese che occupano meno di duecento cinquanta dipendenti e ai consorzi tra di esse, è concesso un contributo, per l'assunzione, a tempo indeterminato, di dirigenti privi di occupazione o per la nomina di dirigenti, pari al 50 per cento della contribuzione complessiva dovuta agli istituti di previdenza, per una durata non superiore a trentasei mesi, con le medesime modalità di cui al comma 2".

4. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è cumulabile con l'incentivo di cui al comma 3.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emana un decreto che stabilisce le modalità applicative del presente articolo».

Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

6.0.6

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Interventi a favore delle piccole e medie imprese esportatrici)

1. Per le piccole e medie imprese esportatrici che negli ultimi tre anni abbiano realizzato nei mercati extracomunitari almeno il 20 per cento del loro fatturato complessivo e che, nel primo semestre 2008 abbiano registrato un decremento pari almeno al 10 per cento del fatturato realizzato nei predetti mercati, confrontato con quello realizzato nel primo semestre 2007, il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è triplicato per il periodo d'imposta in vigore allo gennaio 2008».

Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

1-*quater*. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.

6.0.7

FIORONI, SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Incentivi all'associazione di imprese)

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserita la seguente:

«e-bis) le erogazioni in denaro, e il costo specifico o, in mancanza, il valore stimato dei beni ceduti gratuitamente, per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a 45.000 euro, a favore di soggetti proponenti progetti innovativi, sostenute da ciascuna delle piccole o medie imprese potenziali utilizzatrici del frutto della ricerca, purché costituite in forma associata;».

Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

5) al comma 11, lettera *a*), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

1-*quater*. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.

6.0.8

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Incentivi alle imprese del Mezzogiorno per l'assunzione e il reimpiego di dirigenti)

1. Alle imprese operanti nelle aree incluse nell'ambito dell'obiettivo di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, assumono a tempo indeterminato, con la qualifica di dirigenti, soggetti che già lavoravano alle dipendenze delle stesse imprese con contratto a tempo determinato o che collaboravano con le stesse, spetta un credito d'imposta di 2.000 euro.

2. Alle imprese di cui al comma 1, che assumono con qualifica di dirigente un quadro o un dirigente disoccupato, è concesso, altresì, un contributo di importo pari all'indennità ordinaria di disoccupazione fino allo scadere del periodo in cui viene corrisposta per legge l'indennità stessa. Scaduto tale periodo all'impresa spetta un contributo economico di 1.000 euro al mese per un anno.

3. 1. All'articolo 20 della legge 7 agosto 1997, n. 266, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Nelle regioni incluse nell'ambito dell'obiettivo di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, alle imprese che occupano meno di duecentocinquanta dipendenti e ai consorzi tra di esse, è concesso un contributo, per l'assunzione, a tempo indeterminato, di dirigenti privi di occupazione o per la nomina di dirigenti, pari al 50 per cento della contribuzione complessiva dovuta agli istituti di previdenza, per una durata non superiore a trentasei mesi, con le medesime modalità di cui al comma 2".

4. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è cumulabile con l'incentivo di cui al comma 3.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emana un decreto che stabilisce le modalità applicative del presente articolo».

Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola:«5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

6.0.9

FIORONI, SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure per favorire l'incremento della produttività nelle piccole e medie imprese)

1. Allo scopo di favorire l'introduzione di processi gestionali innovativi tali da incrementare la produttività e la cultura aziendale, alle piccole e medie imprese che assumono, con contratto di lavoro a tempo determinato, manager o consulenti di direzione, nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei quattro periodi di imposta successivi, sono concesse le seguenti agevolazioni:

a) esenzione dal pagamento degli oneri contributivi di qualsiasi natura derivanti dall'assunzione dei manager e dei consulenti di direzione;

b) esenzione, ai fini dell'imposta sul reddito delle società, per un importo pari al 50 per cento del maggiore reddito conseguito, rispetto al reddito dichiarato nell'anno precedente l'assunzione del facilitatore.

2. I contratti di assunzione di cui al comma 1 non possono avere durata inferiore a dodici mesi.

3. Ai manager e ai consulenti di direzione sono comunque riconosciuti, ai fini previdenziali, contributi figurativi nella misura prevista dalla legislazione vigente, per tutta la durata effettiva del rapporto di lavoro.

4. Il contratto di assunzione dei manager e dei consulenti di direzione deve prevedere il piano operativo del progetto, con gli obiettivi finali e intermedi, le deleghe operative e le procure ufficiali, nonché le risorse aziendali a disposizione, i tempi di attuazione e le previsioni di spesa.

5. Le agevolazioni di cui all'articolo 1 si applicano in presenza di una scelta imprenditoriale finalizzata all'introduzione o all'implementazione di processi gestionali innovativi, ovvero finalizzata al ricambio generazionale nella conduzione aziendale mediante l'utilizzo di facilitatori con le modalità previste dalla presente legge.

6. Le imprese che pianificano e che procedono all'assunzione dei manager e dei consulenti di direzione, rilevano progressivamente i dati su un apposito prospetto sezionale sottoscritto dal legale rappresentante. L'Agenzia delle entrate disciplina le ulteriori modalità di comunicazione, a consuntivo, con provvedimento da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Ai fini di cui all'articolo 1, l'attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata con riferimento a quanto indicato nel prospetto sezionale di cui al comma 1 del presente articolo dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto all'albo dei revisori dei conti o in quello dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

8. Il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale effettuano i controlli relativi all'applicazione dei commi 1 e 2 e, in caso di false comunicazioni, provvedono a recuperare le somme relative alle agevolazioni concesse e a denunciare il beneficiario alla competente autorità giudiziaria».

Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) ai comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

1-*quater*. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.

6.0.10

FIORONI, SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni per la tutela delle attività commerciali e dell'artigianato nei centri urbani)

1. Per salvaguardare la continuità delle attività commerciali e artigianali site nei centri storici e nelle periferie urbane, tutelate con specifici provvedimenti dei Comuni e non appartenenti a catene o ad analoghe forme organizzative, è istituito presso il Ministero delle attività produttive il Fondo per la tutela del commercio e dell'artigianato, con dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Alle risorse del Fondo possono accedere i Comuni che abbiano approvato con proprie deliberazioni piani di riqualificazione del commercio e dell'artigianato nelle città con particolare riguardo:

a) alla diffusione di progetti comunali per il contenimento del caro-vita, tramite la creazione di filiere alimentari locali basate sulla qualità dei prodotti e sull'abbassamento dei prezzi al consumo;

b) alla pianificazione intercomunale del commercio volta al riequilibrio delle diverse forme di vendita e al recupero di edifici dismessi;

c) alla rivitalizzazione dei centri storici e delle periferie urbane, alla progettazione di centri commerciali naturali e distretti commerciali, alla riqualificazione dei mercati rionali e all'istituzione di mercati tematici;

d) alla tutela e alla salvaguardia delle attività tradizionali, delle botteghe storiche e delle attività artigianali nei centri storici.

2. Con le risorse del Fondo possono essere altresì assegnati dai comuni contributi per gli oneri di locazione dei locali commerciali e artigianali di cui al comma 1 lettera d).

3. Con regolamento del Ministero delle attività produttive da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Unificata, si provvede a determinare i criteri e le modalità di ripartizione del fondo, oltre alle tipologie di agevolazioni ed ai soggetti interessati».

Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso: "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento".

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".

1-quater. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007».

6.0.11

DE CASTRO, ANDRIA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, LEGNINI

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al fine di garantire l'avvio e il completamento delle opere previste dal Piano irriguo nazionale, di cui alla delibera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005, è stanziata la somma di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1, capoverso: "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
- 2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
- 3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
- 4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
- 5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento».

6.0.12

PIGNEDOLI, DE CASTRO, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 della somma di euro 200 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".

«1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento»;
- 2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento»;
- 3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento»;
- 4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento»;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».

6.0.13

BALDASSARRI

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure urgenti in materia di spese per consumi intermedi della pubblica amministrazione, contributi alle imprese, base imponibile irap, deduzioni per carichi di famiglia, credito di imposta per nuovi investimenti produttivi e dotazione infrastrutturale)

1. A decorrere dall'anno 2009 la spesa per consumi intermedi, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ridotta, in maniera lineare in modo da determinare una spesa complessiva per l'anno 2009 pari alla spesa sostenuta nel 2002, incrementata dal tasso di inflazione (indice dei prezzi al consumo Istat) per gli esercizi successivi, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 10 miliardi di euro a decorrere dal 2009. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

2. A decorrere dall'anno 2009 i trasferimenti erogati da amministrazioni pubbliche italiane alle imprese per contributi in conto capitale sono soppressi.

3. Al fine di assicurare la continuità delle concessioni, con decreti interministeriali di natura non regolamentare da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno dettate le disposizioni transitorie. In caso di inadempienza provvede con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei ministri.

4. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui al presente articolo.

5. A decorrere dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2009, i soggetti che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi fruiscono di una detrazione integrale dall'imposta sui redditi, in sede di dichiarazione

dei redditi, ad esclusione dell'acconto per l'anno 2010, per l'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2009 e per i successivi, per un ammontare corrispondente ai contributi che sarebbero stati erogati in conto capitale e fino a concorrenza di tali somme, nel rispetto dei massimali previsti dalla disciplina degli aiuti di stato dell'Unione europea per le aree svantaggiate. Al maggiore onere derivante dal presente comma si provvede, a decorrere dal 2010 fino al limite di 2 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dai commi 1 e 2.

6. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2009, dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 446, determinata ai sensi degli articoli 4,5, 5-bis, 6 e 7 del citato decreto legislativo, si considerano deducibili le spese per il personale dipendente e assimilato. All'onere derivante dal presente comma si provvede, fino al limite di 12 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dai commi 1 e 2.

7. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sostituire l'articolo 12 con il seguente:

"Art. 12. - (*Deduzioni per oneri di famiglia*). - 1. Dal reddito complessivo si deduce per ciascuna delle persone indicate nell'articolo 433 del codice civile, per oneri di famiglia, l'importo di 5.000 euro.

2. La deduzione di cui al comma 1 spetta a condizione che le persone alle quali si riferisce possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

3. Le deduzioni di cui al comma 1 sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

4. In caso di redditi di lavoro dipendente e assimilati, qualora la deduzione di cui al comma 1 sia di ammontare superiore al reddito complessivo, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 maggio 1988, n. 153, è incrementato di un importo pari al risparmio d'imposta non goduto.

Al maggiore onere derivante dal presente comma si provvede, a decorrere dal 2009 fino al limite di 15 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dai commi 1 e 2".

8. Per la realizzazione delle infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale individuati ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e inseriti nel Documento di programmazione economico-finanziaria per il 2009-2013 sono stanziati risorse aggiuntive pari a 5 miliardi di euro a decorrere dal 2009. Al maggiore onere derivante dal presente comma si provvede, a decorrere

dal 2009 fino al limite di 5 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dal comma 1.

9. Ai maggiori oneri derivanti a decorrere dal 2009 dalle disposizioni recate dai commi 6, 7 e 8 del presente articolo, valutati nel limite massimo rispettivamente di 2 miliardi, 12 miliardi, 15 miliardi e 5 miliardi di euro, si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo. Per i maggiori oneri derivanti dal comma 5, valutati in 2 miliardi a decorrere dal 2010, si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo».

6.0.20

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. È stanziata la somma di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, per l'assunzione di personale per la Guardia di finanza da impiegare prioritariamente nella lotta all'evasione e all'elusione fiscale, attingendo alle graduatorie degli idonei dei concorsi già espletati.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2008, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008».

6.0.14

MARCO FILIPPI, RANUCCI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal

decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, all'articolo 51, al comma 1, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

"*d*) Le prestazioni di servizio di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti comprese quelle rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici di trasporto".

2. Le somme corrisposte dai datori di lavoro per i servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categoria di dipendenti comprese quelle rese attraverso titoli di legittimazione allo scopo destinati anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici di trasporto sono detraibili dall'imponibile complessivo determinato per l'IRPEF, l'IRES e l'IRAP.

Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".

1-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

5) al comma 11, lettera *a*), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».

6.0.15

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Incentivi per la realizzazione di reti integrate a banda larga per le piccole e medie imprese)

1. Al fine di favorire la realizzazione di progetti che, mediante l'utilizzo di tecnologie a banda larga, favoriscano lo sviluppo di reti di interscambio di informazioni e di cooperazione tra piccole e medie imprese appartenenti a un distretto industriale, di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, presso il Ministero delle comunicazioni è istituito un apposito Fondo, con dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2. Ai fini di cui al comma 1, il territorio di riferimento è circoscritto a quello del distretto industriale.

3. Il progetto prevede la partecipazione di non meno del 10 per cento delle piccole e medie imprese appartenenti al distretto.

4. I soggetti proponenti si costituiscono in consorzio o in altre forme consociative previste dal codice civile.

5. Al soggetto di cui al comma 4 è affidata la gestione dei servizi e la promozione del loro utilizzo.

6. Il progetto proposto ai sensi del comma 1 prevede:

a) la descrizione dei benefici quantificabili in termini di efficienza della filiera produttiva;

b) l'impegno dei partecipanti ad aggregare la domanda di servizi a banda larga;

c) l'utilizzo di sistemi, compatibili con le possibili evoluzioni tecnologiche;

d) la riduzione di costi è il migliore accesso ai mercati;

e) le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del progetto, nonché gli apporti dei singoli partecipanti.

7. In ragione della estensione del distretto industriale e degli obiettivi indicati nel progetto, ai soggetti di cui al comma 1 è riconosciuto un contributo non inferiore a 100.000 euro e non superiore a 400.000 euro, per un valore, comunque, non eccedente il 50 per cento del costo complessivo del progetto.

8. I contributi di cui al comma 1 sono cumulabili con analoghi strumenti di sostegno finanziario previsti da disposizioni regionali o dell'Unione europea, in misura comunque non eccedente il limite del 50 per cento del costo complessivo del progetto».

Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: "6,5».

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".

1-quater. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007».

6.0.16

ANDRIA, PIGNEDOLI, DE CASTRO, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Per le finalità di cui al comma 61 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, al fine di favorire la penetrazione commerciale dei mercati esteri da parte delle imprese dei settori agro-ittico-alimentare anche attraverso l'adozione di strumenti di marchio consortili, aventi natura privatistica, il fondo istituito per le azioni a sostegno del made in Italy è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2009 e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Quota parte delle risorse di cui al precedente periodo, per un ammontare pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, è destinata all'erogazione di contributi per la realizzazione di studi e ricerche diretti alla certificazione di qualità e di salubrità dei prodotti alimentari al fine di valorizzare la tipicità delle lavorazioni e le caratteristiche

organolettiche dei relativi prodotti. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono individuate le modalità per accedere ai contributi di cui al precedente periodo».

Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5"».

6.0.17

ANDRIA, DE CASTRO, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Sono prorogate per il triennio 2009-2011 le agevolazioni previste dall'articolo 01, commi 1 e 2 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge n. 81 del 2006.

Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».

6.0.18

PIGNEDOLI, ANDRIA, DE CASTRO, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo delle imprese giovanili nel settore agricolo, con particolare riguardo all'imprenditoria femminile, le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 1068 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011».

Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

6.0.19

DE CASTRO, ANDRIA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1-bis. Al comma 1075, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: "si applica" sono aggiunte le seguenti: "a tutto il territorio nazionale".

2. Agli investimenti in agricoltura di cui al comma 1075, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applica la deduzione degli ammortamenti e delle dismissioni dell'anno».

Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5"».

Art. 7.**7.1**

GHEDINI, LEDDI, SANGALLI, MERCATALI, BARBOLINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, MUSI, STRADIOTTO

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

«Art. 7. - (*Pagamento dei fornitori delle pubbliche amministrazioni*).
- 1. I soggetti titolari di partita IVA, le imprese artigiane, le aziende che presentato i requisiti della piccola impresa ai sensi dell'articolo 1 del decreto del ministro dell'industria 18 settembre 1997, creditori per forniture di beni e servizi delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e le società a totale partecipazione pubblica, trascorsi 180 giorni dal termine fissato negli strumenti contrattuali per il versamento, a titolo di acconto o saldo, delle somme dovute come corrispettivo dei servizi prestati, utilizzano le somme nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui tale mancato pagamento si è verificato a compensazione delle imposte dirette e indirette dovute nello stesso esercizio, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La compensazione è ammessa esclusivamente ove non ricorrano per i soggetti creditori le circostanze di cui all'articolo

48-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, in materia di pagamenti delle pubbliche amministrazioni e ad esclusione del credito d'imposta.

2. Gli enti pubblici, una volta verificata l'impossibilità di effettuare i pagamenti dovuti, in relazione alle disponibilità di bilancio e esclusivamente per esigenze di rispetto delle norme fissate dal Patto di stabilità interno, rilasciano un certificato di attestazione della qualità di creditore del soggetto con l'indicazione delle somme dovute. Tale procedura non è ammessa per le pubbliche amministrazioni in dissesto finanziario.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Associazione bancaria italiana, sentiti la Conferenza stato-città e autonomie locali e la Conferenza stato regioni, definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, aperta all'adesione delle banche e degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modalità ed i criteri di accesso a erogazione a finanziamenti e altre forme di prestito bancario a favore delle imprese a garanzia delle somme dovute dalla Pubblica Amministrazione. Nella convenzione si prevede che la remunerazione del costo dei finanziamenti erogati è calcolata a scempe delle somme dovute alle imprese e non è a carico del bilancio dello Stato.

4. I finanziamenti erogati sono assistiti dalla garanzia prestata dai Consorzi di garanzia dei fidi in modo da ridurre il costo dei finanziamenti erogati al tasso Euribor.

5. La Cassa depositi e prestiti riacquista a tasso zero i crediti certificati ai sensi del comma 2. Presso la Cassa depositi e prestiti è costituito un fondo per erogare finanziamenti agli enti locali in grado di dimostrare che il mancato pagamento per forniture di beni e servizi dipende esclusivamente dal rispetto delle prescrizioni del patto di stabilità interno».

Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

5) al comma 11, lettera *a*), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

1-quater. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.

1-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate è ridotta nella misura di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

7.0.1

D'ALIA

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Proroga agevolazioni contributive)

1. Sono prorogate per il triennio 2009-2011 le agevolazioni previste dall'art. 01, commi 1 e 2, del decreto legge 10 Gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, in legge n. 81/2006.

2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203 per un importo pari a 60 milioni di euro annui per il triennio 2009-2011, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente degli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno e delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alle missioni "Ricerca e innovazione", "Ordine pubblico e sicurezza", "Soccorso civile", "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" e "Politiche previdenziali";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", "Politiche per il lavoro", "Diritti sociali, solidarietà e famiglia";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni "Ricerca e innovazione", "Istruzione scolastica", "Istruzione universitaria" e "Fondi da ripartire"».

7.0.2

RANUCCI, Marco FILIPPI

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:***«Art. 7-bis.***(Semplificazione delle procedure telematiche di acquisto)*

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Per gli approvvigionamenti di beni e servizi, anche d'importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, le amministrazioni applicano in via ordinaria le procedure telematiche di acquisto di cui al presente regolamento. Con provvedimento motivato e secondo le modalità richieste dai rispettivi ordinamenti, le amministrazioni possono decidere di effettuare gli stessi approvvigionamenti con le tradizionali procedure di scelta del contraente ovvero di utilizzare a supporto del procedimento tradizionale, sistemi elettronici e telematici secondo le disposizioni della normativa vigente".

2. All'articolo 60 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Nel caso di forniture di beni e servizi tipizzati e standardizzati, di uso corrente, le stazioni appaltanti sono tenute a ricorrere in via ordinaria a sistemi dinamici di acquisizione. Sono esclusi gli appalti di forniture o servizi da realizzare in base a specifiche tecniche del committente che, per la loro complessità, non possano essere valutate tramite il sistema dinamico di acquisizione".

3. All'articolo 85 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, i commi 1,2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Nelle procedure aperte, ristrette, o negoziate previo bando, quando ricorrono le condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti sono tenute a procedere all'aggiudicazione dei contratti di appalto attraverso un'asta elettronica.

2. Alle condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti sono tenute a ricorrere all'asta elettronica in occasione del rilancio del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro, e dell'indizione di gare per appalti da aggiudicare nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione.

3. Le aste elettroniche devono essere utilizzate quando le specifiche dell'appalto possono essere fissate in maniera precisa e la valutazione delle offerte rispondenti alle specifiche definite nel bando di gara sia effettuabile automaticamente da un mezzo elettronico, sulla base di elementi quantificabili in modo tale da essere espressi in cifre o percentuali. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere alle aste elettroniche abusivamente o in modo tale da impedire, limitare o distorcere la concorrenza o comun-

que in modo da modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dal bando e dagli altri atti di gara"».

7.0.3

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 12 del decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. I servizi erogati e i beni ceduti nell'ambito dell'attività alberghiera si considerano prestazioni o cessioni accessorie all'alloggio".

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, nei limiti di 3 miliardi di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.».

7.0.4

RANUCCI, Marco FILIPPI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

"7-bis. A decorrere dall'anno 2009, i crediti vantati dalle imprese nei confronti del Comune, della provincia e della Regione ove è ubicata la propria sede legale, possono essere compensati, anche parzialmente, con i crediti erariali vantati da ciascuno dei suddetti enti pubblici nei confronti dell'impresa medesima. La compensazione può essere perfezionata con accordo transattivo tra i singoli enti pubblici e l'impresa interessata, previo accertamento della regolarità dei versamenti tributari e contributivi dovuti dall'impresa nei confronti dello Stato e degli altri enti pubblici"».

Art. 8.**8.1**

LANNUTTI, MASCITELLI, DE TONI, PEDICA, CARLINO

Al comma 1, sostituire le parole: «degli effetti della crisi economica e dei mercati» con le seguenti: «degli andamenti ciclici della congiuntura economica e dei mercati».

8.2

PISTORIO, OLIVA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «o aree territoriali» con le seguenti: «nonché alle aree territoriali ricadenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia».

8.3

PISTORIO, OLIVA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «o aree territoriali» aggiungere le seguenti: «con priorità a quelle ricadenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia».

8.4

D'ALIA

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «possono» con la seguente: «devono».

8.5

Massimo GARAVAGLIA, Alberto FILIPPI

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Dopo il comma 3-ter dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, è inserito il seguente:

"3-quater. Nei confronti degli esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di opzione, e degli esercenti arti e professioni, la disposizione del comma i trova applicazione quando in almeno due periodi d'imposta su tre consecutivi considerati, compreso quello da accertare, l'ammontare dei compensi o dei ricavi determinabili sulla base degli studi di settore risulta superiore all'ammontare dei compensi o ricavi dichiarati con riferimento agli stessi periodi di imposta".

1-ter. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 le datazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 200 milioni di euro».

8.6

GRANAIOLA, BARBOLINI, BUBBICO, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, SBARBATI, TOMASELLI, PAOLO ROSSI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. In sede di elaborazione o di revisione degli studi di settore sono introdotti indicatori di normalità economica tesi ad evidenziare eventuali anomalie nei dati dichiarati in sede di applicazione degli studi di settore.

2-bis. I ricavi, compensi o corrispettivi desumibili dall'applicazione degli indicatori di normalità economica di cui al comma precedente costituiscono presunzioni semplici. In caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova a sostegno degli scostamenti riscontrati"».

8.7

Massimo GARAVAGLIA, Alberto FILIPPI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I ricavi, compensi o corrispettivi determinati sulla base degli studi di settore costituiscono presunzioni semplici, i contribuenti che dichiarano un ammontare di ricavi, compensi o corrispettivi inferiore rispetto a quelli desumibili dagli studi di settore non sono soggetti ad accertamento automatico e in caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova per gli scostamenti riscontrati».

8.0.1

Massimo GARAVAGLIA, Alberto FILIPPI

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:***«Art. 8-bis.***(Ammortamenti)*

1. Le lettere *n)*, *o)* e *q)* del comma 33 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono abrogate.

2. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011, le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 500 milioni di euro».

8.0.2

Massimo GARAVAGLIA, Alberto FILIPPI

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:***«Art. 8-bis.**

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente:

"4-bis. Le limitazioni alla deducibilità degli interessi passivi e degli oneri assimilati di cui ai commi precedenti non si applicano alle piccole

e medie imprese, individuate secondo la raccomandazione 1442 del 6 maggio 2003 della Commissione europea".

2. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011, le dotazioni delle unità previsionali di base di parte corrente iscritte negli stati di previsione dei Ministeri che possono essere rimodulate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono ridotte per un importo pari a 200 milioni di euro».

8.0.3

D'ALIA

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. In sede di elaborazione o di revisione degli studi di settore sono introdotti indicatori di normalità economica tesi ad evidenziare eventuali anomalie nei dati dichiarati in sede di applicazione degli studi di settore".

2-bis. I ricavi, compensi o corrispettivi desumibili dall'applicazione degli indicatori di normalità economica di cui al comma precedente costituiscono presunzioni semplici. In caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova a sostegno degli scostamenti riscontrati».

Art. 9.

9.1

MASCITELLI, LANNUTTI, PARDI, DE TONI, PEDICA, CARLINO, BUGNANO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Entro 60 giorni dalla richiesta di una impresa fornitrice la singola pubblica amministrazione deve certificare il credito vantato da tale impresa nei suoi confronti. L'importo minimo del credito per il quale si può richiedere tale certificazione è quello previsto dall'articolo 2, comma 9, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

1-ter. Qualora entro il termine di cui al comma 1-bis la certificazione non sia stata rilasciata la responsabilità pecuniaria è del funzionario responsabile del provvedimento.

1-quater. Prima di rilasciare tale certificazione la pubblica amministrazione deve controllare, ai sensi dell'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se il richiedente è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento e, in caso affermativo, non deve procedere alla certificazione. L'Agenzia delle entrate è tenuta a rispondere alle richieste delle pubbliche amministrazioni entro 30 giorni. L'impresa richiedente la certificazione del proprio credito può ottenere, su richiesta, preventivamente e direttamente, una certificazione di regolarità che se prodotta all'atto della richiesta di cui al comma 1-*bis* esime la pubblica amministrazione interessata dal controllo di cui al presente comma.

1-quinquies. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1-*bis* a 1-*quater*».

9.2

LANNUTTI, MASCITELLI, DE TONI, PEDICA, CARLINO

Sopprimere il comma 2.

9.3

BARBOLINI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Sopprimere il comma 3.

9.4

GHEDINI, ROILO, TREU, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: «Le modalità stabilite e le agevolazioni per la riscossione dei crediti sono disciplinate nel pieno rispetto dei diritti economici maturati dai fornitori di beni e servizi e delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, escludendo qualsivoglia onere aggiuntivo per le imprese creditrici».

9.5

GRANAIOLA, BARBOLINI, BUBBICO, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, SBARBATI, TOMASELLI, PAOLO ROSSI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Con Regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo e delle politiche comunitarie, sono emanate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, disposizioni per accelerare il rimborso dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche e da enti pubblici, entro l'anno 2009, definendo un piano da attuarsi entro il 31 dicembre 2011, per il rimborso dei crediti arretrati con priorità per i debiti vantati dalle piccole e medie imprese, individuando le risorse necessarie e prevedendo che a far data dal 1° gennaio 2010 i pagamenti alle piccole e medie imprese per le forniture e i servizi da parte delle pubbliche amministrazioni avvengano entro e non oltre un mese dalla data di emissione della relativa fattura».

9.6

D'ALIA

Dopo il comma 3-bis aggiungere il seguente comma:

«3-ter. Chiunque vanta, a qualunque titolo, nei confronti della pubblica amministrazione o di altro ente pubblico un credito liquido, certo ed esigibile, provato nelle forme di cui all'articolo 635 del codice di procedura civile, può procedere al suo recupero mediante compensazione di importi dovuti, a qualunque titolo, alla pubblica amministrazione stessa nonché ad altri enti pubblici, secondo condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

9.0.1

FLERES

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Le imprese sociali, le ONLUS e le piccole e medie imprese che dimostrino, tramite un bilancio certificato, di avere costi del personale ed accessori in misura superiore al 60% dei costi complessivi dell'esercizio, possono adempiere al pagamento degli oneri contributivi, assicurativi e relativi accessori mediante la cessione del credito vantato nei confronti delle amministrazioni pubbliche alle quali hanno svolto una prestazione di servizio. Il pagamento così realizzato non è ostativo al rilascio della certificazione di regolarità contributiva.

2. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze adotta con proprio decreto, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un apposito regolamento per individuare la giusta procedura da adottare per la compensazione del credito vantato nei confronti della pubblica amministrazione con i debiti per contributi previdenziali ed assicurativi.

3. Per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1, si provvede, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, alla individuazione delle risorse necessarie, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, esclusivamente mediante:

a) la riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) la riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) l'utilizzo, mediante versamento in entrata, di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al citato capitolo.

4. Lo schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 e lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

5. Gli stessi decreti sono altresì trasmessi alla Corte dei conti».

9.0.2

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, DE TONI, PEDICA, CARLINO, BUGNANO

Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

«Art. 9. - (*Modifiche alla legge 30 dicembre 2004, n. 311*). – 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 362 sostituire le parole: «31 dicembre 2004» con le seguenti: «31 dicembre 2008» e sostituire le parole: «alle Amministrazioni dello Stato» con le seguenti: «alle Amministrazioni Pubbliche»;

2) sostituire il comma 363 con il seguente:

"363. La Cassa depositi e prestiti Spa, in relazione alle cessioni di credito di cui al comma 362, dispone i pagamenti a valere su un apposito fondo, con una dotazione di 2.000 milioni di euro, istituito presso la gestione separata della medesima Cassa, le cui risorse costituiscono patrimonio destinato, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. La disposizione di pagamenti a favore di fornitori di Amministrazioni Pubbliche diverse da quelle statali, è subordinata alla condizione che le stesse abbiano provveduto a istituire nei loro bilanci un Fondo analogo a quello di cui al comma 362, per crediti derivanti dalla fornitura di beni e servizi a tali amministrazioni, ceduti alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. dai fornitori stessi sulla base di idonei titoli giuridici, e a fronte di impegni analoghi a quanto previsto dal citato comma 362. A tal [me la Cassa depositi e prestiti Spa si avvale anche delle somme stanziare su appositi Fondi istituiti dalle Amministrazioni pubbliche non statali ed è autorizzata ad effettuare operazioni di cessione dei crediti acquisiti senza l'autorizzazione del soggetto ceduto".

3) al comma 364 aggiungere infine il seguente capoverso:

"Le amministrazioni pubbliche non statali possono, analogamente, provvedere al pagamento alla Cassa Depositi e Prestiti Spa delle somme erogate, in un periodo massimo di quindici anni, a carico del Fondo da loro stesse istituito, nonché, a decorrere dal 2006, alla corresponsione degli oneri di gestione".

4) al comma 365 sostituire le parole: "sono stabilite" con le seguenti: "sono stabilite o integrate" e aggiungere in fine il seguente capoverso: "I pagamenti effettuati a favore delle imprese fornitrici non possono comunque essere gravati di oneri, restando gli eventuali oneri ed interessi passivi a carico delle Amministrazioni debitorie".

5) sostituire il comma 366 con il seguente:

"366. Agli oneri di cui al comma 364, valutati in complessivi 70 milioni di euro a decorrere dal 2006 ed in complessivi 120 milioni di euro a decorrere dal 2010, si provvede per una quota parte pari a 70 milioni di euro mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dal comma 300, e per la quota restante pari a 50 milioni di euro annui si provvede mediante una riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un importo corrispondente a decorrere dall'anno 2010"».

9.0.3

D'ALIA

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 450 è inserito il seguente comma:

"450-bis. Le pubbliche amministrazioni statali e periferiche di cui ai commi 449 e 450 riservano non meno del 30% del valore dei propri acquisti di beni e servizi nell'anno fiscale di riferimento alle piccole e medie imprese. Tali acquisti possono avvenire indifferentemente tramite convenzioni Consip o Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. La Consip SpA monitora il rispetto di tali quote su base annua e riferisce al Ministero dell'economia e delle finanze".».

Art. 10.**10.1**

D'ALIA

Al comma 1, dopo le parole: «reddito delle società» sono aggiunte le seguenti: «, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche».

10.2

D'ALIA

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, alla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010 ad esclusione delle dotazioni di parte corrente degli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno e delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alle missioni: «Ricerca e innovazione», «Ordine pubblico e sicurezza», «Soccorso civile», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» e «Politiche previdenziali;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni: «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche per il lavoro», «Diritti sociali, solidarietà e famiglia»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni: «Ricerca e innovazione», «Istruzione scolastica», «Istruzione universitaria» e «Fondi da ripartire».

10.3

D'ALIA

All'articolo 10, apportare le seguenti modificazioni:

«a) al comma 2, le parole: "alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno" sono sostituite dalla seguente: "avessero»;

b) dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:

"3-bis. Ai soggetti che hanno ridotto la misura dell'acconto dovuto ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera b) della legge 23 marzo 1977, n. 97,

non sono comunque applicate sanzioni, qualora il versamento dell'acconto eseguito sia inferiore a quello che risulta dovuto in base alla dichiarazione, per meno del 20%".».

Art. 11.

11.1

LANNUTTI, MASCITELLI, DE TONI, PEDICA, CARLINO, BUGNANO

Apportare le seguenti modificazioni:

«a) al comma 1, aggiungere il seguente periodo: "Per dare continuità agli interventi a favore delle piccole e medie imprese, il Fondo centrale di garanzia per le PMI di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, confluito nel Fondo per la finanza d'impresa, viene gestito, nell'ambito del predetto Fondo per la finanza d'impresa, in forma separata;

b) al comma 2, dopo le parole: "delle organizzazioni" inserire la parola: "maggiormente", indi, al medesimo comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "sono prestati mediante gli attuali rapporti concessori, assicurati alle vigenti condizioni, per i ventiquattro mesi successivi alla loro scadenza";

c) al comma 3, sostituire le parole: "trenta per cento" con le parole: "cinquanta per cento'»'.

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5.1 Ai relativi eventuali ulteriori oneri di cui al presente articolo, si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nell'ambito dell'unità previsionale di base 8.1,7».

11.2

D'ALIA

Apportare le seguenti modificazioni:

«a) sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 847 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e di quelle disponibili come accertate ai sensi dell'articolo 2 comma 554 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 28 febbraio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 2008, una

somma pari a 600 milioni di euro è destinata agli interventi di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266.";

b) al comma 2 sostituire le parole: "i rappresentanti delle" con le seguenti: "due rappresentanti scelti tra le";

c) al comma 3 sostituire le parole: "30 per cento" con le seguenti "70 per cento"».

11.3

BARBOLINI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Sostituire il comma 1 con seguente:

«1. Le risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 554, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono destinate al rifinanziamento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, fino al limite massimo di 600 milioni di euro subordinatamente alla verifica, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, della provenienza delle stesse risorse, fermo restando il limite degli effetti stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto, ai sensi del comma 556 del citato articolo 2».

Conseguentemente:

al comma 3, alle parole: «Il 30 per cento» premettere la seguente: «Almeno»;

al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «assistiti dalla garanzia dello Stato,» aggiungere le seguenti: «per una durata massima di 24 mesi»;

dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5.1. All'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266," le parole: "vengono soppressi" sono sostituite dalle seguenti: "viene soppresso"».

11.4

PISTORIO, OLIVA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al finanziamento di programmi di investimento per la nascita e il conso-

lidamento delle piccole e medie imprese e per il riutilizzo di aree industriali site nel Mezzogiorno».

11.5

PISTORIO, OLIVA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le risorse di cui al comma 3 sono destinate, in via prioritaria, ai confidi costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria, operanti nel Mezzogiorno».

11.6

BELISARIO, MASCITELLI, LANNUTTI, DE TONI, CARLINO, PEDICA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5.1. In base a quanto stabilito dalla legge 7 marzo 1996, n. 108, al fine di garantire l'erogazione di contributi a favore di appositi fondi speciali costituiti dai Confidi, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326, all'articolo 15, comma 2, lettera a), della citata legge n. 108 del 1996, sono soppresse le seguenti parole: "a medio termine e all'incremento di linee di credito a breve termine"».

Art. 12.

12.1

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Al fine di assicurare un adeguato flusso di finanziamenti all'economia e un adeguato livello di patrimonializzazione del sistema bancario, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, fino al 31 dicembre 2009, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, a sottoscrivere strumenti finanziari computabili nel patrimonio di vigilanza ed emessi da banche italiane le cui azioni sono negoziate sui mercati regola-

mentati o da società capo gruppo di gruppi bancari italiani le azioni delle quali sono negoziate su mercati regolamentati.

1-bis. La sottoscrizione avviene su specifica richiesta delle banche interessate, accompagnata da una contestuale relazione della Banca d'Italia in cui è contenuta una valutazione delle condizioni economiche dell'operazione e della commutabilità degli strumenti finanziari nel patrimonio di vigilanza. In tale relazione la Banca d'Italia effettua un'analisi dei coefficienti di patrimonializzazione dell'istituto bancario, tenendo anche conto della più recente attività di erogazione del credito, in particolare a favore delle piccole e medie imprese, al fine di verificare l'assenza di anomalie al confronto con i dati storici di fasi cicliche comparabili e di definire obiettivi di patrimonializzazione coerenti con l'obiettivo di assorbire tali anomalie, se presenti.

1-ter. Per ciò che concerne i diritti di cui all'articolo 2351 del codice civile, la natura di quelli connessi agli strumenti finanziari di cui al comma 1, e le modalità con cui il Ministro dell'economia e delle finanze li eserciterà, sono stabiliti, attraverso la definizione di criteri omogenei, nei decreti di cui al successivo comma 12, e in ogni caso non prevedono l'esercizio del diritto di voto per la nomina di amministratori.

1-quater. Il valore complessivo degli strumenti finanziari di cui al comma 1 sottoscritti dallo Stato è iscritto in una specifica sezione separata nel conto del patrimonio dello Stato».

Conseguentemente, sopprimere il comma 7.

12.2

LANNUTTI, MASCITELLI, DE TONI, PEDICA, CARLINO

Apportare le seguenti variazioni:

«a) al comma 1, sostituire le parole: "strumenti finanziari privi dei diritti indicati nell'articolo 2351 del codice civile" con le seguenti: "obbligazioni a condizioni di mercato";

b) ai commi da 2 a 12 sostituire le parole: "gli strumenti finanziari", ovunque ricorrano, con le seguenti: "le obbligazioni"».

12.3

LANNUTTI, MASCITELLI, DE TONI, PEDICA, CARLINO

Al comma 1, dopo le parole: «strumenti finanziari privi dei diritti indicati nell'articolo 2351 del codice civile» aggiungere le seguenti: «non cedibili sul mercato».

12.4

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI

Al comma 2, dopo le parole: «su richiesta dell'emittente» inserire le seguenti: «Nel caso di conversione in azioni vale quanto stabilito nell'articolo 1, commi 3, 3-bis e 4, del decreto legge 9 ottobre 2008, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 190».

12.5

LANNUTTI, MASCITELLI, DE TONI, PEDICA, CARLINO

Al comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'impegno da parte dell'emittente da iscrivere in un apposito protocollo d'intenti con il Ministero dell'economia e delle finanze, da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari, del mantenimento di un volume di crediti da accordare alle piccole e medie imprese ed alle famiglie non inferiore alla media degli ultimi tre anni incrementato del 5 per cento, nonché a politiche dei dividendi coerenti con l'esigenza di mantenere adeguati livelli di patrimonializzazione».

12.6

LANNUTTI, MASCITELLI, DE TONI, PEDICA, CARLINO

Al comma 5, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

«a-bis) al rispetto dei requisiti di onorabilità degli esponenti della banca interessata, di cui agli articoli 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e 13 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

a-ter) alla sostituzione degli esponenti della banca interessata che abbiano subito sanzioni in materia di false comunicazioni sociali e di altri illeciti societari di cui agli articoli dal 2621 al 2637 del codice civile».

12.7

MASCITELLI, LANNUTTI, DE TONI, PEDICA, CARLINO

Al comma 5, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«*a-bis*) alla deliberazione da parte del Consiglio di amministrazione dell'emittente di una riduzione di almeno il 10 per cento di tutti gli emolumenti e le indennità di cui beneficiano gli amministratori esecutivi, i dirigenti apicali e i membri del Consiglio d'amministrazione medesimo, nonché della esclusione tra gli emolumenti e le indennità di cui beneficiano gli amministratori e i membri del Consiglio d'amministrazione medesimo delle *stock option*».

12.8

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI

Al comma 5, inserire, in fine, il seguente periodo: «In particolare, il protocollo di cui alla lettera *a*) contiene l'adesione della banca o del gruppo bancario all'obiettivo di facilitare la capacità di ripagamento dei mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione di residenza, prevedendo a tal fine l'avvicinamento del tasso di riferimento per il calcolo delle rate dei mutui a tasso variabile contratti per l'acquisto dell'abitazione di residenza al tasso di rifinanziamento della BCE, nonché all'obiettivo di escludere il ricorso all'escussione delle garanzie ipotecarie per i mutuatari di abitazioni di residenza temporaneamente in difficoltà, anche promuovendo, di concerto con le autorità pubbliche competenti, schemi che permettano alle famiglie a rischio di insolvenza di restare nelle abitazioni acquistate in qualità di inquilini o di comproprietari».

12.9

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI

Al comma 5, inserire, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro dell'economia e delle finanze vigila, insieme alla Banca d'Italia, sul rispetto dei protocolli di cui al punto *a*) e dei codici di cui alla lettera *b*) e riferisce in merito alle Camere nell'ambito della relazione trimestrale di cui all'articolo 5, comma *1-ter* del decreto legge 9 ottobre 2008, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 190.».

12.10

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI

Al comma 5, inserire, in fine, il seguente periodo: «Gli schemi dei protocolli di cui alla lettera a) e gli schemi dei codici di cui alla lettera b) sono trasmessi al Parlamento».

Conseguentemente, alla lettera b) sopprimere l'ultimo periodo.

12.11

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI

Al comma 6 sostituire le parole da: «a tale fine presso le Prefetture» fino a: «soggetti interessati» con le seguenti: «a tale fine presso le filiali regionali della Banca d'Italia è istituito uno speciale osservatorio con la partecipazione delle istituzioni locali, delle province, delle associazioni imprenditoriali, di quelle sindacali e delle associazioni dei consumatori».

12.12

LANNUTTI, MASCITELLI, DE TONI, PEDICA, CARLINO

Al comma 6, sostituire le parole da: «a tale fine presso le Prefetture fino alla fine del comma», con le seguenti: «a tale fine presso le sedi decentrate della Banca d'Italia è istituito uno speciale osservatorio con la partecipazione dei soggetti interessati. Dall'istituzione degli osservatori di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

12.13

MASCITELLI, LANNUTTI, LI GOTTI, BELISARIO, DE TONI, BUGNANO, PEDICA, CARLINO

Al comma 9, lettera a), dopo le parole: «ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria» inserire le seguenti: «del fondo unico per la giustizia».

12.14

PISTORIO, OLIVA

Al comma 9, lettera a), dopo le parole: «del fondo ordinario delle università», *aggiungere le seguenti:* «delle risorse destinate alla realizzazione delle infrastrutture strategiche nei territori ricadenti nelle aree individuate dal Regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006 (Obiettivo "Convergenza")».

12.15

LANNUTTI, MASCITELLI, GIAMBRONE, PARDI, PEDICA, CARLINO

Al comma 9, lettera a), dopo le parole: «del fondo ordinario delle università», *inserire le seguenti:* «delle risorse per la scuola pubblica».

12.16

MASCITELLI, LANNUTTI, ASTORE, BELISARIO, GIAMBRONE, CARLINO, PEDICA

Al comma 9, lettera a), dopo le parole: «delle risorse destinate alla ricerca», *inserire le seguenti:* «del fondo per le politiche sociali e del fondo per l'occupazione».

12.17

MASCITELLI, LANNUTTI, ASTORE, PARDI, PEDICA, CARLINO, BUGNANO

Al comma 9, lettera a), dopo le parole: «delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche», *inserire le seguenti:* «del fondo per i non autosufficienti».

12.18

MASCITELLI, LANNUTTI, PEDICA, CAFORIO, PARDI, CARLINO

Al comma 9, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle risorse destinate alla cooperazione allo sviluppo».

12.19

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 9, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati e comunicati alla Corte dei Conti».

12.20

BARBOLINI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. Fino al 31 dicembre 2009 e limitatamente alle società che esercitano attività bancaria le deliberazioni previste dall'articolo 2441, quinto comma, e dall'articolo 2443, secondo comma, del codice civile sono assunte con le stesse maggioranze previste per le deliberazioni di aumento di capitale dagli articoli 2368 e 2369 del codice civile. I termini stabiliti per le operazioni della specie ai sensi del codice civile e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono ridotti della metà, con approssimazione per difetto in caso di numero dispari di giorni».

12.21

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-bis. Gli schemi dei decreti di cui al comma 12 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti.

I pareri sono espressi entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati».

12.22

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-bis. Il Ministro dell'economia e finanze riferisce alle Camere in merito all'evoluzione degli interventi effettuati ai sensi del presente articolo nell'ambito della relazione trimestrale di cui all'articolo 5, comma 1-ter del decreto legge 9 ottobre 2008, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 190.».

12.0.1

POLI BORTONE

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

(Misure di aiuto al comparto agricolo)

1. A. La Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS (S.C.C.! s.p.a.) su richiesta del debitore provvede a riliquidare il credito pregresso, riferito ai contributi previdenziali agricoli, vantato a fronte delle tariffazioni trimestrali liquidate e non pagate sino al quarto trimestre del 2005 compreso. Le modalità per il calcolo della predetta riliquidazione sono le stesse adottate in seguito all'accordo di ristrutturazione assunto con gli Istituti di credito e recepito dal Consiglio di Amministrazione dell'INPS in data 7 febbraio 2007.

2. Le imprese agricole debtrici che non hanno provveduto a richiedere il codice C.A.R., che non hanno formulato la scheda di adesione de-

finitiva ovvero che non hanno provveduto al relativo pagamento, possono provvedervi entro il 31 luglio 2008 versando l'importo alla S.C.C.I. s.p.a. con le modalità di seguito indicate:

–con pagamento in unica soluzione l'ammontare dovuto è pari al 22 per cento;

–con pagamento in dieci rate uguali annuali da versare ognuna entro il 31 dicembre di ciascun anno. In tal caso l'ammontare del debito è determinato nella misura del 30 per cento.

3. Ai sensi di quanto disposto dal decreto Legislativo 29 marzo 2004, numero 102, le rate annuali di cui al comma 2 sono da considerarsi quali passività agrarie rientranti tra quelle oggetto della misura prevista all'art. 5, comma 2 del medesimo decreto.

4. I debitori che hanno provveduto al pagamento di maggiori somme tramite gli Istituti di Credito convenzionati in virtù del predetto accordo hanno diritto al rimborso della differenza, al netto delle spese della procedura comprendenti le spettanze relative ai mandatari, che sarà liquidata a cura degli istituti di credito convenzionati, attraverso il versamento delle predette differenze in apposito conto acceso dalla S.C.C.I. s.p.a.

5 La S.C.C.I. s.p.a. verifica l'esistenza di crediti dell'INPS a carico dei soggetti di cui al comma 4, per periodi successivi al secondo trimestre 2004 e provvede a comunicare agli interessati sia l'ammontare del rimborso, sia l'ammontare del debito nonché la facoltà di poter sanare, attraverso compensazione, ai sensi del presente articolo l'eventuale situazione debitori a dal terzo trimestre 2004 al quarto trimestre 2005. La S.C.C.I. s.p.a. provvede a versare all'I.N.P.S. le somme entro il limite dei crediti da esso vantati. Qualora gli interessati abbiano in essere un contenzioso in merito al credito dell'INPS ne danno comunicazione alla S.C.C.I. s.p.a. In tal caso la S.C.C.I. trattiene il relativo importo, provvedendo a rimborsare la somma residua al debitore. I crediti vantati dall'I.N.P.S. oggetto di contestazione, saranno versati al beneficiario secondo quanto previsto dal provvedimento anche provvisoriamente esecutivo emesso dall'autorità amministrativa o giudiziaria adita.

6. La riliquidazione del credito previdenziale agricolo, di cui ai precedenti commi è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea».

Art. 13.**13.1**

BARBOLINI, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Apportare le seguenti modificazioni:

«a) sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. L'articolo 104 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente: '1. Salvo autorizzazione dell'assemblea ordinaria o di quella straordinaria per le delibere di competenza, le società italiane quotate i cui titoli sono oggetto dell'offerta si astengono dal compiere atti od operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta. L'obbligo di astensione si applica dalla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1, e fino alla chiusura dell'offerta ovvero fino a quando l'offerta stessa non decada. La mera ricerca di altre offerte non costituisce atto od operazione in contrasto con gli obiettivi dell'offerta. Resta ferma la responsabilità degli amministratori, dei componenti del consiglio di gestione e di sorveglianza e dei direttori generali per gli atti e le operazioni compiuti.

2. L'autorizzazione assembleare prevista dal comma 1 è richiesta anche per l'attuazione di ogni decisione presa prima dell'inizio del periodo indicato nel comma 1, che non sia ancora stata attuata in tutto o in parte, che non rientri nel corso normale delle attività della società e la cui attuazione possa contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta.

3. I termini e le modalità di convocazione delle assemblee da tenersi in pendenza dell'offerta sono disciplinati, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, con regolamento emanato dal Ministro della giustizia, sentita la Consob.

4. Gli statuti possono derogare, in tutto o in parte, alle disposizioni dei commi 1 e 2'";

b) sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. L'articolo 104-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

'1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le disposizioni di cui agli articoli 104, commi 1 e 2, e 104-bis, commi 2 e 3, non si applicano in caso di offerta pubblica promossa da chi non sia soggetto a tali disposizioni ovvero a disposizioni equivalenti, ovvero da una società o ente da questi controllata. In caso di offerta promossa di concerto, è sufficiente che a tali disposizioni non sia soggetto anche uno solo fra gli offerenti.

2. La Consob, su istanza dell'offerente o della società emittente ed entro venti giorni dalla presentazione di questa, determina se le disposizioni applicabili ai soggetti di cui al comma 1 siano equivalenti a quelle

cui è soggetta la società emittente. La Consob stabilisce con regolamento i contenuti e le modalità di presentazione di tale istanza.

3. Qualsiasi misura idonea a contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta adottata dalla società emittente in virtù di quanto disposto al comma 1 deve essere espressamente autorizzata dall'assemblea in vista di una eventuale offerta pubblica, nei diciotto mesi anteriori alla comunicazione della decisione di promuovere l'offerta ai sensi dell'articolo 102, comma 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 114, tale autorizzazione è tempestivamente comunicata al mercato secondo le modalità previste ai sensi del medesimo articolo' ».

Art. 14.

14.1

LANNUTTI, MASCITELLI, DE TONI, PEDICA, CARLINO

Sopprimere il comma 1.

14.2

LANNUTTI, MASCITELLI, DE TONI, PEDICA, CARLINO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

"6. I soggetti che, anche attraverso società controllate, svolgono in misura rilevante attività d'impresa in settori non bancari né finanziari non possono essere autorizzati ad acquisire partecipazioni quando la quota dei diritti di voto complessivamente detenuta sia superiore al 5 per cento o quando ne consegua, comunque, il controllo della banca. A tali fini, la Banca d'Italia individua i diritti di voto e gli altri diritti rilevanti. Tali soggetti devono cedere le partecipazioni che determinano una quota superiore al 5 per cento dei diritti di voto entro il 31 dicembre 2010. In via transitoria, dallo gennaio 2009 al 31 dicembre 2010, tali soggetti non potranno esercitare i diritti di voto eccedenti la quota citata per la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza della banca"».

14.3

LANNUTTI, MASCITELLI, DE TONI, PEDICA, CARLINO

Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: «Tali soggetti non possono comunque esercitare il diritto di voto per l'elezione degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza della banca"».

14.4

Marco FILIPPI, MERCATALI, RANUCCI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, VIMERCATI

Sopprimere il comma 5.

14.5

MASCITELLI, LANNUTTI, DE TONI, PEDICA, CARLINO

Sopprimere il comma 5.

14.6

LANNUTTI, MASCITELLI, DE TONI, PEDICA, CARLINO

Sopprimere i commi da 6 a 9.

14.7

MASCITELLI, LANNUTTI, DE TONI, PEDICA, CARLINO

Al comma 7 sopprimere le parole: «e sono applicabili anche alle domande di rimborso già presentate ma non ancora regolate».

14.0.1

D'ALIA

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

All'articolo 30, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, al terzo periodo le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "due anni"».

Art. 15.**15.1**

MASCITELLI, LANNUTTI, DE TONI, PEDICA, CARLINO

Sopprimere i commi da 13 a 15.

15.2

LANNUTTI, MASCITELLI, DE TONI, PEDICA, CARLINO

Al comma 13, dopo le parole: «i soggetti» aggiungere le seguenti: «con l'esclusione delle imprese di cui all'articolo 91, comma 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209».

Conseguentemente, sopprimere i commi 14 e 15.

15.3

LANNUTTI, MASCITELLI, DE TONI, PEDICA, CARLINO

Al comma 13, sopprimere il secondo periodo.

15.4

MASCITELLI, LANNUTTI, DE TONI, PEDICA, CARLINO

Al comma 13, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previo parere delle competenti Commissioni parlamentari».

15.5

MASCITELLI, LANNUTTI, DE TONI, PEDICA, CARLINO

Al comma 23, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dalle disposizioni di cui ai commi dal 16 al 23 sono escluse le persone fisiche esercenti attività d'impresa».

15.0.1

D'ALIA

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: "10 gennaio 2005" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2009";

b) al secondo periodo, le parole: "31 ottobre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2009";

c) al terzo periodo, le parole: "31 ottobre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2009"».

Art. 16.**16.1**

MASCITELLI, LANNUTTI, DE TONI, PEDICA, CARLINO

Sopprimere i commi da 1 a 5.

16.2

LANNUTTI, MASCITELLI, BELISARIO, DE TONI, BUGNANO, PEDICA, CARLINO

Sostituire i commi da 1 a 5 con i seguenti:

«1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti: "I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese. I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro".

2. Il limite di 100 euro di cui al quarto comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 12 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si applica a decorrere dal 1° luglio 2009. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 31 marzo 2009 il limite è stabilito in 1.000 euro. Dal 1° aprile 2009 al 30 giugno 2009 il limite è stabilito in 500 euro. Entro il 28 febbraio 2009 il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione sull'applicazione del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad emanare apposito decreto che individua le condizioni impeditive del soggetto tenuto al pagamento, che consentono di derogare ai limiti indicati nel presente comma.

3. All'articolo 8-*bis* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione di cui ai precedenti commi, il contribuente presenta l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione nonché, in relazione al medesimo periodo, l'elenco dei soggetti titolari di partita IV A da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Per ciascun soggetto sono indicati il codice fiscale e l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione, con la evidenziazione dell'imponibile, dell'imposta, nonché dell'importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale:

1) sono individuati gli elementi informativi da indicare negli elenchi previsti dal presente comma, nonché le modalità per la presentazione, esclusivamente in via telematica, degli stessi;

2) il termine di cui al primo periodo del presente comma può essere differito per esigenze di natura esclusivamente tecnica, ovvero relativamente a particolari tipologie di contribuenti, anche in considerazione della dimensione dei dati da trasmettere»;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Per l'omissione della comunicazione ovvero degli elenchi, nonché per l'invio degli stessi con dati incompleti o non veritieri, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471".

4. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1, 5, 8, 12 e 13, le parole: "12.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "5.000 euro";

b) alla fine del comma 10 aggiungere le seguenti parole: "«Ciascuna girata deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante".

5. I commi 1 e 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono abrogati».

16.3

LANNUTTI, MASCITELLI, DE TONI, PEDICA, CARLINO

Sostituire i commi da 1 a 5, con il seguente:

«1. I commi 1 e 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppressi.

16.4

LANNUTTI, MASCITELLI, DE TONI, PEDICA, CARLINO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

16.5

MASCITELLI, LANNUTTI, DE TONI, PEDICA, CARLINO

Sopprimere il comma 2.

16.6

MASCITELLI, LANNUTTI, DE TONI, PEDICA, CARLINO

Sopprimere i commi 3, 4 e 5.

16.7

D'ALIA

Dopo il comma 5-bis aggiungere il seguente:

«5-ter. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, lettera d-bis, dopo le parole: "per la conclusione degli affari" sono aggiunte le seguenti: "e obbligatoriamente ricevute dalle parti";

b) all'articolo 57, comma 1-bis, dopo le parole: "per la conclusione degli affari" sono aggiunte: "e obbligatoriamente ricevute dalle parti";

c) all'articolo 57 comma 2 dopo le parole: "pubblici ufficiali" sono aggiunte le seguenti: "e degli agenti immobiliari"».

16.8

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«12-undecies-bis. All'articolo 1, comma 129 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2009";

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La condizione di iscrizione dei soci persone fisiche nel libro dei soci deve essere verificata entro il 31 gennaio 2010 in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al novembre 2009".

12-undecies-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, nei limiti di 35 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

16.9

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«12-undecies-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 54, al comma 3-bis, le parole: "«sono deducibili nella misura dell'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "sono deducibili nella misura del 100 per cento";

b) all'articolo 102, al comma 9, le parole da: "sono deducibili nella misura dell'80 per cento" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "sono deducibili nella misura del 100 per cento".

12-undecies-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, nei limiti di 66 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

16.10

D'ALIA

Dopo il comma 12-undecies aggiungere il seguente comma:

«12-undecies-bis. L'opzione di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, esercitata entro il 31 ottobre 2008, può essere revocata entro il 28 febbraio 2009. Entro il 31 gennaio 2009, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono stabilite le modalità per la comunicazione telematica della revoca».

16.11

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«12-undecies. L'articolo 2630 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 2630. – Ogni organo di società o consorzio che, in relazione alle funzioni attribuite per legge o per statuto, ometta di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro. In caso di adempimento tardivo, ossia non su-

periore a trenta giorni rispetto ai termini prescritti, la pena pecuniaria è ridotta di un terzo. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo"».

16.bis.1

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«12-bis. Al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510 convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, aggiungere, dopo il secondo periodo, il seguente: "Il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati anagrafici inerenti il lavoratore può integrare la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello dell'instaurazione del rapporto di lavoro"».

16.bis.2

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«12-bis. All'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, al comma 2, sostituire le parole: "non superiore a trenta giorni" con le seguenti: "non superiore a 240 ore"».

16.bis.3

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, CUFFARO, CINTOLA, FOSSON

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«12-bis. Al comma 4, dell'articolo 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sopprimere le seguenti parole: "rappresentare o"».

Art. 17.**17.1**

MASCITELLI, LANNUTTI, GIAMBRONE, DE TONI, PEDICA, CARLINO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il Ministro della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce con proprio decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, i criteri e le modalità con cui documentare l'attività di ricerca o docenza di cui al comma 1».

17.0.1

PISTORIO, OLIVA

*Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:***«Art. 17-bis.**

*(Modificazione al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185,
in materia di incentivi all'autoimprenditorialità)*

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, dopo la lettera *m*) è aggiunta la seguente:

"*n*) favorire lo sviluppo di nuova imprenditorialità nel settore dell'energia"».

Art. 18.**18.1**

MASCITELLI, LANNUTTI, GIAMBRONE, CARLINO, DE TONI, PEDICA

Al comma 1, sopprimere le parole: «in maniera non delegabile», dopo le parole: «assunti in sede europea», aggiungere le seguenti: «sentita la Conferenza unificata e dopo aver trasmesso lo schema di delibera al Parlamento per il parere delle Commissioni competenti per materia e

per i profili finanziari», *sostituire le parole: «30 giorni» con le seguenti: «45 giorni».*

Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'assegnazione delle risorse derivanti dal Fondo per le aree sotto utilizzate non riguarda la quota delle risorse destinate alle amministrazioni regionali le quali, pertanto, restano riservate».

18.2

DELLA SETA, BUBBICO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «risanamento ambientale», inserire le seguenti: «difesa del suolo, bonifica da inquinamento ambientale ed opere idrauliche».

18.3

D'ALIA

Al comma 1, alla fine della lettera b) aggiungere la seguente frase: «Tale fondo, nella misura non inferiore al 20 per cento, viene destinato ad interventi ordinari e straordinari e per la messa in sicurezza degli edifici scolastici».

18.4

VITALI

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: «Tale fondo, nella misura non inferiore al 20 per cento, viene destinato ad interventi ordinari e straordinari e per la messa in sicurezza degli edifici scolastici».

18.5

MASCITELLI, LANNUTTI, RUSSO, GIAMBRONE, DE TONI, PEDICA, CARLINO

Al comma 1, dopo la lettera b-bis), inserire la seguente:

«b-ter) al Fondo per la realizzazione di interventi di piccola riqualificazione urbana nei Comuni e nei quartieri disagiati dette aree urbane,

istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, anche al fine di generare in funzione anticiclica offerta aggiuntiva di lavoro nonché contribuire a stimolare e accelerare gli investimenti pubblici in questa fase di crisi economica. Con successiva delibera il CIPE, sentita la Conferenza Unificata, determinerà i criteri di individuazione dei Comuni beneficiari, i criteri di selezione degli interventi nonché le modalità di erogazione delle risorse sulla base dello stato di avanzamento dei lavori in modo tale da non avere ripercussioni negative sui saldi relativi al Patto di Stabilità Interno».

18.6

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI, ARMATO

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«c) al Fondo per la realizzazione di interventi di piccola riqualificazione urbana nei Comuni e nei quartieri disagiati delle aree urbane, istituito nello Stato di previsione del Ministero dell'Interno, anche al fine di generare in funzione anticiclica offerta aggiuntiva di lavoro nonché contribuire a stimolare e accelerare gli investimenti pubblici in questa fase di crisi economica. Con successiva delibera il CIPE, sentita la Conferenza Unificata, determinerà i criteri di individuazione dei Comuni beneficiari, i criteri di selezione degli interventi nonché le modalità di erogazione delle risorse sulla base dello stato avanzamento lavori in modo tale da non avere ripercussioni negative sui saldi relativi al Patto di Stabilità Interno».

18.7

D'ALIA

Al comma 1, dopo la lettera b-bis), aggiungere la seguente:

«b-ter) al Fondo per la realizzazione di interventi di piccola riqualificazione urbana nei Comuni e nei quartieri disagiati delle aree urbane, istituito nello Stato di previsione del Ministero dell'Interno, anche al fine di generare in funzione anticiclica offerta aggiuntiva di lavoro nonché contribuire a stimolare e accelerare gli investimenti pubblici in questa fase di crisi economica. Con successiva delibera il CIPE, sentita la Conferenza Unificata, determinerà i criteri di individuazione dei Comuni beneficiari, i criteri di selezione degli interventi nonché le modalità di erogazione delle

risorse sulla base dello stato avanzamento lavori in modo tale da non avere ripercussioni negative sui saldi relativi al Patto di Stabilità Interno».

18.8

NEROZZI, ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, PASSONI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le risorse assegnate al Fondo sociale per occupazione e formazione sono utilizzate prioritariamente per il sostegno al reddito e per attività formativa da svolgersi anche attraverso l'apprendistato svolto, in conformità alla rispettiva disciplina regionale, in base a libere convenzioni volontariamente sottoscritte anche con università e scuole pubbliche».

18.9

MASCITELLI, LANNUTTI, GIAMBRONE, ASTORE, DE TONI, RUSSO, DI NARDO

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «l'assegnazione delle risorse derivanti dal Fondo per le aree sotto utilizzate non riguarda la quota delle risorse destinate alle amministrazioni regionali le quali, pertanto, restano riservate».

18.10

PISTORIO, OLIVA

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al fine di sostenere la realizzazione e l'avvio di piccole attività imprenditoriali, per gli interventi di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, è assegnata al FAS una quota aggiuntiva di risorse per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 pari a 200 milioni di euro.

3-ter. Il CIPE con propria delibera provvederà, in sede di riparto e secondo criteri ed indirizzi dallo stesso stabiliti, a ridistribuire la dotazione di cui al comma precedente.

3-quater. All'onere derivante dalla disposizione di cui al precedente comma 3-bis pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare, fino a concorrenza dell'importo, degli stanziamenti di parte corrente rela-

tivi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge n. 203 del 22 dicembre 2008 (legge finanziaria 2009).

18.11

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI, ARMATO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Per l'anno 2009 agli enti che hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2007 è consentito di effettuare i pagamenti a residui concernenti spese per investimenti relativi alle funzioni dell'istruzione, della viabilità e dei trasporti e al servizio del verde pubblico anche oltre il saldo utile ai fini del rispetto del patto di stabilità interno come definito all'articolo 77-bis del decreto-legge n. 112 del 2008.

5-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 4-bis, nei limiti di 500 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

18.12

RANUCCI

Dopo il comma 4-bis aggiungere il seguente:

«4-bis1. L'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 109. – 1. I gestori di strutture ricettive, anche extralberghiere e non convenzionali, sono tenuti a vigilare affinché i clienti che chiedono alloggio, al momento dell'arrivo, compilino e firmino una scheda di dichiarazione delle generalità e provino la loro identità esibendo un documento di identità valido.

2. Nella scheda di dichiarazione, che può essere compilata a cura del gestore e firmata dal cliente, sono riportati il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita, la nazionalità, gli estremi del documento esibito. Per i nuclei familiari e per i gruppi la sottoscrizione può essere effettuata da uno dei coniugi anche degli altri familiari, e dal capo gruppo anche per i componenti del gruppo.

3. Le schede di dichiarazione delle generalità vengono periodicamente ritirate dagli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza.

4. In caso di mancato ritiro, il gestore ha l'obbligo di conservare le schede per un anno dalla loro compilazione, esibendole o consegnandole a richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

5. I gestori delle strutture di cui al comma 1 che violano le disposizioni del presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1800"».

18.13

RANUCCI

Dopo il comma 4-bis aggiungere il seguente:

«4-bis1. All'articolo 17 del decreto legislativo n. 507 del 1993, sostituire il comma 1-bis con il seguente:

"1-bis. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 10 metri quadrati. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro il 31 gennaio 2009, possono essere individuate le attività per la quali l'imposta è dovuta per la sola superficie eccedente i 10 metri quadrati. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono prevedere l'esenzione del pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al primo periodo del presente comma."».

18.14

RANUCCI

Dopo il comma 4-bis aggiungere il seguente:

«4-bis1. Sostituire la lettera i) del comma 1 dell'articolo 19-bis.1 del D.P.R. n. 633 del 1972 con la seguente:

"i) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto e alla costruzione di fabbricati, o porzione di fabbricato, a destinazione abitativa né quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione dei predetti fabbricati o delle predette porzioni. La disposizione non si applica per i predetti fabbricati o predette porzioni che siano destinati esclusivamente e durevolmente all'attività d'impresa di tipo residence turistico-alberghiero o all'alloggio del personale dipendente non residente nel comune di sede dell'at-

tività o nei comuni limitrofi. La disposizione non si applica per i soggetti che esercitano attività che danno luogo ad operazioni esenti di cui al numero 8) dell'articolo 10 che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell'articolo 19, comma 5, e dell'articolo 19-bis."».

18.15

MASCITELLI, LANNUTTI

Sopprimere i commi 4-quater e 4-quinquies.

18.16

CARLONI, MERCATALI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI, BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, ARMATO

Sopprimere il comma 4-quater.

18.17

Massimo GARAVAGLIA, Alberto FILIPPI

Sopprimere il comma 4-sexies.

18.18

Massimo GARAVAGLIA, Alberto FILIPPI

Al comma 4-sexies, capoverso «7-bis», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, per essere direttamente assegnata ai comuni nei cui territori ricadono le opere o i lavori a cui si riferisce tale percentuale, da utilizzare esclusivamente per la tutela della sicurezza pubblica».

18.0.1

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI, ARMATO

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Investimenti degli enti locali)

1. Non sono conteggiati nei saldi utili ai fini del patto di stabilità interno i risparmi, se destinati al finanziamento delle spese di investimento, derivanti dai minori interessi passivi registrati a seguito di utilizzo dell'avanzo di amministrazione disponibile per l'estinzione di mutui e prestiti».

18.0.2

PISTORIO, OLIVA

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Riassegnazione di risorse al Fondo per le aree sottosviluppate per il finanziamento di programmi per l'autoimprenditorialità e l'autoimpiego)

1. Al fine di sostenere la realizzazione e l'avvio di piccole attività imprenditoriali, per gli interventi di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, è assegnata al FAS una quota aggiuntiva di risorse per gli anni 2009, 2010 e 2011, pari a 200 milioni di euro.

2. Il CIPE con propria delibera provvederà, in sede di riparto e secondo criteri ed indirizzi dallo stesso stabiliti, a ridistribuire la dotazione di cui al comma precedente.

3. All'onere derivante dalla disposizione di cui al precedente comma 2 pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare, fino a concorrenza dell'importo, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge n. 203 del 22 dicembre 2008 (legge finanziaria 2009)».

Art. 18-bis.**18-bis.0.1**

LUMIA

*Dopo l'articolo 18-bis, aggiungere il seguente***«Art. 18-ter.**

1. Al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo l'articolo 14 è aggiunto il seguente:

"Art. 14-bis. – 1. All'articolo 5, comma 9, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, il numero 14) della lettera b) è soppresso".».

Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".

1-quater. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.

1-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate è ridotta nella misura di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

18-bis.0.2

LUMIA

Dopo l'articolo 18-bis, aggiungere il seguente

«Art. 18-ter.

«1. Al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, dopo l'articolo 14 è aggiunto il seguente:

"Art. 14-bis. – 1. All'articolo 5, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, il comma 6 è soppresso"».

Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".

1-quater. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.

1-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate è ridotta nella misura di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

18-bis.0.3

LUMIA

Dopo l'articolo 18-bis, aggiungere il seguente

«Art. 18-ter.

1. Al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'articolo 63, dopo il comma 13-ter, è aggiunto il seguente:

"13-quater. All'articolo 5, comma 1, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, all'elenco 1 rubrica: Legge 24 dicembre 2007, n. 244, la voce: articolo 2, comma 135 è soppressa"».

Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".

1-quater. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.

1-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate è ridotta nella misura di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

18-bis.04

LEGNINI

Dopo l'articolo 18-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 18-ter.

«1. All'articolo 2, comma 42, capoverso "5-bis", della legge 22 dicembre 2008, n. 203, le parole: "nella base di calcolo e" sono soppresse».

Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

1-quater. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.

1-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate è ridotta nella misura di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

18-bis.05

LEGNINI

Dopo l'articolo 18-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 18-ter.

«1. Per l'anno 2008 al fine di consentire la chiusura dei programmi comunitari 2000/2006, le spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale, non sono computate nei risultati del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome».

Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

Art. 19.**19.1**

TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, CARLONI, MERCATALI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MILANA, MORANDO, NICOLA ROSSI, BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 19. – 1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, volta a realizzare un sistema universalistico a sostegno dei lavoratori, a prescindere dalla forma contrattuale, e delle imprese, a prescindere dalle dimensioni di queste ultime e dalla categoria di appartenenza, per far fronte ad esigenze di carattere straordinario ed emergenziale derivanti dalla crisi internazionale, al fine di sostenere l'occupazione, è istituito un Fondo per gli anni 2009-2010 finalizzato alla tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o licenziamento, al quale affluiscono tutte le risorse previste dalla normativa vigente in materia.

2. Accedono agli interventi del Fondo di cui al comma 1:

a) i lavoratori a tempo determinato e indeterminato appartenenti ai settori ed alle imprese che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non risultano destinatari di alcun trattamento di integrazione salariale, ad esclusione dei contratti di lavoro a tempo in-

determinato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale;

b) i dipendenti di imprese del settore artigianato o di agenzie di somministrazione di lavoro in missione presso imprese del settore artigiano;

c) gli apprendisti;

d) i soggetti iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, nonché i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile che abbiano obbligo di versamento Enpals, che operano in regime di monocommittenza e che abbiano conseguito nell'anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore a 22.000.

3. Ai soggetti di cui al comma 2 è riconosciuto l'accesso ai seguenti istituti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro ovvero licenziamento:

a) cassa integrazione ordinaria di cui alla legge 23 luglio 1991 n. 223;

b) cassa integrazione straordinaria di cui alla legge 23 luglio 1991 n. 223;

c) cassa integrazione in deroga alla normativa vigente;

d) indennità di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991 n. 223;

f) indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272 e successive modificazioni;

j) indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

4. L'entità e la durata minima dei trattamenti di cui al comma 3, non può essere inferiore al cinquanta per cento rispetto ai limiti previsti dalla legislazione vigente.

5. Alle misure di cui al comma 3, come definite dal comma 4 possono sommarsi gli interventi integrativi a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva compresi quelli di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.

6. L'erogazione dei trattamenti di cui al comma 3 è subordinata alla sottoscrizione, da parte dei lavoratori interessati, di apposito patto di servizio presso i competenti centri per l'impiego. Con decreto del ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, sono definite le modalità attuative del patto di servizio. Il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito di cui al comma 3, in caso di rifiuto della sottoscrizione del patto di servizio, perde il diritto a qualsiasi erogazione.

zione di carattere retributivo e previdenziale a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati.

7. Le aziende che intendono accedere ai trattamenti di cui al comma 3 sono tenute al versamento della contribuzione corrispondente, nella misura ridotta del 30 per cento per il primo anno.

8. I Fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono destinare interventi, anche in deroga alle disposizioni vigenti per misure temporanee ed eccezionali volte alla tutela dei lavoratori, anche con contratti di apprendistato o a progetto, a rischio di perdita del posto di lavoro, ai sensi del regolamento CE 2204/2002, anche contribuendo nella misura di un terzo di quanto stabilito dal comma 7.

9. Con decreto del ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di applicazione del presente articolo, in coerenza con i principi stabiliti dalla normativa vigente in materia.

10. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato con le seguenti risorse:

a) 289 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012;

b) il contributo delle imprese di cui al comma 7;

c) eventuali contributi da parte dei Fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

d) un contributo a carico dello Stato pari a 400 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

11. Al fine di potenziare l'attività ispettiva sul territorio e il contrasto di possibili usi distortivi degli istituti di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del Fondo di cui al comma 1, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con gli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva compresi quelli di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.

12. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 689 milioni di euro per l'anno 2009, 704 milioni di euro per l'anno 2010, 304 milioni di euro per l'anno 2011 e 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede quanto a 400 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2009 e 2010 mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2009 a carico delle disponibilità del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,

n. 236, il quale, per le medesime finalità, è altresì integrato di 254 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. Al relativo onere si provvede:

a) mediante versamento in entrata al bilancio dello Stato da parte dell'INPS di una quota pari a 100 milioni di euro per l'anno 2009 e a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei Fondi paritetici interprofessionali per la formazione di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a valere in via prioritaria sulle somme residue non destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e con conseguente adeguamento, per ciascuno degli anni considerati, delle erogazioni relative agli interventi a valere sulla predetta quota;

b) mediante le economie derivanti dalla disposizione di cui al comma 6, primo periodo, pari a 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009;

c) mediante utilizzo per 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 delle maggiori entrate di cui al presente decreto.

13. Qualora, a fronte del protrarsi degli effetti della crisi internazionale, si rendessero necessari e indifferibili ulteriori interventi del Fondo di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'economia e delle finanze e del ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono individuate per ciascuna operazione di cui al presente articolo le risorse necessarie per finanziare le operazioni stesse. Le predette risorse, da iscrivere in – apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del Fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle

relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

15. I decreti di cui al comma 14 e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti.

16. Quota parte della minore spesa per il servizio del debito che si realizzasse nel 2009 rispetto alle previsioni, nel limite in cui la stessa determinasse un miglioramento del saldo netto da finanziare, è destinata all'incremento del Fondo di cui al comma 1. A tale scopo, la minore spesa di carattere permanente per interessi sul debito pubblico, come risultante nel provvedimento previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, è iscritta per una quota non superiore al 30 per cento al medesimo Fondo.

17. Con effetto dal 10 gennaio 2009 sono soppressi i commi da 7 a 12 dell'articolo 13 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80».

19.2

MASCITELLI, LANNUTTI, CARLINO, GIAMBRONE, PEDICA, PARDI

Al comma 1, sostituire le parole da: «Nell'ambito del Fondo per l'occupazione» fino a: «a decorrere dall'anno 2012», con le seguenti: «Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 sono preordinate le somme di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009,2010 e 2011 e di 750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012».

Conseguentemente, al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) in via sperimentale per il triennio 2009-2011, i lavoratori dipendenti delle aziende che in seguito a crisi aziendale o di mercato riducano l'orario di lavoro settimanale, fino al massimo di due quinti dello stesso, senza ricorrere a licenziamenti, cassa integrazione o messa in mobilità dei propri dipendenti, possono beneficiare di un'integrazione salariale corrispondente alla riduzione dell'orario settimanale erogata dall'Inps a valere sulle risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, entro un limite complessivo annuo di 700 milioni di euro. A valere sulle medesime risorse saranno versato agli enti previdenziali i corrispondenti oneri contributivi. Le aziende interessate devono inoltrare la richiesta sottoscritta dalle organiz-

zazioni sindacali maggiormente rappresentative all'Ufficio provinciale del lavoro che rilascia l'autorizzazione».

Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: «il quale, per le medesime finalità, è altresì integrato di 254 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012», con le seguenti: «il quale, per le medesime finalità, è altresì integrato di 965 milioni di euro per l'anno 2009, di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012» e, al medesimo comma inserire, in fine, la seguente lettera:

«c-bis) mediante una riduzione lineare pari complessivamente a 711 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 696 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 delle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

19.3

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, CARLINO, GIAMBRONE, PEDICA, RUSSO, DI NARDO

Al comma 1, sostituire le parole da: «Nell'ambito del Fondo per l'occupazione» fino a: «e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012,» con le seguenti: «Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 sono preordinate le somme di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 e di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

Al comma 2, dopo le parole: «del reddito percepito l'anno precedente» aggiungere le seguenti: «ai lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro, con contratto di lavoro intermittente e con contratto di inserimento di cui rispettivamente agli articoli 20, 33 e 54 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 376 ed».

Al comma 6, sostituire le parole: «il quale, per le medesime finalità, è altresì integrato di 254 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. » con le seguenti: «il quale, per le medesime finalità, è altresì integrato di 465 milioni di euro per l'anno 2009, di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012»;

e, al medesimo comma, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) mediante una riduzione lineare pari complessivamente a 211 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 196 milioni di euro a decorrere dal-

l'anno 2010 delle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

19.4

D'ALIA

Al comma 1, lettera a) aggiungere in fine il seguente periodo: «I lavoratori immigrati, nei casi di disoccupazione godono, oltre agli ammortizzatori sociali, di un prolungamento del permesso di soggiorno pari alla metà della durata del permesso di soggiorno già goduto».

19.5

D'ALIA

Al comma 1, lettera a), primo periodo, dopo le parole: «crisi aziendali o occupazionali» aggiungere le parole: «anche cicliche».

19.6

D'ALIA

Al comma 1, lettera a), terzo periodo, e lettera b) terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e».

19.7

GRANAIOLA, BARBOLINI, BUBBICO, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, SBARBATI, TOMASELLI, PAOLO ROSSI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le risorse del Fondo di sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile sono prioritariamente indirizzate al sostegno di progetti che prevedano la costituzione di reti o consorzi di microimprese e di piccole e medie imprese del settore del turismo, con particolare attenzione all'imprenditoria femminile».

19.8

MASCITELLI, LANNUTTI, CARLINO, GIAMBRONE, ASTORE, RUSSO, DI NARDO, PEDICA

Dopo il comma 1-bis, inserire i seguenti:

«1-ter. In considerazione della crisi economica ed occupazionale il Fondo per l'occupazione di cui di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, può essere integrato nel corso dell'anno 2009 con i decreti di cui al comma 1-*quater*.

1-*quater*. Al fine di assicurare un adeguato flusso di finanziamenti al Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali sono individuate le risorse necessarie per finanziare il Fondo. Le predette risorse sono individuate in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo temporaneo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali, nonché di quelli riguardanti i flussi finanziari intercorrenti con l'Unione europea ed i connessi cofinanziamenti nazionali, con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto Fondo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

1-*quinquies*. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 9, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti

per i profili finanziari, da esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

1-*sexies*. I decreti di cui al comma 1-*quater* e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti».

19.9

ROILO, TREU, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. In via sperimentale per gli anni 2009-2010, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, è riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione pari al 30 per cento del reddito percepito l'anno precedente, ai soggetti iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, nonché per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409, n. 3 del codice di procedura civile che abbiano obbligo di versamento Enpals, tutti i datori di lavoro sono tenuti a versare il contributo alla gestione all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al comma 1 lettera a) della legge 5 novembre 1968, n. 1115, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:

a) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore a 22.000 euro e siano stati accreditati presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilità non inferiore a tre;

b) con riferimento all'anno di riferimento siano accreditati presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilità non inferiore a 6;

c) abbiano contratti di lavoro la cui durata complessiva sia inferiore ai 12 mesi;

d) nei primi sei mesi dell'anno 2009 non abbiano percepito alcun reddito derivanti da contratti di lavoro;

2-*bis*. I soggetti di cui al comma 2, presentano domanda per l'accesso al beneficio di cui al medesimo comma entro il 31 giugno di ciascuno degli anni 2009 e 2010.

2-*ter*. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2, nei limiti di 600 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente rela-

tivi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203».

19.10

D'ALIA

Al comma 2, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «20 per cento».

19.11

D'ALIA

Al comma 3, dopo le parole: «e delle finanze» aggiungere le parole: «sentita la Conferenza Unificata».

Al comma 9, riformulare l'ultimo capoverso nel modo seguente:

«9. I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla prima, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, promossi dalla regione e gestiti attraverso i servizi per il lavoro e la formazione accreditati».

Dopo il comma 10-bis aggiungere il seguente:

«10-ter. Per il sostegno all'adeguamento qualitativo dei servizi offerti dai centri per l'impiego, in riferimento a quanto previsto dal presente articolo ai fini della sottoscrizione del patto di servizio, è istituito un apposito fondo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 a valere sul fondo di cui al comma 1».

19.12

ROILO, TREU, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Al comma 3, dopo le parole: «e delle finanze» aggiungere le parole: «sentita la Conferenza Unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

19.13

MASCITELLI, LANNUTTI, CARLINO, PEDICA

Al comma 3, dopo le parole: «dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «previo parere delle competenti Commissioni parlamentari».

19.14

FOSSON, D'ALIA, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, CUFFARO

Al comma 3, dopo le parole: «dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: «d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano».

19.15

GRANAIOLA, BUBBICO, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, SBARBATI, TOMASELLI, Paolo ROSSI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è erogato a tutti gli aventi diritto fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia, tenuto conto delle modifiche apportate dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247 in materia di accesso al pensionamento di vecchiaia».

19.16

D'ALIA

Il comma 5) è sostituito con il seguente:

«5. Con effetto dalla stipula dei contratti e accordi di cui al comma 7, sono soppressi i commi da 7 a 12 dell'articolo 13 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.».

Conseguentemente, dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

1. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203 sono ridotte in

maniera lineare per un importo pari a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente degli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno e delle seguenti dotazioni di parte corrente: nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alle missioni "Ricerca e innovazione", "Ordine pubblico e sicurezza", "Soccorso civile", "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" e "Politiche previdenziali";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", "Politiche per il lavoro", "Diritti sociali, solidarietà e famiglia";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni "Ricerca e innovazione", "Istruzione scolastica", "Istruzione universitaria" e "Fondi da ripartire"».

19.17

D'ALIA

Al comma 5 sostituire le parole: «1° gennaio 2009» con le seguenti: «1° marzo 2009».

Al comma 6, lettera b) sostituire le parole: «a decorrere dall'anno 2009» con le seguenti: «a decorrere dal 1° marzo 2009» e dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

c-bis) mediante riduzione lineare, per un importo pari a 12,5 milioni di euro per l'anno 2009, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente degli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno e delle seguenti dotazioni di parte corrente: nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alle missioni "Ricerca e innovazione", "Ordine pubblico e sicurezza", "Soccorso civile", "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" e "Politiche previdenziali";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", "Politiche per il lavoro", "Diritti sociali, solidarietà e famiglia";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni "Ricerca e innovazione", "Istruzione scolastica", "Istruzione universitaria" e "Fondi da ripartire"».

19.18

VIMERCATI, ADAMO, BASSOLI, ROILO, ICHINO, BOSONE

Al comma 5-bis, dopo le parole: «delle aree interessate,» aggiungere le seguenti: «il Governo, nelle more della operatività di nuovi vettori nel settore merci che subentrino ad Alitalia Cargo, favorisce la garanzia da parte della gestione commissariale dell'operatività del servizio senza soluzioni di continuità e l'accelerazione delle procedure atte a garantire l'immediata operatività di nuovi vettori e».

19.19

VIMERCATI, ADAMO, BASSOLI, ROILO, ICHINO, BOSONE

Al comma 5-bis, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «ampliare» con la seguente: «liberalizzare» e dopo le parole: «internazionali ed intercontinentali» aggiungere le seguenti: «con particolare riferimento alla rotta Milano Linate-Roma Fiumicino».

19.20

VIMERCATI, ADAMO, BASSOLI, ROILO, ICHINO, BOSONE

All'ultima riga del comma 5-bis, aggiungere le seguenti parole: «Il comma 4-quinquies del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, è abrogato».

19.21

MASCITELLI, LANNUTTI, CARLINO, GIAMBRONE, DE TONI, PEDICA, PARDI

Al comma 7, sostituire le parole da: «Il sistema degli enti bilaterali eroga la quota integrativa di cui al comma 1» fino a: «le risorse minime a valere sul territorio nazionale» con le seguenti: «Il sistema degli enti bilaterali può erogare quote integrative delle indennità e degli interventi di cui al comma 1. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono stabilire le risorse minime a valere sul territorio nazionale».

19.22

D'ALIA

Al comma 7, secondo periodo, dopo la parola: «contratti», aggiungere le seguenti: «e accordi».

19.23

GHEDINI, ROILO, TREU, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Sopprimere il comma 7-bis.

19.24

TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Al comma 9, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

«9. I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla prima, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, promossi dalla regione e gestiti attraverso i servizi per il lavoro e la formazione accreditati».

19.25

ROILO, TREU, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Dopo il comma 10-bis, aggiungere il seguente:

«10-ter. Per il sostegno all'adeguamento qualitativo dei servizi offerti dai centri per l'impiego, in riferimento a quanto previsto dal presente articolo ai fini della sottoscrizione del patto di servizio, è istituito un apposito fondo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 a valere sul fondo di cui al comma 1».

19.26

FOSSON, D'ALIA, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, CUFFARO

Al comma 11, dopo le parole: «con più di cinquanta dipendenti» inserire le seguenti: «o anche in numero inferiore limitatamente alle zone

montane» e le parole: «45 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni di euro».

19.27

D'ALIA

Al comma 11, dopo le parole: «delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti», inserire le seguenti: «le imprese che svolgono le attività di cui ai punti 1), 2) e 3) della tabella allegata al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 3 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 20 dicembre 1999, le imprese cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 8 novembre 1991».

19.28

MASCITELLI, LANNUTTI, CARLINO

Sopprimere il comma 16.

19.29

TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. Per le finalità di cui all'articolo 117, comma 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e in particolare al fine di sostenere, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, il potenziamento di servizi attivi di supporto per l'occupabilità, il reinserimento nel mercato del lavoro e la qualificazione professionale dei lavoratori e delle lavoratrici interessati da fenomeni di disoccupazione di lunga durata, lavoro irregolare, occupazione precaria, crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree territoriali locali, da svolgersi presso i centri per l'impiego, di cui al decreto legislativo 19 dicembre 2002 n. 297, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 35 milioni di euro, per l'anno 2009, a far carico sul Fondo per l'occupazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

19.30

D'ALIA

Dopo il comma 18-quater, aggiungere il seguente:

«18-quinquies. Per il periodo 2009-2010 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 12-15, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni ed integrazioni».

Art. 19-bis.**19-bis.0.1**

BLAZINA, ROILO, TREU, BIONDELLI, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Dopo l'articolo 19-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 19-ter.

(Riqualificazione e rifinanziamento del Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile)

1. Al fine di incrementare e promuovere le azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nell'accesso alle attività d'impresa, l'articolo 54 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è sostituito dal seguente:

"Art. 54. – *(Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile)*. – 1. A valere sulle disponibilità del Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile, istituito con l'articolo 3, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 215, con apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico, possono essere concesse ai soggetti indicati all'articolo 53, comma 1, lettera a), nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento anche comunitario, le agevolazioni previste dalla disciplina vigente:

a) per impianti ed attrezzature sostenute per l'avvio o per l'acquisto di attività commerciali e turistiche o di attività nel settore dell'industria, dell'artigianato, del commercio o dei servizi, nonché per i progetti aziendali connessi all'introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologica od organizzativa;

b) per l'acquisizione di servizi destinati all'aumento della produttività, all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonché per lo sviluppo di sistemi di qualità;

c) per la costituzione di piccole e medie imprese in possesso dei requisiti per l'accesso a finanziamenti e cofinanziamenti comunitari e/o regionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera c), possono essere riconosciute ai medesimi soggetti agevolazioni aggiuntive nella forma di prestazioni di garanzia per l'accesso al credito.

3. Ai soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera b), possono essere concesse agevolazioni per le spese sostenute per le attività ivi previste".

2. A decorrere dall'anno 2009, il "Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile", di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è finanziato nella misura di 100 milioni di euro in ragione d'anno.

3. Le risorse rivenienti da revoche, rinunce e decadenza dei requisiti, relative ai finanziamenti di cui agli articoli 52 e seguenti del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono rassegnate al "Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile", di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.198.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

19-bis.0.2

BLAZINA, ROILO, TREU, BIONDELLI, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Dopo l'articolo 19-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 19-ter.

(Incentivi fiscali a favore delle madri lavoratrici dipendenti, autonome e parasubordinate)

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per i redditi percepiti negli anni 2008 e 2009, alle donne titolari di uno o più redditi di cui agli articoli 49, comma 1, 50, comma 1, lettere a), c-bis), e l), 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), con figli a carico per i quali è riconosciuta la detrazione di cui alla lettera c), è riconosciuta una detrazione forfetaria aggiuntiva a titolo di sostegno per le spese di assistenza familiare e cura di figli minori. La detrazione è riconosciuta nel limite di:

1) 400 euro per il primo figlio più 200 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;

2) 350 euro per il primo figlio più 150 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 30.000 euro;

3) 350 euro per il primo figlio più 150 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo è superiore a 30.000 euro ma non a 40.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 30.000 euro.

In caso di figli gemelli, l'importo della detrazione spettante è moltiplicato per il numero dei fratelli gemelli.

2. In caso di incapacienza, totale o parziale, il beneficio di cui al comma 1 non goduto è corrisposto sotto forma di assegno alla lavoratrice madre.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Ministro per le pari opportunità, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di accesso al beneficio di cui al presente articolo.

4. Alle lavoratrici residenti nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto in misura maggiorata del 30 per cento.

5. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1, 2 e 4, valutato nel limite massimo di 800 milioni di euro annui per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203».

19-bis.0.3

CARLONI, ROILO, TREU, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Dopo l'articolo 19-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 19-ter.

1. Alle lavoratrici economicamente dipendenti, che svolgono rapporti di collaborazione aventi a oggetto una prestazione d'opera coordinata e continuativa, anche a progetto, senza vincolo di subordinazione, iscritte alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e prive di copertura da parte di altre forme obbligatorie di

previdenza, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al Capo III e al Capo V del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedi di maternità e di congedi parentali.

2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203»

Art. 19-ter.

19-ter.0.1

D'ALIA

Dopo l'articolo 19-ter, aggiungere il seguente:

«Art. 19-quater.

(Modalità di accertamento delle prestazioni collegate al reddito e comunicazione dei dati reddituali dei pensionati)

1. Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal proprio coniuge nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo.

2. In sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento è quello dell'anno in corso, dichiarato in via presuntiva.

3. Per i procedimenti di cui all'allegato A, rilevano i redditi da lavoro dipendente, autonomo, professionale o di impresa conseguito in Italia, anche presso organismi internazionali o all'estero al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, conseguiti nello stesso anno di riferimento della prestazione.

4. Per consentire agli enti previdenziali erogatori di rilevare annualmente i redditi, i soggetti percettori di prestazioni collegate al reddito sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali entro il 30 giugno di ciascun anno.

5. Ai soggetti che omettono la presentazione della comunicazione dei dati reddituali nel termine previsto al comma 1, previo avviso da parte degli Enti previdenziali e decorso inutilmente il termine di trenta giorni dal

ricevimento dello stesso, viene sospesa l'erogazione della prestazione collegata al reddito a partire dal rateo del mese di ottobre

6. In caso di presentazione della comunicazione dei dati reddituali nel termine previsto per la presentazione della successiva comunicazione, la prestazione sospesa è ripristinata a partire dal mese successivo con erogazione degli arretrati. Qualora la presentazione della comunicazione non avvenga entro il termine di cui al periodo precedente non si dà luogo alla corresponsione di alcun arretrato».

19-ter.0.2

D'ALIA

Dopo l'articolo 19-ter, aggiungere il seguente:

«Art. 19-quater.

(Riduzione premi INAIL)

1. Con effetto dal 1° gennaio 2009, nei confronti delle imprese appartenenti alla gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, si procede alla riduzione di 20 punti percentuali dell'ammontare complessivo dei premi dovuti all'INAIL.

2. Con la medesima decorrenza alle imprese di cui al comma precedente viene concessa una ulteriore riduzione pari al 30% dell'ammontare dei premi dovuti all'INAIL per i dipendenti che partecipino a corsi di formazione in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro.»

Conseguentemente, dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito pari a 100 milioni di euro annui.

2. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente degli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno e delle

seguenti dotazioni di parte corrente: nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alle missioni "Ricerca e innovazione", "Ordine pubblico e sicurezza", "Soccorso civile", "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" e "Politiche previdenziali"; nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», "Politiche per il lavoro", "Diritti sociali, solidarietà e famiglia"; nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni "Ricerca e innovazione", "Istruzione scolastica", "Istruzione universitaria" e "Fondi da ripartire».

19-ter.0.3

D'ALIA

Dopo l'articolo 19-ter, aggiungere il seguente

«Art. 19-quater.

(Contribuzione figurativa)

1. Nell'ambito dei processi di semplificazione e razionalizzazione dell'azione amministrativa, per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 44, comma 9 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, e per la liquidazione delle prestazioni a sostegno o integrazione del reddito, per i periodi successivi al 31 dicembre 2004, il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previsti dalle disposizioni in vigore, verificatisi nel corso del rapporto di lavoro, è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento. Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi».

19-ter.0.4

D'ALIA

Dopo l'articolo 19-ter, aggiungere il seguente

«Art. 19-quater.

(Indennizzi aziende commerciali in crisi)

1. L'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n.207, e successive modificazioni ed integrazioni è concesso, con le medesime modalità ivi previste, a tutti i soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del predetto decreto legislativo, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2011.

2. L'aliquota contributiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n.207, dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'INPS, è prorogata, con le medesime modalità, fino al 31 dicembre 2013.

3. Le domande di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n.207, possono essere presentate dai soggetti di cui al comma 1 entro il 31 gennaio 2012.

4. L'indennizzo di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni è erogato agli aventi diritto fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia».

Conseguentemente, dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito pari a 100 milioni di euro annui.

2. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente degli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno e delle seguenti dotazioni di parte corrente: nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alle missioni "Ricerca e innovazione", "Ordine pubblico e sicurezza", "Soccorso civile", "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" e "Politiche previdenziali" nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle po-

litiche sociali, relative alle missioni "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", "Politiche per il lavoro", "Diritti sociali, solidarietà e famiglia"; nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni "Ricerca e innovazione", "Istruzione scolastica", "Istruzione universitaria" e "Fondi da ripartire".

Art. 20.

20.1

MASCITELLI, LANNUTTI, DE TONI, PEDICA, CARLINO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «previo parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari competenti.»;*

b) *al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: «vigilano» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «vigila l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture»;*

c) *al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «Il Commissario nominato ai sensi del comma 2», con le seguenti: «l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di seguito autorità»;*

d) *al comma 3 primo periodo, dopo le parole: «utilizzando le risorse», inserire la seguente: «aggiuntive»;*

e) *al comma 3, quarto periodo, sostituire la parola: «il commissario» con la seguente: «l'Autorità»;*

f) *al comma 3, quinto periodo sostituire le parole: «il commissario straordinario delegato», con le seguenti: «l'Autorità»;*

g) *al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «il commissario ha», fino a: «dell'investimento e», con le seguenti: «al Presidente dell'Autorità sono riconosciuti con riferimento ad ogni fase dell'investimento e ad ogni atto necessario per la sua esecuzione»;*

h) *al comma 5 sostituire le parole: «il commissario» con le seguenti: «l'Autorità»;*

i) *al comma 6 sostituire le parole: «il commissario» con la seguente: «l'Autorità»;*

l) *sopprimere il comma 7;*

m) *al comma 9 dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze», aggiungere le seguenti: «previo parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari competenti»; sostituire le parole: «dei compensi spettanti ai commissari straordinari delegati di cui al comma 2», con le*

seguenti: «delle risorse aggiuntive di cui al comma 3», e *sopprimere l'ultimo periodo*.

20.2

FOSSON, D'ALIA, CUFFARO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole:* «Per quanto riguarda gli interventi di competenza regionale si provvede con decreto del Presidente della Giunta Regionale ovvero dei Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano»;

b) *al comma 3, quarto periodo, sopprimere le parole:* «ovvero al Presidente della Giunta regionale o ai Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano»;

c) *al comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole:* «ovvero al Presidente della Giunta regionale o ai Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano»;

d) *al comma 7, sopprimere le parole:* «Per gli interventi di competenza regionale il Presidente della Giunta Regionale individua la competente struttura regionale»;

e) *al comma 9, sopprimere le parole:* «Per gli interventi di competenza regionale si provvede con decreti del Presidente della Giunta Regionale».

20.3

PISTORIO, OLIVA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «sono individuati», *aggiungere le seguenti:* «a partire da quelli da realizzare nelle regioni del Mezzogiorno».

20.4

PISTORIO, OLIVA

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «del Quadro Strategico Nazionale programmazione nazionale», *aggiungere le seguenti:* «relativi alle regioni del Mezzogiorno».

20.5

FOSSON, D'ALIA, CUFFARO

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «si provvede», con le seguenti: «si può provvedere».

20.6

PISTORIO, OLIVA

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Il decreto di cui al presente comma è emanato» aggiungere le seguenti: «previo parere delle competenti commissioni parlamentari».

20.7

BUBBICO, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GRANAIOLA, GARRAFFA, SBARBATI, TOMASELLI, Paolo ROSSI

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «salvaguardando le procedure concluse e comunicate alla Commissione Europea, verificando che le modifiche introdotte non comportino rischi di disimpegno automatico con conseguente perdita di ingenti risorse finanziarie».

20.8

RANUCCI, Marco FILIPPI, DONAGGIO

Al comma 2, dopo la parola: «vigilano» aggiungere le seguenti: «nell'ambito della stazione appaltante».

20.9

PISTORIO, OLIVA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nel caso di revoca dell'assegnazione delle risorse di cui al comma 3 il Ministro competente e il Presidente della Regione nel cui territorio l'investimento è stato revocato individuano entro sessanta giorni un ulteriore intervento da realizzare ai sensi del presente articolo».

20.10

MASCITELLI, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA, CARLINO

Sopprimere il comma 8.

20.0.1

D'ALIA

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente

«Art. 20-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210 convertito dalla legge n. 266 del 2002 aggiungere, in fine, le seguenti parole: "entro 30 giorni dal pagamento da parte della stazione appaltante delle fatture emesse dalle stesse".

2. La lettera *b-ter)* del comma 8 dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 è sostituita dalla seguente:

"b-ter) trasmette all'amministrazione concedente entro quindici giorni dall'inizio dei lavori, oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio di attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere *b)* e *b-bis)*. La mancata trasmissione della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, sospende l'efficacia del titolo abilitativo se non effettuata entro quindici giorni successivi all'inizio dei lavori».

Art. 21.**21.0.1**

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, VILLARI, VIMERCATI, MERCATALI

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Finanziamento di progetti per lo sviluppo della banda larga sul territorio nazionale)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di sviluppo della banda larga sull'intero territorio nazionale, presso il Ministero delle infrastrutture e comunicazioni è istituito un Fondo, con dotazione pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, le cui risorse sono destinate:

a) per un ammontare pari a 30 milioni di euro annui al cofinanziamento di progetti di aggregazione della domanda di servizi a banda larga presentati da enti locali e da soggetti privati, finalizzati all'utilizzo delle reti di telecomunicazione a banda larga presenti sul territorio di riferimento, nonché a migliorare la capacità contrattuale dei partecipanti al progetto, a stimolare gli investimenti da parte degli operatori e il miglioramento delle condizioni di accesso ai servizi a banda larga;

b) per un ammontare pari a 50 milioni di euro annui al cofinanziamento di progetti presentati da enti locali e da soggetti privati finalizzati alla realizzazione e allo sviluppo di reti di telecomunicazione a banda larga nelle comunità locali caratterizzate da una insufficiente disponibilità di infrastrutture di accesso, con particolare riguardo alle aree contraddistinte da una bassa densità abitativa o da vincoli morfologici del territorio o dall'assenza di condizioni economiche favorevoli;

c) per un ammontare pari a 40 milioni di euro annui al cofinanziamento di progetti presentati da Regioni ed enti locali e da privati per la realizzazione nelle aree urbane di reti wireless volte a garantire nuovi servizi alla cittadinanza, ad abbattere il divario digitale fra cittadini e a favorire l'inclusione e l'accesso gratuito ad Internet;

d) per un ammontare pari a 30 milioni di euro annui al cofinanziamento di progetti presentati da Regioni ed enti locali e da privati per la realizzazione nelle aree urbane di reti wireless dedicate a specifiche funzioni di servizio relativi alla infomobilità, alla sicurezza dei cittadini e delle imprese, all'aiuto agli anziani e disabili, al turismo e ai beni culturali;

e) per un ammontare pari a 50 milioni di euro annui al cofinanziamento di progetti presentati da enti locali e da privati che, mediante l'utilizzo di tecnologie a banda larga, favoriscano lo sviluppo di reti di inter-

scambio di informazioni e di cooperazione tra piccole e medie imprese appartenenti a un distretto industriale.

2. I progetti di cui all'articolo 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* devono essere presentati dai soggetti proponenti al Ministero delle infrastrutture e comunicazioni entro il 31 marzo di ciascuno degli anni dal 2009 al 2013.

3. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e delle comunicazioni, da adottarsi entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2009 al 2011, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati i criteri di valutazione e di selezione dei progetti di cui al comma 1, nonché le modalità e i tempi per la concessione dei contributi di cui al comma 1».

Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5"».

21.0.2

DONAGGIO, CASSON, MARCO FILIPPI, RANUCCI, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-*bis*.

1. Per la realizzazione del II stralcio del Sistema ferroviario metropolitano regionale Veneto è previsto uno stanziamento di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011».

Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".

1-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

- 2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
 - 3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
 - 4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
 - 5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».
-

21.0.2a

VIMERCATI, MARCO FILIPPI, RANUCCI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

1. Per assicurare il concorso dello Stato al completamento delle opere infrastrutturali della Pedemontana lombarda, è autorizzato un contributo quindicennale di 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. È altresì autorizzato un contributo quindicennale di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 per la realizzazione della metropolitana di Milano».

Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
 - 2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
 - 3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
 - 4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
 - 5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».
-

21.0.3

RANUCCI, Marco FILIPPI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

1. Per il completamento della Pedemontana di Formia, inclusa nell'intesa generale Quadro Governo-Regione Lazio è previsto un ulteriore stanziamento di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5"».

21.0.4

D'ALIA

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

1. I progetti di riconversione del comparto bieticolo-saccarifero, nei settori delle energie di origine agro-forestale e dei biocombustibili, ai sensi del comma 3, articolo 2, del decreto-legge n. 2 del 10 gennaio 2006, convertito in legge con modificazioni dalla legge n. 81, dell'11 marzo 2006, e successivamente approvati dal Comitato interministeriale istituito in base al comma 1, dell'articolo 2, del medesimo decreto-legge n. 2 del 10 gennaio 2006, rivestono carattere di "interesse nazionale", anche ai fini della definizione e del perfezionamento dei processi autorizzativi e dell'effettiva entrata in esercizio.

2. Ai sensi e per gli effetti del comma precedente, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Comitato interministeriale di cui sopra dispone le norme idonee atte a garantire l'esecutività dei progetti suddetti, nominando se del caso Commissari *ad acta* scelti nei ruoli dei Dirigenti generali dello Stato».

21.0.5

D'ALIA

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

1. Per l'ammodernamento e l'ampliamento del traforo Colle di Tenda è autorizzato lo stanziamento di 50 milioni di euro per il triennio 2008-2010».

Conseguentemente, dopo l'articolo 34-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 34-ter.

1. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro annui per il triennio 2008-2010, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente degli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno e delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alle missioni: "Ricerca e innovazione", "Ordine pubblico e sicurezza", "Soccorso civile", "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" e "Politiche previdenziali";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni: "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", "Politiche per il lavoro", "Diritti sociali, solidarietà e famiglia";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni: "Ricerca e innovazione", "Istruzione scolastica", "Istruzione universitaria" e "Fondi da ripartire"».

Art. 22.**22.1**

GHEDINI, TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. All'articolo 5 comma 7 lettera a) del DL 30 settembre 2003, n. 269, come convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, della

legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: "dalla garanzia dello Stato." sono aggiunte le seguenti: "L'utilizzo dei fondi di cui alla presente lettera, è consentito anche per il compimento di ogni altra operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della CDP S.p.A., tenuto conto della sostenibilità economico-finanziaria di ciascuna operazione. Dette operazioni potranno essere effettuate anche in deroga a quanto previsto dal comma 11, lettera *b*).".

2. All'articolo 5 comma 11, del DL 30 settembre 2003, n. 269, come convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera *d*), è aggiunta la seguente lettera: "*e*) i criteri generali per la individuazione delle operazioni ammissibili a finanziamento".

2-bis. I criteri di cui al comma 2 devono, in particolare, definire gli indirizzi per l'intervento, ai sensi del precedente comma 1, della CDP SpA nel settore dell'edilizia pubblica e di quella a canone calmierato e in quello delle infrastrutture pubbliche di livello locale, regionale e transregionale. Tali criteri dovranno prevedere forme di partenariato con gli enti pubblici locali e regionali, con le loro agenzie e società partecipate costituite per missioni di costruzione e gestione di servizi, reti e infrastrutture e con soggetti privati.

2-ter. I fornitori di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni hanno diritto ad ottenere a domanda l'attestato della sussistenza del relativo credito. Le pubbliche amministrazioni, verificata la regolarità delle prestazioni e dei servizi ed effettuati, se del caso, i controlli e i collaudi previsti, sono tenute ad attestare la sussistenza dei crediti medesimi con apposita dichiarazione in calce a copia delle fatture non contestate.

2-quater. È sempre consentita la cessione dei crediti riconosciuti ai sensi del comma precedente a istituti di credito e ad altri intermediari finanziari autorizzati, ai prezzi di mercato.

2-quinquies. Le imprese di cui al comma *2-ter* possono cedere il relativo credito ai prezzi di mercato alla CDP SpA, che può provvedere nell'ambito della gestione separata di cui all'articolo 5, comma 7, lettera *a*) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, come convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326. Un'apposita convenzione da stipulare tra ABI, CDP SpA e organizzazioni del sistema imprenditoriale disciplina i presupposti e le condizioni dell'intervento della CDP SpA.

2-sexies. Per la regolazione finanziaria degli interventi di cui al comma *2-quinquies* è stipulata una apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la CDP SpA. In ogni caso, la convenzione può autorizzare impegni non superiori a 30 miliardi di euro e può fissare limiti massimi mensili o trimestrali per l'utilizzo dei fondi della gestione separata di cui all'articolo 5 comma 7 lettera *a*) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, come convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326.

2-septies. Le disposizioni dei precedenti commi *2-quinquies* e *2-sexies* si applicano per il solo anno 2009, salvo diverse disposizioni delle leggi finanziarie per gli anni successivi.

2-octies. Gli articoli 3, 4 e 5 del libro I del Regio Decreto 2 gennaio 1913, n. 453, sono sostituiti dal seguente: "3. La CDP SpA è posta sotto la vigilanza di una Commissione parlamentare composta da cinque senatori e da cinque deputati, designati dai Presidenti delle Camere rispettando la composizione dei gruppi parlamentari in esse rappresentati. Essa nomina il suo Presidente fra i membri che la compongono. La Commissione parlamentare di vigilanza procede a tutte le verifiche che ritiene necessarie in merito all'attività di CDP SpA. Ogni anno il Presidente della Commissione parlamentare di vigilanza presenta al Parlamento una relazione sulla situazione della CDP SpA e sui risultati conseguiti, con particolare evidenza per gli interventi effettuati ai sensi della presente legge a valere sulla gestione separata di cui all'articolo 5 comma 7 lettera *a*) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, come convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326".».

22.2

MERCATALI, BARBOLINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. All'articolo 5 comma 7 lett. *a*) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, come convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: "dalla garanzia dello Stato." sono aggiunte le seguenti: "L'utilizzo dei fondi di cui alla presente lettera, è consentito anche per il compimento di ogni altra operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della CDP S.p.A., tenuto conto della sostenibilità economico-finanziaria di ciascuna operazione. Dette operazioni potranno essere effettuate anche in deroga a quanto previsto dal comma 11, lettera *b*).".

2. All'articolo 5 comma 11, del DL 30 settembre 2003, n. 269, come convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera *d*), è aggiunta la seguente lettera: "*e*) i criteri generali per la individuazione delle operazioni ammissibili a finanziamento".

2-bis. I criteri di cui al comma 2 devono, in particolare, definire gli indirizzi per l'intervento, ai sensi del precedente comma 1, della CDP SpA nel settore dell'edilizia pubblica e di quella a canone calmierato e in quello delle infrastrutture pubbliche di livello locale, regionale e transregione. Tali criteri dovranno prevedere forme di partenariato con gli enti pubblici locali e regionali, con le loro agenzie e società partecipate costi-

tuite per missioni di costruzione e gestione di servizi, reti e infrastrutture e con soggetti privati.

2-ter. I fornitori di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni hanno diritto ad ottenere a domanda l'attestato della sussistenza del relativo credito. Le pubbliche amministrazioni, verificata la regolarità delle prestazioni e dei servizi ed effettuati, se del caso, i controlli e i collaudi previsti, sono tenute ad attestare la sussistenza dei crediti medesimi con apposita dichiarazione in calce a copia delle fatture non contestate.

2-quater. È sempre consentita la cessione dei crediti riconosciuti ai sensi del comma precedente a istituti di credito e ad altri intermediari finanziari autorizzati, ai prezzi di mercato.

2-quinquies. Le imprese di cui al comma *2-ter* possono cedere il relativo credito ai prezzi di mercato alla CDP SpA, che può provvedere nell'ambito della gestione separata di cui all'articolo 5, comma 7, lettera *a*) del DL 30 settembre 2003, n. 269, come convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326. Un'apposita convenzione da stipulare tra ABI, CDP SpA e organizzazioni del sistema imprenditoriale disciplina i presupposti e le condizioni dell'intervento della CDP SpA.

2-sexies. Per la regolazione finanziaria degli interventi di cui al comma *2-quinquies* è stipulata una apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la CDP SpA. In ogni caso, la convenzione può autorizzare impegni non superiori a 30 miliardi di euro e può fissare limiti massimi mensili o trimestrali per l'utilizzo dei fondi della gestione separata di cui all'articolo 5 comma 7 lettera *a*) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, come convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326.

2-septies. Le disposizioni dei precedenti commi *2-quinquies* e *2-sexies* si applicano per il solo anno 2009, salvo diverse disposizione delle leggi finanziarie per gli anni successivi.

2-octies. Gli articoli 3, 4 e 5 del libro I del Regio Decreto 2 gennaio 1913, n. 453, sono sostituiti dal seguente: "3. La CDP SpA è posta sotto la vigilanza di una Commissione parlamentare composta da cinque senatori e da cinque deputati, designati dai Presidenti delle Camere rispettando la composizione dei gruppi parlamentari in esse rappresentati. Essa nomina il suo Presidente fra i membri che la compongono. La Commissione parlamentare di vigilanza procede a tutte le verifiche che ritiene necessarie in merito all'attività di CDP SpA. Ogni anno il Presidente della Commissione parlamentare di vigilanza presenta al Parlamento una relazione sulla situazione della CDP SpA e sui risultati conseguiti, con particolare evidenza per gli interventi effettuati ai sensi della presente legge a valere sulla gestione separata di cui all'articolo 5 comma 7 lettera *a*) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, come convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326".».

22.3

PISTORIO, OLIVA

Al comma 1, dopo le parole: «CDP S.p.A.», aggiungere le seguenti: «con priorità nelle regioni del Mezzogiorno;».

22.4

BARBOLINI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI, DONAGGIO, Marco FILIPPI

Al comma 1, sopprimere le parole: «,nei confronti dei medesimi soggetti di cui al periodo precedente o dai medesimi promossa».

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. All'articolo 5 comma 11, del decreto legge, 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera *d*), è aggiunta la seguente lettera *e*): «i criteri generali per la individuazione delle operazioni ammissibili a finanziamento».

2-bis. I criteri di cui al comma 2 devono, in particolare, definire gli indirizzi per l'intervento, ai sensi del precedente comma 1, della CDP SpA nel settore dell'edilizia pubblica e di quella a canone calmierato e in quello delle infrastrutture pubbliche di livello locale, regionale e transregionale. Tali criteri dovranno prevedere forme di partenariato con gli enti pubblici locali e regionali, con le loro agenzie e società partecipate costituite per missioni di costruzione e gestione di servizi, reti e infrastrutture e con soggetti privati.

2-ter. I fornitori di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni hanno diritto ad ottenere a domanda l'attestato della sussistenza del relativo credito. Le pubbliche amministrazioni, verificata la regolarità delle prestazioni e dei servizi ed effettuati, se del caso, i controlli e i collaudi previsti, sono tenute ad attestare la sussistenza dei crediti medesimi con apposita dichiarazione in calce a copia delle fatture non contestate.

2-quater. È sempre consentita la cessione dei crediti riconosciuti ai sensi del comma precedente a istituti di credito e ad altri intermediari finanziari autorizzati, ai prezzi di mercato.

2-quinquies. Le imprese di cui al comma *2-ter* possono cedere il relativo credito ai prezzi di mercato alla CDP SpA, che può provvedere nell'ambito della gestione separata di cui all'articolo 5, comma 7, lettera *a*) del decreto legge, 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Un'apposita convenzione da stipulare tra ABI, CDP SpA e organizzazioni del sistema imprenditoriale disciplina i presupposti e le condizioni dell'intervento della CDP SpA.

2-sexies. Per la regolazione finanziaria degli interventi di cui al comma *2-quinquies* è stipulata una apposita convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la CDP SpA. In ogni caso, la convenzione può autorizzare impegni non superiori a 30 miliardi di euro e può fissare limiti massimi mensili o trimestrali per l'utilizzo dei fondi della gestione separata di cui all'articolo 5 comma 7, lettera *a*) del decreto legge, 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

2-septies. Le disposizioni dei precedenti commi *2-quinquies* e *2-sexies* si applicano per il solo anno 2009, salvo diverse disposizioni delle leggi finanziarie per gli anni successivi.

2-octies. Gli articoli 3, 4 e 5 del Libro I del Regio Decreto 2 gennaio 1913, n. 453, sono sostituiti dal seguente:

«3 La CDP SpA è posta sotto la vigilanza di una Commissione parlamentare composta da cinque senatori e da cinque deputati, designati dai Presidenti delle Camere rispettando la composizione dei gruppi parlamentari in esse rappresentati. Essa nomina il suo Presidente fra i membri che la compongono. La Commissione parlamentare di vigilanza procede a tutte le verifiche che ritiene necessarie in merito all'attività di CDP SpA.»

2-novies. Ogni anno il Presidente della Commissione parlamentare di vigilanza di cui all'articolo 3 del Libro I del Regio Decreto 2 gennaio 1913, n. 453 presenta al Parlamento una relazione sulla situazione della CDP SpA e sui risultati conseguiti, con particolare evidenza per gli interventi effettuati ai sensi del presente decreto a valere sulla gestione separata di cui all'articolo 5 comma 7 lettera *a*) del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

22.5

PISTORIO, OLIVA

Sopprimere il comma 2.

22.6

MASCITELLI, LANNUTTI, GIAMBRONE, BELISARIO, ASTORE, DE TONI, CAFORIO, PARDI, PEDICA, CARLINO, BUGNANO, LI GOTTI, DI NARDO, RUSSO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«*2-bis.* Il Ministro dell'economia e delle finanze, mediante il decreto di cui al comma 11 dell'articolo 5 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, della legge

24 novembre 2003, n. 326, individua i criteri generali per la costituzione presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti, di un Fondo rotativo di 10 miliardi di euro per la messa in sicurezza, la coibentazione e l'alimentazione con energie rinnovabili degli edifici scolastici.

2-ter. Ai fini di cui al comma *2-bis*, i soggetti di cui al comma 7, lettera *a*) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono ottenere prestiti i cui interessi, fino a un limite complessivo di 500 milioni di euro annui, sono a carico dello Stato. Le richieste, per le finalità di cui al comma *2-bis* in relazione ad edifici scolastici ubicati in aree sismiche di grado primo e secondo, sono accolte in via prioritaria.

2-quater. Gli investimenti per le finalità di cui al comma *2-bis* non vengono conteggiati ai fini dei saldi utili per il rispetto del Patto di stabilità interno di cui agli articoli 77, *77-bis* e *77-ter* del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2-quinquies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma *2-ter* si provvede mediante una riduzione lineare pari complessivamente a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 delle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

22.7

D'ALIA

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«*2-bis.* Al fine di tener conto dell'andamento di mercato dei tassi di interesse, è consentita agli enti locali la rinegoziazione dei mutui in essere con la Cassa Depositi e Prestiti senza corresponsione delle penali, ferma restando la durata del termine dei mutui stessi.

2-ter. La Cassa Depositi e Prestiti provvede all'individuazione di speciali linee di accesso al credito a tasso agevolato da destinarsi agli enti locali che intendano avviare investimenti sui loro territori e per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e delle strade.

2-quater. È istituito un fondo rotativo per gli enti locali destinato al finanziamento di investimenti sui loro territori, finalizzato anche all'accelerazione e alla conclusione dei programmi d'investimento già approvati e in corso di realizzazione».

Art. 25.**25.1**

BORNACIN

Al comma 1, sostituire le parole: «al Gruppo Ferrovie dello Stato», con le seguenti: «alle imprese ferroviarie che svolgono servizi di trasporto pubblico e ai gestori dell'infrastruttura».

25.2

LUSI, MARINI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Una quota del Fondo pari a 160 milioni di euro è in ogni caso riservata alla tratta ferroviaria Avezzano-Roma al fine di migliorare efficacia ed efficienza delle comunicazioni ferroviarie tra l'Abruzzo e la città di Roma.».

25.3

MASCITELLI, LANNUTTI, GIAMBRONE, DE TONI, PEDICA, CARLINO

Il comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede:

a) quanto a 36 milioni di euro, relativamente al 2009, mediante riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente alla Tabella C, allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, in modo da assicurare una minore spesa di 50 milioni di euro per il medesimo anno;

b) per 29 milioni di euro relativamente all'anno 2009, e 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui al presente decreto».

25.4

BORNACIN

Sostituire il primo periodo del comma 2 con il seguente: «Per assicurare i necessari servizi ferroviari di trasporto pubblico, al fine della stipula dei nuovi contratti di servizio dello Stato e delle Regioni con Trenitalia s.p.a. e con le società ferroviarie di interesse regionale e locale di cui all'articolo 8 del Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, è autoriz-

zata la spesa di 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

25.6

PISTORIO, OLIVA

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «e delle Regioni a statuto ordinario», con le seguenti: «e, stante la straordinarietà del provvedimento, delle Regioni sia a statuto ordinario che a statuto speciale».

25.7

PISTORIO, OLIVA

Al comma 2, sopprimere le parole: «a statuto ordinario».

25.8

LUSI, PINOTTI, GUSTAVINO

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 15 (Proroga della concessione dell'esercizio della Ferrovia Principe Granarolo) della legge 7 dicembre 1999 n. 472, le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 1999" sono sostituite con le seguenti: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2000"».

Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5"» è sostituita dalla seguente: "6,5"».

25.0.1

Marco FILIPPI, RANUCCI, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, VIMERCATI

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

1. Per il biennio 2008-2009, gli oneri posti a carico del bilancio statale per il rinnovo del contratto collettivo relativo ai settore del trasporto pubblico locale, ai sensi dell'articolo 1, comma 308, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono integrati complessivamente di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5"».

Art. 27.**27.1**

LANNUTTI, MASCITELLI, DE TONI, PEDICA, CARLINO

Sostituire i commi da 1 a 4 con il seguente:

«Conseguentemente, le autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla Tabella C allegata alla legge n. 203 del 2008 sono ridotte in maniera lineare di 977 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

27.2

D'ALIA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole: "contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472" sono sostituite dalle seguenti: "definitivamente accertate"».

27.0.1

THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, PINZGER, FOSSON

*Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:***«Art. 27-bis.**

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, terzo periodo della legge 3 giugno 1999, n.157 per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi il 13 e 14 aprile 2008 per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e per le consultazioni elettorali svoltesi il 25 maggio 2008 per il rinnovo del Consiglio della Regione Autonoma Valle d'Aosta è differito alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Le quote di rimborso relative all'anno 2008 maturate a seguito della richiesta presentata in applicazione del comma 1 sono corrisposte in unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine differito di cui al medesimo comma 1. L'erogazione delle successive quote ha luogo alle scadenze previste dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n.157.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

27.0.2

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

*Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:***«Art. 27-bis.**

1. All'articolo 2, comma 149, della legge 24 dicembre 2007, n.244, le parole da: "ritira i certificati verdi," fino a: "nell'anno precedente" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 di aprile di ogni anno, ritira i certificati verdi in corso di validità o in scadenza nell'anno, ulteriori rispetto a quelli necessari per assolvere all'obbligo della quota minima dell'anno precedente di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, a un prezzo pari al prezzo medio riconosciuto ai certificati verdi registrato nel triennio precedente"».

27.0.3

THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, PINZGER, FOSSON

*Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:***«Art. 27-bis.**

1. All'articolo 2, comma 152, della legge 24 dicembre 2007, n.244 (legge finanziaria 2008), aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La disposizione di cui al precedente periodo non si applica agli impianti che hanno presentato domanda di agevolazione a valere sulla Legge 19 dicembre 1992, n. 488 in data antecedente al 31 dicembre 2008"».

27.0.4

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

*Dopo l'articolo 2,7, inserire il seguente:***«Art. 27-bis.**

1. Al comma 152 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.244 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli impianti autorizzati alla costruzione entro il 31 dicembre 2007, in relazione ai quali i soggetti titolari forniscano dimostrazione al Gestore dei servizi elettrici S.p.A. di avere completamente avviato, entro il 31 dicembre 2008, la realizzazione dell'iniziativa nelle forme prescritte dal terzo periodo del comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, introdotto dall'articolo 1, comma 75 della legge 23 agosto 2004, n.239, il termine di cui al precedente periodo è prorogato al 31 dicembre 2010"».

Art. 29.**29.1**

GIARETTA, BUBBICO, DELLA SETA, BARBOLINI, CARLONI, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MERCATALI, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GRANAIOLA, GARRAFFA, SBARBATI, TOMASELLI, PAOLO ROSSI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento»;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento».

29.2

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, PARDI, BUGNANO, PEDICA, CARLINO

Sopprimere l'articolo.

29.3

D'ALIA

Sopprimere l'articolo.

29.4

BUBBICO, GIARETTA, DELLA SETA, BARBOLINI, CARLONI, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MERCATALI, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GRANAIOLA, GARRAFFA, SBARBATI, TOMASELLI, PAOLO ROSSI

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».

29.5

CARLONI, BUBBICO, DELLA SETA, GIARETTA, BARBOLINI, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MERCATALI, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GRANAIOLA, GARRAFFA, SBARBATI, TOMASELLI, PAOLO ROSSI

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «È comunque fatto salvo il credito di imposta per spese per attività di ricerca di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il quale continuano ad applicarsi le norme vigenti. In materia di crediti di imposta, l'Agenzia delle entrate attiva un controllo sostanziale entro l'anno successivo a quello della presentazione delle dichiarazioni.

Conseguentemente sopprimere i commi da 2 a 5.

Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».

29.6

D'ALIA

Al comma 1 sopprimere le parole: «al credito di imposta per attività di ricerca di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

Sopprimere i commi 2 e 3.

29.7

BUBBICO, GIARETTA, DELLA SETA, BARBOLINI, CARLONI, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MERCATALI, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GRANAIOLO, GARRAFFA, SBARBATI, TOMASELLI, Paolo ROSSI

Sopprimere i commi da 2 a 5.

Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
- 2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
- 3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
- 4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
- 5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».

29.8

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, PARDI, BUGNANO, PEDICA, CARLINO

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

- «a) sopprimere la lettera a);
- b) alla lettera b), sopprimere le parole: «successiva a quello di cui alla lettera a)»;;
- c) al comma 3, sopprimere la lettera a)».

29.9

DELLA SETA, BUBBICO, GIARETTA, BARBOLINI, CARLONI, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MERCATALI, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GRANAIOLA, GARRAFFA, SBARBATI, TOMASELLI, Paolo ROSSI

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
 - 2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
 - 3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
 - 4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
 - 5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».
-

29.10

DELLA SETA, BUBBICO

Il comma 6, è sostituito dal seguente:

«6. Al comma 20 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al primo periodo, la parola: "2010" è sostituita dalla seguente: "2011"; al secondo periodo, la parola: "2009" è sostituita dalla seguente: "2010"».

Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5 " è sostituita dalla seguente: "6,5"».

29.11

D'ALIA

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. il comma 344 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 viene sostituito dal seguente:

"344. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 60 per cento degli importi rimasti a carico del con-

tribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo".

Conseguentemente, dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

1. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 ad esclusione delle dotazioni di parte corrente degli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno e delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alle missioni: "Ricerca e innovazione", "Ordine pubblico e sicurezza", "Soccorso civile", "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" e "Politiche previdenziali";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni: "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", "Politiche per il lavoro", "Diritti sociali, solidarietà e famiglia";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni: "Ricerca e innovazione", "Istruzione scolastica", "Istruzione universitaria" e "Fondi da ripartire"».

29.12

D'ALIA

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

6-bis. Il comma 345 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, viene sostituito dal seguente:

"345. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 60 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m²K, della Tabella 3 allegata alla presente legge".».

Conseguentemente, dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

1. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203 sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 ad esclusione delle dotazioni di parte corrente degli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno e delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alle missioni: "Ricerca e innovazione", "Ordine pubblico e sicurezza", "Soccorso civile", "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" e "Politiche previdenziali";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni: "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", "Politiche per il lavoro", "Diritti sociali, solidarietà e famiglia";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni: "Ricerca e innovazione", "Istruzione scolastica", "Istruzione universitaria" e "Fondi da ripartire"».

29.13

D'ALIA

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Il comma 346 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 viene sostituito dal seguente:

"346. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 60 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

1. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 ad esclusione delle dotazioni di parte corrente degli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno e delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alle missioni: "Ricerca e innovazione", "Ordine pubblico e sicurezza", "Soccorso civile", "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" e "Politiche previdenziali";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni: "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", "Politiche per il lavoro", "Diritti sociali, solidarietà e famiglia";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni: "Ricerca e innovazione", "Istruzione scolastica", "Istruzione universitaria" e "Fondi da ripartire"».

29.14

D'ALIA

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Il comma 347 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 viene sostituito dal seguente:

"347. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 60 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo".».

Conseguentemente, dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

1. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 ad esclusione delle dotazioni di parte corrente degli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno e delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alle missioni: "Ricerca e innovazione", "Ordine pubblico e sicurezza", "Soccorso civile", "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" e "Politiche previdenziali";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni: "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", "Politiche per il lavoro", "Diritti sociali, solidarietà e famiglia";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni: "Ricerca e innovazione", "Istruzione scolastica", "Istruzione universitaria" e "Fondi da ripartire"».

29.15

LUMIA, BUBBICO, DELLA SETA, GIARETTA, BARBOLINI, CARLONI, LEGNINI, LUSI, MERCATALI, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GRANAIOLA, GARRAFFA, SBARBATI, TOMASELLI, Paolo ROSSI

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

- 2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
- 3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";
- 4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";
- 5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento"».

29.0.1

PISTORIO, OLIVA

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Credito d'imposta per investimenti)

1. Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 3, destinati a strutture produttive con sede legale ed amministrativa ubicata nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e e), del Trattato istitutivo della Comunità europea, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, è attribuito un credito d'imposta secondo le modalità del presente articolo. Sono escluse dal beneficio le imprese che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 realizzano un volume d'affari inferiore a 2 milioni di euro.

2. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013 e non è cumulabile con il sostegno *de minimis* né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

3. Ai fini del comma 1, si considerano agevolabili gli investimenti in beni strumentali destinati all'ammmodernamento degli impianti e finalizzati a garantire una maggiore competitività delle imprese sul mercato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i beni che possono essere oggetto di agevolazione.

4. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo degli investimenti indicati nel comma 3 eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni

d'investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione.

5. L'agevolazione di cui al comma 1 non si applica ai soggetti che operano nei settori creditizio, finanziario e assicurativo. Il credito d'imposta a favore di imprese o attività che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina multi settori aie dei grandi progetti, è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline dell'Unione europea e previa autorizzazione, ove prescritta, della Commissione europea.

6. Al fine di garantire l'effettiva copertura nell'ambito dello stanziamento del bilancio dello Stato della somma complessiva di 150 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2009 al 2016, la fruizione dei credito d'imposta è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle entrate secondo le seguenti modalità:

a) i soggetti interessati inoltrano per via telematica all'Agenzia delle entrate la richiesta del beneficio specificando il progetto di investimento che si intende avviare e la pianificazione di spesa scelta. L'importo delle spese agevolabili deve essere sostenuto, a pena di decadenza dal beneficio, entro i due periodi d'imposta successivi a quello di accoglimento della richiesta e, in ogni caso, nel rispetto di limiti di importo minimi pari, in progressione, al 20 per cento nell'anno di accoglimento dell'istanza e al 60 per cento nell'anno successivo;

b) l'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati rilevati dalle richieste pervenute, esaminate rispettandone rigorosamente l'ordine cronologico di arrivo, comunica telematicamente e con procedura automatizzata ai soggetti interessati la certificazione dell'avvenuta presentazione del formulario nonché nei successivi trenta giorni il nulla-osta contenente l'indicazione delle modalità e dei termini di fruizione del credito d'imposta. L'utilizzo del credito d'imposta per il quale è comunicato il nulla-osta è consentito, fatta salva l'ipotesi di incapienza, esclusivamente entro il sesto mese successivo al termine di cui alla lettera a) e, in ogni caso, nel rispetto dei limiti massimi pari, in progressione, al 20 per cento nell'anno di accoglimento dell'istanza e al 60 per cento nell'anno successivo.

7. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale sono avviati i nuovi investimenti. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l'eventuale eccedenza è uti-

lizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.

8. Se i beni oggetto dell'agevolazione sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione entro il terzo periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzi detti; se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideeterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato che deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

9. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono individuati i beni che possono essere oggetto di agevolazione nonché le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.

10. L'efficacia delle disposizioni è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

11. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2016, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, pari a 450 milioni di euro per Ciascuno degli anni dal 2009 al 2016».

29.0.2

PISTORIO, OLIVA

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Credito d'imposta per nuove imprese)

1. Ai giovani o ai residenti che intraprendono nuove attività imprenditoriali, così come definite nel comma 3, nelle comunità montane ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)*, del Trattato istitutivo della Comunità europea, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2011, è attribuito un credito d'imposta secondo le modalità del presente articolo.

2. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2011 e non è cumulabile con il sostegno de minimis né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

3. Ai fini del comma 1, si considerano agevolabili gli investimenti in beni strumentali destinati alla creazione di nuove imprese o al rafforzamento di imprese già operanti atte ad attivare nuove politiche di sviluppo e ad incentivare forme di economia sostenibile. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i beni che possono essere oggetto di agevolazione, i criteri che consentono l'accesso alle agevolazioni e i soggetti che ne possono usufruire.

4. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo degli investimenti indicati nel comma 3 eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa impresa, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione.

5. Al fine di garantire l'effettiva copertura nell'ambito dello stanziamento del bilancio dello Stato della somma complessiva di 80 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011, la fruizione del credito d'im-

posta è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle entrate secondo le seguenti modalità:

a) i soggetti interessati inoltrano per via telematica all'Agenzia delle entrate la richiesta del beneficio specificando il progetto di investimento che si intende avviare e la pianificazione di spesa scelta. L'importo delle spese agevolabili deve essere sostenuto, a pena di decadenza dal beneficio, entro i due periodi d'imposta successivi a quello di accoglimento della richiesta e, in ogni caso, nel rispetto di limiti di importo minimi pari, in progressione, al 20 per cento nell'anno di accoglimento dell'istanza e al 60 per cento nell'anno successivo;

b) l'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati rilevati dalle richieste pervenute, esaminate rispettandone rigorosamente l'ordine cronologico di arrivo, comunica telematicamente e con procedura automatizzata ai soggetti interessati la certificazione dell'avvenuta presentazione del formulario nonché nei successivi trenta giorni il nulla-osta contenente l'indicazione delle modalità e dei termini di fruizione del credito d'imposta. L'utilizzo del credito d'imposta per il quale è comunicato il nulla-osta è consentito, fatta salva l'ipotesi di incapacienza, esclusivamente entro il sesto mese successivo al termine di cui alla lettera a) e, in ogni caso, nel rispetto dei limiti massimi pari, in progressione, al 20 per cento nell'anno di accoglimento dell'istanza e al 60 per cento nell'anno successivo.

6. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale sono avviati i nuovi investimenti. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.

7. Se i beni oggetto dell'agevolazione sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa entro il terzo periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato che deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento

a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

8. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i beni che possono essere oggetto di agevolazione nonché le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.

9. L'efficacia delle disposizioni è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea

10. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, pari a 260 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2016».

29.0.3

PISTORIO, OLIVA

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Credito di imposta per gli investimenti in tecnologie e ricerca a favore delle imprese con sede nelle aree obiettivo 1)

1. Al fine di garantire le condizioni per uno sviluppo competitivo delle aree svantaggiate, le imprese ubicate nelle aree Obiettivo 1 che nei tre periodi di imposta successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge effettuano investimenti in ricerca e sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali, nonché investimenti in tecnologie volte a innovazioni di prodotto, di processo e organizzative, fruiscono di un credito di imposta aggiuntivo sui costi sostenuti dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

2. Il credito di imposta di cui al comma precedente è determinato in misura pari al 10 per cento dei costi sostenuti in ciascun periodo d'imposta per gli investimenti di cui al comma 1, al netto dell'Iva, e comunque in: misura non superiore a 250.000 euro nel triennio, con le modalità e i criteri degli aiuti de minimis di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese, e può essere fatto valere ai fini dell'IVA, dell'IRPEF e dell'IRES anche in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. La dichiarazione per l'accesso ai benefici previsti dal presente articolo è presentata agli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo lo schema approvato ed entro i termini stabiliti dal Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Al fine di garantire l'effettiva copertura nell'ambito dello stanziamento del bilancio dello Stato della somma complessiva di 50 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2009 al 2016, la fruizione del credito d'imposta è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle entrate previa prenotazione per via telematica.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2016, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, pari a 210 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2016.»

29.0.4

BUBBICO, GIARETTA, DELLA SETA, BARBOLINI, CARLONI, LEGNINI, LUSI, LUMIA, MERCATALI, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI, AGOSTINI, BAIO, CRISAFULLI, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GRANAIOLO, GARRAFFA, SBARBATI, TOMASELLI, Paolo ROSSI

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate)

1. L'articolo 2 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, è sostituito dal seguente:

"Art. 2.

(Disposizioni per garantire l'automatismo del credito d'imposta per l'acquisizione di beni strumentali nuovi in aree svantaggiate)

1. Al fine di garantire congiuntamente la certezza delle strategie di investimento, i diritti quesiti, nonché l'effettiva copertura nell'ambito dello stanziamento nel bilancio dello Stato della somma complessiva di 63,9 milioni di euro per l'anno 2008, di 949,6 milioni di euro per l'anno 2009, di 1.225 milioni di euro per l'anno 2010, di 1.190 milioni di euro per l'anno 2011, di 707 milioni di euro per l'anno 2012, di 725 milioni di euro per l'anno 2013, di 1.207 milioni di euro per l'anno 2014 e di 875 milioni di euro per l'anno 2015, il credito di imposta di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, autorizzato con decisione del 25 gennaio 2008 (Aiuto N 39/2007), è regolato come segue:

a) il credito d'imposta è riconosciuto per l'acquisizione dei beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, comma 273, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, connessi ad un progetto d'investimento iniziale, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree svantaggiate, da utilizzarsi ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi;

b) solo l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso;

c) per investimento iniziale si intende un investimento in attivi materiali e immateriali riguardante la creazione di un nuovo stabilimento, l'ampliamento di uno stabilimento esistente, la diversificazione della produzione di uno stabilimento in nuovi prodotti aggiuntivi e cambiamenti fondamentali dei processi di produzione di uno stabilimento esistente;

d) sono ammissibili al credito d'imposta i costi relativi a beni strumentali nuovi ai sensi del comma 271 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che fanno parte di un progetto di investimento iniziale;

e) prima di fruire dell'agevolazione, i beneficiari devono presentare all'Agenzia delle entrate un formulario, il quale dovrà contenere notizie sull'impresa e sul progetto di investimento nonché la dichiarazione che l'agevolazione fiscale non verrà combinata con aiuti agli investimenti iniziali di altri regimi a finalità regionale con riferimento allo stesso progetto di investimento iniziale, né sarà cumulata con il sostegno »de minimis«, né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili;

f) la fruizione del beneficio fiscale è, al verificarsi delle condizioni previste, automatica».

2. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto 2008, n. 129, come modificato dal comma 1, del presente articolo, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2009, 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo al Fondo per le aree sotto utilizzate"».

29.0.5

ANTEZZA, CHIURAZZI

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Norma interpretativa)

«1. Nell'ipotesi in cui il contribuente, prima dell'entrata in vigore delle disposizioni dell'articolo 62, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, abbia interamente compensato il credito d'imposta maturato sugli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2002, e non abbia avviato ulteriori investimenti ancora da realizzare alla predetta data, lo stesso non era tenuto all'invio della comunicazione dei dati mediante modello CVS».

29.0.6

ARMATO, SANGALLI, BUBBICO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Prestito d'onore per l'innovazione e la ricerca)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, presso il Ministero dello sviluppo economico, è istituito il Fondo rotativo per l'innovazione e la ricerca, con una dotazione pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, destinato alla concessione di prestiti d'onore per un importo pro capite non superiore a 50.000 euro, a favore di giovani di età non superiore a trentadue anni, per progetti originali e innovativi, articolati in

modo coerente e congruo, di particolare interesse scientifico e di rilevante potenzialità applicativa nell'industria o nei servizi. Il prestito è accordato per l'elaborazione di studi di fattibilità e per attività di prototipazione, nonché per tutti gli adempimenti necessari alla realizzazione della struttura produttiva per la produzione in serie.

2. Ai fini dell'assegnazione del prestito di cui al comma 1, i progetti sono valutati da appositi comitati istituiti presso le regioni di residenza dei giovani richiedenti».

Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-*bis*. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

1-*ter*. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «5-*bis*», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

5) al comma 11, lettera *a*), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

1-*quater*. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.

29.0.7

DELLA SETA, BUBBICO

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

«Art. 29-*bis*.

1. Al fine della realizzazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nella produzione e negli usi dell'energia, nonché della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, alle piccole e medie imprese l'accesso al credito è favorito, per gli interventi finalizzati all'efficienza energetica e

alla produzione di energia da fonti rinnovabili, mediante il ricorso alle garanzie previste dal fondo di garanzia di cui all'art. 1, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Per i cittadini privati, l'accesso al credito per gli interventi di cui al comma 1 è consentito, per il 2009, mediante il ricorso ad un fondo di garanzia per gli investimenti di riqualificazione energetica di 50 milioni di euro, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico.

3. Con uno o più decreti, il Ministro per lo sviluppo economico individua le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale ai fini dell'amministrazione del fondo di garanzia di cui al comma precedente».

Conseguentemente il comma 4 dell'articolo 32 è soppresso.

Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

29.0.8

D'ALIA

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

1. Al fine della realizzazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nella produzione e negli usi dell'energia, nonché della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, alle piccole e medie imprese l'accesso al credito è favorito, per gli interventi finalizzati all'efficienza energetica e alla produzione di energia da fonti rinnovabili, mediante il ricorso alle garanzie previste dal fondo di garanzia di cui all'art. 1, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Per i cittadini privati, l'accesso al credito per gli interventi di cui al comma 1 è consentito, per gli anni 2009, 2010 e 2011, mediante il ri-

corso ad un fondo di garanzia per gli investimenti di riqualificazione energetica di 50 milioni di euro, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico.

3. Con uno o più decreti, il Ministro per lo sviluppo economico individua le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale ai fini dell'amministrazione del fondo di garanzia di cui al comma precedente.»

Conseguentemente, dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

1. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203 sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro annui per il triennio 2009-2011, ad esclusione delle dotazioni di parte corrente degli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno e delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alle missioni "Ricerca e innovazione", "Ordine pubblico e sicurezza", "Soccorso civile", "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" e "Politiche previdenziali";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", "Politiche per il lavoro", "Diritti sociali, solidarietà e famiglia";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni "Ricerca e innovazione", "Istruzione scolastica", "Istruzione universitaria" e "Fondi da ripartire".»

29.0.10

LEGNINI

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto il seguente:

"9-bis. Le spese per la realizzazione di impianti solari, fotovoltaico o termodinamico, e degli altri impianti relativi a fonti energetiche rinnovabili, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, effettuate dagli enti di cui al comma 1 sono escluse dalle norme sul patto di stabilità interno e possono essere, quindi, realizzate in deroga allo stesso"».

Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

29.0.11

PISTORIO, OLIVA

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Aumento detrazioni interessi mutui prima casa)

1. Al comma 1, lettera *b*) dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso in cui l'immobile acquistato sia abitato da un nucleo familiare che comprende almeno un figlio fiscalmente a carico o conviventi non autosufficienti, l'importo degli interessi passivi e relativi oneri di cui alla presente lettera è elevato del 25 per cento".

2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 in ragione annua, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare, fmo a concorrenza dell'importo, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge n. 203 del 22 dicembre 2008 (legge finanziaria 2009)».

29.0.12

PISTORIO, OLIVA

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Detrazioni a sostegno della famiglia)

1. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: "per la parte che eccede lire 250.000" è aggiunto il seguente periodo: "La detrazione è calcolata sull'intero importo nel caso in cui concorrono alla formazione dello stesso le spese mediche sostenute dal contribuente per i figli minori a carico"

2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 in ragione annua, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare, fino a concorrenza dell'importo, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge n. 203 de 22 dicembre 2008 (legge finanziaria 2009)».

29.0.13

ANTEZZA, CHIURAZZI, BUBBICO, LEGNINI

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

1. Al comma 1, dell'articolo 48-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Le predette disposizioni sono sospese, in caso di ricorso del beneficiario, fino alla sua definizione".».

Conseguentemente, all'articolo 81, comma 16, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire la parola: «5,5» con la seguente: «6».

29.0.14

MUSSO

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

All'articolo 1, comma 1117, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni: dopo le parole: «impianti già autorizzati», *sono inserite le parole:* «o con procedura di autorizzazione già avviata».

Art. 30.**30.1**

D'ALIA

Al comma 1, le parole «I corrispettivi» sono sostituite dalle seguenti: «Per i soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b), c), d) ed f) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, i corrispettivi».

Conseguentemente, dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

1. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203 sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010 e a 100 milioni di euro a decorrere dal 2011 ad esclusione delle dotazioni di parte corrente degli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno e delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alle missioni "Ricerca e innovazione", "Ordine pubblico e sicurezza", "Soccorso civile", "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" e "Politiche previdenziali";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", "Politiche per il lavoro", "Diritti sociali, solidarietà e famiglia";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni "Ricerca e innovazione", "Istruzione scolastica", "Istruzione universitaria" e "Fondi da ripartire".»

30.2

D'ALIA

Al primo comma, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «di cui all'articolo 148» sono aggiunte le seguenti: «, commi 3, 5, 6 e 7,»;

b) dopo le parole: «e all'articolo 4» sono aggiunte le seguenti: «, commi 4, secondo periodo, e sesto,».

Conseguentemente, dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

1. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203 sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010 e a 100 milioni di euro a decorrere dal 2011 ad esclusione delle dotazioni di parte corrente degli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno e delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alle missioni "Ricerca e innovazione", "Ordine pubblico e sicurezza", "Soccorso civile", "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" e "Politiche previdenziali";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", "Politiche per il lavoro", "Diritti sociali, solidarietà e famiglia";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni "Ricerca e innovazione", "Istruzione scolastica", "Istruzione universitaria" e "Fondi da ripartire".

30.3

LUSI, BAIO, GIARETTA, LUMIA, D'UBALDO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano alle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, nei vari livelli di organizzazione territoriale in cui sono strutturate comprensivi dei circoli affiliati alle associazioni medesime».

Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

1-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

1-quater. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.

30.0.1

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

*Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:***«Art. 30-bis.**

1. Al comma 1, dell'articolo 96 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 le parole: "nel limite del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite del 50 per cento".

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma precedente, nei limiti di 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

Art. 31.**31.1**

LANNUTTI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, PARDI, DE TONI, PEDICA, CARLINO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, le autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla Tabella C allegata alla legge n. 203 del 2008 sono ridotte in maniera lineare di 270 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

31.2

D'ALIA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Alla Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, al n. 123-ter dopo le parole: "via satellite" sono aggiunte le seguenti: "o via antenna"».

Conseguentemente, alla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010 ad esclusione delle dotazioni di parte corrente degli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno e delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alle missioni: "Ricerca e innovazione", "Ordine pubblico e sicurezza", "Soccorso civile", "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" e "Politiche previdenziali";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni: "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", "Politiche per il lavoro", "Diritti sociali, solidarietà e famiglia";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni: "Ricerca e innovazione", "Istruzione scolastica", "Istruzione universitaria" e "Fondi da ripartire"».

31.3

D'ALIA

Al comma 1 sostituire le parole: «1° gennaio 2009» con le seguenti: «1° gennaio 2011».

Conseguentemente, alla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010 ad esclusione delle dotazioni di parte corrente degli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno e delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alle missioni: "Ricerca e innovazione", "Ordine pubblico e sicurezza", "Soccorso civile", "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" e "Politiche previdenziali";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni: "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", "Politiche per il lavoro", "Diritti sociali, solidarietà e famiglia";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni: "Ricerca e innovazione", "Istruzione scolastica", "Istruzione universitaria" e "Fondi da ripartire"».

31.4

PORETTI, PERDUCA, BONINO, SIRCANA, VIMERCATI, DI GIOVAN PAOLO, SERRA, MICHELONI, CHIAROMONTE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'articolo 1, comma 466, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è sostituito dal seguente:

"È istituita un'addizionale delle imposte sul reddito dovuta dai soggetti che utilizzano trasmissioni televisive volte a sollecitare la credulità popolare e che si rivolgono al pubblico attraverso numeri telefonici a pagamento nella misura del 25%. L'addizionale è indeducibile ai fini delle imposte sul reddito, si applica alla quota del reddito complessivo netto proporzionalmente corrispondente all'ammontare dei ricavi o dei compensi.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono individuate le modalità per l'attuazione del presente comma per le trasmissioni volte a sollecitare la credulità popolare.

All'onere derivante dalla disposizione di cui al presente comma 1, pari a 254 nel 2009, 146,8 nel 2010, 153,8 nel 2011 e 161,7 nel 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare, fino a concorrenza dell'importo, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge n. 203 del 22 dicembre 2008».

31.5

PORETTI, PERDUCA, BONINO, CHIAROMONTE, DI GIOVAN PAOLO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'articolo 1, comma 466, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è soppresso».

All'onere derivante dalla disposizione di cui al presente comma 1, pari a 277 nel 2009, 158,8 nel 2010, 165,8 nel 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare, fino a concorrenza dell'importo, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge n. 203 del 22 dicembre 2008.

31.6

GRANAIOLA, BARBOLINI, BUBBICO, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, SBARBATI, TOMASELLI, PAOLO ROSSI

Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

«Art. 31-bis.

(Devoluzione ai Comuni di una quota parte del gettito IVA derivante da attività turistiche)

1. A partire dal 2008 una quota parte del gettito IVA, pari al 5% del totale prodotto nei Comuni ad alta valenza turistica, dalle attività del settore turistico-ricettivo, compresi i bar siti nei centri storici, i ristoranti, le agenzie di viaggi e turismo, gli stabilimenti balneari e i bus turistici, è devoluto ai medesimi comuni e destinato esclusivamente al miglioramento dei servizi e delle infrastrutture turistiche, della mobilità turistica, a interventi di manutenzione urbana e di valorizzazione dei centri storici, turistici e culturali.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dei beni e delle attività culturali e con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentite le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle categorie turistiche, emana un decreto finalizzato a definire i Comuni ad alta valenza turistica e ad individuare le categorie turistiche di cui al comma 1 in riferimento alle tabelle allegate al DPR 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni».

Art. 32.**32.1**

MASCITELLI, LANNUTTI, PEDICA, DE TONI, CARLINO

Sopprimere i commi 1 e 2.

32.2

D'ALIA

Sopprimere i commi 1 e 2.

32.3

D'ALIA

Sopprimere il comma 3.

32.4

D'ALIA

Al comma 3 lettera b), punto c), dopo le parole: «sono restituite» aggiungere le parole: «da parte dello Stato».

Conseguentemente al punto d) dopo le parole: «sono rimborsati» aggiungere le parole: «da parte dello Stato».

32.5

AGOSTINI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 apportare le seguenti modifiche:

a) all'articolo 67, comma 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano finalizzato al risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e al registro dei revisori contabili e in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 28, lettere a) e b), designato dal debitore, abbia attestato, con dichiarazione munita di data certa, la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano;

b) all'articolo 111, al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: "Gli atti legalmente compiuti in pendenza di una procedura di concordato preventivo sono in ogni caso efficaci rispetto ai ereditari concorrenti";

c) all'articolo 161 sono aggiunti i seguenti commi: "Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti possono essere depositati nel termine massimo di trenta giorni dalla data di deposito del ricorso. Il tribunale, con decreto motivato, può prorogare in casi eccezionali il termine fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni. Se richiesto dal debitore con il ricorso. Il tribunale, anche prima di provvedere sull'ammissibilità della proposta ad acquisire le necessarie informazioni, può autorizzare il debitore a contrarre finanziamenti destinati ad assicurare la continuità dell'impresa"».

32.6

MASCITELLI, LANNUTTI, BELISARIO, PARDI, PEDICA, CARLINO

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7.1 Al fine di recuperare all'entrata del bilancio dello Stato le somme dichiarate e non versate dai contribuenti che si erano avvalsi dei condoni e delle sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modifiche ed integrazioni, anche dopo l'iscrizione a ruolo e la notifica delle relative cartelle di pagamento, l'Agenzia delle entrate provvede, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad una ricognizione di detti contribuenti. Nei successivi trenta giorni, l'Agenzia provvede altresì ad avviare nei confronti di ciascuno dei contribuenti di cui al periodo precedente ogni azione coattiva necessaria al fine dell'integrale recupero delle somme dovute e non corrisposte, maggiorate dagli interessi maturati, anche mediante l'invio, da parte del concessionario per la riscossione Equitalia S.p.a., di un'intimazione a pagare quanto concordato e non versato alla prevista scadenza, inderogabilmente entro il termine ultimo del 30 giugno 2009, a pena del venir meno dell'efficacia del condono e delle sanatorie di cui alla citata legge n. 289 del 2002.

7.2. In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo, anche con riferimento al mancato versamento di singole rate, la sanatoria a non produce effetto e la lite non può considerarsi estinta. In caso di mancato o ritardato pagamento delle somme dovute e non corrisposte le sanzioni e gli interessi previsti dalla legislazione vigente sono raddoppiati.

7.3. Al fine di assicurare una costante azione di monitoraggio del seguito dell'iscrizione a ruolo degli importi dichiarati e non incassati, con particolare riferimento alle somme dovute a titolo di condono da parte dei contribuenti di cui al comma 1, comprensive di sanzioni ed interessi, nonché per il monitoraggio dei comportamenti fiscali dei contribuenti che hanno aderito ai condoni e per il potenziamento delle azioni amministrative ed esecutive volte ad assicurare l'effettiva ed integrale riscossione dei residui importi dovuti e non versati, è concessa un'autorizzazione di spesa a favore dell'Agenzia delle entrate, pari a 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2009-2010.

7.4. Agli oneri di cui al comma 7.3 si provvede mediante una riduzione lineare pari complessivamente a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 delle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla Tabella C allegata alla legge n. 203 del 2008».

32.7

BELISARIO, MASCITELLI, LANNUTTI, CARLINO, PEDICA

Sopprimere il comma 7-bis.

32.8

D'ALIA

Dopo il comma 7-bis aggiungere il seguente:

«7-ter. Nell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, al primo comma le parole: "per la metà" sono sostituite dalle parole: "per un terzo"».

Art. 32-ter.**32-ter.0.1**

D'ALIA

Dopo l'articolo 32-ter, inserire il seguente:

«Art. 32-quater.

(Centro nazionale sangue)

1. Al fine di consentire al Centro Nazionale Sangue, istituito ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, di ottimizzare l'impiego dei fondi di funzionamento, razionalizzare i costi ed organizzare le risorse umane e logistiche necessarie al conseguimento degli obiettivi di sanità pubblica attribuiti gli dalla normativa vigente, allo stesso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 308, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in relazione alle funzioni di coordinamento e controllo tecnico-scientifico in materia di attività trasfusionali, ivi incluse quelle relative alla raccolta e conservazione del sangue da cordone ombelicale, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

Art. 33.**33.0.1**

D'ALIA

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Il Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello di cui al comma 67 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 è incrementato per l'anno 2008 di 230 milioni di euro».

Conseguentemente, dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

1. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 230 milioni di euro per l'anno 2008 ad esclusione delle dotazioni di parte corrente degli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno e delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alle missioni: "Ricerca e innovazione", "Ordine pubblico e sicurezza", "Soccorso civile", "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" e "Politiche previdenziali";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni: "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", "Politiche per il lavoro", "Diritti sociali, solidarietà e famiglia";

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni: "Ricerca e innovazione", "Istruzione scolastica", "Istruzione universitaria" e "Fondi da ripartire"».

Art. 34.**34.1**

TREU, ROILO, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI

Al comma 1, dopo le parole: «n. 388» aggiungere le seguenti: «, nonché la proroga delle attività dei lavoratori socialmente utili impiegati presso gli enti locali.».

34.2

GHEDINI, PASSONI, NEROZZI, LEGNINI, STRADIOTTO, ARMATO, INCOSTANTE, BRUNO, MONGIELLO, RANUCCI, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, TREU, ANTEZZA, CHIURAZZI

Al comma 1, le parole: «110 milioni per l'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «400 milioni di euro per l'anno 2009, 420 milioni per l'anno 2010, 450 milioni di euro per l'anno 2011.»

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari a 400 milioni di euro per l'anno 2009, 420 milioni per l'anno 2010 e 450 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203.

34.3

D'ALIA

Sostituire le parole: «110 milioni di euro» con le seguenti: «370 milioni di euro».

Conseguentemente, alla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203 tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010 ad esclusione delle dotazioni di parte corrente degli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno e delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alle missioni «Ricerca e innovazione», «Ordine pubblico e sicurezza», «Soccorso civile», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» e «Politiche previdenziali;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «Diritti sociali, poli-

tiche sociali e famiglia», «Politiche per il lavoro», «Diritti sociali, solidarietà e famiglia»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni «Ricerca e innovazione», «Istruzione scolastica», «Istruzione universitaria» e «Fondi da ripartire».

34.0.1

D'ALIA

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

1. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Garante per il credito cui è affidata, d'intesa con la Banca d'Italia, il controllo dei flussi di finanziamenti alle imprese e alle famiglie da parte degli istituti bancari e creditizi che hanno usufruito di interventi di ricapitalizzazione da parte dello Stato.

2. Il Garante di cui al comma 1 è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, tra i dirigenti di prima fascia del Ministero dell'economia e delle finanze, si avvale per il proprio funzionamento delle strutture del medesimo Ministero, svolge i compiti senza compenso e mantenendo le proprie funzioni. L'incarico ha la durata di tre anni.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i compiti del Garante di cui al comma 1».

34.0.2

D'ALIA

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Fondo di solidarietà)

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo

2004, n. 102, è incrementata, per l'anno 2008, della somma di euro 130 milioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle residue disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni».

34.0.3

D'ALIA

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Fondo per lo sviluppo della filiera ittica)

1. È istituito il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica al fine di favorire gli investimenti nelle imprese del settore ittico orientati all'incremento dell'innovazione e della competitività ed efficienza aziendale, alla ristrutturazione finanziaria e produttiva, anche secondo i parametri imposti dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (GUUE C244 del 1/102004) e successive modificazioni), alla creazione di società miste, tutoraggi di *start up* e prestiti partecipativo e all'incentivazione di interventi mirati all'accesso al credito e alla disponibilità di capitali di rischio. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo utilizzando quanto a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e quanto a 5 milioni di euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali».

34.0.4

D'ALIA

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Esenzione dall'imponibile premi FEP per la pesca)

1. Le indennità ed i premi previsti dal regolamento (CE) n. 1198/06 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca, non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette né alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

34.0.5

D'ALIA

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(IVA Agevolata pesca)

1. L'applicazione in via sperimentale del regime di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, agli imprenditori ittici esercenti attività di pesca, prevista dall'articolo 5, comma 1-sexies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 per l'anno 2006, è differita all'anno 2009, nell'ambito delle risorse a tal fine destinate dall'articolo 5, comma 1-septies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.

2. Conseguentemente ai sottoindicati punti della prima parte della Tabella A allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppresse le seguenti parole:

a) al punto 7, le parole: "derivanti dalla pesca in acque dolci e dalla piscicoltura";

b) al punto 8, le parole: "derivanti dalla pesca in acque dolci e da allevamento. La percentuale di compensazione da applicare alle fattispecie indicate ai suddetti punti 7 ed 8, è pari al 4 per cento. Fanno eccezione astici, aragoste e ostriche per i quali si applica una percentuale di compensazione del 10 per cento"».

34.0.6

D'ALIA

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Esenzione dell'imposta di bollo)

1. Al numero 21-*bis* dell'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: "«al settore agricolo" sono inserite le seguenti: "«e al settore della pesca e dell'acquacoltura". All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

34.0.7

D'ALIA

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

1. In alternativa alle disposizioni previste dalla legge 13 marzo 1958, n. 250, e successive modificazioni ed integrazioni, i marittimi addetti alla piccola pesca, esercenti la stessa in forma autonoma o cooperativa sui natanti non superiori alle dieci tonnellate di stazza lorda, qualunque sia la potenza del relativo apparato motore possono optare per il regime di cui alla legge 26 luglio 1984, n. 413.

2. L'opzione di cui al comma 1 ha validità per almeno un triennio ed è revocabile.

3. All'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge 26 luglio 1984, n. 413, sono soppresse le parole: ", aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1287 del codice della navigazione".

4. All'articolo 6, comma 1, della legge 26 luglio 1984, n. 413 è soppressa la lettera *d*)».

34.0.8

D'ALIA

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, il comma 5 è sostituito dai seguenti:

"5. Fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge, anche fiscali e contributive, l'imprenditore ittico è equiparato all'imprenditore agricolo e le imprese di acquacoltura sono equiparate all'imprenditore ittico.

5-bis. All'imprenditore ittico sono altresì applicabili, nel caso in cui siano più favorevoli, le disposizioni di legge, anche fiscali e contributive, previste per l'imprenditore agricolo"».

34.0.9

D'ALIA

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Proroga di agevolazioni previdenziali)

1. Le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, *5-bis* e *5-ter*, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, si applicano, fino al 31 marzo 2009, nei territori montani particolarmente svantaggiati e nelle zone agricole svantaggiate, nelle misure determinate dall'articolo 01, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81».

Conseguentemente, alla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203 tutte le spese di parte corrente sono ridotte fino al 10 per cento per ciascuno degli anni 2009-2010 ad esclusione delle dotazioni di parte corrente degli stati di previsione del Ministero della difesa e del Ministero dell'interno e delle seguenti dotazioni di parte corrente:

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relative alle missioni «Ricerca e innovazione», «Ordine pubblico e sicurezza», «Soccorso civile», «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» e «Politiche previdenziali;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relative alle missioni «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche per il lavoro», «Diritti sociali, solidarietà e famiglia»;

nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativo alle missioni «Ricerca e innovazione», «Istruzione scolastica», «Istruzione universitaria» e «Fondi da ripartire».

34.0.10

D'ALIA

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

1. Con riferimento al regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, al fine di fare fronte ai danni e al mancato reddito derivanti dalla malattia fungina *Peronospora* della vite (*Plasmopara viticola*), si provvede, per l'anno 2008, per 50 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni, previo riversamento all'entrata del bilancio dello Stato».

34.0.11

D'ALIA

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Disposizioni in materia di biomasse combustibili relative alla vinaccia esausta ed al biogas nei processi di distillazione)

1. Le vinacce vergini e esauste ed i loro componenti, bucce, vinaccioli e raspi, derivanti dai processi di vinificazione e di distillazione che subiscono esclusivamente trattamenti di tipo meccanico fisico, compreso il lavaggio con acqua o l'essiccazione, destinati alla combustione nel medesimo ciclo produttivo sono da considerare sottoprodotti soggetti alla disciplina di cui alla sezione 4 della parte II dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. È sottoprodotto della distillazione anche il biogas derivante da processi anaerobici di depurazione delle borlande della distillazione destinato alla combustione nel medesimo ciclo produttivo, ai sensi alla sezione 6 della parte II dell'allegato X alla parte quinta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006».

34.0.12

D'ALIA

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, dopo le parole: "legge 17 febbraio 1982, n. 41" sono aggiunte le seguenti: ", fatta eccezione per l'articolo 27-ter". All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 0,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

34.0.13

D'ALIA

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

All'articolo 6-ter, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente:

"*d*-bis) il termine entro il quale la Banca deve essere operativa e che comunque non può essere superiore a novanta giorni"».

34.0.14

GHEDINI, PASSONI, NEROZZI, LEGNINI, STRADIOTTO, ARMATO, INCOSTANTE, BRUNO, MONGIELLO, RANUCCI, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, ICHINO, TREU, ANTEZZA, CHIURAZZI

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

1. Per lo svolgimento dei servizi essenziali per il funzionamento delle caserme attraverso la prosecuzione delle attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa di 200, 210, 220 milioni di euro per ciascun anno 2009, 2010, 2011.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari 200, 210, 220 milioni di euro per ciascun anno 2009, 2010, 2011, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203».

BILANCIO (5^a)

Giovedì 22 gennaio 2009

114^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

La seduta inizia alle ore 9,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI, stante l'imminente inizio dei lavori in Assemblea, propone di rinviare l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno.

Conviene la Commissione.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI avverte che la Commissione è convocata oggi, 22 gennaio, alle ore 14, con il medesimo ordine del giorno.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,15.

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 22 gennaio 2009

67^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

BARELLI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per il Comitato italiano paralimpico (CIP), il presidente, avvocato Luca Pancalli, accompagnato dal capo dell'ufficio stampa, dottor Fernando Mascanzoni; per la Federazione ginnastica d'Italia (FGdI), il presidente, dottor Riccardo Agabio, accompagnato dal segretario generale, maestro di sport Michele Maffei; per la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), il presidente, dottor Maurizio Casasco, accompagnato dal vice presidente, dottor Angelo Giglio, nonché dal segretario generale, dottor Tiziano Petracca.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che è stata avanzata la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione del segnale audio e dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento delle procedure informative all'ordine del giorno della seduta di oggi; il Presidente del Senato, previamente interpellato, ha fatto conoscere il proprio assenso e pertanto, ove la Commissione convenga, tale forma di pubblicità sarà adottata per il seguito della procedura informativa.

Conviene la Commissione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sullo sport di base e dilettantistico: audizione di rappresentanti del Comitato italiano paralimpico (CIP), della Federazione ginnastica d'Italia (FGdI) e della Federazione medico sportiva italiana (FMSI)

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 15 gennaio scorso.

Il PRESIDENTE introduce l'odierna audizione dei rappresentanti del Comitato italiano paralimpico (CIP), della Federazione ginnastica d'Italia (FGdI) e della Federazione medico sportiva italiana (FMSI) ricordando che l'obiettivo dell'indagine conoscitiva è dare voce agli operatori dello sport al fine di conoscere i problemi e lo stato di salute del settore, nella direzione di promuovere un'eventuale iniziativa legislativa.

Prende quindi la parola il dottor AGABIO, presidente della Federazione ginnastica d'Italia, il quale ripercorre preliminarmente le tappe storiche della Federazione, nata nel 1869, al fine di promuovere l'educazione fisica e salvaguardare il benessere dei cittadini. Nel precisare i compiti della Federginnastica, soprattutto in termini di sostegno alle associazioni affiliate, di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze dopanti nonché di preparazione degli atleti per la partecipazione alle competizioni, descrive le differenti discipline, di cui quattro sono olimpiche e tre non olimpiche.

Si sofferma quindi sull'elevato numero di tesserati nonché sulla articolazione periferica sottolineando come la ginnastica non abbia necessariamente un obiettivo agonistico ma sia rivolta alla prima infanzia e ai giovani senza limiti di età. In tal senso, la FGdI sopperisce alle carenze di base del territorio e della scuola, soprattutto primaria, nella quale purtroppo non operano docenti specialistici. Comunica altresì che da un'indagine del Censis la ginnastica risulta tra le attività più praticate, superando anche il calcio, e rende note le iniziative della Federazione con l'Unicef al fine di promuovere l'attività motoria dei bambini. È stato anche avviato, prosegue, un progetto sperimentale in sei regioni italiane dal motto «È ora di muoverci».

Rileva con rammarico la scarsità e l'inadeguatezza di impianti sportivi, evidenziando le peculiarità della ginnastica in termini di spazi e attrezzature. Dopo aver precisato che la FGdI ha investito cospicue risorse nella creazione di centri federali per garantire continuità di allenamento agli atleti, lamenta che le società di base non sempre riescano a sopportare i costi di manutenzione e di gestione degli impianti.

Quanto ai finanziamenti, fa presente che il 75 per cento dei proventi provengono dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), mentre il resto proviene dai tesseramenti e dai pochi *sponsor*; in proposito puntualizza che gli introiti derivanti dalle iscrizioni non sono sufficienti neanche per lo svolgimento delle attività di base.

Avviandosi alla conclusione pone in luce gli indubbi benefici derivanti dalla pratica sportiva in termini di riduzione della sedentarietà e delle malattie cardio-circolatorie, nonché di soluzione ai problemi di integrazione.

Interviene quindi l'avvocato PANCALLI, presidente del Comitato italiano paralimpico (CIP), il quale rammenta che il Comitato è nato nel 2003 per volontà del Legislatore, in considerazione della necessità di una riorganizzazione del movimento sportivo dei disabili. Precisa poi che il Comitato ha una struttura analoga a quella del CONI e pertanto è soggetto alla vigilanza di quest'ultimo, per quanto concerne l'attività paralimpica di tipo agonistico, e del Governo, relativamente alla promozione dello sport dei diversamente abili. Dopo aver evidenziato le peculiarità organizzative del Comitato, rende note le relative fonti di finanziamento che provengono dal CONI per l'attività ordinaria (un milione di euro) e da risorse stanziare sul bilancio triennale (pari a sei milioni di euro annui).

Delinea poi i compiti attribuiti dalla legge circa la preparazione degli atleti alle competizioni internazionali, il riconoscimento delle Federazioni sportive che curano la pratica motoria dei disabili, nonché il potenziamento di tale attività, e sottolinea che i membri del Comitato partecipano alla giunta nazionale del CONI, nonché a tutte le giunte degli organi periferici.

Nel descrivere l'articolazione periferica del Comitato, evidenzia l'elevato numero di utenti i quali includono persone con diversi tipi di disabilità fisica, sensoriale e psichica. Si sofferma altresì sui sette dipartimenti corrispondenti a diverse discipline, precisando che il ciclismo e l'equitazione sono stati trasferiti alle Federazioni olimpiche di riferimento, nella prospettiva di una integrazione culturale delle dinamiche sportive, come peraltro accade a livello internazionale.

Dopo aver reso noti i rapporti del Comitato con altre Federazioni sportive, pone in evidenza le ulteriori discipline associate riconosciute, nonché gli enti di promozione sportiva che si rapportano con il CIP, enfatizzando l'alto numero di tesserati e di società.

Tiene peraltro a precisare che il Comitato svolge le funzioni del CONI quanto al contrasto al *doping* nel caso di atleti disabili, ad esclusione dei procedimenti disciplinari, sottolineando altresì le diverse logiche di promozione rispetto alle altre Federazioni.

Registra poi con rammarico le difficoltà dei ragazzi disabili nella scuola, a causa dell'impreparazione di quest'ultima al fine di garantire pari opportunità; il Comitato intende quindi incentivare forme di collaborazione e sinergia con le istituzioni scolastiche, nonché con altri interlocutori privilegiati come ad esempio gli operatori della riabilitazione, attraverso convenzioni con le aziende sanitarie locali. Lamenta a sua volta l'inadeguatezza degli impianti, spesso inaccessibili non a causa di barriere architettoniche o sensoriali, bensì per la scarsa disponibilità all'accoglienza, ponendo l'accento comunque sul cospicuo ammontare di risorse necessarie per garantire la pratica sportiva ai disabili.

Avviandosi alla conclusione, tiene a sottolineare con soddisfazione l'avvio della prima città paralimpica a Roma, la positiva collaborazione con la Protezione civile per l'organizzazione di eventi sportivi, nonché il protocollo stipulato con l'Inail, in considerazione del ruolo di tale ente tanto in merito agli infortuni sul lavoro, quanto per la ricerca nel campo delle protesi.

Il presidente della Federazione medico sportiva, dottor Maurizio CASASCO, sottolinea in primo luogo il ruolo di riferimento svolto dall'Italia nel settore, a partire dalla istituzione del 1957 della prima scuola al mondo di specializzazione in medicina sportiva. Nel rilevare che l'esempio italiano è stato successivamente seguito da altri 11 Paesi europei, illustra poi nel dettaglio l'articolazione della Federazione che, ai sensi del proprio statuto, si propone lo scopo di tutelare la salute degli atleti, di promuovere l'educazione sanitaria, di combattere il *doping* e di prevenire l'uso di sostanze dopanti. Con particolare riferimento alla lotta contro il *doping*, informa che la Federazione gestisce l'unico laboratorio in Italia riconosciuto dall'Agenzia mondiale WADA, che risulta secondo al mondo per numero di campioni analizzati.

La Federazione ha del resto ottenuto numerosi riconoscimenti pubblici e intrattiene buoni rapporti con il CONI, dal quale percepisce la maggior parte dei propri contributi.

Dopo aver evidenziato l'elevata quantità di risorse connessa all'esplicitamento delle proprie attività, nonché l'esigenza di incentivare le misure di prevenzione, l'oratore ribadisce il ruolo di riferimento svolto dall'Italia rispetto agli altri Paesi europei ed auspica che lo Stato si avvalga dell'attività di *screening* compiuta dalla Federazione al fine del rilascio del certificato di attività agonistica. Venuta meno la visita di leva, nonché la medicina scolastica, a livello nazionale manca infatti qualunque monitoraggio dei giovani, benché in alcuni casi la pratica sportiva possa comportare un impegno fisico assai superiore alla norma. All'atto dello *screening* si riscontrano invece numerose patologie, la cui precoce rilevazione consente di ridurre sensibilmente il numero delle morti improvvise sui campi di gara. Uno studio scientifico ha inoltre dimostrato che il costante monitoraggio dell'attività sportiva riesce a ridurre il rischio degli atleti al di sotto del livello proprio di coloro che non praticano alcuno sport. Le visite sportive giovanili permettono altresì di evidenziare malattie non direttamente incidenti sull'idoneità agonistica, la cui correzione tempestiva migliora comunque sensibilmente lo stato di salute del Paese.

Egli passa indi ad illustrare le caratteristiche del certificato di buona salute riferito ai ragazzi di età inferiore a quella agonistica, il quale costituisce un altro tassello cruciale di controllo, atteso che il discrimine fra attività agonistica e non corre su un filo estremamente labile anche in termini di età.

Nell'evidenziare la differenza fra il predetto certificato e quello richiesto dalle strutture sportive per la normale attività amatoriale, pone l'accento sull'esigenza di sottrarre la predetta documentazione dall'elenco

dei certificati inutili che saranno soppressi ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge n. 112. Ritiene infatti assolutamente indispensabile lo *screening* dei giovani sportivi, i cui benefici non possono essere compensati dalla pur condivisibile proposta di incrementare l'uso dei defibrillatori nei campi di gara.

Passando al contrasto al *doping*, ne pone in luce l'aspetto formativo, soprattutto a fronte degli elevati costi connessi e delle sfide tecnologiche sempre più impegnative. Si augura pertanto che, sul piano fiscale, tali interventi siano esentati dall'IVA, così come l'attività della Federazione nel medesimo settore, al pari di quella dilettantistica.

Egli riferisce infine di alcuni progetti pilota avviati a titolo gratuito dalla Federazione in collaborazione con il Ministero della pubblica istruzione, per incentivare la presenza di medici sportivi nelle scuole almeno qualche ora al giorno, anche al fine di stabilire un rapporto positivo fra i giovani e la medicina. A suo avviso, siffatti interventi possono fra l'altro conseguire risultati positivi in termini di lotta al fumo, all'alcol e all'abuso di farmaci.

Seguono quesiti da parte di senatori.

Il senatore RUSCONI (*PD*), dopo aver ricordato l'indagine conoscitiva svolta nella scorsa legislatura dalla Camera dei deputati sulle storture dello sport professionistico, rivendica al Senato di aver avviato in questa legislatura una procedura conoscitiva volta, al contrario, a mettere in luce aspetti positivi del circuito sportivo.

Rivolgendosi all'avvocato Pancalli, dichiara indi di condividere pienamente lo spirito delle paralimpiadi, manifestando apprezzamento per un'occasione che consente di dare il meglio di sé nella vita. Si rallegra altresì che la Rai abbia assicurato spazi congrui all'ultima manifestazione paralimpica. Con specifico riguardo all'atleta Pistorius, chiede infine se, a giudizio del presidente del CIP, si tratti di una scommessa che aiuti o disorienti.

Al presidente della Federazione ginnastica d'Italia, chiede poi un giudizio sull'intendimento del Governo di marginalizzare l'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole eliminando la relativa votazione da quelle che concorrono a fare media. Lo invita altresì ad esprimersi sull'eventualità di riconoscere agli insegnanti un credito nel caso in cui intendano seguire un corso di specializzazione presso le Federazioni per l'insegnamento dell'educazione fisica soprattutto nella scuola primaria e dell'infanzia, dove non sono previsti docenti specializzati.

Quanto al comparto salute - fitness, ricorda di aver sempre contrastato l'ipotesi di introdurre in ciascuna struttura sportiva un dirigente laureato in scienze motorie. Benché soprattutto al Sud la disoccupazione di tali laureati sia sicuramente un fenomeno rilevante, ritiene infatti che siffatta previsione rischia di determinare la chiusura della maggior parte dei centri.

Richiama indi la recente audizione dell'Unione delle province d'Italia (UPI) nell'ambito dell'indagine conoscitiva in corso, durante la quale egli ha avanzato la proposta che negli orari non scolastici le palestre delle scuole possano essere gestite direttamente dagli enti locali proprietari (comuni per le scuole primarie e province per le scuola secondarie), onde incrementare la fruizione esterna delle strutture.

Al presidente della Federazione medici sportivi, sollecita invece un approfondimento sul contrasto al *doping* minore, nella piena consapevolezza che i controlli svolti in Italia siano estremamente rigorosi. In particolare, pone l'accento sulla fascia di età tra i 17 e i 20 anni dove il rischio è maggiore in quanto corrisponde al successo o insuccesso sportivo.

Con riferimento allo *screening*, nel rilevare la competenza regionale in materia sanitaria, deplora le differenze di trattamento sul territorio nazionale ed auspica che in tutte le regioni esso sia gratuito fino a 18 anni. Pone altresì in evidenza la contraddizione fra le rilevanti sanzioni penali e l'assenza di conseguenze sui risultati delle partite. Critica altresì che non sia sottoposta a monitoraggio anche l'attività sportiva amatoriale.

La senatrice GARAVAGLIA (PD), ringraziati gli auditi per il contributo offerto, rivolge loro un appello per la sensibilizzazione del Governo alla centralità dell'educazione fisica nelle scuole. La pari dignità della valutazione di tale disciplina rispetto alle altre rappresenta infatti, a suo avviso, un elemento cruciale di responsabilizzazione degli insegnanti, dei genitori e degli alunni.

Esprime altresì apprezzamento per il progetto illustrato dal presidente Casasco di incrementare, sia pure in via sperimentale, la presenza dei medici nelle scuole, ritenendo che ciò possa alimentare una domanda essenziale per il Paese.

Il presidente BARELLI (PdL) sottolinea l'importanza dell'associazionismo sportivo, le cui problematiche sono presumibilmente ancora maggiori rispetto a quelle delle Federazioni, analiticamente esposte nell'audizione odierna. Le associazioni rispondono del resto ad una domanda di sport che non è soddisfatta altrimenti. Auspica pertanto una più diffusa informazione al riguardo, tanto più che lo sport di base rappresenta l'indispensabile terreno di coltura dell'agonismo.

Alle domande poste risponde in primo luogo l'avvocato PANCALLI, il quale conviene anzitutto con il presidente Barelli sull'associazionismo. Al riguardo, riferisce che il CIP provvede al sostegno economico di molte iniziative sul territorio, ponendo particolare attenzione all'ultimo anello della catena sportiva.

Concorda inoltre con il senatore Rusconi sul ruolo positivo svolto dalla Rai in occasione delle paralimpiadi di Pechino, augurandosi che il servizio pubblico assicuri spazi sempre maggiori a questo tipo di manifestazioni. In ordine a Pistorius, ritiene che egli abbia trasmesso un importante messaggio di speranza e di divulgazione. Con riguardo ad altri atleti

diversamente abili, esprime poi l'auspicio che essi possano accedere ai gruppi sportivi dei corpi non militari dello Stato, non attraverso l'arruolamento ma l'assunzione nella Pubblica amministrazione di riferimento. Ciò, tanto più che sono previste quote di riserva per l'assunzione di diversamente abili.

Convieni altresì con la senatrice Mariapia Garavaglia che lo sport rientri a pieno titolo nel processo educativo dei ragazzi. Dissente pertanto dall'esclusione dalla media della valutazione relativa all'educazione fisica, che vanifica un proficuo lavoro di costruzione della personalità.

Riferisce poi su alcune collaborazioni del CIP con il Ministero della pubblica istruzione sui giochi sportivi studenteschi, cui partecipa un numero sempre crescente di studenti con disabilità.

Conclude sottolineando l'abbattimento dei costi a carico del Servizio sanitario nazionale, ad esempio in termini di attività riabilitative, conseguente ad una regolare pratica sportiva da parte dei diversamente abili.

Risponde a sua volta il dottor AGABIO, ricordando le iniziative intraprese dal CONI per enfatizzare l'importanza dell'attività motoria a scuola, tanto più che la diffusione dello sport tra i giovani consente di individuare i talenti migliori. Nel ribadire la necessità di promuovere la cultura motoria a livello nazionale, concorda sull'esigenza di introdurre personale qualificato nella scuola primaria.

Dopo aver sottolineato nuovamente la mancanza di impianti sportivi idonei, si associa alle considerazioni del presidente Barelli in ordine all'importanza di sostenere le associazioni di volontariato.

Replica altresì il dottor CASASCO, rilevando che il certificato di buona salute è a carico delle società sportive e non del Sistema sanitario nazionale. Quanto all'impiantistica sportiva, prefigura l'elaborazione di una normativa specifica per l'idoneità strutturale, che dovrebbe essere garantita dagli enti locali a seconda delle competenze.

Si pronuncia a sua volta a favore dell'esigenza di valorizzare lo sport a scuola, suggerendo la possibilità di praticarlo anche prima che inizi l'orario scolastico.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato i rappresentanti del Comitato italiano paralimpico (CIP), della Federazione ginnastica d'Italia (FGdI) e della Federazione medico sportiva italiana (FMSI), li invita a far pervenire alla Commissione eventuali ulteriori chiarimenti scritti, scusandosi per la compressione dei tempi dovuta all'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea. Dichiarata quindi conclusa l'audizione e rinviato il seguito dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 16.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 22 gennaio 2009

67^a Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Mantovani.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1315) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il senatore RANUCCI (*PD*) ringrazia il relatore per il lavoro svolto e l'impegno profuso, stante l'indubbia difficoltà incontrata nel riferire su un provvedimento complesso che non sembra soddisfarlo pienamente nel merito ma che il relatore è chiamato a sostenere per ragioni di appartenenza politica. Esprime quindi preoccupazione per le disposizioni riferite alle tariffe autostradali in quanto non soltanto costituiscono una misura circoscritta nel tempo, ma soprattutto sviano l'attenzione da quanto andrebbe invece fatto, con particolare riferimento all'esigenza di promuovere gli investimenti in infrastrutture autostradali ed a quella di accrescere i controlli che l'Anas dovrebbe svolgere sulle concessionarie.

Andrebbe poi soppressa la disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 14, non essendo ammissibile l'applicazione generalizzata della deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2112 del codice civile poste a tutela dei lavoratori, misura che è stata pensata ed andrebbe perciò circoscritta al più alla sola vicenda Alitalia. Ricompare quindi una disposizione

già ampiamente criticata per via dei gravi riflessi applicativi, stante il prevedibile ampliamento del ricorso all'amministrazione straordinaria in conseguenza della grave crisi in atto.

Uno sforzo maggiore andrebbe altresì fatto con riferimento alle opere da realizzare per la manifestazione *Expo 2015*, alla luce dei notevoli riflessi che l'esito di tale grande evento avrà per la considerazione dell'Italia nel mondo. Quanto alle disposizioni volte al rilancio dell'aeroporto di Malpensa, si constata con rammarico l'assenza di quanto invece andrebbe realmente fatto, e cioè stanziare risorse per realizzare quelle infrastrutture necessarie ad assicurare il collegamento dell'aeroporto con Milano.

Condivide quindi le perplessità espresse dal relatore sulle disposizioni di cui all'articolo 20, tenuto conto che l'esperienza applicativa ha già dimostrato che tali commissari, così come concepiti nel provvedimento, non sono in grado di fare con efficacia quanto si attende da loro. Auspica in proposito un ripensamento del Governo ed una maggiore riflessione sui poteri ed il ruolo da attribuire ai commissari affinché le misure possano determinare quegli effetti che certo le disposizioni varate non sono in grado di produrre.

Molta attenzione andrà quindi posta ai criteri che dovranno essere seguiti per l'impiego delle risorse della Cassa depositi e prestiti, venendo in rilievo l'esigenza di tutelare i risparmiatori ai quali dette risorse appartengono.

Occorrerà altresì assicurare il collegamento con le isole minori ed in proposito molto potrebbe essere fatto dalla Commissione anche per sensibilizzare il Governo rispetto all'esigenza di garantire la continuità territoriale con le isole.

Condivide da ultimo le perplessità sollevate dal senatore Butti in ordine alle misure sull'IVA per le trasmissioni televisive via cavo e via satellite, poiché le stesse finiscono per colpire non già Sky quanto piuttosto i loro abbonati che non sono solo appartenenti alla fascia medio-alta della popolazione italiana così come da taluno erroneamente sostenuto.

Il senatore GALLO (*PdL*) si sofferma brevemente sulle principali misure contenute nel decreto, che giudica positive e la cui portata dovrebbe far venir meno una volta per tutte quelle preoccupazioni dell'opposizione riferite all'efficacia dell'azione posta in essere dal Governo per far fronte alla grave crisi in atto. Ricorda in proposito le importanti disposizioni contenute nel decreto in esame, tra cui quelle volte a destinare le risorse disponibili alla realizzazione delle infrastrutture strategiche, molte delle quali riguarderanno il meridione, nonché le norme di promozione del piano casa e quelle di sostegno dei lavoratori.

Andrebbe peraltro fatto un ulteriore sforzo per accrescere la liquidità a disposizione delle imprese ed a tal fine invita a valutare con attenzione la proposta di reintrodurre le disposizioni normative che consentano di erogare una anticipazione del corrispettivo dei contratti di appalto prima dell'inizio dei lavori a fronte del rilascio di idonee garanzie fideiussorie. L'anticipazione, che si propone nella misura del 10 per cento del corri-

spettivo, consentirà alle imprese di poter disporre di quella necessaria liquidità per avviare l'esecuzione dei lavori. Sono infatti ben note le ripercussioni della crisi economica in atto in particolare per le piccole e medie imprese che caratterizzano la realtà produttiva del Paese, in particolare nel settore delle costruzioni che per sua natura ha imprese con bassa capitalizzazione rispetto al fatturato e che quindi necessitano in modo strutturale di ampio ricorso agli affidamenti bancari. La proposta tiene altresì conto che l'anticipazione dei corrispettivi contrattuali è una misura adottata in quasi tutti i paesi europei.

Il senatore ZANETTA (*PdL*) si sofferma sulle disposizioni di cui all'articolo 20 che recano misure non soddisfacenti, in quanto non tengono conto delle indicazioni provenienti dagli operatori, che sono state ribadite anche nel corso del recente seminario sulle infrastrutture organizzato dalla Commissione e svoltosi il 5 dicembre 2008. Giudica inefficace il ricorso a commissari straordinari – così come delineati nel provvedimento in esame – che non saranno in grado di incidere nella direzione voluta, come peraltro dimostrato dalla non felice esperienza applicativa di talune figure di commissari i cui poteri ricalcano quelli attribuiti con il provvedimento in titolo. Valuta quindi con favore le disposizioni di cui all'articolo 19, stante la loro significatività per il rilancio dell'aeroporto di Malpensa, agevolando l'accesso di compagnie extraeuropee.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, anche per talune perplessità dallo stesso sollevate sul merito del provvedimento in esame. L'occasione dovrebbe essere colta per operare una riflessione di carattere generale sul ruolo del Parlamento, visto che ancora una volta l'esame di un importante provvedimento del Governo è stato nella sostanza svolto soltanto da uno dei rami del Parlamento.

Venendo al merito dell'articolato, giudica le modifiche approvate dalla Camera dei deputati modeste, in quanto non determinano un miglioramento significativo sotto il profilo delle risorse e degli strumenti individuati. Per tale ragione l'atto in esame non sarà in grado di esercitare quella azione anticiclica voluta dal Governo, riducendosi a disposizioni dal contenuto prevalentemente mediatico.

Esprime quindi viva preoccupazione, in quanto si è in presenza di una crisi grave e reale, come testimoniata dagli ultimi dati sul prodotto interno lordo nazionale, a fronte della quale l'Esecutivo in carica evoca un ottimismo non sostenuto da concrete misure, ponendo in essere una condotta ben diversa da quella degli altri governi europei, che stanno varando azioni ben più significative. Anche quelle poche risorse stanziare, come quelle riferite al finanziamento degli interventi della cosiddetta legge obiettivo, appaiono non solo insufficienti, ma proprio perché riferite ad un arco temporale di quindici anni, non sembrano in grado di dare quell'impulso all'economia che la crisi in atto richiederebbe. Anche a proposito dei fondi FAS, si assiste ad un impiego delle risorse per finalità di-

verse da quelle originarie, essendo le stesse destinate a finanziare ammortizzatori sociali piuttosto che la riqualificazione professionale. Si registra quindi l'assenza di una visione prospettica dell'azione del Governo che sembra rinunciare ad intervenire in modo preventivo come invece dovrebbe sulla crisi che raggiungerà il suo culmine nel corso dell'anno.

Manifesta disponibilità della sua parte politica ad una riflessione con il Governo che vada nella direzione di prevedere più efficaci strumenti di protezione sociale per i lavoratori, in particolare per quelli che ora sono privi di qualsiasi tutela.

Si sofferma quindi brevemente sulle disposizioni riferite alle tariffe autostradali che giudica inadeguate, in quanto la crisi economica in atto non avrà certamente termine ad aprile. Occorre chiarire una volta per tutte cosa il Governo intenda fare a proposito del sistema di determinazione delle tariffe ed a proposito degli investimenti nel settore. Auspica un intervento del Ministro in Parlamento al fine di dare risposte concrete su modi e tempi degli interventi con una chiarezza che è richiesta dai cittadini.

Quanto poi alle novità in tema di disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, esprime preoccupazione per la deroga alle disposizioni dell'articolo 2112 del codice civile sia per l'ampia portata applicativa della stessa, sia per la formulazione tecnica di una norma che ricorda essere già stata inserita in altro provvedimento e successivamente opportunamente espunta nel relativo esame parlamentare.

Condivide le perplessità espresse a proposito dei commissari straordinari delegati per il modo in cui gli stessi sono stati delineati. Andrebbe fatta inoltre una riflessione sui criteri di utilizzo dei risparmi dei cittadini per finanziare opere pubbliche attraverso la Cassa depositi e prestiti. Insufficienti sono poi gli interventi che riguardano il trasporto pubblico locale, in relazione al quale si registra l'impatto negativo che l'attivazione di linee ad alta velocità determina sull'utilizzo della rete per i servizi in favore dei pendolari. Ulteriori preoccupazioni sono quindi riferite all'inadeguatezza delle misure adottate per favorire la continuità territoriale con le isole.

Conclude evidenziando la necessità che il Governo intervenga al più presto con una nuova manovra economica che dovrebbe essere di almeno un punto percentuale rispetto al PIL, manovra necessaria per operare un efficace contrasto alla crisi in atto.

Il presidente GRILLO (*PdL*) rappresenta non soltanto il disagio per l'impossibilità di interloquire con prospettive concrete di modifica del provvedimento in esame alla luce dell'approssimarsi della scadenza del termine di conversione in legge del decreto, ma anche il rammarico riferito al fatto che su molti provvedimenti di grande interesse per la Commissione la stessa debba limitarsi ad esprimere un parere, senza poter svolgere una più concreta azione, che l'importanza delle misure di volta in volta adottate richiederebbe.

Sottolinea quindi la necessità di trovare nuove forme di finanziamento per la realizzazione delle opere pubbliche ed al riguardo, pur espri-

mendo apprezzamento per l'utilizzo della Cassa depositi e prestiti nel senso indicato dall'atto in esame, ritiene che vi siano nel Paese molte risorse per buona parte inutilizzate, come a proposito del patrimonio immobiliare pubblico. Preannuncia quindi la predisposizione di una proposta volta a favorire l'impiego di tale patrimonio per la costituzione di fondi di investimento immobiliari chiusi. Si tratta di uno strumento che potrebbe far emergere risorse di particolare utilità per fronteggiare la crisi che nel 2009 si farà sentire in modo significativo nel Paese.

Il relatore, senatore CICOLANI (*PdL*), dà lettura della proposta di parere favorevole con osservazioni da lui redatta.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*), a nome della sua parte politica, pur esprimendo apprezzamento e stima per il lavoro svolto dal relatore, che ha tenuto conto di alcuni suggerimenti emersi nel corso della discussione, preannuncia il voto contrario della sua parte politica sulla proposta di parere.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, è posta ai voti e risulta approvata la proposta di parere favorevole con osservazioni predisposta dal relatore.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Napoli (n. 22)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 15 gennaio scorso.

Il PRESIDENTE pone ai voti, a scrutinio segreto, la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Partecipano alla votazione i senatori Baldini (*PdL*), Bornacin (*PdL*), Butti (*PdL*), Palmizio (*PdL*) in sostituzione del senatore Camber, Cicolani (*PdL*), De Toni (*IdV*), Donaggio (*PD*), Marco Filippi (*PD*), Gallo (*PdL*), Grillo (*PdL*), Izzo (*PdL*), Magistrelli (*PD*), Menardi (*PdL*), Mura (*LNP*), Musso (*PdL*), Oliva (*Misto*), Ranucci (*PD*), Sircana (*PD*), Stiffoni (*LNP*) e Zanetta (*PdL*).

In esito allo scrutinio, la proposta di parere favorevole risulta approvata con quattordici voti favorevoli e sei astensioni.

Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Palermo (n. 23)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 15 gennaio scorso.

Il PRESIDENTE pone ai voti, a scrutinio segreto, la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Partecipano alla votazione i senatori Baldini (*PdL*), Bornacin (*PdL*), Butti (*PdL*), Palmizio (*PdL*) in sostituzione del senatore Camber, Cicolani (*PdL*), De Toni (*IdV*), Donaggio (*PD*), Marco Filippi (*PD*), Gallo (*PdL*), Grillo (*PdL*), Izzo (*PdL*), Magistrelli (*PD*), Menardi (*PdL*), Mura (*LNP*), Musso (*PdL*), Oliva (*Misto*), Ranucci (*PD*), Sircana (*PD*), Stiffoni (*LNP*) e Zanetta (*PdL*).

In esito allo scrutinio, la proposta di parere favorevole risulta approvata con tredici voti favorevoli, sei voti contrari e una scheda bianca.

La seduta termina alle ore 9,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1315

La Commissione, esaminato per quanto di propria competenza il disegno di legge n. 1315 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale» premesso che:

l'articolo 20, introducendo nuove procedure, in deroga al regime ordinario, volte a dare impulso alla realizzazione di investimenti pubblici di particolare rilievo, prevede anche il ricorso a commissari straordinari delegati, con poteri di vigilanza e impulso, anche sostitutivi;

peraltro, l'esperienza maturata ha fatto emergere l'inefficacia di soluzioni in cui l'incarico di commissario straordinario viene conferito a soggetti esterni, senza, per di più, il contestuale conferimento di poteri di spesa;

nel settore degli appalti per la realizzazione delle opere pubbliche è assolutamente necessario attenuare gli effetti economici della crisi finanziaria in atto;

appare opportuno non sottrarre risorse alla quota destinata all'espletamento dei servizi del trasporto pubblico locale

esprime parere favorevole osservando che:

in relazione a quanto previsto dall'articolo 20, appare opportuno che il Governo, per gli appalti di lavori, si impegni a conferire l'incarico di commissario straordinario delegato ai rappresentanti legali delle stazioni aggiudicatrici;

si ritiene necessario reintrodurre l'istituto dell'anticipazione contrattuale sugli appalti pubblici;

per gli appalti in cui è previsto il contributo finanziario delle imprese appaltatrici, occorre consentire alle stazioni appaltanti la rinegoziazione di questo onere, ovviamente anche nell'interesse dell'amministrazione;

è quanto mai opportuno non utilizzare le risorse di cui all'articolo 25, comma 2, per finalità diverse dall'espletamento dei servizi di trasporto pubblico locale, reperendo quindi nuove e diverse risorse per l'acquisto del materiale rotabile di Trenitalia.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 22 gennaio 2009

40^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SCARPA BONAZZA BUORA*La seduta inizia alle ore 9.**IN SEDE REFERENTE***(1035) DE CASTRO ed altri. – Nuove disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico****(1115) SANCIU ed altri. – Disposizioni in materia di produzione biologica**

(Esame del disegno di legge n. 1115, congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1035 e rinvio. Seguito dell'esame del disegno di legge n. 1035, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1115 e rinvio)

La senatrice ALLEGRINI (*PdL*) riferisce sul disegno di legge n. 1115, rilevando che esso intende fornire una disciplina organica e dettagliata dell'agricoltura biologica, finalizzata alla promozione della competitività del settore, che ha registrato una crescente attenzione da parte sia degli imprenditori agricoli sia dei consumatori.

Si tratta dunque di un provvedimento che pur con proprie connotazioni e soluzioni giuridiche di cui dirò in seguito, condivide oggetto, struttura e finalità con il disegno di legge n. 1035, il cui esame è stato già avviato dalla Commissione e le cui considerazioni di fondo hanno un valore e un rilievo che investono con la stessa intensità il provvedimento oggi in esame, con particolare riferimento alla valutazione dell'agricoltura biologica come metodo in grado di garantire un elevato margine di eco-compatibilità, uno stimolo per la salvaguardia delle risorse e della fertilità naturale dei suoli, nonché per la difesa degli agro-ecosistemi.

Il titolo I individua le finalità dell'iniziativa e fornisce le definizioni di «produzione biologica» e «prodotti biologici», stabilendo altresì (articolo 3) il divieto di impiegare organismi geneticamente modificati e di fare riferimento al termine «biologico» anche per prodotti accidentalmente contaminati dagli stessi.

Il titolo II – prosegue la relatrice – delinea il sistema delle competenze delle autorità statali e regionali nella materia, individuando nel Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali l'autorità di indirizzo e coordinamento delle attività in materia di agricoltura biologica, di applicazione della normativa statale e comunitaria, nonché del sistema di controllo e vigilanza al quale partecipano le autorità regionali nei rispettivi territori. L'articolo 6 in particolare si sofferma sul Comitato consultivo per la produzione biologica, istituito presso il Ministero e di cui vengono delineati compiti e composizione.

Il titolo III, nel dettare disposizioni sull'organizzazione della produzione e del mercato, definisce i distretti biologici e le loro finalità, nonché le organizzazioni dei produttori biologici e i requisiti per il loro riconoscimento.

Il titolo IV disciplina l'etichettatura e la pubblicità dei prodotti biologici, prevedendo altresì con l'articolo 10 l'istituzione di un logo nazionale, riservato ai prodotti biologici per cui le fasi del processo di produzione e trasformazione sono interamente realizzate sul territorio nazionale.

Il titolo V – prosegue la relatrice – stabilisce le norme di autorizzazione per l'impiego di prodotti fitosanitari per il metodo di produzione biologica (articolo 11), prevedendo successivamente disposizioni per specifiche produzioni quali il vino biologico ed il relativo disciplinare, le produzioni animali, l'acquacoltura biologica. In questo contesto l'articolo 16 si caratterizza per la previsione di disposizioni volte a promuovere i prodotti biologici nella ristorazione collettiva, mentre l'articolo 17 si sofferma sulle aree verdi pubbliche.

Il titolo VI, nel disciplinare il sistema di informazione e promozione, conferma le funzioni operative del Sistema d'informazione nazionale sull'agricoltura biologica (SINAB) e prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero sia di un Fondo per la ricerca nell'agricoltura biologica, sia di un Fondo per lo sviluppo del settore.

Il titolo VII delinea il sistema di controllo del settore, individuando nel Ministero l'autorità responsabile, atta a delegare tali compiti a determinati organismi previamente autorizzati a sottoposti a valutazione da parte dell'apposito Comitato istituito presso il Ministero. La procedura relativa al rilascio e alla revoca dell'autorizzazione in oggetto è disciplinata dall'articolo 23, mentre l'articolo 24 istituisce un elenco nazionale degli organismi di controllo e certificazione, in ordine ai quali vengono successivamente disciplinate le specifiche fasi delle procedure di controllo e gli obblighi cui sono tenuti nella loro attività.

Gli articoli 27 e successivi – prosegue la relatrice – hanno ad oggetto la disciplina delle imprese aderenti al metodo di produzione biologica, con riferimento a specifici profili quali la notifica di inizio attività, l'attestato di idoneità rilasciato dall'organismo di certificazione, così come il certificato di conformità a seguito di controllo periodico, nonché ulteriori fattispecie tra le quali l'assoggettamento al sistema di controllo, il recesso dallo stesso, il transito ad altro organismo di controllo e certificazione, disposizioni d'attuazione circa la modulistica, gli elenchi regionali degli

operatori del settore, la trasmissione telematica delle informazioni richieste dalle diverse norme.

Il titolo VIII detta disposizioni in materia di importazioni di prodotti biologici da Paesi terzi con particolare riferimento all'obbligo di notifica di inizio attività e all'iscrizione ad apposito elenco nazionale degli operatori in oggetto.

Il titolo IX – prosegue la relatrice – disciplina il regime sanzionatorio per violazione delle norme da parte degli organismi di controllo o da parte delle imprese. Quanto ai primi, gli articoli 38 e 39 specificano le diverse ipotesi di infrazione e di irregolarità commesse; quanto alle imprese, vengono delineate le sanzioni del ritiro del certificato di conformità, della diffida, del richiamo. Assume rilievo in questo contesto la previsione, all'articolo 46, dell'uso indebito delle indicazioni di produzione biologica.

Il titolo X, infine contiene le disposizioni transitorie, la copertura finanziaria e la clausola di salvaguardia in riferimento alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome.

La relatrice, ribadendo infine la stretta connessione tra i due disegni di legge, prospetta, conseguentemente, l'opportunità di congiungerne l'esame.

Il PRESIDENTE propone quindi di congiungere, ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento, il disegno di legge n. 1115 con il disegno di legge n. 1035.

Conviene la Commissione su tale proposta.

La PIGNEDOLI (*PD*) sottolinea l'esigenza di completare l'esame dei disegni di legge in questione in tempi brevi, attesa la rilevanza della materia disciplinata dagli stessi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale e propone altresì la costituzione di un Comitato ristretto, per l'elaborazione di un testo unificato dei disegni di legge nn. 1115 e 1035.

La Commissione conviene su tale proposta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Giovedì 22 gennaio 2009

45^a Seduta*Presidenza del Presidente***CURSI***La seduta inizia alle ore 8,45.**IN SEDE CONSULTIVA*

(1315) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con raccomandazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente relatore CURSI (*PdL*) dichiara chiusa la discussione generale e illustra una proposta di parere favorevole con raccomandazioni, evidenziando di aver voluto tener conto delle osservazioni formulate dai senatori intervenuti nel corso del dibattito.

Il senatore BUBBICO (*PD*) riconosce al Presidente relatore di aver inserito nella proposta di parere testè illustrata una serie di osservazioni avanzate dai senatori intervenuti rilevando, tuttavia, che il suo Gruppo non potrà votare favorevolmente la proposta, poiché la propria parte politica giudica le misure previste dal Governo nel decreto-legge in esame insufficienti per fronteggiare l'attuale situazione di crisi economica.

La senatrice BUGNANO (*IdV*) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere favorevole con raccomandazioni illustrata dal relatore.

La senatrice FIORONI (*PD*) illustra quindi una proposta di parere alternativo di tenore contrario sul disegno di legge in titolo, a cui la senatrice BUGNANO (*IdV*) aggiunge la propria firma.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole con raccomandazioni testé illustrata dal Presidente relatore risulta approvata dalla Commissione (pubblicata in allegato al resoconto) restando pertanto preclusa l'alternativa proposta di parere contrario (pubblicata in allegato).

(1305) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti

(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La senatrice VICARI (*PdL*) illustra il disegno di legge in titolo che contiene diverse proroghe di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.

Ricorda che la Commissione Industria è chiamata a rendere un parere alla Commissione Affari costituzionali, per la parte di propria competenza che investe principalmente le disposizioni contenute nel Capo VIII «Sviluppo economico» (articoli 16-21).

L'articolo 16, proroga di sei mesi l'applicabilità delle residue disposizioni vigenti attuative delle previgenti norme confluite nel Codice delle assicurazioni (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209) nel caso in cui non siano state ancora emanate le nuove disposizioni applicative del Codice stesso, nelle materie corrispondenti, per evitare il determinarsi di situazioni di vuoto normativo e a tal fine apporta una modifica testuale all'art. 354 del suddetto Codice che riporta l'elenco delle norme abrogate per effetto dell'entrata in vigore del Codice. Viene ora prorogato di altri sei mesi il termine del 1° gennaio 2006 che era già stato prorogato di 12 mesi (dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge n. 97 del 3 giugno 2008), e ciò per dare tempo al Ministero dello sviluppo economico ed all'Istituto per la vigilanza sulla assicurazioni (ISVAP) di completare l'*iter* di attuazione del Codice.

L'articolo 17 provvede affinché le risorse riassegnate e non impegnate nel 2008 siano per il 2009 conservate nella disponibilità del fondo finalizzato ad iniziative a vantaggio dei consumatori, istituito dalla legge finanziaria del 2001 e che consistono nelle somme derivanti dalla irrogazione di sanzioni da parte dell'Antitrust.

L'articolo 18 proroga al 31 dicembre 2009 i termini (fissati al 31 dicembre 2008) per la liquidazione coatta amministrativa dei consorzi agrari e per l'adeguamento statutario dei medesimi.

L'articolo 19 rinvia al 1° luglio 2009 l'entrata in vigore della disciplina dell'azione collettiva risarcitoria a tutela degli interessi dei consumatori, comunemente detta «*class action*».

Il termine fissato al 1° gennaio 2009 dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 viene ora di nuovo rinviato di sei mesi, cioè al 1° luglio 2009, allo scopo di consentire la redazione di un testo definitivo di modifica dell'art. 140-*bis* del Codice del consumo e forse anche in supporto degli uffici giudiziari, nell'ipotesi di una anticipata approvazione della norma rispetto alla scadenza del 30 giugno 2009, di utilizzare il differimento alla predetta data come tempo necessario per l'organizzazione e la gestione del futuro contenzioso.

L'articolo 20 dispone la proroga fino al 30 giugno 2009 del termine per l'attuazione del piano di riordino e di dismissione dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa (già Società Sviluppo Italia spa), limitatamente alla cessione alle Regioni delle Società regionali.

L'art. 21 differisce al 31 dicembre 2009 il termine per l'adeguamento alle norme tecniche di prevenzione incendi degli impianti di distribuzione stradale di GPL per autotrazione già esistenti, la cui capacità complessiva resti limitata fino a 30 metri cubi. A tale proposito osserva che la disposizione è la medesima contenuta nell'articolo 26 del disegno di legge 1195 attualmente in esame presso la 10^a Commissione.

La proroga tiene conto delle difficoltà manifestate dalle Associazioni del settore, consentendo di completare gli interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza degli impianti ed avrebbe inoltre lo scopo di evitare la chiusura di un certo numero di impianti stradali di GPL, carburante sempre più utilizzato dai cittadini perché meno costoso ed a ridotto impatto ambientale.

Tuttavia, conclude la relatrice, occorre osservare che la norma del decreto-legge tende a modificare una disposizione contenuta in un regolamento, cioè il DPR 340 del 2003, in tal modo contravvenendo ai principi che regolano il sistema delle fonti.

Si apre il dibattito.

La senatrice BUGNANO (*IdV*) si sofferma, con toni critici, sulle disposizioni che prorogano di sei mesi l'entrata in vigore della disciplina relativa alla *class action*. A tale proposito ricorda che presso la Camera dei deputati è stata già da tempo avviata, in Commissione giustizia, una riforma organica dell'istituto dell'azione collettiva ed osserva che, come è emerso in quella sede, il Governo avrebbe più opportunamente presentare una proposta emendativa alle iniziative legislative in corso d'esame presso l'altro ramo del Parlamento, anziché nel disegno di legge n. 1195.

Il senatore VETRELLA (*PdL*) auspica che in futuro si eviti il ricorso all'istituto della proroga dei termini.

Il senatore BUBBICO (*PD*) rileva che alcune proroghe di termini risultano spesso indispensabili pur lamentando il rinvio, operato dal provvedimento di urgenza, dell'entrata in vigore della disciplina relativa alla

class action. Ribadisce pertanto l'assoluta contrarietà del suo Gruppo a tale rinvio stabilito dall'Esecutivo.

Il senatore PARAVIA (*PdL*) ricorda che la recente approvazione della legge finanziaria ha obbligato il Governo a prevedere nel provvedimento d'urgenza una serie di proroghe assolutamente necessarie. Dichiarò, comunque di condividere l'orientamento espresso dal senatore Vetrella circa la necessità di evitare in futuro il ricorso a tale istituto.

La senatrice VICARI (*PdL*), intervenendo in sede di replica, ripercorre le vicende che hanno portato all'inserimento della *class action* nella legge finanziaria per il 2008 ed osserva come la relativa normativa era stata già oggetto fin da subito di un rinvio al giugno dello scorso anno. Si sofferma, pertanto, sulle ragioni che hanno condotto ad un ulteriore rinvio dell'entrata in vigore della disciplina ed auspica, anche alla luce della proposta emendativa presentata dal Governo al riguardo nell'ambito del disegno di legge n. 1195, che il lavoro della Commissione possa costituire un importante contributo per un miglioramento complessivo di tale istituto a vantaggio dei consumatori e degli utenti.

Il presidente CURSI evidenzia l'opportunità che nella proposta di parere si auspichi che lo strumento delle proroghe non venga nuovamente utilizzato.

La relatrice VICARI (*PdL*) propone un parere favorevole, con l'auspicio del tenore testè indicato dal presidente CURSI, che la Commissione indi approva.

IN SEDE REFERENTE

(1195) Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo sospeso nella seduta del 20 gennaio nella quale – ricorda il PRESIDENTE – il rappresentante del Governo aveva svolto la propria replica.

Il presidente CURSI avverte che si procederà all'illustrazione degli emendamenti e gli ordini del giorno presentati al disegno di legge in titolo (pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna) e fornisce chiarimenti al senatore VETRELLA (*PdL*) in merito alla formulazione di reti di impresa e di distretto, nonché al senatore BUBBICO (*PD*) che chiede in merito alla possibilità di presentare subemendamenti.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore SANGALLI (*PD*) illustra l'emendamento 1.3, relativo alle reti di imprese, soffermandosi sull'importanza di una definizione di tale ambito in modo da consentire concrete erogazioni e finanziamenti alle reti di impresa stesse. Evidenzia che, in considerazione dei diversi emendamenti presentati, vi è una sostanziale convergenza su questo tema da parte delle diverse forze presenti in Commissione.

La senatrice FIORONI (*PD*) interviene brevemente per alcune integrazioni alla illustrazione svolta dal senatore Sangalli sull'emendamento 1.3.

Dandosi per illustrati i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1, si passa alle proposte emendative concernenti l'articolo 2.

Il senatore SANGALLI (*PD*) illustra l'emendamento 2.18.

La senatrice BUGNANO (*IdV*) illustra l'emendamento 2.21 congiuntamente al 2.22, soffermandosi, in particolare, sulla necessità di individuare una forma alternativa per la copertura delle spese relative alle esigenze connesse con lo svolgimento del vertice del G8.

Il senatore SANGALLI (*PD*) illustra l'emendamento 2.0.4 che, in linea con quanto previsto dallo *Small business act*, contiene delle misure a favore delle piccole e medie imprese e presta particolare attenzione al tema della micro-impresa.

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 2 sono dati per illustrati.

Dopo un breve intervento del senatore BUBBICO (*PD*), che si sofferma sull'importanza che sia assicurata la presenza di un rappresentante del Governo ai lavori della Commissione sul disegno di legge n. 1195, il presidente CURSI – reso noto che il rappresentante del Governo gli aveva preannunciato personalmente la concomitanza di impegni istituzionali – rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1315

La 10^a Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premessi che per fronteggiare gli effetti della crisi economica internazionale sono necessari interventi strutturali a sostegno del sistema delle famiglie e delle imprese;

considerato che all'articolo 3, commi da 10 a 13, si prevedono interventi in materia di disciplina del mercato elettrico e di dispacciamento dell'energia elettrica per favorire la riduzione del prezzo dell'energia elettrica per le famiglie e le imprese su tutto il territorio nazionale;

atteso che l'articolo 18 ridisegna gli interventi di natura economica finalizzando le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate che vengono indirizzate verso due Fondi, appositamente costituiti, il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione e il Fondo infrastrutture, nonché per la copertura degli interventi del Piano casa e per le esigenze di finanziamento delle Ferrovie dello Stato e della Tirrenia;

considerate le disposizioni dell'articolo 29, che contengono dei meccanismi di controllo per assicurare la trasparenza e l'effettiva copertura delle agevolazioni fiscali con particolare riguardo al credito di imposta relativo alle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici e rilevata, a tale riguardo, la necessità di sviluppare al massimo il potenziale economico offerto da tali tipi di interventi fiscali per le piccole e medie imprese del settore,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti raccomandazioni:

1. nell'eventualità che il Ministero dello sviluppo economico consenta la suddivisione della rete di trasmissione nazionale in tre macro-aree, è necessario che venga comunque garantito l'obiettivo della riduzione del prezzo dell'energia elettrica per le famiglie e per le imprese su tutto il territorio nazionale, soprattutto alla luce del programma di potenziamento delle infrastrutture energetiche, onde evitare una eventuale ed ulteriore penalizzazione di alcune aree del Paese, anche prevedendo correttivi che favoriscono l'uniformità dei costi sul territorio nazionale e promuovendo adeguati investimenti per una maggiore integrazione della rete;

2. appare fondamentale garantire l'originario vincolo di ripartizione delle risorse del FAS e la copertura delle iniziative già avviate specie in favore delle regioni del Mezzogiorno;

3. permane l'inderogabile necessità di sostenere con adeguate misure la piccola e media impresa, specie assicurando la rivalutazione dei

cespiti e garantendo idonei incentivi per favorire i processi di aggregazione delle imprese stesse. Con riferimento alla rivalutazione dei cespiti riveste assoluta necessità l'introduzione di previsioni che, nel rivalutare il patrimonio immobiliare strumentale all'attività di impresa, assicurino un'aliquota agevolata, non superiore al 2 per cento, in modo da favorire la patrimonializzazione delle imprese facilitando, tra l'altro, un migliore accesso al credito da parte delle stesse;

4. risulta fondamentale altresì evitare che le variazioni del Quadro Strategico Nazionale possano determinare ritardi nell'attuazione, tanto da mettere a rischio di disimpegno automatico delle risorse comunitarie;

5. si ravvisa, infine, la necessità di prevedere adeguati interventi a sostegno dell'offerta turistica e dello sviluppo di un comparto strategico, come quello del turismo, che costituisce una risorsa economica non ancora sfruttata.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA,
GRANAIOLA, SANGALLI, ROSSI Paolo, TOMASELLI,
SARBATI E BUGNANO
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1315**

Premesso che:

le misure previste nel Decreto in esame non danno adeguati impulsi anticiclici e sostegno alla domanda aggregata, scarso è il valore dell'intervento tenuto conto che alla Camera la copertura finanziaria è stata ulteriormente ridotta, arrivando per il 2009 a soli 5 miliardi;

misure come quella del bonus famiglia, determinano un impatto sui consumi trascurabile poiché, essendo una misura una *tantum*, sarà concessa in un'unica soluzione e soltanto nel 2009;

in materia fiscale si dispone la deducibilità dell'Irap, la quale però rischia di non sortire alcun effetto sulle imprese più piccole, quando invece dovrebbero essere proprio loro destinatarie di interventi specifici, visto il ruolo strategico svolto nella tenuta del tessuto produttivo del Paese. La riduzione di 3 punti percentuali degli acconti Ires ed Irap, inoltre, riguarda solo le società di capitali, escludendo 3,3 milioni di imprese tra ditte individuali e società di persone;

le piccole e medie imprese soffrono soprattutto per il crollo dei consumi e la loro situazione è aggravata dalla carenza di liquidità e dalla difficoltà di ottenere finanziamenti anche in considerazione del fatto che, nonostante gli aiuti in favore del sistema creditizio, le imprese si trovano comunque a dover fronteggiare condizioni bancarie più pesanti;

pertanto c'è necessità:

– di invertire la grave tendenza recessiva in atto attraverso un consistente decremento della pressione fiscale sui redditi da lavoro dipendente e sulla quota di salario derivante dalla contrattazione di secondo livello e cioè attraverso una politica espansiva che preveda di spostare un punto di Pil per dare un forte impulso ai consumi e concedere respiro alle imprese. Il conseguente peggioramento dei nostri conti pubblici andrebbe recuperato attraverso riduzioni della spesa corrente, ma da operare soltanto nel 2010 e nel 2011;

– prevedere ulteriori risorse, per i Confidi che sulla base del Decreto possono contare soltanto su pochi milioni di euro per il 2009;

- prevedere adeguate misure che colleghino gli interventi volti a sostenere il sistema bancario al sostegno dell'economia reale, soprattutto per il sistema delle PMI;
- sostenere i crediti di imposta per ricerca e innovazione, con particolare attenzione alle reti di impresa ed alle PMI;
- incidere con determinazione sui termini di pagamento della P.A. nei confronti delle imprese per ovviare all'effetto negativo legato ai ritardi di pagamento;
- prevedere che le variazioni del Quadro strategico nazionale (QSN) non determinino ritardi nell'attuazione delle misure, tanto da mettere a rischio di disimpegno automatico delle risorse comunitarie;
- introdurre misure che consentano un passaggio graduale e controllato dall'attuale sistema al nuovo sistema «*Pay as bid*» garantendo adeguati periodi per l'adattamento, implementando i meccanismi di trasparenza e pubblicità delle contrattazioni, potenziando i mercati dell'energia integrandoli con il mercato europeo al fine di promuovere la concorrenza nelle zone dove si verificano anomalie dei mercati. È inoltre necessario migliorare l'organizzazione complessiva del mercato elettrico, operare per rimuovere le anomalie nella formazione del prezzo, prevedere misure di salvaguardia che vincolino i benefici del nuovo sistema a un reale vantaggio per gli utenti finali rispetto al sistema attuale;
- escludere la suddivisione della rete in tre macro-zone come prevista e sostenere investimenti per favorire l'efficienza della stessa al fine di garantire la uniformità dei costi sul territorio nazionale, per non penalizzare imprese e cittadini delle aree più deboli del Paese.

Fatte queste premesse, e il Gruppo PD e il Gruppo Italia dei Valori esprimono parere contrario al provvedimento, pur apprezzando l'iniziativa del presidente relatore Corsi che ha recepito nel parere di maggioranza significative parti del dibattito svoltosi in Commissione.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1195

Art. 1.

1.1

VICARI

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Per contratto di rete tra imprese, si intende il contratto con cui un gruppo di imprese determina forme di coordinamento stabile tra le attività che costituiscono l'oggetto delle stesse, in funzione del perseguimento di uno scopo comune.

2. Nel contratto di rete tra imprese, da stipulare in forma scritta, devono essere indicati:

a) l'oggetto mediante il quale la rete di imprese individua la strategia finalizzata ad accrescere e rafforzare la convergenza economica e produttiva delle imprese aderenti, nonché l'interdipendenza funzionale tra le stesse, tenendo conto delle peculiarità del settore economico, del contesto territoriale di riferimento e dei processi di innovazione tecnologica richiesti dal mercato;

b) l'organizzazione della rete, che può essere stabilita in forma gerarchica o di interdipendenza tra i soggetti partecipanti, con la relativa attribuzione dei poteri tra gli stessi anche ai fini della soggettività attiva e passiva nei rapporti giuridici tra le imprese aderenti e i soggetti terzi, i soggetti finanziatori, la Pubblica amministrazione, le strutture creditizie e il fisco;

c) i criteri e le modalità di collaborazione e di partecipazione al contratto da parte di enti pubblici o privati, anche di natura associativa, in grado di fornire alle imprese servizi e competenze di gestione manageriale utili a garantire il rafforzamento delle loro capacità strutturali;

d) i criteri e le condizioni di adesione e di recesso dal contratto, anche rispetto agli enti di cui alla lettera c);

e) le cause di scioglimento;

f) la durata

g) i criteri di costituzione di un apposito fondo patrimoniale.

3. Il gruppo di imprese aderenti al contratto di rete può stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo accordi tra i soggetti stipulanti, è conferita la rappresentanza verso terzi.

4. Per le obbligazioni assunte in nome del gruppo di imprese aderenti al contratto di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sullo specifico fondo di cui al comma 2, lettera g). I creditori particolari dei soggetti aderenti alla rete non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo. Per tutta la durata del contratto di rete i soggetti aderenti non possono chiedere la divisione del fondo.

5. Al contratto di rete tra imprese si applicano le norme del codice civile e le disposizioni vigenti relative alla iscrizione nel Registro delle imprese.

Conseguentemente rinumerare i commi da 3 a 13.

1.2

CAGNIN, MONTI

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Per contratto di rete tra imprese, si intende il contratto con cui un gruppo di imprese determina forme di coordinamento stabile tra le attività che costituiscono l'oggetto delle stesse, in funzione del perseguimento di uno scopo comune.

2. Nel contratto di rete tra imprese, da stipulare in forma scritta, devono essere indicati:

a) l'oggetto mediante il quale la rete di imprese individua la strategia finalizzata ad accrescere e rafforzare la convergenza economica e produttiva delle imprese aderenti, nonché l'interdipendenza funzionale tra le stesse, tenendo conto delle peculiarità del settore economico, del contesto territoriale di riferimento e dei processi di innovazione tecnologica richiesti dal mercato;

b) l'organizzazione della rete, che può essere stabilita in forma gerarchica o di interdipendenza tra i soggetti partecipanti, con la relativa attribuzione dei poteri tra gli stessi anche ai fini della soggettività attiva e passiva nei rapporti giuridici tra le imprese aderenti e i soggetti terzi, i soggetti finanziatori, la Pubblica Amministrazione, le strutture creditizie e il fisco;

c) i criteri e le modalità di collaborazione e di partecipazione al contratto da parte di enti pubblici o privati, anche di natura associativa, in grado di fornire alle imprese servizi e competenze di gestione manageriale utili a garantire il rafforzamento delle loro capacità strutturali;

d) i criteri e le condizioni di adesione e di recesso dal contratto, anche rispetto agli enti di cui alla lettera c);

e) le cause di scioglimento;

f) la durata

g) i criteri di costituzione di un apposito fondo patrimoniale.

3. Il gruppo di imprese aderenti al contratto di rete può stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo accordi tra i soggetti stipulanti, è conferita la rappresentanza verso terzi.

4. Per le obbligazioni assunte in nome del gruppo di imprese aderenti al contratto di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sullo specifico fondo di cui al comma 2, lettera g). I creditori particolari dei soggetti aderenti alla rete non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo. Per tutta la durata del contratto di rete i soggetti aderenti non possono chiedere la divisione del fondo.

5. Al contratto di rete tra imprese si applicano le norme del codice civile e le disposizioni vigenti relative alla iscrizione nel Registro delle imprese.

Conseguentemente rinumerare i commi da 3 a 13.

1.3

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Per contratto di rete tra imprese, si intende il contratto con cui un gruppo di imprese determina forme di coordinamento stabile tra le attività che costituiscono l'oggetto delle stesse, in funzione del perseguimento di uno scopo comune.

2. Nel contratto di rete tra imprese, da stipulare in forma scritta, devono essere indicati:

a) l'oggetto mediante il quale la rete di imprese individua la strategia finalizzata ad accrescere e rafforzare la convergenza economica e produttiva delle imprese aderenti, nonché l'interdipendenza funzionale tra le stesse, tenendo conto delle peculiarità del settore economico, del contesto territoriale di riferimento e dei processi di innovazione tecnologica richiesti dal mercato;

b) l'organizzazione della rete, che può essere stabilita in forma gerarchica o di interdipendenza tra i soggetti partecipanti, con la relativa attribuzione dei poteri tra gli stessi anche ai fini della soggettività attiva e passiva nei rapporti giuridici tra le imprese aderenti e i soggetti terzi, i soggetti finanziatori, la Pubblica amministrazione, le strutture creditizie e il fisco;

c) i criteri e le modalità di collaborazione e di partecipazione al contratto da parte di enti pubblici o privati, anche di natura associativa, in grado di fornire alle imprese servizi e competenze di gestione manageriale utili a garantire il rafforzamento delle loro capacità strutturali;

- d) i criteri e le condizioni di adesione e di recesso dal contratto, anche rispetto agli enti di cui alla lettera c);
- e) le cause di scioglimento;
- f) la durata;
- g) i criteri di costituzione di un apposito fondo patrimoniale.

2-bis. Il gruppo di imprese aderenti al contratto di rete può stare in giudizio nella persona di coloro ai quali, secondo accordi tra i soggetti stipulanti, è conferita la rappresentanza verso terzi.

2-ter. Per le obbligazioni assunte in nome del gruppo di imprese aderenti al contratto di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sullo specifico fondo di cui al comma 2, lettera g). I creditori particolari dei soggetti aderenti alla rete non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo. Per tutta la durata del contratto di rete i soggetti aderenti non possono chiedere la divisione del fondo.

2-quater. Al contratto di rete tra imprese si applicano le norme del codice civile e le disposizioni vigenti relative alla iscrizione nel Registro delle imprese.

1.4

GRANAIOLO

Al comma 1, capoverso «Art. 6-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «in materia di configurazione giuridica delle reti di imprese,» aggiungere le seguenti: «ivi comprese quelle del comparto turistico-ricettivo»;*

b) *alla lettera h) dopo le parole: «all'interno dei distretti» aggiungere le seguenti: «e dei sistemi turistici locali di cui all'articolo della legge 29 marzo 2001, n. 135 e successive modificazioni»;*

c) *alla lettera i) dopo le parole: «relativamente alle reti costituite all'interno dei distretti» aggiungere le seguenti: «e dei sistemi turistici locali di cui all'articolo della legge 29 marzo 2001, n. 135 e successive modificazioni».*

1.5

VETRELLA

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: «definire i requisiti di stabilità» aggiungere le seguenti parole: «di struttura organizzativa»;

1.6

VETRELLA

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «di coordinamento» sopprimere le parole: «e di direzione»;

1.7

VETRELLA

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente: «h) favorire la costituzione di fondi di garanzia per l'accesso al credito destinati alle reti di imprese, costituite anche all'interno dei distretti, di cui all'articolo 6-bis.1».

1.8

VETRELLA

Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente: «i) riordinare la legislazione fiscale vigente relativamente alle reti, alle reti di imprese, costituite anche all'interno dei distretti, di cui all'articolo 6-bis, al fine di prevedere, a parità di gettito complessivo e senza oneri aggiuntivi per lo Stato, specifiche agevolazioni fiscali per favorire la capitalizzazione mediante l'applicazione di un'aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria agli utili corrispondenti alla remunerazione ordinaria del capitale investito»;

1.9

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 6-bis», comma 1, alla lettera i), sopprimere le seguenti parole: «a parità di gettito complessivo e senza oneri aggiuntivi per lo Stato»

Conseguentemente, sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. Ai nuovi e maggiori oneri di cui al presente articolo, determinati nel limite massimo di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante le maggiori entrate di cui ai commi 5, 6 e 7.

5. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è sostituita dalla seguente: "6,5".

6. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".

7. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007».

1.10

VETRELLA

Al comma 2, dopo le parole: «Art. 6-bis.1 – (Distretti produttivi e reti di imprese). – 1. al fine di promuovere lo sviluppo» aggiungere le seguenti parole: «delle reti di imprese e».

1.11

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 2, capoverso «Art. 6-bis.1», comma 1, dopo le parole: «anche appartenenti a regioni diverse» aggiungere le seguenti: «, e di migliorare la competitività e la presenza nei mercati internazionali, ».

1.12

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 2, capoverso «Art. 6-bis.1», comma 2, lettera b), numero 1), dopo le parole: «adempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto» aggiungere le seguenti: «e al fine della riduzione dell'onere dell'imposta sul valore aggiunto esigibile prima dell'effettivo pagamento dei corrispettivi delle operazioni imponibili.

Conseguentemente, sostituire il comma 4 con i seguenti: «4. ai maggiori oneri di cui al presente articolo, determinati nel limite massimo di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante le maggiori entrate di cui ai commi 5, 6 e 7.

5. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5».

6. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

7. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.

1.13

VETRELLA

Al comma 2, capoverso «Art. 6-bis.1», lettera b) al n. 1 dopo le parole: «sentite le regioni interessate, sono disciplinate, per le imprese appartenenti» aggiungere e sostituire le parole: «alle reti di impresa e ai distretti di cui al comma 366».

1.14

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti commi:

2-bis. Al fine di ridurre l'onere dell'imposta sul valore aggiunto esigibile prima dell'effettivo pagamento dei corrispettivi delle operazioni imponibili per le imprese che operano nell'ambito dei distretti produttivi o nelle reti di imprese, all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: «lire 600 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «400 mila euro»; al comma 1, lettera *a*), le parole: «lire 50.000» sono sostituite dalle seguenti: «50 euro»; ai commi 1 e 2, le parole: «lire un miliardo» sono sostituite dalle seguenti: «600 mila euro»;

b) al comma 3, le parole: «dell'1 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «dello 0,50 per cento».

2-ter. Al fine di ridurre l'onere dell'imposta sul valore aggiunto esigibile prima dell'effettivo pagamento dei corrispettivi delle operazioni imponibili per le imprese che operano nell'ambito dei distretti produttivi o nelle reti di imprese, il comma 5 dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, è sostituito dal seguente:

«5. Nel caso di operazioni derivanti da contratti di subfornitura di cui all'articolo 1 della legge 18 giugno 1998, n. 192, effettuate nei confronti del medesimo committente, può essere emessa, nel rispetto del termine di cui all'articolo 21, comma 4, primo periodo, una sola fattura per più operazioni di ciascun trimestre solare. Qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione, in deroga a quanto disposto dall'articolo 23, comma 1, le fatture emesse per le predette operazioni possono essere annotate entro il trimestre solare successivo a quello di emissione e il subfornitore può effettuare il versamento dell'IVA relativa alle medesime operazioni con cadenza trimestrale, senza che si dia luogo all'applicazione di interessi. Nelle ipotesi in cui l'ammontare del volume d'affari riferito alle operazioni di subfornitura effettuate l'anno precedente sia superiore all'80 per cento del volume di affari complessivo, i contribuenti interessati eseguono le liquidazioni trimestralmente ed effettuano il versamento senza applicazione di interessi».

Conseguentemente, sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. Ai nuovi e maggiori oneri di cui al presente articolo, determinati nel limite massimo di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante le maggiori entrate di cui ai commi 5, 6 e 7.

5. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: "5,5" è *sostituita dalla seguente*: "6,5".

6. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso "5-bis", *primo periodo, sostituire le parole*: "96 per cento" *con le seguenti*: "88 per cento";

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: "0,30 per cento" con le seguenti: "0,20 per cento".

7. Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007».

1.15

IL RELATORE

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Le Reti Interne di Utenza sono definite come le reti elettriche senza obbligo di connessione di terzi che connettono unità di produzione e/o unità di consumo rispettivamente esercite, ovvero come attestato dalla titolarità della licenza di officina elettrica ove richiesta, ed effettivamente utilizzate, come risulta dalla certificazione rilasciata dalla Camera di commercio, dal medesimo soggetto o gruppo societario sul quale la capogruppo esercita un'attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497-sexies del codice civile. Le Reti Interne di Utenza insistono su un territorio delimitato, di proprietà o nella piena disponibilità (comodato d'uso o di diritto di superficie di un terreno demaniale) del predetto soggetto o gruppo societario, che non ha soluzione di continuità, fatta eccezione per aree separate unicamente da strada, strada ferrata o corso d'acqua.

Si intendono incluse nelle «Reti Interne di Utenza» le reti elettriche presenti in siti comunque nella disponibilità di soggetti, operanti nei settori regolati, necessarie all'adempimento dell'obbligo, derivante da specifica normativa, a fornire a operatori terzi «servizi energetici» *nel contesto di ospitalità presso i siti stessi*.

Vengono definite Reti Interne di Utenza «preesistenti» le reti elettriche che connettono unità di produzione e/o unità di consumo di energia elettrica di proprietà o nella disponibilità del medesimo soggetto o del gruppo societario sul quale la società capogruppo esercita una attività di direzione e di coordinamento ai sensi dell'art. 2497-*sexies* del codice civile o di soggetti terzi che operano nel medesimo comprensorio industriale e che sono di fatto esercitate come Reti Interne di Utenza alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, indipendentemente dalle modalità di dispacciamento della/e unità di produzione e/o di consumo.

Con successivo provvedimento, adottato d'intesa con l'AEEG, sono definiti i casi di specie di cui al precedente comma 3, nonché le situazioni nelle quali sono stati già avviati i lavori di realizzazione di Reti Interne di Utenza e/o ottenute le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

Le Reti Interne di Utenza di poli industriali esistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, continuano ad essere considerate tali anche nel caso in cui gli impianti per la produzione e la distribuzione di prodotti ausiliari non elettrici (esempio gas tecnici) a supporto delle unità di produzione e/o consumo vengano adeguati a nuove esigenze produttive del polo industriale e gestite in *outsourcing*.

Ai fini della qualità del servizio elettrico, le responsabilità del Gestore della Rete con obbligo di connessione di terzi è limitato, nei confronti delle unità di produzione e/o di consumo connessi a rete interna di utenza, al punto di connessione/scambio con suddetta rete con obbligo di connessione di terzi».

1.16

IL RELATORE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Ricorre la fattispecie di opificio industriale ai fini dell'esenzione dall'accisa (art. 52, comma 3, lett. *f*) D.Lgs. 504/1995 – T.U. sulle Accise) per l'energia elettrica in questione qualora sussistano insieme le seguenti condizioni:

a) una o più imprese operano in un unico sito produttivo, da intendere come territorio anche esteso adibito ad attività produttive, ivi incluse quelle pertinenti;

b) le imprese di cui alla lettera *a*) si approvvigionano da uno o più punti di prelievo dell'energia elettrica facenti capo al medesimo soggetto e mediante una rete interna di utenza, così come definita dalle delibere dell'AEEG;

c) le varie produzioni realizzate nel sito industriale dalle imprese di cui alla lett. a), si svolgono in unità di regime produttivo o con caratteri comuni di integrazione d'attività».

1.0.1

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Centri per la promozione dell'innovazione per le imprese artigiane e le piccole imprese)

1. Al fine di accrescere la competitività delle piccole e medie imprese e l'integrazione tra il sistema produttivo ed il sistema nazionale della ricerca sono stanziati 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, per la creazione di «Centri per la promozione dell'innovazione per le imprese artigiane e le piccole imprese» partecipati dalle piccole imprese e dalle loro associazioni rappresentative di sistemi di imprese di una stessa filiera produttiva.

2. Ai nuovi e maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011».

1.0.2

GRANAIOLA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Sistemi turistici locali e reti di imprese turistiche)

1. Ai sensi del comma 367 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, al fine di promuovere lo sviluppo dei sistemi turistici locali, come individuati dalle leggi regionali, attraverso azioni di rete che ne rafforzino le misure organizzative, l'integrazione per filiera, lo sviluppo di

infrastrutture e servizi di sostegno all'innovazione, oltre a forme di collaborazione tra realtà turistiche anche appartenenti a regioni diverse, ai sistemi turistici locali come definiti dall'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 135 e successive modificazioni e alle reti di imprese turistiche come definite dal comma 1 capoverso articolo 6.bis dell'articolo 1 della presente legge, si applicano in quanto compatibili le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 366 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come da ultimo modificati dall'articolo 1 della presente legge.

2. Fatta salva la compatibilità con la normativa comunitaria, le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione in via sperimentale nei riguardi di uno o più sistemi turistici locali individuati con decreto del Presidente del Consiglio d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 2.

2.1

PISTORIO, OLIVA

Al comma 1, dopo le parole: «nelle aree o distretti in situazione di crisi industriale» aggiungere le seguenti: «con particolare riferimento a quelli nel Mezzogiorno».

2.2

PISTORIO, OLIVA

Al comma 1, dopo le parole: «nelle aree o distretti in situazione di crisi industriale» aggiungere le seguenti: «con particolare riferimento a quelli del Mezzogiorno»

Conseguentemente:

al comma 3, dopo le parole: «nelle aree o distretti di crisi» aggiungere le seguenti: «con particolare riferimento a quelli del Mezzogiorno»;

al comma 7, dopo le parole: «provvede, con proprio decreto» aggiungere le seguenti: «dando priorità alle aree e ai distretti situati nel Mezzogiorno».

2.3

PISTORIO, OLIVA

Al comma 1, dopo le parole: «appositi accordi di programma» aggiungere le seguenti: «finalizzati prioritariamente a favorire la reindustrializzazione del Mezzogiorno».

2.4

TOMASELLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI

Al comma 4, sostituire le parole da: «nei territori ricadenti» fino alla fine del comma, con le seguenti: «nel Mezzogiorno».

2.5

PISTORIO, OLIVA

Al comma 4 aggiungere, in fine, le parole: «interventi compensativi per le aree che ospitano o su cui si prevede l'insediamento di grandi impianti industriali o energetici con forte impatto sull'ambiente nonché interventi per favorire la reindustrializzazione nei territori che sono stati interessati da gravi eventi sismici avvenuti successivamente al 1° gennaio 1980».

2.6

PISTORIO, OLIVA

Al comma 5 dopo le parole: «fatte salve» aggiungere le seguenti: «la prevalenza degli interventi nei territori del Mezzogiorno nonché».

Conseguentemente:

al comma 7, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, fatta salva la prevalenza degli interventi nei territori del Mezzogiorno»;

al comma 11, alinea, dopo le parole: «dal Ministro dello sviluppo economico» aggiungere le seguenti: «, fatta salva la prevalenza degli interventi nei territori del Mezzogiorno».

Alla lettera e) dopo le parole: «di aree industriali» aggiungere le seguenti: «, prioritariamente in quelle localizzate nelle aree del Mezzogiorno».

2.7

PISTORIO, OLIVA

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «All'individuazione delle aree o dei distretti di crisi» aggiungere le seguenti: «, con priorità per quelli situati nelle regioni del Mezzogiorno».

2.8

PISTORIO, OLIVA

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «All'individuazione delle aree o dei distretti di crisi» aggiungere le seguenti: «, in particolare nelle regioni del Mezzogiorno».

2.9

IL GOVERNO

All'articolo 2, comma 7, dopo le parole: «sentito il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali» aggiungere le seguenti: «e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

2.10

OLIVA, PISTORIO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il Ministro dello sviluppo economico nell'individuare, ai sensi del comma precedente, le aree o i distretti in situazioni di crisi darà priorità ai siti che ricadono nelle aree individuate nell'ambito dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006».

2.11

CARUSO, COSTA, CASOLI, GALLO, LICASTRO SCARDINO

All'articolo 2, sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. All'attuazione dei seguenti accordi di programma, eventualmente integrati ai fini della coerenza con le disposizioni di cui al presente articolo, si provvede a valere sulle risorse finanziarie disponibili presso l'Agenzia: accordo di programma sottoscritto il 1° aprile 2008 tra il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, la regione Puglia, la provincia di Lecce, il Comune di Casarano, Confindustria Lecce e l'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa, per l'attuazione coordinata dell'intervento nell'area di crisi industriale ad elevata specializzazione nel settore Tessile-Abbigliamento-Calzaturiero, del PIT n. 9, territorio Salentino-Leccese, nella misura di 5 milioni di euro alla regione Puglia; accordo di programma sottoscritto il 26 luglio 2006 tra il Ministero dello sviluppo economico, la regione Sardegna, il Consorzio ASI di Ottana e la società Nuoro Servizi Srl, per il riordino delle infrastrutture e dei servizi nell'area di crisi di Ottana, nella misura di 5 milioni di euro alla regione Sardegna; accordo di programma per la crisi industriale in Riva presso Chieri, sottoscritto il 10 luglio 2005 tra il medesimo Ministero, la regione Piemonte, le province di Torino e di Asti, i comuni di Riva presso Chieri e di Chieri, nella misura di 4 milioni di euro alla regione Piemonte; accordo di programma per la crisi industriale nell'area di crisi di Acerra, nella misura di 6 milioni di euro alla regione Campania per gli interventi integrativi anche infrastrutturali, nell'ambito dell'iniziativa di reindustrializzazione di cui all'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 14 marzo 2005, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, a sostegno degli investimenti di piccole e medie imprese che si insediano nelle aree o distretti industriali resi disponibili dalla dismissione delle imprese in crisi.

2.12

CURSI, MESSINA

All'articolo 2, sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. All'attuazione dei seguenti accordi di programma, eventualmente integrati ai fini della coerenza con le disposizioni di cui al presente articolo, si provvede a valere sulle risorse finanziarie disponibili presso l'Agenzia: accordo di programma sottoscritto il 1° aprile 2008 tra il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, la regione Puglia, la provincia di Lecce, il Comune di Casarano, Confindustria Lecce e l'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa, per l'attuazione coordinata

dell'intervento nell'area di crisi industriale ad elevata specializzazione nel settore Tessile-Abbigliamento-Calzaturiero, del PIT n. 9, territorio Salentino-Leccese, nella misura di 5 milioni di euro alla regione Puglia; accordo di programma sottoscritto il 26 luglio 2006 tra il Ministero dello sviluppo economico, la regione Sardegna, il Consorzio ASI di Ottana e la società Nuoro Servizi Srl, per il riordino delle infrastrutture e dei servizi nell'area di crisi di Ottana, nella misura di 5 milioni di euro alla regione Sardegna; accordo di programma per la crisi industriale in Riva presso Chieri, sottoscritto il 10 luglio 2005 tra il medesimo Ministero, la regione Piemonte, le province di Torino e di Asti, i comuni di Riva presso Chieri e di Chieri, nella misura di 4 milioni di euro alla regione Piemonte; accordo di programma per la crisi industriale nell'area di crisi di Acerra, nella misura di 6 milioni di euro alla regione Campania per gli interventi integrativi, anche infrastrutturali, nell'ambito dell'iniziativa di reindustrializzazione di cui all'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, a sostegno degli investimenti di piccole e medie imprese che si insediano nelle aree o distretti industriali resi disponibili dalla dismissione delle imprese in crisi».

2.13

MARITATI, BUBBICO, TOMASELLI

Al comma 10, dopo le parole: «anche infrastrutturali», aggiungere le seguenti: «accordo di programma tra il medesimo Ministero, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la Regione Puglia, la Provincia di Lecce, il Comune di Casarano, l'Agenzia Nazionale per l'attrazione di investimenti e lo sviluppo d'impresa, Confindustria Lecce, sottoscritto il 1° aprile 2008, per l'attuazione coordinata dell'intervento nell'area di crisi industriale, ad elevata specializzazione nei settori del tessile, abbigliamento e calzaturiero del Pit n. 9 – territorio salentino-Leccese, nella misura di 20 milioni di euro alla Regione Puglia».

2.14

COSTA, GALLO, LICASTRO SCARDINO

Al comma 10 aggiungere in fine le seguenti parole: «accordo di programma per la crisi industriale di Casarano sottoscritto il 1° aprile 2008 tra il comune di Casarano e il Ministero dello sviluppo economico per il riposizionamento del settore tessile abbigliamento e calzature nella misura di venti milioni di euro a valere sulla legge n. 80 del 2005;».

2.15

PISTORIO, OLIVA

Sopprimere i commi 11 e 13

2.16

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 11, sostituire le parole: «di cui all'articolo 2, comma 554, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni sono prioritariamente», con le seguenti: «del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, sono».

Conseguentemente sopprimere il comma 13.

2.17

D'Alì

Al comma 11, alinea, dopo le parole: «articolo 2, comma 554, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244», aggiungere le seguenti: «fatte salve quelle destinate alla costituzione del Fondo per la gestione delle quote di emissione di gas serra di cui alla direttiva 2003/87/CE».

2.18

SANGALLI, FIORONI, TOMASELLI

Al comma 11, alinea, dopo le parole: «successive modificazioni,» aggiungere le altre: «fino al limite massimo di 300 milioni di euro,» e sopprimere la parola: «prioritariamente».

2.19

TOMASELLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SANGALLI, SBARBATI

Al comma 11, sostituire la parola: «prioritariamente» con la seguente: «altresì».

Conseguentemente sopprimere il comma 13.

2.20

BUGNANO

Al comma 11, alinea, sostituire la parola: «prioritariamente» con la seguente: «altresì».

2.21

BUGNANO

Al comma 11 sopprimere la lettera d).

2.22

BUGNANO

Al comma 11, lettera d) sopprimere le parole: «con particolare riferimento a esigenze connesse con lo svolgimento del vertice del G8».

2.23

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 11, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«e) degli incentivi per la riorganizzazione dei processi produttivi dei sistemi di impresa nei distretti industriali, garantendo parità di accesso alle piccole e medie imprese e ai loro consorzi».

2.24

IL GOVERNO

Al comma 11, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) del sostegno alle aree industriali destinate alla progressiva dismissione e per le quali sia già stato predisposto un nuovo progetto di investimento finalizzato contemporaneamente: all'internazionalizzazione dei prodotti; alla ricerca e allo sviluppo per l'innovazione del prodotto e di processo realizzati in collaborazione con università o enti pubblici di ricerca; all'integrazione delle attività economiche con le esigenze di massima tutela dell'ambiente e di risparmio energetico».

2.25

BUGNANO

Al comma 11, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis. degli incentivi per la riorganizzazione dei processi produttivi dei sistemi di impresa nei distretti industriali».

2.26

CARUSO

Al comma 11 inserire, in fine, il seguente periodo: «Al fine di assicurare idonee misure, nell'ottica di quanto stabilito nel nuovo accordo di Basilea (Basilea 2), per un più favorevole accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese, anche attraverso la mitigazione del rischio di credito:

1. All'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266," sono soppresse;

b) le parole: "vengono soppressi" sono sostituite dalle seguenti: "viene soppresso".

2. Nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle risorse disponibili come accertate con Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 28 febbraio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 2008, una somma pari a 600 milioni di euro è destinata agli interventi di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266».

2.27

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 12, dopo le parole: «all'industria aerospaziale» aggiungere le seguenti: «, all'osservazione della Terra».

2.28

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Sopprimere il comma 13.

2.29

IL RELATORE

Al comma 13, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché su quelle successivamente accertate ai sensi dell'articolo 2, comma 554, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

2.30

IL GOVERNO

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 942, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in tema di contributi agli enti fieristici per potenziare l'attività di promozione e sviluppo del «Made in Italy», l'importo complessivamente assegnato di euro 10.000.000 graverà, previa verifica delle compatibilità finanziarie di cui all'articolo 2, comma 556, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sulle economie derivanti dai provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, come accertate con decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 febbraio 2008 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 luglio 2008, n. 153».

2.31

PISTORIO, OLIVA

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente: «13-bis. Il Governo, entro il 30 marzo di ogni anno presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione della riforma, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno, degli interventi di industrializzazione di cui al presente articolo, sulle agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e innovazione e sulle altre forme di incentivi».

2.0.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Accordi bilaterali con la Federazione Russa)

1. Per assicurare il massimo livello di efficacia nello svolgimento dei compiti e degli adempimenti conseguenti agli impegni internazionali sanciti dall'Accordo bilaterale con la Federazione Russa in materia di smantellamento dei sommergibili nucleari della ex Unione Sovietica firmato a Roma il 5 Novembre 2003 e ratificato con la legge 31 luglio 2005, n. 160, è istituita un'apposita contabilità speciale presso la Tesoreria Provinciale di Roma, cui affluiscono le risorse autorizzate per il Ministero dello sviluppo economico dalla citata legge 31 luglio 2005, n. 160.

2. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, nomina un Commissario ad Acta che provvede alle occorrenti attività e ad ogni azione utile e funzionale al conseguimento degli obiettivi sottesi dal citato Accordo bilaterale.

3. Il Commissario, se dipendente dell'Amministrazione, è equiparato a dirigente di livello generale ed è posto fuori ruolo per la durata del mandato. Il Commissario si avvale della struttura istituita ai sensi dell'articolo 4, comma 2, dell'Accordo bilaterale nonché da una segreteria tecnica costituita da personale in servizio, anche comandato, e da esperti nel numero massimo di tre unità elevabile a cinque in relazione alle esigenze dei lavori. I costi di funzionamento della struttura, i compensi al Commissario, anche in deroga all'articolo 24, comma 3, della legge 30 marzo 2001, n. 165, ed alla segreteria tecnica, da determinarsi con decreto del Ministro dello sviluppo economico, gravano sulle risorse assegnate dalla legge 31 luglio 2005, n. 160, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, dell'Accordo».

2.0.2

VICARI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

Al comma 5-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 134 del 28 agosto 2008 così come modificato dalla legge di conversione n. 166 del 27 ottobre 2008, dopo le parole: «di tre euro a passeggero» aggiungere: «L'incremento addizionale di cui al presente comma è destinato ad alimentare nella misura di euro 1,50 il Fondo per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo, costituito ai sensi dell'articolo 1-*ter* del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291 e nella misura di euro 0,50 un Fondo speciale per il sostegno degli operatori turistici e dei vettori aerei che:

– versando in una situazione di insolvenza, anche se non accertata in sede giudiziale, debbano sospendere o cessare la propria attività con conseguente annullamento dei viaggi o dei passaggi aerei e si trovino nella necessità di rimborsare, riproteggere o rimpatriare i passeggeri/viaggiatori;

oppure

– debbano fare fronte a situazioni di emergenza causate da eventi naturali eccezionali oppure da situazioni socio politiche particolarmente critiche, tali compromettere l'ordinaria operatività della programmazione.

Il funzionamento, la struttura e le modalità di gestione di questo Fondo speciale sono determinate da decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sentite le associazioni di categoria e l'associazione nazionale dei consumatori».

2.0.3

GARRAFFA, BUBBICO, SANGALLI, ARMATO, FIORONI, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al comma 5-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 134 del 28 agosto 2008 così come modificato dalla legge di conversione n. 166 del 27 ottobre 2008, dopo le parole: «di tre euro a passeggero» aggiungere le seguenti: «L'incremento addizionale di cui al presente comma è desti-

nato ad alimentare nella misura di euro 1,50 il Fondo per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291 e nella misura di euro 0,50 un Fondo speciale per il sostegno degli operatori turistici e dei vettori aerei che, versando in una situazione di insolvenza, anche se non accertata in sede giudiziale, debbano sospendere o cessare la propria attività con conseguente annullamento dei viaggi o dei passaggi aerei e si trovino nella necessità di rimborsare, riproteggere o rimpatriare i passeggeri/viaggiatori. Il funzionamento, la struttura e le modalità di gestione di questo Fondo speciale sono determinate da decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sentite le associazioni di categoria e l'associazione nazionale dei consumatori».

2.0.4

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al fine di sostenere le piccole e medie imprese e le micro imprese, coerentemente con quanto previsto dallo *Small business act*, la soglia minima degli investimenti prevista per la partecipazione a qualsiasi programma di incentivazione, con oneri a carico del bilancio dello Stato, da parte delle piccole e medie imprese o loro consorzi non può essere superiore a 1 milione di euro. Per le micro imprese tale soglia è ridotta a 300 mila euro».

Art. 3.

3.1

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «con particolare riferimento» fino a: 11 luglio 2006».

3.2

D'ALÌ

Al comma 1, al terzo periodo, dopo le parole: «predispone il piano», inserire le seguenti: «, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.».

3.3

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «In sede di prima applicazione del presente comma, il Piano costituisce parte allegata al Documento di programmazione economico finanziario per gli anni 2010-2014 e deve essere approvato dal CIPE entro 30 giorni dalla data di approvazione della nota integrativa al documento di programmazione economico finanziario per gli anni 2010-2014.».

3.4

IL GOVERNO

All'articolo 3, comma 1, aggiungere in fine dopo le parole: «approvato dal CIPE entro il 31 marzo 2009» le seguenti: «sulla base della predetta procedura.».

3.5

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli impianti di cogenerazione così come definiti all'articolo 2, del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, sono ammessi al regime di aiuto agli investimenti per la tutela dell'ambiente, cumulabili con altri regimi di sostegno che non siano finalizzati alla tutela dell'ambiente.

Per il periodo 2009-2013, l'installazione di unità di cogenerazione di cui sopra godono di un aiuto all'investimento fino ad un massimo del 65% qualora il cliente finale sia una piccola impresa o un raggruppamento di clienti finali facenti parte di un medesimo programma di efficienza energetica; del 55% nel caso in cui il cliente finale sia un'impresa di medie dimensioni; del 45% in tutti gli altri casi. I costi ammissibili corrispon-

dono ai sovraccosti d'investimento necessari a realizzare un impianto di cogenerazione ad alto rendimento rispetto all'investimento di riferimento. I costi ammissibili vengono calcolati come previsto all'articolo 18, paragrafi 6 e 7 del Regolamento (CE) n. 800/2008 e senza prendere in considerazione i vantaggi e i costi operativi. Gli aiuti all'investimento di cui sopra trovano copertura nel fondo di cui all'articolo 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, per complessivi milioni 25.066.556 di euro, nonché per 15 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 352, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

3.6

PISTORIO, OLIVA

Al comma 2, alinea, dopo le parole: «a sostegno delle aree o distretti in situazione di crisi» aggiungere le seguenti: «, con priorità per quelle ubicate nei territori ricadenti nelle aree individuate dall'obiettivo convergenza di cui al Regolamento CE n. 1083/2006, del Consiglio dell'11 luglio 2006».

3.7

PISTORIO, OLIVA

Al comma 2, alinea, dopo le parole: «a sostegno delle aree o distretti in situazione di crisi» aggiungere le seguenti: «, in particolare quelle ubicate nei territori ricadenti nelle aree individuate dall'obiettivo convergenza di cui al Regolamento CE n. 1083/2006, del Consiglio dell'11 luglio 2006».

3.8

GARRAFFA, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 2, alinea, dopo le parole: «a sostegno delle aree o distretti in crisi» aggiungere le seguenti: «, con particolare riferimento a quelli del Mezzogiorno».

3.9

PISTORIO, OLIVA

Al comma 2, sostituire la parola: «sentita» con le seguenti: «d'intesa con».

3.10

PISTORIO, OLIVA

Al comma 2, sopprimere le parole: «limitatamente a quelli di competenza del predetto Ministero».

3.11

GARRAFFA

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) semplificazione delle norme statali concernenti l'incentivazione del risparmio energetico negli edifici, con particolare riferimento allo snellimento della certificazione energetica ed alla promozione anche attraverso agevolazioni fiscali di accordi territoriali tra il sistema bancario, il settore industriale dei produttori di componenti e sistemi per gli impianti termici, le Regioni, le Province e i Comuni, finalizzati al sostegno dell'accesso al credito dei clienti finali per il rinnovo e l'efficientamento del parco degli impianti termici esistenti, con l'obiettivo di ridurre il consumo energetico e le emissioni. Gli accordi potranno prevedere programmi di credito a tasso minimo in parte scontato dal sistema bancario e in parte remunerato da appositi fondi istituiti su base volontaria dai produttori di componenti e sistemi per impianti termici, nonché eventuali fondi di garanzia istituiti con propri stanziamenti dalle Regioni, dalle Province o dai Comuni».

3.12

PISTORIO, OLIVA

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «e riduzione».

3.13

PISTORIO, OLIVA

Al comma 2, lettera h), dopo le parole: «sull'intero territorio nazionale» aggiungere le seguenti: «, con particolare riguardo alle regioni del Mezzogiorno».

3.14

PISTORIO, OLIVA

Al comma 2, lettera h), sostituire le parole da: «, tenuto conto dei livelli di crescita e di occupazione» con le seguenti: «in ogni caso tenuto conto dei livelli di crescita e di disoccupazione almeno il 60 per cento di questi devono interessare le regioni del Mezzogiorno».

3.15

GRANAIOLA, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 2, lettera i), sopprimere le parole: «che risultino effettivamente disponibili in quanto non già destinate ad altra finalità».

3.16

OLIVA, PISTORIO

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) previsione, in conformità con il diritto comunitario, di forme di fiscalità di sviluppo con particolare riguardo alla creazione di nuove attività di impresa, da realizzare nei territori ricadenti nelle aree individuate nell'ambito dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006».

3.17

ARMATO, BUBBICO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 4, sostituire le parole: «fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive mo-

dificazioni», *con le seguenti*: «Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

3.18

BUGNANO

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

3.19

PISTORIO, OLIVA

Al comma 4, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «nelle regioni del Mezzogiorno».

3.20

BUGNANO

Sopprimere il comma 7.

3.21

DELLA SETA, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

Sopprimere il comma 7.

3.0.1

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis

(Delega al Governo in materia di norme ed enti tecnici, certificazioni e dichiarazioni di conformità da parte di enti tecnici accreditati indipendenti)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto della normativa comunitaria e degli accordi internazionali in materia di normativa tecnica, di certificazione di qualità e accreditamento e di vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 dovranno attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) disciplinare l'organizzazione e la gestione del riconoscimento degli enti tecnici accreditati da organismi nazionali o comunitari facenti parte dell'*European Cooperation for Accreditation* (EA) e degli organismi competenti a valutare la conformità di sostanze, preparati o qualsiasi altro prodotto, che abbiano subito o meno una trasformazione, da immettere sul mercato;

b) promuovere la convergenza delle valutazioni di conformità in ambito volontario e in quello regolamentato in armonia con gli indirizzi definiti dalla normativa comunitaria e dagli accordi internazionali e disciplinare i requisiti degli enti di cui alla lettera a), anche in relazione alle attività connesse a procedure di autocertificazione ai sensi della vigente disciplina;

c) rivedere le disposizioni che regolano i rapporti convenzionali e negoziali fra le pubbliche amministrazioni e altri soggetti, anche al fine di garantire la trasparenza, la competenza e l'imparzialità necessarie in materia di norme tecniche e di accreditamento degli enti di certificazione;

d) stabilire le disposizioni in materia di vigilanza del mercato e di controlli sui prodotti in coerenza con la normativa comunitaria e con gli accordi internazionali;

e) individuare le sanzioni per le imprese responsabili di errata certificazione, prevedendo la radiazione in caso di falsa certificazione.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e dell'istruzione, università e ricerca, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Decorsi trenta giorni, i decreti legislativi possono essere emanati anche in mancanza di detti pareri. Entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, possono essere adottati ulteriori decreti correttivi e integrativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dal presente articolo.

4. Per l'attuazione delle disposizioni in materia di vigilanza del mercato e di controlli sui prodotti, adottate ai sensi del comma 2, lettera *d*), si provvede al previo riordino degli uffici tecnici di livello dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico, con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

5. Ai fini di un più efficace coordinamento delle attività in materia di normativa tecnica, accreditamento, certificazione e dichiarazioni di conformità, di vigilanza sul mercato e della legale commercializzazione dei prodotti, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un Comitato consultivo, presieduto dal Ministro dello sviluppo economico o da un sottosegretario di Stato da lui delegato.

6. Il Comitato di cui al comma 5 è composto da rappresentanti dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno, del lavoro, salute e politiche sociali, dai presidenti degli enti di normazione e degli enti di accreditamento, nonché dai rappresentanti delle categorie produttive presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. La composizione del Comitato è stabilita dal Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai componenti del Comitato non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso di spese.

7. Il Comitato di cui al comma 5 fornisce indirizzi e formula proposte per lo sviluppo delle politiche, dei principi e delle iniziative nelle materie di cui al presente articolo, anche per garantire unitarietà alle diverse iniziative poste in atto e promuovere la diffusione della cultura della qualità e dell'innovazione nel sistema produttivo.

8. Dai decreti legislativi di cui al comma 1 e dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato di cui al comma 5 non devono derivare nuovi o maggiori spese né minori entrate a carico del bilancio dello Stato».

3.0.2

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Delega al Governo per il riassetto normativo delle prescrizioni e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle prescrizioni normative e degli adempimenti procedurali applicabili alle imprese, con le modalità e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n.59, e successive modificazioni, nonché secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordino e coordinamento delle disposizioni legislative recanti le prescrizioni e gli adempimenti procedurali che devono essere rispettati ai fini della realizzazione di impianti produttivi e dello svolgimento di attività di impresa;

b) determinazione di tempi certi e inderogabili per lo svolgimento degli adempimenti che fanno capo alle pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle competenze previste dal titolo V della parte seconda della Costituzione, ivi compresa l'erogazione di finanziamenti o agevolazioni economiche comunque definiti per i quali l'*iter* procedurale sia giunto a buon fine, che devono essere liquidati nei termini previsti dalle disposizioni in base alle quali vengono concessi;

c) abrogazione, dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'alinea, di tutte le disposizioni di legge statale non individuate ai sensi della lettera a).

2. Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, completa il processo di riassetto emanando, anche contestualmente ai decreti legislativi di cui al comma 1, una raccolta organica delle norme regolamentari che disciplinano la medesima materia, ove necessario adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e semplificandole secondo le modalità di cui all'articolo 20, comma 3-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'economia e delle finanze, dell'interno, del lavoro, salute, politiche sociali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per i beni e le attività culturali. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in essi contenute, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive mo-

dificazioni, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi, possono essere adottati ulteriori decreti correttivi e integrativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dal presente articolo.

4. Le regioni e gli enti locali si adeguano ai principi del presente articolo, quanto ai procedimenti amministrativi di loro competenza, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuove o maggiori spese nè minori entrate della finanza pubblica».

3.0.3

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Delega al Governo per la semplificazione delle procedure per il rilascio del certificato di prevenzione incendi)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per semplificare, nel rispetto del mantenimento dei livelli di sicurezza per la collettività e della tutela dell'ambiente, le procedure per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, realizzando un'effettiva riduzione degli adempimenti amministrativi e dei costi a carico delle imprese, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) diversificazione delle procedure e dei tempi per le attività aventi natura semplice o complessa;

b) diversificazione delle procedure e dei tempi in relazione alle attività disciplinate da norme tecniche, rispetto a quelle che, in relazione alla loro peculiare natura, non sono riconducibili ad un'espressa disciplina tecnica;

c) disciplina dell'istituto di inizio attività di cui al comma 5 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37;

d) adozione di strumenti telematici per il rilascio del certificato di prevenzione incendi;

e) individuazione di un costo forfetario massimo sia per le attività semplici e assoggettate a norme tecniche, sia per quelle complesse;

f) con testuale rafforzamento delle competenze e intensificazione delle attività di vigilanza e controllo per la prevenzione degli incendi, con particolare riferimento agli accertamenti e alle ispezioni dell'autorità pubblica all'interno dei luoghi di lavoro.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in essi contenute, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Decorso trenta giorni dalla trasmissione, i decreti legislativi possono essere emanati anche in mancanza di detti pareri. Entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore dei predetti decreti legislativi possono essere adottati ulteriori decreti correttivi e integrativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con la procedura previsti dal presente articolo. Con i medesimi decreti legislativi si provvede al coordinamento della nuova disciplina con le precedenti disposizioni in materia di procedure per il rilascio del certificato di prevenzione incendi, indicando espressamente le disposizioni abrogate a seguito della loro entrata in vigore.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuove o maggiori spese né minori entrate a carico della finanza pubblica».

3.0.4

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Semplificazione e abolizione di alcune procedure e certificazioni dovute dalle imprese)

1. Ai fini dell'ottenimento di titoli autorizzatori o concessori da parte della pubblica amministrazione o dei concessionari di servizi pubblici e ai fini della partecipazione a procedure di evidenza pubblica, l'impresa interessata può allegare, in luogo delle richieste certificazioni, un'autocertificazione corredata dell'autorizzazione ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati necessari per la verifica, ferme restando, in caso di dichiarazione mendace, l'esclusione dalle procedure per l'ottenimento di ti-

toli autorizzatori o concessori o dalle procedure di evidenza pubblica e la responsabilità per falso in atto pubblico.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le certificazioni la cui presentazione può essere sostituita ai sensi del comma 1.

3. Al comma 6 dell'articolo 4-*bis* del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come sostituito dall'articolo 1, comma 1184, della legge 27 dicembre 2006, n.296, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e delle province, ai fini delle assunzioni obbligatorie".

4. All'articolo 9, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n.68, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è definito il modello unico di prospetto di cui al presente comma".

5. All'articolo 37, comma 53, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il terzo periodo è soppresso».

3.0.5

PISCITELLI, MESSINA

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Semplificazione e razionalizzazione della riscossione della tassa automobilistica per le singole regioni e le province autonome di Trento e Bolzano)

1. Al fine di semplificare e razionalizzare la riscossione della tassa dovuta su veicoli concessi in locazione finanziaria le singole regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate a stabilire le modalità con le quali le imprese concedenti possono provvedere ad eseguire cumulativamente, in luogo dei singoli utilizzatori, il versamento delle tasse dovute per i periodi di tassazione compresi nella durata dei rispettivi contratti.

2. All'articolo 5, comma 32, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983 n. 53 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, dopo la parola "proprietari" sono aggiunte le seguenti: ",usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria,";

b) nel terzo periodo, dopo le parole "i proprietari" sono aggiunte le seguenti: "gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio, nonché gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria".

3. Le modifiche di cui al comma precedente hanno natura interpretativa. Tuttavia non si fa luogo al rimborso delle tasse pagate da chi, alla scadenza del termine utile per il pagamento, avesse già trasferito a terzi la proprietà, il possesso o la disponibilità del veicolo.

4. La competenza territoriale degli uffici del pubblico registro automobilistico e dei registri di immatricolazione è determinata in ogni caso in relazione al luogo di residenza del soggetto proprietario del veicolo».

3.0.6

VETRELLA, CASOLI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche in materia di ICI)

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'articolo 3, comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto".

2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano ai contratti di locazione finanziaria stipulati dalla data di entrata in vigore della presente legge».

3.0.7

CURSI, CASOLI

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Residui perenti per il settore incentivi)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 3, comma 36, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, limitatamente alla concessione degli incentivi di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488, interessati da procedure di esecuzione di lunga durata, i residui delle relative spese in conto capitale si intendono perenti agli effetti amministrativi qualora non pagati entro il quinto esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento».

Art. 4.**4.1**

BUGNANO

Al comma 1 sopprimere il terzo periodo.

4.2

DE CASTRO, ANDRIA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

4.3

BUGNANO

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «ventiquattro mesi».

4.4

BUGNANO

Sopprimere il comma 2.

4.5

CASOLI, MESSINA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2. Al fine di rafforzare la tutela e la competitività dei prodotti a denominazione protetta, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri per la fissazione dell'importo del contributo di ammissione che i soggetti appartenenti alla categoria "dei produttori ed utilizzatori", al momento della loro immissione nel sistema di controllo, sono tenuti a versare ai consorzi di tutela delle singole produzioni DOP e IGP riconosciuti ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526».

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: «e dei consorzi di tutela».

4.6

CASOLI, MESSINA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Per i consorzi agrari che non abbiano presentato una proposta di concordato entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge ovvero per quelli per i quali non sia stata autorizzata una proposta di concordato ai sensi dell'articolo 124 del regio-decreto 16 marzo 1942 n. 267 e successive modificazioni, l'Autorità di Vigilanza provvede alla nomina di un commissario unico, ai sensi dell'articolo 198, comma 1, del citato regio decreto n. 267 del 1942».

4.0.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Fondo per il sostegno del reddito e dell'occupazione e Fondo speciale per il sostegno degli operatori turistici e dei vettori aerei)

1. All'articolo 2 del decreto legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166, dopo il comma 5-*bis*, sono inseriti i seguenti:

"5-*bis*.1. L'incremento addizionale di cui al comma 5-*bis* è destinato ad alimentare nella misura di euro 1,50 il Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo, costituito ai sensi dell'articolo 1-*ter* del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e nella misura di euro 0,50 un Fondo speciale per il sostegno degli operatori turistici e dei vettori aerei che, alternativamente:

a) versando in una situazione di insolvenza, anche se non accertata in sede giudiziale, debbano sospendere o cessare la propria attività con conseguente annullamento dei viaggi o dei passaggi aerei e si trovino nella necessità di rimborsare, riproteggere o rimpatriare i passeggeri/viaggiatori;

b) debbano fare fronte a situazioni d'emergenza causate da eventi naturali eccezionali oppure da situazioni socio politiche particolarmente critiche, tali da compromettere l'ordinaria operatività della programmazione.

5-*bis*.2. Il funzionamento, la struttura e le modalità di gestione del Fondo speciale per il sostegno degli operatori turistici e dei vettori aerei sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni di categoria e le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206».

2. All'articolo 6-*quater*, comma 3, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, è aggiunto infine il seguente periodo: "L'ENAC provvede a comunicare semestralmente al fondo speciale di cui al comma 2 il numero dei passeggeri registrati all'imbarco dagli scali nazionali nel semestre precedente, suddiviso tra utenti di voli nazionali ed internazionali per singolo aeroporto"».

4.0.2

VICARI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Società cooperative)

1. All'articolo 2511 del codice civile, dopo le parole: "con scopo mutualistico" sono aggiunte le seguenti: "iscritte presso l'Albo delle Società Cooperative istituito presso l'Autorità di Vigilanza, di cui agli articoli 2512 del codice civile e 223-*sexiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile".

2. La presentazione della comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, all'ufficio del registro delle imprese determina, nel caso di impresa cooperativa, l'automatica iscrizione nell'Albo delle società cooperative, di cui agli articoli 2512, secondo comma, del codice civile e 223-*sexiesdecies* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, come modificato dal comma 7 del presente articolo.

3. Per i fini di cui al comma 2, l'ufficio del registro delle imprese trasmette immediatamente all'Albo delle società cooperative la comunicazione unica, nonché la comunicazione della cancellazione della società cooperativa dal registro o della sua trasformazione in altra forma societaria per l'immediata cancellazione dal suddetto Albo.

4. Le società cooperative iscritte nel registro delle imprese alla data di entrata in vigore dell'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e non iscritte nell'Albo delle società cooperative devono chiedere entro il 30 giugno 2009 al registro delle imprese di provvedere all'iscrizione nell'Albo medesimo, a pena di decadenza dai benefici previsti in relazione alla loro forma societaria con conseguente devoluzione del patrimonio indi visibile ai sensi dell'articolo 17, della legge n. 388/2000.

5. Le società cooperative, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all'articolo 2513 del codice civile, comunicano annualmente le notizie di bilancio all'amministrazione presso la quale è tenuto l'Albo delle società cooperative con gli strumenti informatici di cui all'articolo 223-*sexiesdecies* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, come modificato dal comma 7 del presente articolo.

6. Il terzo comma dell'articolo 2515 del codice civile è abrogato.

7. All'articolo 223-*sexiesdecies*, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, le parole: "depositare i bilanci" sono sostituite dalle seguenti: "comunicare annualmente le notizie di bilancio, anche

ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all'articolo 2513 del codice, all'amministrazione presso la quale è tenuto l'Albo". L'omessa comunicazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 50.000.

8. All'articolo 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"La vidimazione del registro di cui all'articolo 38, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, è effettuata senza spese e in forma semplificata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente".

9. All'articolo 2545-*octies* del codice civile sono aggiunti, infine, i seguenti commi:

"Qualora la cooperativa abbia perso la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente per il mancato rispetto della condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513, l'obbligo di cui al precedente comma si applica soltanto nel caso in cui la cooperativa medesima modifichi le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514 o abbia emesso strumenti finanziari.

In tutti i casi di perdita della citata qualifica, la cooperativa è tenuta a segnalare espressamente tale condizione attraverso gli strumenti di comunicazione informatica previsti dall'articolo 223-*sexiesdecies* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile.

Lo stesso obbligo sussiste per la cooperativa nel caso in cui le risultanze contabili relative al primo anno successivo alla perdita della detta qualifica evidenzino il rientro nei parametri della mutualità prevalente.

In seguito alle predette segnalazioni, l'amministrazione presso la quale è tenuto l'Albo delle società cooperative provvede alla variazione della sezione di iscrizione all'Albo medesimo senza alcun ulteriore onere istruttorio.

L'omessa o ritardata comunicazione della perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente è segnalata all'amministrazione finanziaria e comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 50.000».

10. Il terzo comma dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 220/2002, è sostituito dal seguente:

3. Gli enti cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza sono cancellati, sentita la Commissione centrale per le cooperative, dall'Albo nazionale degli enti cooperativi. La cancellazione dall'Albo determina la perdita delle agevolazioni fiscali e la devoluzione del patrimonio effettivo ai fondi mutualistici ai sensi dell'articolo 17 della legge 388/2000. In caso di omessa devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici nel termine di giorni 90 dalla notifica del provvedimento di cancellazione dall'Albo si applica la gestione commissariale di cui articolo 2545-*sexiesdecies* del codice civile ai soli fini della devoluzione del patrimonio ai citati Fondi mutualistici.

Al rappresentante legale ed agli amministratori dell'ente cooperativo che si sottrae all'attività di vigilanza si applica, altresì, la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

11. Dopo il quarto comma dell'articolo 1 del decreto legislativo. 2 agosto 2002, n. 220, è aggiunto il seguente:

Ferme le specifiche disposizioni civilistiche, gli uffici amministrativi preposti alla vigilanza cooperativa ai sensi dei commi precedenti, assolvono i compiti loro affidati dalla legge esclusivamente nell'interesse pubblico.

12. Nell'elenco n. 1, relativo all'articolo 2 comma 615 della legge 244/2007, all'interno della voce relativa al Ministero dello Sviluppo Economico, il riferimento all'articolo 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 è abrogato. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvederà, almeno ogni due mesi solari dalla effettuazione del versamento, alla riassegnazione integrale sui pertinenti capitoli del Ministero dello sviluppo economico:

a) delle somme introitate per le somme comunque connesse alle ispezioni ordinarie, comprese quelle per la formazione di personale qualificato per l'esecuzione delle medesime secondo il disposto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

b) di quelle relative al gettito dei contributi di cui all'articolo 11, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

c) e di quelle riferite alla maggiorazione determinata, a decorrere dal 1993, nel 10 per cento del contributo di vigilanza, a carico delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, ivi compresi quelli aderenti alle associazioni riconosciute di cui all'articolo 11, comma 1, primo periodo.

A tal fine le società cooperative comunicano al Ministero dello sviluppo economico gli estremi del versamento effettuato.

13. Al fine di favorire la formazione, promozione e vigilanza in tema di cooperazione, l'Istituto Italiano di Studi Cooperativi Luigi Luzzatti, ente morale giuridicamente riconosciuto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1989, è trasformato nell'Associazione Italiana di Studi Cooperativi Luigi Luzzatti avente personalità giuridica, corrente in Roma ed avente quale socio unico il Ministero dello sviluppo economico, che ne assicura la vigilanza ed al cui supporto l'ente opera, seguendo le direttive impartite. I mezzi finanziari e patrimoniali dell'Associazione sono costituiti, oltrechè dal patrimonio già facente capo all'Istituto al momento della trasformazione, da una quota dello stanziamento di bilancio derivante dall'articolo 29-bis del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, nonché da una quota delle somme versate ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59 dalle società cooperative ivi menzionate, senza oneri

aggiuntivi per la finanza pubblica. L'entità delle predette quote è fissata annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico all'atto dell'approvazione del programma annuale di attività.

14. al comma secondo, secondo periodo, dell'articolo 1 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, la parola amministrativa "deve essere sostituita con" esclusiva "ed è inoltre soppressa la locuzione" anche in occasione di interventi ispettivi di altre amministrazioni".

15. Dopo il comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 è aggiunto il seguente:

6. Agli enti cooperativi che senza giustificato motivo non ottemperano, entro il termine prescritto, anche parzialmente alla diffida impartita in sede di vigilanza, salvo l'applicazione di ulteriori sanzioni, verrà irrogata la sanzione pecuniaria pari da euro 10.000 ad euro 50.000.

16. Nell'articolo 223-*septiesdecies* disp. Att. e trans. Cc. sono abrogate le parole: "entro il 31 dicembre 2004".

17. al comma 9 dell'articolo 7 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, è aggiunto il seguente:

10. Il Ministero per ragioni organizzative e di necessità, può affidare l'attività di revisione anche a dipendenti in quiescenza, purchè già iscritti nell'elenco di cui al comma 6 al momento del loro collocamento a riposo (diffida e profilo dell'ispettore).

18. Al comma 3 dell'articolo 21 della legge 59 del 1992, dopo le parole; "gli articoli 2" inserire il numero "4"».

4.0.3

GHEDINI, FIORONI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di società cooperative)

1. All'articolo 2511 del codice civile, dopo le parole: "con scopo mutualistico" sono aggiunte le seguenti: "iscritte presso l'Albo delle Società Cooperative istituito presso l'Autorità di Vigilanza, di cui agli articoli 2512 del codice civile e 223-*sexiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile".

2. La presentazione della comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, all'ufficio del registro delle imprese de-

termina, nel caso di impresa cooperativa, l'automatica iscrizione nell'Albo delle società cooperative, di cui agli articoli 2512, secondo comma, del codice civile e 223-*sexiesdecies* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, come modificato dal comma 7 del presente articolo.

3. Per i fini di cui al comma 2, l'ufficio del registro delle imprese trasmette immediatamente all'Albo delle società cooperative la comunicazione unica, nonché la comunicazione della cancellazione della società cooperativa dal registro o della sua trasformazione in altra forma societaria per l'immediata cancellazione dal suddetto Albo.

4. Le società cooperative iscritte nel registro delle imprese alla data di entrata in vigore dell'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e non iscritte nell'Albo delle società cooperative devono chiedere entro il 30 giugno 2009 al registro delle imprese di provvedere all'iscrizione nell'Albo medesimo, a pena di decadenza dai benefici previsti in relazione alla loro forma societaria con conseguente devoluzione del patrimonio indivisibile ai sensi dell'articolo 17, della legge n. 388/2000.

5. Le società cooperative, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all'articolo 2513 del codice civile, comunicano annualmente le notizie di bilancio all'amministrazione presso la quale è tenuto l'Albo delle società cooperative con gli strumenti informatici di cui all'articolo 223-*sexiesdecies* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, come modificato dal comma 7 del presente articolo.

6. il terzo comma dell'articolo 2515 del codice civile è abrogato.

7. All'articolo 223-*sexiesdecies*, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, le parole: "depositare i bilanci" sono sostituite dalle seguenti: "comunicare annualmente le notizie di bilancio, anche ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di cui all'articolo 2513 del codice, all'amministrazione presso la quale è tenuto l'Albo". L'omessa comunicazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 50.000.

8. All'articolo 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La vidimazione del registro di cui all'articolo 38, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, è effettuata senza spese e in forma semplificata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente».

9. All'articolo 2545-*octies* del codice civile sono aggiunti, infine, i seguenti commi:

"Qualora la cooperativa abbia perso la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente per il mancato rispetto della condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513, l'obbligo di cui al precedente comma si applica sol-

tanto nel caso in cui la cooperativa medesima modifichi le previsioni statutarie di cui all'articolo 2514 o abbia emesso strumenti finanziari.

In tutti i casi di perdita della citata qualifica, la cooperativa è tenuta a segnalare espressamente tale condizione attraverso gli strumenti di comunicazione informatica previsti dall'articolo 223-*sexiesdecies* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile.

Lo stesso obbligo sussiste per la cooperativa nel caso in cui le risultanze contabili relative al primo anno successivo alla perdita della detta qualifica evidenzino il rientro nei parametri della mutualità prevalente.

In seguito alle predette segnalazioni, l'amministrazione presso la quale è tenuto l'Albo delle società cooperative provvede alla variazione della sezione di iscrizione all'Albo medesimo senza alcun ulteriore onere istruttorio.

L'omessa o ritardata comunicazione della perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente è segnalata all'amministrazione finanziaria e comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 50.000".

10. Il terzo comma dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 220/2002, è sostituito dal seguente:

3. Gli enti cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza sono cancellati, sentita la Commissione centrale per le cooperative, dall'Albo nazionale degli enti cooperativi. La cancellazione dall'Albo determina la perdita delle agevolazioni fiscali e la devoluzione del patrimonio effettivo ai fondi mutualistici ai sensi dell'articolo 17 della legge 388/2000. In caso di omessa devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici nel termine di giorni 90 dalla notifica del provvedimento di cancellazione dall'Albo si applica la gestione commissariale di cui articolo 2545-*sexiesdecies* del codice civile ai soli fini della devoluzione del patrimonio ai citati Fondi mutualistici.

Al rappresentante legale ed agli amministratori dell'ente cooperativo che si sottrae all'attività di vigilanza si applica, altresì, la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

11. Dopo il quarto comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, è aggiunto il seguente:

Ferme le specifiche disposizioni civilistiche, gli uffici amministrativi preposti alla vigilanza cooperativa ai sensi dei commi precedenti, assolvono i compiti loro affidati dalla legge esclusivamente nell'interesse pubblico.

12. Nell'elenco n. 1, relativo all'articolo 2, comma 615 della legge 244/2007, all'interno della voce relativa al Ministero dello Sviluppo Economico, il riferimento all'articolo 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 è abrogato. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvederà, almeno ogni due mesi solari dalla effettuazione del versamento, alla riassegna-

zione integrale sui pertinenti capitoli del Ministero dello sviluppo economico:

a) delle somme introitate per le somme comunque connesse alle ispezioni ordinarie, comprese quelle per la formazione di personale qualificato per l'esecuzione delle medesime secondo il disposto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni;

b) di quelle relative al gettito dei contributi di cui all'articolo 11, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

c) e di quelle riferite alla maggiorazione determinata, a decorrere dal 1993, nel 10 per cento del contributo di vigilanza, a carico delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, ivi compresi quelli aderenti alle associazioni riconosciute di cui all'articolo 11, comma 1, primo periodo.

A tal fine le società cooperative comunicano al Ministero dello sviluppo economico gli estremi del versamento effettuato.

13. Al fine di favorire la formazione, promozione e vigilanza in tema di cooperazione, l'Istituto Italiano di Studi Cooperativi Luigi Luzzatti, ente morale giuridicamente riconosciuto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1989, è trasformato nell'Associazione Italiana di Studi Cooperativi Luigi Luzzatti avente personalità giuridica, corrente in Roma ed avente quale socio unico il Ministero dello sviluppo economico, che ne assicura la vigilanza ed al cui supporto l'ente opera, seguendo le direttive impartite. I mezzi finanziari patrimoniali dell'Associazione sono costituiti, oltrechè dal patrimonio già facente capo all'Istituto al momento della trasformazione, da una quota dello stanziamento di bilancio derivante dall'articolo 29-*bis* del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, nonché da una quota delle somme versate ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, dalle società cooperative ivi menzionate, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. L'entità delle predette quote è fissata annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico all'atto dell'approvazione del programma annuale di attività.

14. al comma secondo, secondo periodo, dell'articolo 1 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, la parola: "amministrativa" deve essere sostituita con: "esclusiva" ed è inoltre soppressa la locuzione "anche in occasione di interventi ispettivi di altre amministrazioni".

15. Dopo il comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, è aggiunto il seguente:

6. Agli enti cooperativi che senza giustificato motivo non ottemperano, entro il termine prescritto, anche parzialmente alla diffida impartita in sede di vigilanza, salvo l'applicazione di ulteriori sanzioni, verrà irrogata la sanzione pecuniaria pari da euro 10.000 ad euro 50.000.

16. Nell'articolo 223-*septiesdecies* disp. Att. e trans. Cc. sono abrogate le parole: "entro il 31 dicembre 2004".

17. al comma 9 dell'articolo 7 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, è aggiunto il seguente:

10. Il Ministero per ragioni organizzative e di necessità, può affidare l'attività di revisione anche a dipendenti in quiescenza, purché già iscritti nell'elenco di cui al comma 6 al momento del loro collocamento a riposo».

4.0.4

D'ALIA, CINTOLA

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di consorzi)

1. All'articolo 37, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è soppresso il terzo periodo.

2. All'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è soppresso il terzo periodo».

Art. 6.

6.1

IL GOVERNO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

6.2

OLIVA, PISTORIO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) individuare specifici incentivi per le imprese operanti nelle aree individuate nell'ambito dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006.».

6.3

IL GOVERNO

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia», inserire le seguenti: «previo parere della Conferenza Stato-Regioni».

6.4

IL GOVERNO

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese», inserire le seguenti: «di cui all'allegato 1, nonché degli strumenti di incentivazione per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese».

6.5

IL GOVERNO

Al comma 2, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:

«d) semplificazione della procedura di ripartizione dello stanziamento annuale per il finanziamento dei programmi promozionali all'estero di enti, istituti, associazioni, consorzi, export multiregionali, camere di commercio italiane all'estero ed erogato ai sensi delle leggi di settore;

e) complementarietà degli incentivi rispetto ad analoghe misure di competenza regionale».

Conseguentemente, dopo l'articolo 33 inserire il seguente allegato:

Allegato 1 (ex articolo 6)

- ICE;*
 - SIMEST;*
 - INFORMEST;*
 - FINEST;*
 - CAMERE DI COMMERCIO ESTERE.*
-

6.6

OLIVA, PISTORIO

Al comma 3, dopo le parole: «integrative dei decreti stessi», aggiungere la seguente: «sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e».

Art. 7.**7.1**

BUGNANO

Al comma 1, capoverso «6-bis», primo periodo, dopo le parole: «dell'internazionalizzazione delle imprese» inserire le seguenti: «piccole e medie».

7.2

BUGNANO

Al comma 1, capoverso «6-bis», sopprimere il terzo periodo.

7.3

BUGNANO

Al comma 1, capoverso «6-bis», sopprimere l'ultimo periodo.

7.4

IL GOVERNO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per assicurare il sostegno alle esportazioni, le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, già assegnate dal CIPE al Ministero delle attività produttive con delibere adottate entro il 31 dicembre 2006 sono destinate, entro il limite massimo di 145 milioni di euro, al finanziamento per l'anno

2009 del Fondo per il contributo sugli interessi in favore delle esportazioni, di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295».

Art. 8.

8.1

BUGNANO

Al comma 1 dopo le parole: «internazionalizzazione di» inserire le seguenti: «piccole e medie».

8.3

FIORONI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 3, aggiungere, infine, le parole: «, nonché misure di agevolazione per progetti di razionalizzazione e messa in comune di reti commerciali all'estero predisposte da più imprese italiane».

8.4

BUGNANO

Al comma 3 aggiungere infine le seguenti parole: «, ivi compresi i progetti di messa in comune di reti commerciali all'estero di piccole e medie imprese italiane».

8.5

BUGNANO

Sopprimere il comma 4.

8.6

IL GOVERNO

Al comma 4, sostituire le parole: «emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400» con le seguenti: «emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

Art. 9.**9.1**

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera a), al primo e al secondo comma dell'articolo 473 c.p. novellato, sostituire le parole: «essere concorso» con le parole: «aver concorso».

9.2SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI,
SARBATI, TOMASELLI

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 473», al primo comma, sostituire le parole: «da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000», con le seguenti: «da uno a sei anni e con la multa da euro 1000 a euro 6000».

9.3SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI,
SARBATI, TOMASELLI

Al comma 1, lettera a), capoverso, primo comma, sostituire le parole: «da euro 2.500 a euro 25.000» con le seguenti: «da euro 10.000 a euro 100.000».

9.4

CARUSO

Al comma 1, alla lettera a), all'articolo 473 ivi richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo capoverso è sostituito dal seguente «Alla stessa pena soggiace chi riproduce prodotti industriali usurpando i diritti di proprietà industriale protetti da brevetti ovvero contraffacendo o alterando i medesimi brevetti o disegni o modelli. Alla stessa pena soggiace altresì chi, senza essere concorso nell'usurpazione, nella contraffazione o nella alterazione, fa altrimenti uso dei predetti brevetti, disegni o modelli»;

b) il quarto capoverso è sostituito dal seguente: «Si applica la pena prevista dal primo comma, diminuita della metà in ogni altro caso di uso di un titolo di proprietà industriale senza il consenso dell'avente diritto».

9.5

MARITATI

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 473», al comma secondo, dopo le parole: «prodotti industriali» inserire le seguenti: «od opere dell'ingegno».

9.6

MARITATI

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 473», al comma quarto, sopprimere le parole da: «utilizzo» sino a: «quali i casi di».

Conseguentemente, nel medesimo comma, dopo le parole: «anche temporanea», inserire le seguenti: «, comunque senza il consenso dell'avente diritto».

9.7

MARITATI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 474», al primo comma, dopo la parola: «profitto» inserire la seguente: «o comunque vantaggio».

9.8

MARITATI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 474», al primo comma, alle parole: «prodotti industriali», ovunque compaiano, preporre le seguenti: «opere dell'ingegno o».

9.9

CARUSO

Al comma 1, alla lettera b), all'articolo 474 ivi richiamato, al primo capoverso, dopo le parole: «protetti da brevetti,» sono inserite le seguenti: «ovvero contraffacendo o alterando i predetti brevetti o disegni o modelli».

9.10

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 474», al primo comma, sostituire le parole: «da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000», con le seguenti: «da uno a sei anni e con la multa da euro 1000 a euro 6000».

9.11

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 1, lettera b), capoverso, primo comma, sostituire le parole: «da euro 2.500 a euro 25.000» con le seguenti: «da euro 10.000 a euro 100.000».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo comma, sostituire le parole: «euro 25.000 con le seguenti: euro 100.000».

9.12

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 474», nel secondo comma, sostituire le parole: «da sei mesi» con le seguenti: «fino a».

9.13

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 474-bis» sostituire la parola: «sei» con la seguente: «otto».

9.14

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 474», nel secondo comma, sostituire il numero: «25.000» con il seguente: «2.100».

9.15

MARITATI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 474», al secondo comma, dopo le parole: «mette altrimenti in circolazione» inserire le seguenti: «a fini di profitto».

9.16

MARITATI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 474», al secondo comma, dopo le parole: «mette altrimenti in circolazione» inserire le seguenti: «a fini di commercio».

9.17

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso «Art. 474-bis» con il seguente:

«Art. 474-bis. - (Aggravanti specifiche). – La pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 30.000 a euro 150.000, se i fatti previsti dagli articoli 473, primo e secondo comma, e dall'articolo 474, primo comma, sono commessi su ingenti quantità di merci, ovvero, fuori dei casi di cui all'articolo 416, attraverso l'allestimento di mezzi nonché di attività continuative e organizzative, ovvero nei casi in cui sia accertata una frode sul valore in dogana della merce, con particolare riguardo alla sottofatturazione della merce medesima».

9.18

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 474-bis», sostituire le parole: «da euro 5.000 a euro 50.000» con le seguenti: «da euro 30.000 a euro 150.000».

9.19

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 474-bis», sostituire le parole: «da euro 5.000 a euro 50.000» con le seguenti: «da euro 3.000 a euro 15.000».

9.20

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art 474-bis», sostituire le parole: «474, primo comma», con le seguenti: «474, commi primo e secondo».

9.21

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 474-bis», dopo le parole: «attività continuative e organizzate» aggiungere, in fine, le seguenti: «per l'esercizio di traffici illeciti».

9.22

CARUSO

Al comma 1, alla lettera c), all'articolo «Art. 474-bis» ivi richiamato, al primo capoverso, la parola: «organizzate» è sostituita dalle seguenti: «organizzate; è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 25.000 per i fatti previsti dall'articolo 473, quarto comma, e dall'articolo 474, secondo comma.».

9.23

CARUSO

Al comma 1, alla lettera c), dopo l'articolo 474-bis ivi richiamato, inserire il seguente:

«Art. 474-bis.1. - (Circostanza attenuante) – Le pene previste dagli articoli 473 e 474 sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti dell'imputato che si adopera per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 473 e 474, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori degli stessi ovvero per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti medesimi. Nei casi previsti dal primo comma non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 474-bis.».

9.24

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 474-ter», al primo comma, sostituire le parole: «474, primo comma», con le seguenti: «474, commi primo e secondo».

9.25

MARITATI

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 474-ter», al primo comma, dopo le parole: «è sempre ordinata», inserire le seguenti: «, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno,».

9.26

MARITATI

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 474-ter», al primo comma, sostituire le parole: «sono servite e sono state destinate» con le seguenti: «servirono o furono destinate».

9.27

MARITATI

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 474-ter», al primo comma, dopo le parole: «il prodotto» inserire le seguenti: «, il prezzo».

9.28

CARUSO

Al comma 1, alla lettera c), all'articolo 474-ter ivi richiamato, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo capoverso le parole: «a chiunque appartenenti» sono soppresse;

b) al secondo capoverso è aggiunto in fine il seguente periodo: «Si applica il comma 3 dell'articolo 322-ter.»;

c) al terzo capoverso dopo le parole «destinate a commettere il reato» sono inserite le seguenti «ovvero che ne sono l'oggetto, il prodotto o il profitto,» e dopo la parola impiego sono inserite le seguenti «o provenienza».

9.29

MARITATI

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 474-ter», al terzo comma, dopo il numero: «240», inserire le seguenti: «, commi terzo e quarto,».

9.30

BUGNANO

Al comma 1, lettera c) dopo il capoverso «art 474-ter» aggiungere il seguente:

«Art. 474-quater. - (Aggravanti specifiche nel caso in cui il reato sia commesso nell'ambito di una organizzazione criminale). – Qualora i fatti previsti dagli articolo 473, primo e secondo comma, e dall'articolo 474, primo comma siano commessi nell'ambito di una organizzazione criminale si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni e della multa da euro 70.000 a euro 500.000».

9.31

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso «Art. 474-ter» aggiungere il seguente:

«Art. 474-quater. - (Aggravanti specifiche nel caso in cui il reato sia commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale). – La pena è della reclusione da quattro a sedici anni e della multa da euro 60.000 a euro 300.000, quando i fatti previsti dagli articoli 473, primo e secondo comma, e dall'articolo 474, primo comma, siano commessi nell'ambito di un'organizzazione criminale.

9.32

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 517-ter», alla rubrica, dopo la parola: «indicazioni» inserire le seguenti: «geografiche o denominazioni di origine».

9.33

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 517-ter», al primo comma, dopo la parola: «contraffa» inserire le seguenti: «o comunque altera».

9.34

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 517-ter», al primo comma, sostituire le parole: «da uno» con le seguenti: «fino».

9.35

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 1, lettera e), capoverso, primo comma, sostituire le parole: «da euro 10.000 a euro 30.000» con le seguenti: «da euro 15.000 a euro 100.000».

9.36

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 517-ter», al primo comma, sostituire le parole: «10.000 a euro 30.000» con le seguenti: «1.000 a euro 6.000»

9.37

MARITATI

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 517-ter», al secondo comma, dopo la parola: «profitto», inserire le seguenti: «o comunque vantaggio».

9.38

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 517-ter», al terzo comma, dopo le parole: «474-bis» inserire le seguenti: «, 474-ter».

9.39

CARUSO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 12-*sexies*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo le parole: "416, sesto comma," sono inserite le seguenti: "416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474,".».

9.40

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-*bis*. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria per la repressione di reati di cui agli articoli 473, 474 e 474-*bis* del codice penale, sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per essere utilizzati per l'impiego in attività di polizia, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale.

2-*ter*. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'Ufficio o comando usuario.

2-*quater*. Nel caso in cui non vi sia alcuna istanza di affidamento in custodia giudiziale ai sensi del comma 2-*bis*, l'autorità giudiziaria competente ne dispone la vendita o la distruzione secondo le modalità indicate all'articolo 83 delle norme di attuazione del codice di procedura penale. In caso di distruzione, la cancellazione dei veicoli dai pubblici registri è eseguita in esenzione da qualsiasi tributo o diritto.

2-*quinquies*. I beni mobili di cui al comma 2-*bis*, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso. Qualora tali enti od organi

non presentino richiesta di assegnazione i beni sono distrutti ai sensi del comma 2-*quater*».

9.41

MARITATI

Sopprimere il comma 3.

9.42

CARUSO

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. All'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, dopo le parole: ", 416, sesto comma," sono inserite le seguenti: ", 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474,".

3-*bis*. La disposizione del comma 3 si applica solo ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.».

9.43

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 392 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Fuori dai casi previsti dal comma 2, il pubblico ministero, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere una perizia sui corpi di reato e sulle cose pertinenti al reato sottoposte a sequestro nei procedimenti per i reati previsti dagli articoli 473 e 474, qualora l'entità o la natura dei prodotti sequestrati comportino costi rilevanti per la loro custodia"».

9.44

CARUSO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 4-bis, comma 1 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, al quarto periodo, dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico," sono inserite le seguenti: "articolo 416, primo e terzo comma del codice penale realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474 del codice penale".».

9.0.1

MARITATI

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,

in materia di delitti contro la fede pubblica)

1. All'articolo 25-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Articolo 25-bis. – (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento)";

b) al comma 1, alinea, le parole: "e in valori di bollo" sono sostituite dalle seguenti: ", in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento";

c) al comma 1, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

"f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote";

d) al comma 2, le parole: "e 461" sono sostituite dalle seguenti: ", 461, 473 e 474".».

Art. 10.**10.1**

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

«Art. 10. - (*Contrasto alla contraffazione*). – 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 473 è sostituito dal seguente:

Articolo 473. - (*Contraffazione, alterazione o uso di marchi, segni distintivi. Usurpazione di modelli e disegni*). – Chiunque contraffaccia o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi, o segni contraffatti o alterati, anche mediante la riproduzione su opere dell'ingegno o prodotti, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.000 ad euro 6.000. Alla stessa pena soggiace chi contraffaccia o altera brevetti, disegni o modelli industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, riproduce opere dell'ingegno o prodotti industriali usurpando le privative industriali protette da tali brevetti, disegno o modelli, o ne fa altrimenti uso.

Le disposizioni precedenti si applicano sin dal momento del deposito delle relative domande di registrazione sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, delle direttive comunitarie o delle convenzioni internazionali in materia di proprietà intellettuale o industriale.

La pena è della reclusione da due a otto anni, e della multa da euro 3.000 a euro 15.000, se i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono commessi, fuori dai casi di cui all'articolo 416, attraverso l'allestimento di mezzi e di attività continuative organizzative per l'esercizio di traffici illeciti»;

b) l'articolo 474 è sostituito dai seguenti:

«Art. 474. - (*Introduzione nello Stato di prodotti con segni falsi*). – Chiunque, fuori dai casi di concorso nei delitti previsti nell'articolo 473, introduce nel territorio dello Stato, per trarne profitto, opere dell'ingegno o prodotti industriali, con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, ovvero opere dell'ingegno o prodotti industriali realizzati usurpando le privative industriali protette da brevetti, disegni o modelli industriali, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.000 ad euro 6.000.

Si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 473.

Art. 474-bis. - (*Commercio di prodotti con segni falsi*). – Chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione la merce di cui all'articolo 474, fuori dai casi di concorso nella contraffazione

zione, alterazione od usurpazione, o nella introduzione nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 2.100.

Si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 473.

474-ter. - (Confisca). – Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 473, 474 e *474-bis*, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prezzo e il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca dei beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto.

È sempre ordinata la confisca degli strumenti e dei materiali serviti o destinati a commettere i reati di cui al comma precedente, salvo che appartengano a persona estranea al reato».

c) Dopo l'articolo *517-bis* del codice penale è inserito il seguente articolo:

«*Art. 517-ter - (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine).* – Chiunque apponga ai prodotti agroalimentari indicazioni geografiche o denominazioni di origine contraffatte od alterate, o introduca i medesimi prodotti nel territorio dello Stato per trarne profitto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.000 a euro 6.000.».

3. All'articolo 9, comma 1, lettera *a)*, della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole «in ordine ai delitti previsti dagli articoli», sono inserite le seguenti: «473, ultimo comma, 474, ultimo comm e *474-bis*, ultimo comma,».

2. All'articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo le parole: «*416-bis*» sono inserite le seguenti: «473, 474 e *474-bis*».

3. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria per la repressione di reati di cui agli articoli 473, 474 e *474-bis* del codice penale, sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per essere utilizzati per l'impiego in attività di polizia ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'Ufficio o comando usuario. Nel caso in cui non vi sia alcuna istanza di affidamento in custodia giudiziale ai sensi del comma 2, l'autorità giudiziaria competente ne dispone la vendita o la distruzione secondo le modalità indicate all'articolo 83 delle norme di attuazione del codice di procedura penale. In caso di distruzione, la cancellazione dei veicoli dai pubblici registri è eseguita in esen-

zione da qualsiasi tributo o diritto. I beni mobili di cui al comma 2, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono assegnati, a richiesta agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso. Qualora tali enti od organi non presentino richiesta di assegnazione i beni sono distrutti.

4. All'articolo 25-*bis* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente:

Art. 25-*bis*. - (*Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento*);

b) al comma 1, alinea, le parole: «e in valori di bollo» sono sostituite dalle seguenti: «, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento»;

c) al comma 1, dopo la lettera *f*), è aggiunta la seguente:

«*f-bis*) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote»;

d) al comma 2, le parole «e 461» sono sostituite dalle seguenti: «, 461, 473 e 474».

5. All'articolo 392 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Fuori dai casi previsti dal comma 2, il pubblico ministero, la persona sottoposta alle indagini e la persona offesa possono chiedere una perizia sui corpi di reato e sulle cose pertinenti al reato sottoposte a sequestro nei procedimenti per i reati previsti dagli articoli 473 e 474, qualora l'entità o la natura dei prodotti sequestrati comportino costi rilevanti per la loro custodia».

6. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è sostituito dai seguenti:

«7. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro fino a 2.000 euro l'acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di diritti di proprietà industriale ed intellettuale. In ogni caso si procede alla confisca amministrativa delle cose di cui al presente comma. Restano ferme le norme di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. Salvo che il fatto non costituisca reato, qualora l'acquisto sia effettuato da un operatore commerciale, o importatore, o da qualunque altro soggetto diverso dall'acquirente finale, la sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita da un minimo di 20.000 euro fino a un milione di euro. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

7-bis. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa.».

10.2

CARUSO

Al comma 1 sopprimere le parole: «aggravati ai sensi dell'articolo 474-bis».

10.3

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è sostituito dai seguenti:

«7. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro fino a 2.000 euro l'acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di diritti di proprietà industriale ed intellettuale. In ogni caso si procede alla confisca amministrativa delle cose di cui al presente comma. Restano ferme le norme di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. Salvo che il fatto non costituisca reato, qualora l'acquisto sia effettuato da un operatore commerciale, o importatore, o da qualunque altro soggetto diverso dall'acquirente finale, la sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita da un minimo di 20.000 euro fino a un milione di euro. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

7-bis. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa.».

10.4

CARUSO

Sopprimere il comma 4.

10.5

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3. All'articolo 2598 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"3-*bis*) vende nel proprio esercizio commerciale o pone sul mercato prodotti che risultano contraffatti, o che imitano in maniera evidente i prodotti di un concorrente, o che creano confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente"».

10.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 10, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 10-bis.

(Anticontraffazione dei prodotti agroalimentari e monitoraggio delle produzioni)

1. Al fine di rafforzare le azioni di contrasto alle contraffazioni ed alle frodi agroalimentari, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in attuazione dei commi 4-*bis* e 4-*ter* dell'articolo 4 della legge 11 marzo 2006 n. 81 ed avvalendosi, limitatamente alle attività di controllo, del Corpo Forestale dello Stato, promuove le iniziative necessarie per assicurare la bioagrosicurezza delle produzioni immesse al consumo sul territorio nazionale.

2. Il Ministero trasmette alle Camere, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione nella quale illustra, con riferimento all'anno precedente, le iniziative assunte a tutela della bioagrosicurezza, con specifico riguardo:

a) alle iniziative di formazione e di informazione;

b) alle attività di controllo effettuate, distinguendo quelle rivolte alle produzioni di qualità regolamentata e quelle effettuate nei singoli settori produttivi;

c) agli illeciti riscontrati nelle attività di controllo, indicando le contestazioni amministrative sollevate, i sequestri effettuati e le notizie di reato inviate, anche con specifico riguardo al reato di cui all'articolo 517-ter del codice penale, introdotto dall'articolo 9, comma 1, lettera e) della presente legge.

3. Nella relazione di cui al comma 2, il Ministero dà un quadro complessivo delle tendenze del settore agro alimentare italiano nel contesto internazionale, prospettando le modifiche alla normativa vigente che ritenga necessarie per garantire la bioagrosicurezza delle produzioni.

4. Per potenziare le azioni di contrasto alle contraffazioni e di monitoraggio della produzione dell'olio di oliva e delle olive da tavola, tenuto conto di quanto previsto nel Reg. (CE) 2153/2005, i frantoi oleari hanno l'obbligo di comunicare all'AGEA, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 20, della Legge 6 febbraio 2007, n. 13, anche le informazioni relative all'origine del prodotto trasformato.

5. L'AGEA, quale organismo di coordinamento e controllo ai sensi del Reg. (CE) 1290/2005, definisce il dettaglio dei dati da fornire per ciascuna azienda agricola nonché le regole di registrazione e di controllo delle informazioni di cui al comma che precede e, nell'ambito dei servizi del SIAN, realizza e mette a disposizione dei soggetti della filiera interessati alla tracciabilità del prodotto le funzioni di alimentazione e fruizione dei dati sopra individuati, provvedendo, anche mediante specifici accordi di servizio con le Unioni riconosciute dei frantoiani e dei produttori, alla diffusione dei servizi.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in euro 12 milioni per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1-bis, comma 2, della legge 11 marzo 2006, n. 81, relativa al "Fondo per l'attuazione di interventi e misure nazionali nel settore agricolo e agroalimentare". Le risorse necessarie all'attuazione dei commi 1, 2 e 3, per iniziative volte a garantire la bioagrosicurezza ed il monitoraggio delle produzioni agricole ed agroalimentari, quantificate in euro 7 milioni per l'anno 2009, vengono assegnate da AGEA secondo le modalità di cui al comma 4-ter, dell'articolo 4, della legge 11 marzo 2006 n. 81. La relativa dotazione potrà essere incrementata mediante corrispondente riassegnazione dei contributi versati all'entrata del bilancio dello Stato da parte delle Regioni e di altri enti e organismi pubblici, secondo modalità stabilite con apposite convenzioni. Per l'attuazione dei commi 4 e 5 è istituito, nello stato di previsione dell'AGEA, un fondo denominato "Fondo per la tracciabilità dei prodotti olio d'oliva e olive da tavola" alla cui dotazione si provvede per euro 5 milioni per l'anno 2009».

Art. 11.**11.1**

IL GOVERNO

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. L'articolo 122, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale) è sostituito dal seguente:

"1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 118, comma 4, l'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà industriale può essere esercitata da chiunque vi abbia interesse e promossa d'ufficio dal pubblico ministero. In deroga all'articolo 70 del codice di procedura civile l'intervento del pubblico ministero non è obbligatorio."

2-ter. All'articolo 122, comma 6 e comma 8, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale) la parola "diritti" è sostituita con la parola: "titoli"».

11.2SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI,
SARBATI, TOMASELLI*Sopprimere i commi 3 e 5.*

11.3

MARITATI

Sopprimere i commi 3 e 5.

11.4BENEDETTI VALENTINI, DI STEFANO, CASOLI, BOSCHETTO, SALTAMARTINI,
SPADONI URBANI, BOLDI*Sopprimere l'intero comma 3 (norme in materia di competenza).*

11.5

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 3, capoverso «art. 134», nel comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «i procedimenti di competenza del giudice ordinario nelle seguenti materie».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le lettere a), b), c) e d) con le seguenti:

a) proprietà industriale; concorrenza sleale in materia di proprietà industriale, con esclusione delle fattispecie totalmente estranee ad essa; illeciti afferenti l'esercizio dei diritti di proprietà industriale, ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato UE; ogni controversia che sia comunque connessa a quelle di competenza delle sezioni specializzate;

b) le materie di cui agli articoli 64 e 65, nonché 98 e 99;

c) indennità di espropriazione dei diritti di proprietà industriale;

d) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti del Consiglio dell'ordine di cui capo VI del presente codice;

al comma 5, sostituire il capoverso 2 con il seguente:

«2. I processi in grado di appello nelle materie di cui all'articolo 134, iniziati dopo la data di entrata in vigore del presente codice, sono devoluti alla cognizione delle sezioni specializzate, di cui all'articolo 134, anche se il processo di primo grado o il giudizio arbitrale siano iniziati o si siano svolti secondo le norme precedentemente in vigore, salvo che sia già intervenuta una pronuncia sulla competenza».

11.6

MARITATI

Al comma 3, capoverso «art. 134», nel comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «i procedimenti di competenza del giudice ordinario nelle seguenti materie».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le lettere a), b), c) e d) con le seguenti:

a) proprietà industriale; concorrenza sleale in materia di proprietà industriale, con esclusione delle fattispecie totalmente estranee ad essa; illeciti afferenti l'esercizio dei diritti di proprietà industriale, ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato UE; ogni controversia che sia comunque connessa a quelle di competenza delle sezioni specializzate;

- b) le materie di cui agli articoli 64 e 65, nonché 98 e 99;
- c) indennità di espropriazione dei diritti di proprietà industriale;
- d) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti del Consiglio dell'ordine di cui capo VI del presente codice;

al comma 5, sostituire il capoverso con il seguente:

«2. I processi in grado di appello nelle materie di cui all'articolo 134, iniziati dopo la data di entrata in vigore del presente codice, sono devoluti alla cognizione delle sezioni specializzate, di cui all'articolo 134, anche se il processo di primo grado o il giudizio arbitrale siano iniziati o si siano svolti secondo le norme precedentemente in vigore, salvo che sia già intervenuta una pronuncia sulla competenza».

11.7

BENEDETTI VALENTINI, DI STEFANO, CASOLI, BOSCKETTO, SALTAMARTINI, SPADONI URBANI, BOLDI

Al comma 3, capoverso «art. 134», (norme in materia di competenza), lettera a) sopprimere le parole: «e in generale in materie che presentano ragioni di connessione, anche impropria, con quelle di competenza delle sezioni specializzate».

11.8

BENEDETTI VALENTINI, DI STEFANO, CASOLI, BOSCKETTO, SALTAMARTINI, SPADONI URBANI, BOLDI

Al comma 3, capoverso «art. 134», (norme in materia di competenza), sopprimere la lettera d).

11.9

CAGNIN, MONTI

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. All'articolo 22 del decreto legislativo n. 30/2005 (Codice della proprietà industriale) è aggiunto il seguente comma 3:

"3. L'uso in funzione distintiva dei segni distintivi non registrati, in quanto sia idoneo a far acquisire ad essi notorietà, fa sorgere il diritto esclusivo all'uso di detti segni nei limiti, anche territoriali, della notorietà

conseguita e comunque nei limiti di cui all'articolo 20, comma 10, lettere *b*) e *c*) del presente codice. Fatta salva l'applicazione delle norme in materia di concorrenza sleale, ai segni distintivi non registrati si applicano le disposizioni del presente codice previste per i marchi registrati, in quanto siano compatibili con l'assenza di registrazione e non siano in contrasto con le disposizioni relative a determinate categorie di detti segni contenute nel codice civile e nelle leggi speciali."

3-ter. L'articolo 122, comma 1, del Codice è sostituito dal seguente:

"1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 118, comma 4, l'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà industriale può essere esercitata da chiunque vi abbia interesse e promossa d'ufficio dal pubblico ministero. In deroga all'articolo 70 del codice di procedura civile l'intervento del pubblico ministero non è obbligatorio."

3-quater. All'articolo 122, comma 6 e comma 8, del Codice la parola: "diritti" è sostituita con la parola: "titoli".

3-quinquies. All'articolo 245 del decreto legislativo n. 30/2005 (Codice della proprietà industriale) è aggiunto il seguente comma 6:

"6. La disposizione di cui all'art. 142 del codice, come modificata, si applica anche ai procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore del testo modificato.

al comma 5, sostituire le parole: "30 dicembre 2008" con le parole: "30 giugno 2009" ed aggiungere una lettera e) del seguente tenore:

"e) rafforzare e rendere più efficace la protezione dei diritti di proprietà industriale, in particolare contro il parassitismo, sul piano sostanziale e processuale"».

11.10

IL GOVERNO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'articolo 239 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è abrogato. I prodotti legittimamente realizzati nel vigore del testo originario della norma abrogata, ovvero nel vigore del testo di essa introdotto dal decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito nella legge 6 aprile 2007, n. 46, potranno essere posti in commercio per un periodo di trentasei mesi decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge».

11.11

CAGNIN, MONTI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'articolo 239 del decreto legislativo n. 30/2005 (Codice della proprietà industriale) è abrogato. I prodotti legittimamente realizzati nel vigore del testo originario della norma abrogata, ovvero nel vigore del testo di essa introdotto dal decreto-legge 15 febbraio 2007 n. 10, convertito dalla legge n. 46 del 2007, potranno essere posti in commercio per un periodo di dodici mesi decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge.».

11.12BENEDETTI VALENTINI, DI STEFANO, BOSCKETTO, SALTAMARTINI, SPADONI
URBANI, BOLDI*Sopprimere il comma 5.***11.13**

IL GOVERNO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente;

«5-bis. All'articolo 245 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale) è aggiunto il seguente comma:

"6. La disposizione di cui all'articolo 122 del codice, come modificata, si applica anche ai procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore del testo modificato".».

11.14SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI,
SARBATI, TOMASELLI, ANDRIA, DE CASTRO, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI,
DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO*Al comma 8, aggiungere, infine, la seguente lettera:*

i) redigere e presentare al Parlamento una relazione annuale sulla contraffazione, nonché sulla propria attività.

11.15

ANDRIA, DE CASTRO, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 9, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Nell'esercizio delle funzioni ad esso affidate, il Consiglio opera altresì in stretto raccordo con le corrispondenti strutture dei Paesi esteri e con le istituzioni comunitarie ed internazionali impegnate al fine della tutela della proprietà intellettuale e industriale e della lotta alla contraffazione dei prodotti agroalimentari».

11.16

IL GOVERNO

Al comma 12, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Il Consiglio, in ragione dei temi trattati, è integrato da un componente designato, per ciascun settore, dalle organizzazioni rappresentative delle imprese, dei produttori, dei lavoratori e dei consumatori»;

11.17

VICARI

Al comma 12, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Ai lavori del Consiglio partecipano quattro rappresentanti delle imprese e dei produttori con diritto di voto.».

11.18

IL GOVERNO

Al comma 15, sostituire le parole: «Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 dicembre, disposizioni correttive o integrative» con le seguenti: «Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2009, disposizioni correttive o integrative, anche con riferimento all'aspetto processuale».

11.0.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Bollo virtuale)

1. La lettera *a)* del comma 1-*quater* dell'articolo 1 della tariffa dell'imposta di bollo, parte I, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, di cui all'allegato 2-*quater* introdotto dall'articolo 7, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito in legge 31 marzo 2005, n. 43 è così sostituita:

a) Per ogni domanda di concessione o di registrazione di marchi d'impresa, novità vegetali, certificati complementari di protezione e topografie di prodotti per semiconduttori:

euro 42,00.

2. Dopo la lettera *a)* del comma 1-*quater* dell'articolo 1 della tariffa dell'imposta di bollo, parte I, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, di cui all'allegato 2-*quater* introdotto dall'articolo 7, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito in legge 31 marzo 2005, n. 43 è aggiunta la seguente lettera:

a-bis) Per ogni domanda di concessione o di registrazione di brevetto per invenzione, modello di utilità, disegno e modello ove alla stessa risulti allegato uno o più dei seguenti documenti:

lettera di incarico a consulente di proprietà industriale o riferimento alla stessa;

richiesta di copia autentica del verbale di deposito;

rilascio di copia autentica del verbale di deposito:

euro 20,00».

11.0.2

BUGNANO

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

«11-bis. Al fine di salvaguardare la produzione artigianale e industriale italiana, e garantire la necessaria trasparenza relativamente al ciclo di manifattura, un prodotto può essere messo in commercio con la stampigliatura *Made in Italy*, solo qualora la sua produzione sia avvenuta esclusivamente o principalmente in Italia, e almeno il 70 per cento dei costi di manifattura risultano imputabili a fasi di lavorazione avvenute in Italia.

2. Dal 1° giugno 2009, i prodotti italiani che riportano l'indicazione *Made in Italy* devono obbligatoriamente indicare in apposita etichetta la filiera produttiva del manufatto relativamente al suo ciclo di produzione, riportando per ogni fase di lavorazione i Paesi che hanno contribuito alla sua realizzazione.

3. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto, stabilisce criteri e modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2.

4. In caso di falsa indicazione, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 517 del codice penale, come modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera *d*), della presente legge».

Art. 12.**12.1**

CURSI, VETRELLA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al primo comma dell'articolo 1899 del codice civile, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "In caso di durata pluriennale, l'assicurato ha facoltà di recedere annualmente dal contratto di assicurazione che sia stato in vita per almeno cinque anni, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni; in caso di nuovo contratto pluriennale, lo stesso prevede una riduzione del premio dovuto annualmente rispetto a quello previsto per la stessa copertura delle polizze di durata annuale".

2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente

legge, sia ai contratti stipulati anteriormente, purchè ancora in essere e non disdetti alla predetta data».

12.2

CURSI, VETRELLA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«3. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono sostituiti dai seguenti:

"a) In conformità al principio comunitario della concorrenza e alle regole sancite dagli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea è fatto divieto alle compagnie assicurative e ai loro agenti di vendita o altro distributore di servizi assicurativi di stipulare clausole di imposizione di prezzi minimi o sconti massimi per l'offerta ai consumatori di polizze relative a tutti i rami danni.

b) Le clausole contrattuali che impongono, ad uno o più agenti assicurativi o altro distributore di servizi assicurativi relativi ai rami danni, il prezzo minimo o lo sconto massimo praticabile ai consumatori sono nulle secondo quanto previsto dall'articolo 1418 del codice civile.

c) Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, costituisce intesa restrittiva ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'imposizione del rispetto di prezzi minimi o di sconti massimi al consumatore finale nell'adempimento dei contratti di assicurazione relativi ai rami danni."».

«4. L'articolo 5, comma 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 2 aprile 2007, n. 40, è abrogato».

«5. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 120 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 è aggiunto il seguente periodo: "In caso di rapporto esclusivo con una impresa di assicurazione, l'intermediario dichiara altresì che le proprie valutazioni si fondano solo sui contratti offerti dalla medesima impresa e che potrebbero esistere sul mercato prodotti migliori per soddisfare le richieste del contraente."».

12.3

IL RELATORE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«Le Autorità competenti, nell'ambito dei propri compiti di vigilanza e controllo, assicurano che gli operatori di comunicazione elettronica ed i

soggetti che forniscono energia elettrica, acqua e gas mettano a disposizione degli utenti almeno una modalità gratuita per l'invio della fattura o della bolletta di pagamento. I soggetti esercenti i predetti servizi possono richiedere all'utente il rimborso dei costi di spedizione postale ma devono separatamente indicarli nelle fatture o bollette di pagamento. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le aziende interessate avviano una campagna di informazione presso gli utenti sulle disposizioni di cui al presente comma».

12.0.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifica alla legge 24 dicembre 2007, n. 244)

1. Al comma 199 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Nell'ambito delle indagini conoscitive avviate dal Garante per la sorveglianza dei prezzi, la Guardia di Finanza agisce con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette, anche alla luce del combinato disposto della lettera *m*) del comma 2 e del comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001».

12.0.2

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifica all'articolo 501 del codice penale)

1. All'articolo 501 del codice penale il primo comma è sostituito dal seguente:

"Chiunque al fine di alterare il normale funzionamento del mercato dei valori o delle merci, divulga notizie ovvero dati falsi, esagerati o tendenziosi su andamenti dei prezzi o adopera altri artifici atti a cagionare un

aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 516 a euro 25.822"».

12.0.3

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche all'articolo 501-bis del codice penale)

1. All'articolo 50 1-bis del codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al primo comma, la parola: "interno" è soppressa;
- b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

"Alla stessa pena soggiace chiunque, anche di intesa con altri operatori economici, adotta condotte volte a determinare un evidente ed eccessivo rialzo dei prezzi economicamente non giustificato"».

12.0.4

PICCHETTO FRATIN

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

È liberamente consentita, anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'effettuazione di invii postali indirizzati per finalità di vendita diretta, *marketing* e comunicazione commerciale unicamente attraverso il servizio postale, mediante utilizzo di generalità ed indirizzi dei destinatari, comunque raccolti, anche sotto forma di elenchi già esistenti.

In occasione di ogni invio, il destinatario dovrà essere informato della sua facoltà di opporsi, in qualsiasi momento e gratuitamente, ad ogni successivo invio».

12.0.5

FIORONI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Introduzione dell'articolo 25-bis del codice del consumo, in materia di tutela dei consumatori contro la pubblicità ingannevole delle compagnie aeree e marittime)

1. Dopo l'articolo 25 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:

«Art. 25-bis. – *(pubblicità delle tariffe aeree e marittime)*. – 1. È considerata ingannevole la pubblicità che, riguardando le tariffe praticate da compagnie aeree e marittime che operano sul territorio italiano direttamente o in *code-sharing*, reclamizzi il prezzo del biglietto dovuto alla compagnia aerea o marittima separatamente dagli oneri accessori, dalle tasse aeroportuali o portuali e da tutti gli oneri comunque destinati a gravare sul consumatore, dovendo la compagnia aerea o marittima pubblicizzare un unico prezzo che includa tutte queste voci».

Art. 13.**13.1**

PISCITELLI, CURSI

Al comma 1, sostituire le parole: «Per l'anno 2008 le risorse di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n.388, al netto di quanto previsto dal comma 3 del presente articolo» *con le seguenti:* «Le risorse riassegnate nell'anno 2008 ai sensi dell'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n.388, al netto di quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo».

13.2

GRANAIOLA, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 1, sostituire le parole da: «cui all'articolo 81» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «solidarietà per i mutui per l'acquisto

della prima casa di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

13.3

BUGNANO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per l'anno 2008, a valere sulle risorse di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono stanziati 33,8 milioni di euro come contributo al Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici di cui all'articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al fine di garantire la piena sicurezza degli utenti dei servizi scolastici».

13.4

D'AMBROSIO LETTIERI, LICASTRO SCARDINO, AMORUSO, MAZZARACCHIO, COSTA, VICECONTE, POLI BORTONE, SACCOMANNO, MORRA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A valere sulle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 40 milioni di euro per l'anno 2009, di 68 milioni di euro per l'anno 2010 e di 88 milioni di euro per l'anno 2011 prevedendo a tale scopo l'utilizzazione di una parte delle entrate non inferiore a tre quarti delle quote del canone di abbonamento alla radio televisione e degli introiti equiparati al canone di competenza delle amministrazioni statali, ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993 n. 422. In caso di incapienza delle suddette quote di competenza delle amministrazioni statali, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare il livello del canone, al fine di assicurare al servizio pubblico l'invarianza delle risorse da esso derivanti».

13.5

PISTORIO, OLIVA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A valere sulle risorse derivanti dal canone per le radio audizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 40 milioni di euro per l'anno 2009, di 68 milioni di euro per l'anno 2010 e di 88 milioni di euro per l'anno 2011 prevedendo a tale scopo l'utilizzazione di una parte delle entrate non inferiore a tre quarti delle quote del canone di abbonamento alla radiotelevisione e degli introiti equiparati al canone di competenza delle amministrazioni statali, ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993 n. 422. In caso di incapienza delle suddette quote di competenza delle amministrazioni statali, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare il livello del canone, al fine di assicurare al servizio pubblico l'invarianza delle risorse da esso derivanti».

13.6

D'AMBROSIO LETTIERI, LICASTRO SCARDINO, AMORUSO, MAZZARACCHIO, COSTA, VICECONTE, POLI BORTONE, SACCOMANNO, MORRA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A valere sulle risorse derivanti dal canone per le radio audizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 40 milioni di euro per l'anno 2009, di 68 milioni di euro per l'anno 2010 e di 88 milioni di euro per l'anno 2011 prevedendo a tale scopo l'utilizzazione di una parte delle entrate non inferiore a tre quarti delle quote del canone di abbonamento alla radiotelevisione e degli introiti equiparati al canone di competenza delle amministrazioni statali, ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993 n. 422. In caso di incapienza delle suddette quote di competenza delle amministrazioni statali, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto, emanato di

concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare il livello del canone».

13.7

PISTORIO, OLIVA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A valere sulle risorse derivanti dal canone per le radio audizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 40 milioni di euro per l'anno 2009, di 68 milioni di euro per l'anno 2010 e di 88 milioni di euro per l'anno 2011 prevedendo a tale scopo l'utilizzazione di una parte delle entrate non inferiore a tre quarti delle quote del canone di abbonamento alla radiotelevisione e degli introiti equiparati al canone di competenza delle amministrazioni statali, ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422. In caso di incapienza delle suddette quote di competenza delle amministrazioni statali, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare il livello del canone».

13.8

D'AMBROSIO LETTIERI, LICASTRO SCARDINO, AMORUSO, MAZZARACCHIO, COSTA, VICECONTE, POLI BORTONE, SACCOMANNO, MORRA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A valere sulle risorse derivanti dal canone per le radio audizioni circolari eli cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 40 milioni di euro per l'anno 2009, di 68 milioni di euro per l'anno 2010 e eli 88 milioni di euro per l'anno 2011. Il Ministero dello sviluppo

economico provvede ad adeguare il livello del citato canone, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare alla Concessionaria radiotelevisiva pubblica l'invarianza delle risorse da esso derivanti».

13.9

PISTORIO, OLIVA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A valere sulle risorse derivanti dal canone per le radio audizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 40 milioni di euro per l'anno 2009, di 68 milioni di euro per l'anno 2010 e di 88 milioni di euro per l'anno 2011. Il Ministero dello sviluppo economico provvede ad adeguare il livello del citato canone, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare alla Concessionaria radiotelevisiva pubblica l'invarianza delle risorse da esso derivanti».

13.10

D'AMBROSIO LETTIERI, LICASTRO SCARDINO, AMORUSO, MAZZARACCHIO, COSTA, VICECONTE, POLI BORTONE, SACCOMANNO, MORRA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 40 milioni di euro per l'anno 2009, di 68 milioni di euro per l'anno 2010 e di 88 milioni di euro per l'anno 2011. Ai corrispondenti maggiori oneri si provvede mediante utilizzo di quota parte del Fondo per le aree sottoutilizzate».

13.11

PISCITELLI, CURSI

Al comma 4, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

13.0.1

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Disposizioni per il completamento del processo di liberalizzazione dei settori dell'energia elettrica e del gas)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per completare il processo di liberalizzazione dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, anche al fine di dare completa e corretta attuazione alle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, e 2004/67/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, relative a norme comuni per i mercati interni dell'energia elettrica e del gas naturale ed a misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale, e definire conseguentemente gli aspetti connessi della normativa, ivi compresi l'assetto e le competenze delle società pubbliche Acquirente unico spa, Gestore dei servizi elettrici spa, Gestore del mercato elettrico spa e Cassa conguaglio per il settore elettrico, provvedendo a realizzare il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, nel rispetto delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

2. L'esercizio della delega di cui al comma 1 riguarda i seguenti oggetti e avviene nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) indicare gli obblighi relativi al servizio pubblico imposti nell'interesse economico generale alle imprese che operano nei settori dell'energia elettrica e del gas concernenti la sicurezza dell'approvvigionamento, la regolarità e la qualità delle forniture, l'informazione ai clienti sulle condizioni della fornitura secondo le direttive del Ministero dello sviluppo economico; in particolare, prevedere che sia garantita l'offerta di energia elettrica e di gas, a condizioni di mercato, ai clienti degli ambiti sociali o territoriali che più difficilmente possono trarre utilità dal mercato e che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisca le condizioni *standard* di erogazione del servizio, indichi prezzi di riferimento non vincolanti per

le forniture ai clienti civili e alle piccole imprese e vigili sul funzionamento del mercato;

b) promuovere, mantenendo comunque inalterati gli attuali tetti *antitrust* stabiliti per i settori dell'energia elettrica e del gas naturale senza introdurre di nuovi, la realizzazione di un mercato concorrenziale dell'offerta di energia elettrica e di gas naturale, che tenga conto delle esigenze di diversificazione delle fonti e delle aree di approvvigionamento e della sostenibilità sotto il profilo ambientale, in particolare determinando condizioni favorevoli per la microgenerazione distribuita, l'autoproduzione, in particolare per le PMI, la cogenerazione e all'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica mediante carbone pulito; determinare, attraverso l'attività di negoziazione e stipula da parte del Governo di accordi internazionali, condizioni favorevoli per la promozione di società italiane che intendano investire in impianti situati all'estero per la produzione di energia, partecipando inoltre alle iniziative comunitarie in materia di sicurezza, ricerca e sviluppo per la produzione di energia;

c) definire strumenti e accordi tra più Stati membri dell'Unione europea per migliorare la sicurezza e l'affidabilità infrastrutturale della rete di trasporto del gas al fine di assicurare una reciproca azione di solidarietà ed assistenza in caso di difficoltà o di danno all'infrastruttura di uno o più Paesi membri, nonché per l'utilizzo condiviso di stoccaggi di gas naturale in sottterraneo, ove le condizioni interoperabilità e infrastrutturali lo consentano, e per il coordinamento dei piani di emergenza nazionali;

d) disciplinare il mercato degli strumenti finanziari derivati collegati ai mercati fisici dell'energia elettrica e del gas, prevedendo la reciproca informazione e collaborazione tra l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e le altre autorità di vigilanza;

e) ridefinire le misure di compensazione territoriale di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 23 agosto 2004, n. 239, al fine di un sostanziale riequilibrio del bilancio ambientale, anche mediante la razionalizzazione delle diverse forme di compensazione;

f) promuovere, al fine di soddisfare il fabbisogno nazionale, la realizzazione di nuove infrastrutture di approvvigionamento, inclusi i terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, e di capacità di stoccaggio di gas naturale in sottterraneo necessarie al funzionamento del sistema nazionale del gas, all'integrazione dei sistemi europei del gas naturale e agli obiettivi di sicurezza degli approvvigionamenti, tenendo in debita considerazione le esigenze di diversificazione delle fonti e delle infrastrutture lineari di approvvigionamento e stabilendo gli obiettivi minimi indicativi per il contributo alla sicurezza che deve essere fornito dal sistema nazionale degli stoccaggi di gas naturale in sottterraneo;

g) promuovere, nel rispetto dei principi di cui alle citate direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE e con le modalità stabilite dall'articolo 7 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, un'effettiva concorrenza attraverso l'adozione delle misure relative alla separazione societaria, organizzativa e decisionale tra le imprese operanti nelle attività del trasporto e della distribuzione di energia elettrica e di gas naturale e dello stoccaggio

di gas naturale e le imprese operanti nelle attività di produzione, approvvigionamento e vendita e, allorché previsto in norme comunitarie, individuando limiti alla partecipazione azionaria o forme di separazione proprietaria tra le attività di trasmissione di energia elettrica, trasporto e stoccaggio di gas naturale e le attività di produzione, approvvigionamento e vendita di energia elettrica e di gas naturale; prevedere altresì l'accesso non discriminatorio alle reti, nonché la razionalizzazione delle attività incluse nel servizio di misura dell'energia elettrica e del gas naturale, affinché sia garantito un accesso tempestivo e non discriminatorio ai dati, anche storici, dei consumi sul periodo rilevante detenuti da parte dei soggetti responsabili del servizio di misura, assicurando che la messa a disposizione delle misure dei consumi sia effettuata con modalità di comunicazione omogenee;

h) indirizzare il Gestore dei servizi elettrici spa a gestire i flussi di energia, i relativi dispositivi di interconnessione ed i servizi ausiliari necessari, garantendo la sicurezza, l'affidabilità, l'efficienza e il minor costo del servizio e degli approvvigionamenti, e a gestire la rete senza discriminazione di utenti o categorie di utenti; in particolare, a deliberare e realizzare gli investimenti di manutenzione e di sviluppo della rete nel rispetto del principio di unitarietà della rete di trasmissione nazionale e perseguendo finalità di miglioramento dell'efficienza del sistema elettrico nazionale, mediante pubblici confronti concorrenziali, sulla base dei principi di trasparenza, pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, economicità e proporzionalità;

i) promuovere, con particolare riferimento al settore del gas, le operazioni di aggregazione territoriale delle attività di distribuzione, a vantaggio della riduzione dei costi di distribuzione, attraverso l'identificazione, in base a criteri di efficienza, di bacini minimi di utenza;

l) definire gli indicatori e i criteri in base ai quali valutare le offerte per il servizio di distribuzione di gas naturale, tenendo conto, nel rispetto degli *standard* qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza, non solo delle migliori condizioni economiche e di prestazione del servizio, ma anche, in misura adeguata, del livello di qualità e sicurezza, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale presentati dalle imprese concorrenti e prevedendo degli indici per l'individuazione delle offerte connotate da profili di anomalia;

m) promuovere la concorrenza nelle forniture di gas dall'estero, garantendo una pluralità di soggetti importatori ed una molteplicità di Paesi fornitori, anche in relazione al regolamento (CE) n. 1775/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, relativo alle condizioni di accesso alle reti del trasporto del gas naturale, riformulando la disciplina prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, sulla base dello sviluppo atteso della situazione concorrenziale del mercato del gas naturale, tenendo conto del grado di terzietà delle infrastrutture di approvvigionamento all'estero e

delle effettive possibilità di accesso dei terzi ai mercati esteri, purché in presenza di effettive condizioni di reciprocità nel settore con le imprese di Stati non appartenenti all'Unione europea;

n) promuovere misure per salvaguardare le attività industriali e la loro competitività con particolare riferimento a quelle con elevato fattore di utilizzazione dell'energia ed elevata incidenza del costo dell'approvvigionamento energetico sui costi industriali.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Gli schemi dei decreti legislativi sono sottoposti al parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e delle competenti Commissioni parlamentari; decorsi sessanta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza dei predetti pareri. Con la stessa procedura, e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei suddetti decreti legislativi, può emanare disposizioni correttive e integrative.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 14.

14.1

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Sopprimere l'articolo.

14.2

BUGNANO, LI GOTTI

Sopprimere l'articolo.

14.3

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

Sopprimere l'articolo.

14.4

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 1, sopprimere le parole: «nel rispetto» fino a: «delle relative procedure».

14.5

IL GOVERNO

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «criteri per» e sostituire le parole: «entro il 30 giugno 2009» con le seguenti: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

14.6

POSSA

Al comma 1, sostituire le parole: «di impianti di produzione di energia nucleare nonché dei sistemi di stoccaggio dei rifiuti radioattivi e del materiale nucleare nel territorio nazionale» con le seguenti: «nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché dei sistemi per il deposito definitivo dei materiali e rifiuti radioattivi».

14.7

POSSA

Al comma 1, sostituire le parole: «per la definizione delle misure compensative da corrispondere alle popolazioni interessate» con le seguenti: «per la definizione di eventuali incentivi e misure dirette a com-

pensare le popolazioni interessate nel caso che la localizzazione degli impianti comporti penalizzazioni o vincoli territoriali».

14.8

D'ALÌ

Al comma 1, sostituire le parole: «da corrispondere alle» con le parole: «da realizzare in favore delle».

14.9

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: «, e successivamente delle Commissioni» fino a: «trasmissione degli schemi medesimi».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di assegnazione dei medesimi schemi. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni. Qualora i termini per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. Il predetto termine è invece prorogato di venti giorni nel caso in cui sia concessa la proroga del termine per l'espressione del parere. Decorso il termine di cui al terzo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del quarto periodo, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione».

14.10

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «previa acquisizione del parere» con le seguenti: «d'intesa con».

14.11

BUGNANO, LI GOTTI

Al comma 1, sostituire il terzo periodo con i seguenti: «Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei suddetti decreti, indicando specificatamente le eventuali osservazioni e le disposizioni ritenute non conformi ai principi e ai criteri direttivi di cui al comma 2. Il Governo, tenuto conto dei pareri di cui al presente comma, entro quarantacinque giorni dalla data di espressione del parere parlamentare, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro venti giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Il mancato rispetto, da parte del Governo, dei termini di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi comporta la decadenza dall'esercizio della delega legislativa».

14.12

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

14.13

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI, CASSON

Sopprimere la lettera a) del comma 2.

14.14

BUGNANO, LI GOTTI

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

14.15

BUGNANO, LI GOTTI

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «dichiarare i siti» inserire le seguenti: «che ospitano impianti di produzione elettrica nucleare, o lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi e materiale nucleare,».

14.16

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) previsione che nella valutazione dei siti per la localizzazione di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, le infrastrutture di interconnessione con la rete elettrica siano potenziabili secondo criteri di economicità».

14.17

VETRELLA

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) definizione dei criteri di idoneità dei siti per la localizzazione di impianti elettronucleari e depositi sulla base dei requisiti di sicurezza nucleare e radioprotezione indicati dalla Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica (IAEA) e delle altre Organizzazioni Internazionali al fine di assicurare i più adeguati livelli di sicurezza dei siti per soddisfare le esigenze di tutela della salute della popolazione e dell'ambiente».

14.18

BUGNANO, LI GOTTI

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «definizione di adeguati livelli», con le parole: «definizione di elevati livelli».

14.19

ARMATO, BUBBICO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 2, lettera c) dopo le parole: «diretti alle persone residenti» inserire le parole: «, agli enti locali».

14.20

BUGNANO

Al comma 2, lettera c) dopo le parole: «diretti alle persone residenti» inserire le seguenti: «, agli enti locali».

14.21

D'ALIA, CINTOLA

Al comma 2, lettera c) dopo le parole: «diretti alle persone residenti» inserire le parole: «, agli enti locali».

14.22

BUGNANO, LI GOTTI

Al comma 2 lettera c), sostituire le parole: «nel territorio circostante il sito» con le seguenti: «nella provincia nonché nei comuni confinanti, qualora situati in province diverse e nel raggio massimo di 10 chilometri dall'impianto medesimo.».

14.23

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «alle quali è fatto divieto di trasferire tali oneri a carico degli utenti finali».

14.24

FIORONI, ARMATO, BUBBICO, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la lettera;

«c-bis) previsione che precedentemente o congiuntamente alla realizzazione di nuovi insediamenti sugli attuali siti, si dismettano in modo accelerato gli insediamenti obsoleti esistenti e siano svolte le necessarie bonifiche per l'eliminazione di ogni vincolo radiologico».

14.25

BUGNANO

Al comma 2 dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) previsione che precedentemente o congiuntamente alla realizzazione di nuovi insediamenti sugli attuali siti, si dismettano in modo accelerato gli insediamenti obsoleti esistenti e siano svolte le necessarie bonifiche per l'eliminazione di ogni vincolo radiologico».

14.26

D'ALIA, CINTOLA

Al comma 2 dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) previsione che precedentemente o congiuntamente alla realizzazione di nuovi insediamenti sugli attuali siti, si dismettano in modo accelerato gli insediamenti obsoleti esistenti e siano svolte le necessarie bonifiche per l'eliminazione di ogni vincolo radiologico».

14.27

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) riconoscimento di interventi economici di sostegno agli enti locali nel cui territorio insiste il sito con oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione o nell'esercizio degli impianti e delle strutture. Alle predette imprese è fatto divieto di trasferire tali oneri a carico degli utenti finali».

14.28

CURSI, CASOLI

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «che i produttori di energia elettrica nucleare devono adottare», con le parole: «che i titolari di autorizzazioni di attività».

14.29

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «devono adottare» aggiungere le seguenti: «sotto il controllo e nell'ambito delle direttive previste dagli organismi a ciò preposti e, in primo luogo, dalla Sogin e dall'Agenzia per la sicurezza nucleare,».

14.30

POSSA

Al comma 2, lettera d), in fine, dopo le parole: «fine vita» aggiungere le seguenti: «, sulla base del principio che i costi relativi a queste sistemazioni e a tale smantellamento sono a carico dei produttori di energia elettrica nucleare».

14.31

D'ALÌ

Al comma 2, alla lettera e), dopo le parote: «enti pubblici di ricerca» inserire le parole: «, ivi incluso l'ISPRA,».

14.32

BUGNANO, LI GOTTI

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) conseguimento, nel rispetto degli articoli 117 e 118 della Costituzione, con riguardo alla localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica nazionale e ai sistemi di stoccaggio dei rifiuti radioattivi o del materiale nucleare, della necessaria intesa con gli enti locali da perfezionare, a seconda dei casi, con la Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-città di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, oppure direttamente con le regioni e le province interessate;».

14.33

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

14.34

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

14.35

BUGNANO, LI GOTTI

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

14.36

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

Al comma 2, sopprimere le lettere g) e h).

14.37

IL GOVERNO

Al comma 2, sostituire le lettere g) e h) con le seguenti:

«g) previsione che la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o per lo smantellamento di impianti nucleari a fine vita siano considerati attività di preminente interesse statale e, come tali, soggette ad autorizzazioni, anche inerenti diverse fasi realizzative, rilasciate, su istanza del soggetto richiedente e previa intesa con la regione interessata, con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

h) previsione che ogni autorizzazione sia rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241; l'autorizzazione alla realizzazione deve comprendere la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi; per ciascuna fase, l'autorizzazione sostituisce ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti;».

14.38

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

Alla lettera g) del comma 2 sopprimere le parole: «previsione che la costruzione e l'esercizio» e sostituite dalle parole: «previsione che la localizzazione, costruzione e l'esercizio».

14.39

BUGNANO, LI GOTTI

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «previsione che» inserire le seguenti: «la localizzazione».

14.40

CURSI, CASOLI

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «di impianti nucleari a fine vita», inserire le parole: «e tutte le opere connesse».

14.41

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «autorizzazione unica rilasciata» aggiungere le seguenti: «dopo aver ottemperato alle procedure di VIA e VAS previste dalla normativa vigente».

14.42

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

All'articolo 14 comma 2, lettera g), dopo le parole: «autorizzazione unica rilasciata» aggiungere le seguenti: «dopo aver ottemperato alle procedure di VIA e VAS previste dalla normativa vigente».

14.43

BUGNANO, LI GOTTI

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «autorizzazione unica rilasciata» inserire le seguenti: «, dopo aver ottemperato alle procedure di VIA e VAS previste dalla normativa vigente,».

14.44

BUGNANO, LI GOTTI

Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: «previa intesa» con le seguenti: «di concerto».

14.45

ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 2, sopprimere la lettera h).

14.46

BUBBICO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 2, lettera h), dopo le parole: «comunque denominati» aggiungere le seguenti: «, ad eccezione delle procedure di VIA e VAS cui si deve obbligatoriamente ottemperare».

14.47

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

Al comma 2, lettera h), dopo le parole: «comunque denominati» aggiungere le seguenti: «ad eccezione delle procedure di VIA e VAS cui si deve obbligatoriamente ottemperare».

14.48

BUGNANO, LI GOTTI

Al comma 2, lettera h), secondo periodo, dopo le parole: «comunque denominati», aggiungere le seguenti: «, ad eccezione delle procedure di VIA e VAS cui si deve obbligatoriamente ottemperare,».

14.49

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 2, sopprimere la lettera i).

14.50

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

Al comma 2, sopprimere la lettera i).

14.51

BUGNANO, LI GOTTI

Al comma 2, sopprimere la lettera i).

14.52

CURSI, CASOLI

Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) previsione che le approvazioni relative ai requisiti, ai progetti, alle procedure realizzative ed alle specifiche tecniche degli impianti nucleari già concesse dalle autorità competenti di Paesi con le quali l'Agenzia per la sicurezza nucleare abbia definito accordi bilaterali o multilaterali di cooperazione, che rispettino i principi e gli *standard* dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica delle Nazioni Unite (IAEA), siano considerate valide in Italia, previa approvazione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare;».

14.53

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 2, lettera i), sostituire le parole: «considerate valide in Italia» con le seguenti: «siano assunte quale base di riferimento per la procedura di validazione e di approvazione dei requisiti e delle specifiche tec-

niche degli impianti nucleari da parte dell'Agenzia per la sicurezza nucleare».

14.54

GARRAFFA, FIORONI, ARMATO, BUBBICO, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 2, lettera l), dopo le parole: «previsione che gli oneri relativi ai controlli di sicurezza e di radioprotezione» inserire le parole: «, che devono comunque assicurare la massima trasparenza nei confronti dei cittadini e delle amministrazioni locali.».

14.55

BUGNANO

Al comma 2, lettera l) dopo le parole: «previsione che gli oneri relativi ai controlli di sicurezza e di radioprotezione» inserire le seguenti: «, che dovranno comunque assicurare la massima trasparenza nei confronti dei cittadini e delle amministrazioni locali.».

14.56

D'ALIA, CINTOLA

Al comma 2, lettera l) dopo le parole: «previsione che gli oneri relativi ai controlli di sicurezza e di radioprotezione» inserire le parole: «, che dovranno comunque assicurare la massima trasparenza nei confronti dei cittadini e delle amministrazioni locali.».

14.57

CURSI, PISCITELLI

Al comma 2, lettera n), sostituire le parole: «di un fondo per il "de-commissioning"» con le seguenti: «, contribuzione e gestione di un fondo per lo smantellamento degli impianti nucleari e opere connesse, per il trattamento e lo smaltimento finale dei rifiuti radioattivi, al termine della vita operativa degli impianti, in linea con le raccomandazioni della Commissione europea e gli standard internazionali in materia;».

14.58

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 2, lettera n), aggiungere infine le seguenti parole: «i cui oneri non possono essere posti successivamente a carico dei consumatori».

14.59

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

Al comma 2, lettera n), dopo la parola: «decommissioning» aggiungere il seguente capoverso: «Le risorse finanziarie, di cui al suddetto fondo, destinate al decommissioning sono attribuite, oltre che alla Provincia e al Comune che ospitano la centrale nucleare, anche ai Comuni confinanti con quello in cui è situata la centrale».

14.60

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 2, lettera o), dopo le parole: «per le popolazioni» aggiungere le seguenti: «e in particolare quelle».

14.61

POSSA

Al comma 2, lettera o) eliminare la parola: «coinvolte».

14.62

GRANAIOLA, GARRAFFA, FIORONI, ARMATO, BUBBICO, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 2), lettera o), dopo le parole: «per l'esecuzione degli interventi» inserire le parole: «e per la gestione degli impianti».

14.63

BUGNANO

Al comma 2), lettera o) dopo le parole: «per l'esecuzione degli interventi» aggiungere le seguenti: «e per la gestione degli impianti».

14.64

D'ALIA, CINTOLA

Al comma 2), lettera o), dopo le parole: «per l'esecuzione degli interventi» aggiungere le parole: «e per la gestione degli impianti».

14.65

IL GOVERNO

Al comma 2, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«o-bis) prevedere sanzioni per la violazione delle norme prescrittive previste nei decreti di cui al comma 1.»;

14.66

POSSA

Al comma 2, aggiungere la seguente lettera:

«o-bis) previsione di un'opportuna campagna di informazione alla popolazione italiana sull'energia nucleare, con particolare riferimento alla sua sicurezza e alla sua economicità.».

14.67

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 3, dopo le parole: «settore dell'energia» aggiungere la seguente: «nucleare».

14.68

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Sopprimere il comma 4.

14.69

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

Sopprimere il comma 4.

14.70

BUGNANO

Sopprimere il comma 4.

14.71

D'ALIA, CINTOLA

Sopprimere il comma 4.

14.72

SANGALLI, FIORONI, TOMASELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Al comma 4 dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole: "sistemi di cogenerazione" sono inserite le seguenti: "energia nucleare prodotta sul territorio nazionale"».

14.73

CICOLANI

Al comma 4 inserire il seguente periodo: «Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole "importano

o producono energia elettrica da fonti non rinnovabili" sono inserite le parole: "ad eccezione dell'energia nucleare prodotta sul territorio nazionale"».

14.74

IL GOVERNO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze è regolamentata la garanzia finanziaria di cui al punto l) della lettera d) del comma 2."».

Art. 15.**15.1**

BUGNANO, LI GOTTI

Sopprimere l'articolo.

15.2

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

Sopprimere l'articolo.

15.3

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Sopprimere l'articolo.

15.4

POSSA

Al comma 1, dopo le parole: «Con delibera del Cipe» inserire le seguenti: «, da assumere entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

15.5

D'ALÌ

Al comma 1, sostituire le parole: «sentito» con le parole: «di concerto con».

15.6

GRANAIOLA

Al comma 1, dopo le parole: «territorio e del mare», aggiungere le seguenti: «e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali».

15.7

BUGNANO, LI GOTTI

Al comma 1, dopo le parole: «territorio e del mare», aggiungere le seguenti: «e l'ENEA».

15.8

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 1, dopo le parole: «Commissioni parlamentari competenti» aggiungere le seguenti: «entro a data di entrata in vigore della presente legge.».

15.9

POSSA

Al comma 1, dopo le parole: «sentite le Commissioni parlamentari competenti» *inserire le seguenti:* «, ottenuto il parere vincolante dell’Agenzia per la Sicurezza Nucleare,».

15.10

SARBATI, Paolo ROSSI, GRANAIOLA, GARRAFFA, FIORONI, ARMATO, BUBBICO, SANGALLI, TOMASELLI

Al comma 1, dopo le parole: «sentite le Commissioni parlamentari competenti» *inserire le parole:* «e sentita la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».

15.11

BUGNANO, LI GOTTI

Al comma 1, dopo le parole: «Commissioni parlamentari competenti», *aggiungere le seguenti:* «, sentita la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

15.12

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SANGALLI, SARBATI, TOMASELLI

Al comma 1, sostituire le parole: «definite le tipologie» *con le seguenti:* «definiti i requisiti sulla scorta delle valutazioni e delle proposte formulate da apposita commissione tecnico-scientifica, la quale terrà conto delle risultanze di una specifica ricognizione di valutazione degli impianti e delle tecnologie adoperate nello scenario internazionale, sui costi di realizzazione e di gestione, sulla frequenza di malfunzionamento o incidenti nel corso dell’esercizio delle diverse tipologie di impianti».

15.13

POSSA

Al comma 2, sostituire le parole da: «la costituzione di consorzi» fino a: «Cassa Depositi e Prestiti SpA» con le seguenti: «la costituzione di forme di compartecipazione di più soggetti per lo sviluppo e l'utilizzo degli impianti di cui al comma 1, a cui possano accedere soggetti produttori di energia elettrica, soggetti industriali e, eventualmente, in quota minoritaria la Cassa Depositi e Prestiti SpA».

15.14

IL GOVERNO

Al comma 2, sostituire le parole: «per lo sviluppo e l'utilizzo degli impianti» con le seguenti: «costruzione ed esercizio».

15.15

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: «e, eventualmente» fino alla fine del comma.

15.16

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

Al comma 2 dalle parole: «e eventualmente, in quota minoritaria dalla Cassa depositi e prestiti SpA» fino alle parole: «con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.» sono soppresse.

15.17

POSSA

Al comma 2, dopo le parole: «Con delibera del Cipe» inserire le seguenti: «, da assumere entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

15.18

ZANETTA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente:

"298. A decorrere dal 1° gennaio 2009 è assicurato un gettito annuo pari a 100 milioni di euro mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota di pari importo a valere sulle entrate derivanti dalla componente tariffaria A2 sul prezzo dell'energia elettrica, definito ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, sono stabiliti modalità e termini per il versamento di cui al presente comma"».

15.19

GRANAIOLA, SANGALLI, FIORONI, TOMASELLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un tavolo tecnico di confronto in materia di energia nucleare, per discutere le proposte economiche e tecniche, il dettaglio dei costi e degli investimenti, i tempi della realizzazione e gli effetti sulla concorrenza nel libero mercato dell'energia. Al tavolo partecipano i rappresentanti delle organizzazioni delle categorie economiche e sociali rappresentate nel CNEL, nonché i rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.».

Art. 16.**16.1**DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA,
SOLIANI

Sopprimere l'articolo.

16.2

LANNUTTI

Al comma 2 sopprimere le parole: «e la Cassa Conguaglio per il settore elettrico, di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 6 luglio 1974, n. 34,».

16.3

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

Al comma 2 sopprimere parole: «il fondo bombole metano di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640».

16.4

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 2, sopprimere le parole: «la Cassa Conguaglio per il settore elettrico di cui al provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi del 6 luglio 1974, n. 34».

Conseguentemente:

sopprimere il comma 4;

al comma 5, sostituire le parole: «ai commi 3 e 4» *con le seguenti:* «al comma 3».

16.5

IL GOVERNO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La gestione in regime di separazione contabile ed amministrativa del fondo bombole per metano di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640, e le funzioni dell'Agenzia nazionale delle scorte di riserva di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, sono attribuite alla cassa conguaglio GPL (gas di petrolio liquefatto), di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 28 ottobre 1977, n. 44».

16.6

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA,
SOLIANI

Al comma 3 sopprimere le parole: «il fondo bombole metano di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640».

16.7

ZANETTA

Al comma 16, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. In caso di mancata definizione dell'intesa con la Regione interessata nel termine prescritto per il rilascio dell'autorizzazione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione, si provvede, entro i successivi sei mesi, a mezzo di un collegio tecnico costituito d'intesa tra il Ministro dello sviluppo economico e la Regione interessata, ad una nuova valutazione dell'opera e dell'eventuale proposta alternativa formulata dalla Regione dissenziente. Ove permanga il dissenso, l'opera è autorizzata nei successivi novanta giorni, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con il Presidente della Regione interessata, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro competente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.».

16.8

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI,
SARBATI, TOMASELLI

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «ai commi 3 e 4» con le seguenti: «al comma 3».

16.9

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «ai commi 3 e 4» con le seguenti: «al comma 3».

16.10

LANNUTTI

Sopprimere il comma 4.

16.11

LANNUTTI

Al comma 4 sostituire le parole: «all'Acquirente Unico S.p.a, fatta eccezione per le attività di accertamento e verifica di natura tecnica, che sono trasferite al Gestore dei servizi elettrici S.p.a.» con le seguenti: «all'Autorità per l'energia elettrica e il gas».

16.12

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 4, aggiungere infine le seguenti parole: «I fondi della Cassa conguaglio per il settore elettrico non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle proprie della Cassa medesima».

16.13

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Sopprimere i commi 6 e 7.

16.14

BUGNANO, LI GOTTI

Sopprimere i commi 6 e 7.

16.15

D'ALIA, CINTOLA

*Il comma 6 è soppresso.**Conseguentemente, il comma 7 è soppresso.*

16.16BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI,
S BARBATI, TOMASELLI*Al comma 6, sopprimere le parole da: «prevedendo» fino a: «energetico».*

16.17

BUGNANO, LI GOTTI

Al comma 6, sostituire le parole: «20 per cento» con le parole: «40 per cento».

16.18

D'ALIA, CINTOLA

Il comma 7 è soppresso.

16.19DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA,
SOLIANI*Sopprimere il comma 7.*

16.20

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI,
SARBATI, TOMASELLI

Sopprimere il comma 7.

16.21

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI,
SARBATI, TOMASELLI

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «emanazione dell'atto di indirizzo strategico di cui al comma 6».

16.22

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI,
SARBATI, TOMASELLI

Al comma 7, ultimo periodo, sostituire le parole: «entrata in vigore della presente legge» con le parole: «emanazione dell'atto di indirizzo strategico di cui al comma 6».

16.23

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI,
SARBATI, TOMASELLI

Al comma 7, ultimo periodo, sostituire le parole: «entrata in vigore della presente legge» con le parole: «nomina dei commissari».

16.24

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI,
SARBATI, TOMASELLI

Sopprimere il comma 8.

16.25

GRANAIOLA

Al comma 8, sostituire il primo capoverso con il seguente:

«8. Al fine di semplificare, accelerare e assicurare l'attuazione dei programmi per l'efficienza e il risparmio energetico, anche aumentando i relativi finanziamenti, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, predispone un piano straordinario per l'efficienza e il risparmio energetico entro il 31 dicembre 2009 e lo trasmette alla Commissione europea».

Conseguentemente dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8, valutato in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e quanto a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

16.26

ANDRIA, PIGNEDOLI, DE CASTRO, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 8, alinea, primo periodo, dopo le parole: «del territorio e del mare» aggiungere le seguenti: «e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali».

16.27

GRANAIOLA, SANGALLI, FIORONI, TOMASELLI

Al comma 8, dopo la frase: «predisposto con l'apporto dell'Agenzia di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115,» aggiungere la seguente: «e con la consultazione delle principali organizzazioni nazionali delle parti economiche rappresentate nel CNEL,».

16.28

BUGNANO, LI GOTTI

Al comma 8, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) misure volte ad assicurare la promozione di nuova edilizia a rilevante risparmio energetico, e la riqualificazione energetica degli edifici esistenti».

16.29

IL RELATORE

Al comma 8, lettera c), sostituire le parole: «categorie professionali, organismi territoriali, imprese e loro associazioni» con le seguenti: «Esco e dei soggetti fornitori di servizi energetici così come definiti nel decreto legislativo n. 115/2008».

16.30

IL RELATORE

Al comma 8, lettera d) dopo le parole: «definizione di indirizzi per» inserire le seguenti: «l'acquisto e installazione di prodotti nuovi e per».

16.31

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 8, lettera d), dopo le parole: «definizione di indirizzi per» inserire le seguenti: «l'acquisto e installazione di prodotti nuovi e per».

16.32

IL RELATORE

Al comma 8, lettera d) dopo le parole: «nei settori dell'edilizia», inserire le seguenti: «per uso civile abitativo/terziario, delle infrastrutture».

16.33

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 8, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:

«*d-bis*) meccanismi e incentivi per lo sviluppo dei sistemi di microgenerazione e di piccola cogenerazione attraverso il riconoscimento di tariffe incentivata di energia elettrica abbinata alla produzione di energia termica o frigorifera oltre ad un ampliamento della producibilità dei titoli di efficienza energetica e dei certificati verdi;

d-ter) sostegno e sviluppo della domanda di titoli di efficienza energetica e dei certificati verdi attraverso un ampliamento ed in sostegno della domanda;

d-quater) sviluppo di piani per dotare la rete di distribuzione di energia elettrica degli adeguati mezzi a garantire la generazione distribuita nell'intero territorio nazionale;

d-quinquies) definire le misure di semplificazione amministrativa tali da permettere lo sviluppo reale del mercato della generazione distribuita».

16.34

IL RELATORE

Al comma 8, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«*d-bis*) l'estensione, per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2011, per l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica compresa tra 1,1 e 5,5 kW, per la sostituzione di motori esistenti con motori ad elevata efficienza di potenza elettrica compresa tra 1,1 e 5,5 kW, nonché per l'acquisto e l'installazione di variatori di velocità (inverter) su impianti con potenza elettrica compresa tra 0,75 e 7,5 kW e da 90 a 900 kW, della detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, sino ad un valore massimo della detrazione di 1500 euro per motore, in un'unica rata. Le modalità applicative di dette agevolazioni saranno da individuarsi con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e fatto salvo quanto già previsto dall'articolo 1, comma 20 della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

16.35

MENARDI

Al comma 8, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) l'estensione, per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2011, per l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica compresa tra 1, 1 e 5,5 kW, per la sostituzione di motori esistenti con motori ad elevata efficienza di potenza elettrica compresa tra 1, 1 e 5,5 kW, nonché per l'acquisto e l'installazione di variatori di velocità (inverter) su impianti con potenza elettrica compresa tra 0,3 e 7,5 kW e da 90 a 900 kW, della detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, sino ad un valore massimo della detrazione di 1500 euro per motore, in un'unica rata. Le modalità applicative di dette agevolazioni saranno da individuarsi con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e fatto salvo quanto già previsto dall'articolo 1, comma 20 della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

Per la copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 43,5 milioni per il 2009, 43,5 milioni per il 2010 e 43,5 milioni per il 2011, si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244.

16.36

BUGNANO, LI GOTTI

Al comma 8, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) interventi, finalizzati allo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, ai fini del rispetto degli obiettivi fissati dal Consiglio europeo dell'8 marzo 2007, in materia di politiche energetiche,».

16.37

GRANAIOLO

Al comma 8 dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) misure per la semplificazione delle procedure di finanziamento per l'abbattimento dei tassi di interesse applicati dal sistema bancario per gli investimenti pubblici e privati in fonti rinnovabili».

16.38

BUGNANO, LI GOTTI

Al comma 8, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) attuazione e promozione di una strategia nazionale per lo sviluppo della filiera industriale nella realizzazione di tecnologie per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili, e incentivazione della ricerca per la promozione delle tecnologie dell'efficienza energetica e per l'integrazione di tali tecnologie negli edifici storici».

16.39

PIGNEDOLI, ANDRIA, DE CASTRO, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 8, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) il Piano agroenergetico nazionale definito con proprio decreto dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni appartenenti al Tavolo agroalimentare, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

16.40

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 8, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) il Piano deve favorire le piccole e medie imprese e agevolare l'accesso delle medesime all'autoproduzione, con particolare riferimento alla microgenerazione distribuita all'utilizzo delle migliori tecnologie per l'efficienza energetica e alla cogenerazione;».

16.41

GRANAIOLA

Al comma 8 dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*) attuazione e promozione di un programma nazionale per lo sviluppo della filiera industriale delle tecnologie per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili, incentivazione della ricerca per la promozione delle tecnologie dell'efficienza energetica, aumento degli stanziamenti e semplificazione delle procedure per l'accesso ai finanziamenti relativi all'utilizzo delle fonti rinnovabili nelle abitazioni private».

16.42

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«*8-bis*. Per il settore degli elettrodomestici, sono previste le seguenti misure incentivanti:

a) per la sostituzione di lavatrici domestiche aventi consumo inferiore e/o uguale a 0,17kWh/Kg e classe A di efficacia di lavaggio spetta una detrazione, prevista per il triennio d'imposta 2009/2011, pari al 20 per cento dei costi sostenuti entro il 31 dicembre 2011 ed effettivamente rimasti a carico del contribuente, fino alla soglia massima di detrazione pari a 150 euro per ciascun apparecchio. Ai fini del riconoscimento della detrazione in esame si rende necessaria, oltre alla documentazione attestante l'acquisto dell'apparecchio – che deve essere costituita da fattura o da scontrino recante i dati identificativi dell'acquirente, la classe energetica dell'elettrodomestico acquistato e la data di acquisto – una ulteriore documentazione da cui si possa evincere l'avvenuta sostituzione dell'elettrodomestico. A tal fine, il contribuente è tenuto a redigere apposita auto-dichiarazione, da conservare ed esibire agli uffici dell'Agenzia delle Entrate in caso di eventuali richieste, dalla quale risulti la tipologia dell'apparecchio sostituito e le modalità utilizzate per la dismissione dello stesso. La certificazione dovrà recare l'indicazione dell'impresa o dell'ente cui è stato conferito l'apparecchio o che abbia provveduto al ritiro o allo smaltimento dello stesso;

b) per l'acquisto di lavastoviglie domestiche con classe A di efficienza energetica in congiunzione alla classe A di efficacia di lavaggio e asciugatura spetta una detrazione, prevista per il triennio d'imposta 2009/2011, pari al 20 per cento dei costi sostenuti entro il 31 dicembre 2011 ed effettivamente rimasti a carico del contribuente, fino alla soglia massima di detrazione pari a 150 euro per ciascun apparecchio. Ai fini del riconoscimento della detrazione in esame si rende necessaria la documentazione

attestante l'acquisto dell'apparecchio che deve essere costituita da fattura o da scontrino recante i dati identificativi dell'acquirente, la classe energetica, la classe di efficacia di lavaggio e la classe di asciugatura dell'elettrodomestico acquistato e la data di acquisto;

c) per la sostituzione di condizionatori d'aria con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A spetta una detrazione, prevista per il triennio d'imposta 2009/2011, pari al 20 per cento dei costi sostenuti entro il 31 dicembre 2011 ed effettivamente rimasti a carico del contribuente, fino alla soglia massima di detrazione pari a 150 euro per ciascun apparecchio. Ai fini del riconoscimento della detrazione in esame si rende necessaria, oltre alla documentazione attestante l'acquisto dell'apparecchio – che deve essere costituita da fattura o da scontrino recante i dati identificativi dell'acquirente, la classe energetica dell'elettrodomestico acquistato e la data di acquisto – una ulteriore documentazione da cui si possa evincere l'avvenuta sostituzione dell'elettrodomestico. A tal fine, il contribuente è tenuto a redigere apposita autodichiarazione, da conservare ed esibire agli uffici dell'Agenzia delle entrate in caso di eventuali richieste, dalla quale risulti la tipologia dell'apparecchio sostituito e le modalità utilizzate per la dismissione dello stesso. La certificazione dovrà recare l'indicazione dell'impresa o dell'ente cui è stato conferito l'apparecchio o che abbia provveduto al ritiro o allo smaltimento dello stesso;

e) per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2011 da cittadini anziani che abbiano superato i sessantacinque anni di età, nonché i cittadini disabili beneficiari dell'indennità di accompagnamento, come risultante dalla certificazione sanitaria rilasciata dalla Commissione Invalidi Civili, o titolari di assegno personale continuativo, come risultante dalla certificazione sanitaria rilasciata dall'Ufficio INAIL, per l'acquisto di condizionatori d'aria di classe energetica non inferiore ad A spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 150 euro per ciascun apparecchio, in un'unica rata».

16.43

SANGALLI, FIORONI, TOMASSINI

Dopo il comma 8, è inserito il seguente:

«8-bis. Al fine della realizzazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nella produzione e negli usi dell'energia, nonché della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, alle piccole e medie imprese è consentito l'accesso al credito agevolato, per gli interventi finalizzati all'efficienza energetica e alla produzione di energia da fonti rinnovabili, mediante il ricorso alle garanzie previste dal fondo di garanzia di cui all'articolo 1, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Per i cittadini privati, l'accesso al credito agevolato per i predetti interventi è

consentito mediante il ricorso ad un fondo di garanzia per gli investimenti di riqualificazione energetica di 50 milioni di euro, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico. Con uno o più decreti, il Ministro per lo sviluppo economico individua le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale ai fini dell'amministrazione del fondo di garanzia di cui al comma precedente».

16.44

IL RELATORE

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. a) Alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 2, comma 162, le parole da: "A decorrere dal 1° gennaio 2010" sino alle parole: "all'interno di apparati" sono abrogate;

b) Alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 2, il comma 163 è abrogato».

16.45

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Al fine di promuovere l'adozione degli apparecchi di illuminazione ad elevato rendimento luminoso, il Ministero dello sviluppo economico emana entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le necessarie procedure in attuazione all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e dell'articolo 1, comma 352, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. È abrogato il comma 163 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

16.46

TOMASELLI, SBARBATI, PAOLO ROSSI, GRANAIOLA, GARRAFFA, FIORONI, ARMATO, BUBBICO, SANGALLI

Sopprimere il comma 9.

16.47

BUGNANO

Sopprimere il comma 9.

16.48

D'ALIA, CINTOLA

Sopprimere il comma 9.

16.49

BUGNANO

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«I criteri per l'erogazione del Fondo di sviluppo delle isole minori sono stabiliti in base alle priorità individuate dall'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori (ANCIM) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni ed il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, sono individuati gli interventi ammessi al relativo finanziamento, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni».

16.50

ARMATO, TOMASELLI, SBARBATI, PAOLO ROSSI, GRANAIOLA, GARRAFFA, FIORONI, BUBBICO, SANGALLI

Sostituire il comma 9 con il seguente comma:

«I criteri per l'erogazione del Fondo di sviluppo delle isole minori sono stabiliti in base alle priorità individuate dall'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori (ANCIM) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni ed il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Con decreto

del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, sono individuati gli interventi ammessi al relativo finanziamento, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni».

16.51

D'ALIA, CINTOLA

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. I criteri per l'erogazione del Fondo di sviluppo delle isole minori sono stabiliti in base alle priorità individuate dall'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori (ANCIM) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni ed il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, sono individuati gli interventi ammessi al relativo finanziamento, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni».

16.52

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Sopprimere il comma 10.

16.53

BONFRISCO

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. Al numero 122) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "ad alto rendimento" aggiungere le seguenti: "o da fonti non rinnovabili effettuate nell'ambito di Contratti Servizio Energia 'Plus', di cui al decreto legislativo n. 115 del 2008 allegato II, punto b)".

10-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 10-bis, valutato in 20 milioni di euro, a decorrere dal 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307».

16.54

BONFRISCO

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. All'art. 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, aggiungere in fondo il seguente periodo: "A decorrere dal 2009, la medesima disposizione non si applica altresì ai soggetti che svolgono attività di natura esclusivamente commerciale all'ingrosso o al dettaglio, acquistando i prodotti petroliferi dalle società petrolifere e rivendendoli al consumatore finale o ad altri commercianti".

10-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 10-bis, valutato in 15 milioni di euro, a decorrere dal 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 63, comma 10».

16.55

VALDITARA, BORNACIN, DI STEFANO, MENARDI

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. L'attività di fornitura di servizi energetici, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) e bb), è incompatibile con lo svolgimento dell'attività di vendita di energia al dettaglio, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera s), nei confronti dell'utente finale del medesimo impianto; tale incompatibilità sussiste, altresì, nei confronti delle società controllate o controllanti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. Restano ferme, altresì, le incompatibilità previste dalle norme vigenti in relazione alla funzione di terzo responsabile».

16.56

VALDITARA, BORNACIN, DI STEFANO, MENARDI

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 11, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, il periodo: "a meno che la fornitura sia effettuata nell'ambito di un contratto servizio energia, con modalità definite con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero delle finanze" è soppresso».

16.57

VALDITARA, BORNACIN, DI STEFANO, MENARDI

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. All'Allegato II del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.115 (Contratto Servizio Energia) le lettere *b*) e *c*) sono soppresse.

16.58

VALDITARA, BORNACIN, DI STEFANO, MENARDI

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Il comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 è soppresso».

16.59

BONFRISCO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 81, comma 18, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituire il secondo periodo con il seguente: "Le imprese il cui fatturato è superiore a quello previsto dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge n. 297 del 1990 sono escluse dalla vigilanza esercitata dalla Autorità per l'energia elettrica e il gas sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente periodo"».

16.60

PIGNEDOLI, ANDRIA, DE CASTRO, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 11, dopo le parole: «del territorio e del mare» aggiungere le seguenti: «e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali».

16.61

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

Al comma 11, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «nonché delle competenze delle regioni e delle amministrazioni locali».

16.62

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e della salvaguardia della salute dei cittadini e della tutela ambientale».

16.63

CURSI, VETRELLA

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. L'articolo 11, comma 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 è sostituito dal seguente:

2. A decorrere dal 1° gennaio 2010, l'obbligo di cui al comma 1 è trasferito ai soggetti che hanno concluso con Tema S.p.A. un contratto di dispacciamento in prelievo in base alla definizione di cui alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 111/2006 e successive modificazioni. Tali soggetti che, in ciascun anno, prelevano energia elettrica hanno l'obbligo di acquistare, nell'anno successivo, una quota di certificati verdi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo n.387 del 2003. Tale quota è riferita all'intera quantità di energia prelevata».

Conseguentemente all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le parole: «Per il periodo 2007-2012 la medesima quota è incrementata annualmente di 0,75 punti percentuali. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, sono stabiliti gli ulteriori incrementi della stessa quota per gli anni successivi al 2012» sono sostituite dalle seguenti: «Per il periodo 2007-2009 la medesima quota è incrementata annualmente di 0,75 punti percentuali. La quota d'obbligo di cui all'articolo 11 comma 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 a decorrere dal 1° gennaio 2009 è pari, per il primo anno, al 3,9 per cento. Per il periodo 2011-2012 la quota minima di elettricità prodotta da fonti rinnovabili che deve essere acquistata, ai sensi dell'articolo 11, commi 2 e 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 dai soggetti che hanno concluso con Terna S.p.A. un contratto di dispacciamento in prelievo è incrementata di 0.5 punti percentuali. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, sono stabiliti gli ulteriori incrementi della stessa quota per gli anni successivi al 2012».

16.64

FIORONI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo il comma 11, è inserito il seguente:

«11-bis. Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, la lettera p) è sostituita dalla seguente:

"p) persona fisica o giuridica che acquista energia per proprio uso finale comprese persone fisiche o giuridiche facenti parte di un medesimo programma di miglioramento di efficienza energetica";

b) all'articolo 2, comma 1, la lettera t) è sostituita dalla seguente:

"t) 'sistema efficiente di utenza': sistema in cui un impianto di produzione di energia elettrica, alimentato da fonti rinnovabili o in assetto cogenerativo ad alto rendimento, anche nella titolarità di un soggetto diverso dal cliente finale, è direttamente connesso, per il tramite di una linea diretta o di rete interna di utenza, all'impianto per il consumo di uno o più clienti finali o di gruppi di clienti finali destinatari di un programma di miglioramento dell'efficienza energetica, ed è realizzato all'interno dell'area di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente o più clienti finali o gruppi di clienti finali";

c) all'articolo 10, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente:

"1. In un sistema efficiente di utenza, il trasferimento dell'energia elettrica alle apparecchiature di consumo di uno o più clienti finali, anche nell'ambito della fornitura di un servizio energetico, non si configura come attività di distribuzione. Entro maggio 2009 dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce le modalità per la regolazione dei sistemi efficienti di utenza ai fini dell'erogazione degli eventuali servizi di trasmissione, distribuzione e dispacciamento dal punto di connessione del sistema alla rete elettrica nazionale richiesti dal gestore del sistema privato"».

16.65

SANGALLI, FIORONI, TOMASELLI

Dopo il comma 11, è inserito il seguente:

«11-bis) Il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 387, è così modificato:

a) al comma 3 dell'articolo 12, dopo le parole "energia elettrica", sono inserite le seguenti: "con potenza superiore a 1 MW";

b) dopo il comma 3 dell'articolo 12, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza inferiore o uguale a 1 MW e superiore a 20 KW alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture necessarie indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono sottoposti alla disciplina della dichiarazione di inizio attività, da presentare all'amministrazione competente.

3-ter. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza inferiore o uguale a 20 KW alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture necessarie indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della dichiarazione di inizio attività".»

16.66

BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

Dopo il comma 11 è inserito il seguente:

«11-bis) Il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 387, è così modificato:

a) al comma 3 dell'articolo 12, dopo le parole "energia elettrica", sono inserite le seguenti: "con potenza superiore a 1 MW";

b) dopo il comma 3 dell'articolo 12, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza inferiore o uguale a 1 MW e superiore a 20 KW alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture necessarie indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono sottoposti alla disciplina della dichiarazione di inizio attività, da presentare all'amministrazione competente.

3-ter. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza inferiore o uguale a 20 KW alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture necessarie indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della dichiarazione di inizio attività"».

16.67

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis All'articolo 2 comma 146 della legge 24 dicembre 2007 n.244 sostituire le parole "Per il periodo 2007-2012" la medesima quota è incrementata annualmente di 0,75 punti percentuali" con le parole "Per il periodo 2008-2012 la medesima quota è incrementata annualmente di 1 punto percentuale"».

16.68

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. All'articolo 2 comma 149 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 sostituire le parole: "a un prezzo pari al prezzo medio riconosciuto ai certificati verdi registrato nell'anno precedente dal Gestore del mercato elettrico (GME) e trasmesso al GSE entro il 31 gennaio di ogni anno." con: "a un prezzo calcolato come al comma precedente"».

16.69

VICARI

Dopo il comma 11 è inserito il seguente:

«11-bis. L'installazione e l'esercizio di unità di microgenerazione così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 sono assoggettati alla sola comunicazione da presentarsi alla autorità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; l'installazione e l'esercizio di unità di piccola cogenerazione così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 sono assoggettati alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380».

16.70

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata, adotta un decreto con il quale sono definiti i criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare a concentrazione estendendo i benefici previsti per il solare fotovoltaico di dall'articolo 7 del decreto legislativo 387 del 2003».

16.71

BUGNANO

Al comma 12 dopo le parole: «dell'energia elettrica prodotta» sopprimere le seguenti: «, da cedere a privati cittadini che intendono accedere agli incentivi in "conto energia" e sottoscrivere contratti di scambio energetico con il gestore della rete».

16.72

D'ALIA, CINTOLA

Al comma 12 dopo le parole: «dell'energia elettrica prodotta» sopprimere le parole: «, da cedere a privati cittadini che intendono accedere agli incentivi in "conto energia" e sottoscrivere contratti di scambio energetico con il gestore della rete».

16.73

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. Il Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge, uno o più decreti legislativi per definire la ripartizione fra regioni e province autonome di Trento e di Bolzano della quota minima di incremento dell'energia prodotta con fonti rinnovabili per raggiungere l'obiettivo definito in sede comunitaria.

La delega di cui al comma 1 è esercitata nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:

a) definizione dei potenziali regionali tenendo conto dell'attuale livello di produzione delle energie rinnovabili;

b) introduzione di obiettivi intermedi al 2012, 2014, 2016 e 2018 calcolati coerentemente con gli obiettivi intermedi nazionali concordati a livello comunitario.

Entro 90 giorni dall'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano eliminano eventuali disposizioni che limitano la potenza installabile per impianti da fonti rinnovabili, sempre che gli stessi non siano motivati da ragioni di salvaguardia della salute e di tutela dell'ambiente, emanano o adeguano i propri

piani di promozione delle fonti rinnovabili per raggiungere l'obiettivo finale di cui al comma 1.

12-ter. Al fine di agevolare la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, il comma 10 dell'art. 12 del decreto legislativo n.387/2003 è così sostituito:

«10. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per i beni e le attività culturali previo parere della Conferenza unificata approva, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti nel paesaggio, con specifico riguardo agli impianti eolici. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di speciali tipologie di impianti. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida le regioni adeguano le rispettive discipline. In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, trovano applicazione le linee guida nazionali».

16.74

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. Al fine di incentivare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, per gli impianti di energia eolica con potenza nominale non superiore a 200 kW, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto sono previste misure di agevolazione fiscale, contributi a copertura dei costi connessi agli studi per la valutazione della convenienza e della fattibilità degli impianti nonché l'applicazione delle tar incentivanti di cui all'art. 6, comma 1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007. Nei casi in cui gli impianti di energia eolica con potenza nominale non superiore a 200 kW siano realizzati in abbinamento a quelli fotovoltaici, prevedere l'erogazione di un unico incentivo in contro energia pari in valore e durata a quello che sarebbe stato corrisposto per il solo impianto fotovoltaico».

16.75

ALLEGRIANI

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. Ai fini della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di cui al decreto 18 dicembre 2008 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2009, per gli impianti di aziende agricole, singole o associate, alimentati con biomasse, la potenza nominale media annua è la potenza elettrica immessa in rete».

16.76

GHEDINI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. La facoltà concessa ai comuni dal precedente comma 16 è estesa alle società cooperative che destinino aree di loro proprietà alla realizzazione degli impianti per l'erogazione in "conto energia" e dei servizi di "scambio sul posto" dell'energia prodotta da cedere ai propri soci che intendano accedere agli incentivi in "conto energia" e sottoscrivere contratti di scambio energetico con il gestore della rete».

16.77

FLUTTERO, MENARDI

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. All'articolo 1, comma 289, della legge 244/2007 sostituire le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2009" con le seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2010"».

16.78

D'ALIA, CINTOLA

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. La facoltà concessa ai comuni dal precedente comma 16 è estesa alle società cooperative che destinino aree di loro proprietà alla realizzazione degli impianti per l'erogazione in "conto energia" e dei servizi di "scambio sul posto" dell'energia prodotta da cedere ai propri soci che

intendano accedere agli incentivi in "conto energia" e sottoscrivere contratti di scambio energetico con il gestore della rete».

16.79

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Sopprimere il comma 13.

16.80

IL RELATORE

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

«13-bis. Il termine previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 20 del 2007 per l'entrata in esercizio degli impianti di cogenerazione è prorogato di un anno, al fine di salvaguardare i diritti acquisiti ai sensi dell'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239».

16.81

IL RELATORE

Al comma 14, prima della lettera a), premettere la seguente:

«0.a) al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: "sono soggetti a un'autorizzazione unica" aggiungere le seguenti: "comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi"».

16.82

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 14, prima della lettera a), premettere la seguente:

«0.a) al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: "sono soggetti a un'autorizzazione unica" aggiungere le seguenti: "comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi"».

16.83

VICARI

Al comma 14, prima della lettera a), premettere la seguente:

«0.a) al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: "sono soggetti a un'autorizzazione unica" aggiungere le seguenti: "comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi"».

16.84

BUGNANO

Al comma 14, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «18 mesi».

16.85

GARRAFFA, ARMATO, TOMASELLI, SBARBATI, PAOLO ROSSI, GRANAIOLA, FIORONI, BUBBICO, SANGALLI

Al comma 14, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «18 mesi».

16.86

D'ALIA, CINTOLA

Al comma 14, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «18 mesi».

16.87

IL RELATORE

Al comma 14, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) sostituire il comma 4-bis con il seguente:

"4-bis. In caso di mancata definizione dell'intesa con la regione o le regioni interessate nel termine per il rilascio dell'autorizzazione, si provvede al rilascio della stessa entro i successivi novanta giorni a mezzo di un comitato paritetico costituito tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente e la Regione o le Regioni interessate. Ove an-

che in questa sede permanga l'inerzia della Regione o delle Regioni interessate al rilascio dell'intesa, entro sessanta giorni provvede con decreto il Presidente della Repubblica, valutata la ricorrenza del preminente interesse nazionale dell'opera, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con la partecipazione del Presidente della Regione e delle Regioni coinvolte dall'opera, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza Stato-Regioni, sono emanate le norme per la composizione e il funzionamento del Comitato"».

16.88

VICARI

Al comma 14, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) sostituire il comma 4-bis con il seguente:

"4-bis. In caso di mancata definizione dell'intesa con la regione o le regioni interessate nel termine per il rilascio dell'autorizzazione, si provvede al rilascio della stessa entro i successivi novanta giorni a mezzo di un comitato paritetico costituito tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente e la Regione o le Regioni interessate. Ove anche in questa sede permanga l'inerzia della Regione o delle Regioni interessate al rilascio dell'intesa, entro sessanta giorni provvede con decreto il Presidente della Repubblica, valutata la ricorrenza del preminente interesse nazionale dell'opera, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con la partecipazione del Presidente della Regione e delle Regioni coinvolte dall'opera, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previo parere della Conferenza Stato-Regioni, sono emanate le norme per la composizione e il funzionamento del Comitato"».

16.89

BUGNANO

Al comma 14, lettera b), punto 4-sexies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per tali interventi è comunque necessario l'invio di una comunicazione alle amministrazioni interessate».

16.90

D'ALIA, CINTOLA

Al comma 14, lettera b), punto 4-sexies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per tali interventi è comunque necessario l'invio di una comunicazione alle amministrazioni interessate».

16.91

FIORONI, GARRAFFA, ARMATO, TOMASELLI, SBARBATI, PAOLO ROSSI, GRANAIOLA, BUBBICO, SANGALLI

Al comma 14, lettera b), capoverso 4-sexies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per tali interventi è comunque necessario l'invio di una comunicazione alle amministrazioni interessate».

16.92

BUGNANO

Al comma 14, lettera b), punto 4-octies sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti: «sessanta giorni».

16.93

SBARBATI, FIORONI, GARRAFFA, ARMATO, TOMASELLI, PAOLO ROSSI, GRANAIOLA, BUBBICO, SANGALLI

Al comma 14, lettera b), capoverso 4-octies, sostituire le parole: «trenta giorni» con le parole: «sessanta giorni».

16.94

IL RELATORE

Al comma 14, lettera b), dopo il capoverso 4-terdecies, aggiungere il seguente:

«4-quaterdecies. Le varianti da apportare al progetto definitivo approvato, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, ove non assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo, sono sottoposte al regime di inizio attività già previsto al comma 4-sexies. Non assumono rilievo localizzativo le varianti di tracciato conte-

nute nell'ambito del corridoio individuato in sede di approvazione del progetto ai fini urbanistici; in mancanza di diversa individuazione costituiscono corridoio di riferimento a fini urbanistici le fasce di rispetto previste dalla normativa in materia di elettromagnetismo. Non assumono rilievo localizzativo, inoltre, le varianti all'interno delle Stazioni Elettriche che non comportino aumenti della cubatura degli edifici. Le eventuali modificazioni del piano di esproprio connesse alle varianti di tracciato prive di rilievo localizzativo sono approvate ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dall'autorità espropriante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327, e successive modificazioni e non richiedono nuova apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Ove assumano rilievo localizzativo, le varianti sono approvate dal Ministero dello Sviluppo Economico, con il consenso dei presidenti delle regioni e province autonome interessate».

16.95

IL GOVERNO

Al comma 14, lettera b), dopo il capoverso 4-terdecies, aggiungere il seguente:

«4-quaterdecies. Le varianti da apportare al progetto definitivo approvato, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, ove non assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo, sono sottoposte al regime di inizio attività già previsto al comma 4-sexies. Non assumono rilievo localizzativo le varianti di tracciato contenute nell'ambito del corridoio individuato in sede di approvazione del progetto ai fini urbanistici; in mancanza di diversa individuazione costituiscono corridoio di riferimento a fini urbanistici le fasce di rispetto previste dalla normativa in materia di elettromagnetismo. Non assumono rilievo localizzativo, inoltre, le varianti all'interno delle Stazioni Elettriche che non comportino aumenti della cubatura degli edifici. Le eventuali modificazioni del piano di esproprio connesse alle varianti di tracciato prive di rilievo localizzativo sono approvate ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dall'autorità espropriante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327, e successive modificazioni, e non richiedono nuova apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Ove assumano rilievo localizzativo, le varianti sono approvate dal Ministero dello sviluppo economico, con il consenso dei presidenti delle regioni e province autonome interessate».

16.96

VICARI

Al comma 14, lettera b), dopo il capoverso 4-terdecies, aggiungere il seguente:

«4-quaterdecies. Le varianti da apportare al progetto definitivo approvato, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, ove non assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo, sono sottoposte al regime di inizio attività già previsto al comma 4-sexies. Non assumono rilievo localizzativo le varianti di tracciato contenute nell'ambito del corridoio individuato in sede di approvazione del progetto ai fini urbanistici; in mancanza di diversa individuazione costituiscono corridoio di riferimento a fini urbanistici le fasce di rispetto previste dalla normativa in materia di elettromagnetismo. Non assumono rilievo localizzativo, inoltre, le varianti all'interno delle Stazioni Elettriche che non comportino aumenti della cubatura degli edifici. Le eventuali modificazioni del piano di esproprio connesse alle varianti di tracciato prive di rilievo localizzativo sono approvate ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dall'autorità espropriante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327, e successive modificazioni e non richiedono nuova apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Ove assumano rilievo localizzativo, le varianti sono approvate dal Ministero dello Sviluppo Economico, con il consenso dei presidenti delle regioni e province autonome interessate».

16.97

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 14, lettera b), dopo il capoverso 4-terdecies, aggiungere il seguente:

«4-quaterdecies. Le varianti da apportare al progetto definitivo approvato, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, ove non assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo, sono sottoposte al regime di inizio attività già previsto al comma 4-sexies. Non assumono rilievo localizzativo le varianti di tracciato contenute nell'ambito del corridoio individuato in sede di approvazione del progetto ai fini urbanistici; in mancanza di diversa individuazione costituiscono corridoio di riferimento a fini urbanistici le fasce di rispetto previste dalla normativa in materia di elettromagnetismo. Non assumono rilievo localizzativo, inoltre, le varianti all'interno delle Stazioni Elettriche che non comportino aumenti della cubatura degli edifici. Le eventuali modificazioni del piano di esproprio connesse alle varianti di tracciato prive di ri-

lievo localizzativo sono approvate ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dall'autorità espropriante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327, e successive modificazioni e non richiedono nuova apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Ove assumano rilievo localizzativo, le varianti sono approvate dal Ministero dello Sviluppo Economico, con il consenso dei presidenti delle regioni e province autonome interessate».

16.98

IL RELATORE

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. All'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e può svolgersi per via telematica";

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Alla conferenza di servizi possono partecipare in qualità di uditori, senza diritto di voto, i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o in comitati che vi abbiano interesse. Gli stessi soggetti possono proporre osservazioni scritte, in ordine alle quali non sussiste obbligo di risposta da parte dell'amministrazione precedente. Si applica l'articolo 10, comma 1, lettera b).

2-ter. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 14-bis sono convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto.

2-quater. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari, i gestori o gli incaricati di pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza, a implichi loro adempimenti ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività. Gli stessi è inviata, anche per via telematica, e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione della conferenza di servizi. Alla conferenza possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione"».

16.99

VICARI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. All'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", inserire il seguente:

"5-bis. Alla conferenza di servizi devono essere convocati, senza diritto di voto, tutti i soggetti proponenti il progetto che verrà discusso. Nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto nella conferenza implichi adempimenti di concessionari, gestori o incaricati di servizi pubblici, o abbia effetto direttamente o indirettamente sulle loro attività, gli stessi devono ricevere notifica della convocazione della conferenza"».

16.100

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. All'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. Alla conferenza di servizi devono essere convocati, senza diritto di voto, tutti i soggetti proponenti il progetto che verrà discusso. Nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto nella conferenza implichi adempimenti di concessionari, gestori o incaricati di servizi pubblici, o abbia effetto direttamente o indirettamente sulle loro attività, gli stessi devono ricevere notifica della convocazione della conferenza"».

16.101

PINZGER

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. All'articolo 52, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: "non superiore a 20 kW" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 30 kW"».

16.102

ZANETTA

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto legge del 7 febbraio 2002, n. 7, come convertito dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, è aggiunto il seguente periodo: "l'eventuale rifiuto regionale dell'intesa deve essere espresso con provvedimento motivato, tenuto a confrontarsi specificatamente con le risultanze dell'istruttoria e ad esporre in modo chiaro e dettagliato le ragioni del dissenso dalla proposta ministeriale di intesa"».

16.103

IL GOVERNO

Al comma 16, capoverso «Art. 46», comma 1, sostituire le parole: «L'autorizzazione per la» con le seguenti: «Gli atti amministrativi relativi alla».

16.104

IL GOVERNO

Al comma 16, capoverso «Art. 46», comma 1, sostituire le parole: «è rilasciata» con le seguenti: «sono rilasciati».

16.105

ZANETTA

Al comma 16, capoverso «Art. 46», nel primo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente:

«2. L'autorizzazione di cui al precedente comma 1 sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio dei terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere connesse o all'aumento della capacità dei terminali esistenti. La stessa costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti o degli strumenti di pianificazione e di coordinamento comunque denominati o sopraordinati alla strumentazione vigente in ambito comunale. Per il rilascio della autorizzazione, ai fini della verifica della conformità urbanistica

dell'opera, è fatto obbligo di richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui territorio ricadono le opere da realizzare».

16.106

D'ALÌ

Al comma 16, capoverso «Art. 46», nel capoverso aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le procedure autorizzatorie di cui al presente articolo avviate precedentemente all'entrata in vigore della presente legge sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento».

16.107

IL GOVERNO

Sostituire il comma 17 con il seguente:

«4. Le disposizioni del presente articolo si applicano, su richiesta del proponente, da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai procedimenti amministrativi in corso alla medesima data».

16.108

LEGNINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Sopprimere il comma 19.

Conseguentemente, sopprimere il comma 20.

16.109

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

Sopprimere il comma 19.

Conseguentemente, sopprimere il comma 20.

16.110

MASCITELLI, BELISARIO, BUGNANO, LANNUTTI

Sopprimere il comma 19.

16.111LEGNINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI,
SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI*Al comma 19, sopprimere il capoverso 77.**Conseguentemente, al comma 20, sostituire le parole: «da 77 a 82-bis» con le seguenti: «da 78 a 82-bis».*

16.112

MASCITELLI, BELISARIO, BUGNANO, LANNUTTI

*Al comma 19, paragrafo «77», primo periodo, dopo le parole: «le amministrazioni statali e regionali» aggiungere le seguenti: «e locali».**Conseguentemente, al paragrafo «77», sopprimere l'ultimo periodo.*

16.113LEGNINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI,
SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI*Al comma 19, capoverso «77», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso il permesso di ricerca non può essere rilasciato in presenza del parere contrario della regione interessata».*

16.114DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA,
SOLIANI*Al comma 19, capoverso 77, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso il permesso di ricerca non può essere rilasciato in presenza del parere contrario della regione interessata».*

16.115

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 19, sopprimere il capoverso 78.

Conseguentemente:

al medesimo comma, sopprimere il capoverso 79;

al comma 20, sostituire le parole: «da 77 a 82-bis» con le seguenti: «77, 80, 81, 82 e 82-bis».

16.116

MASCITELLI, BELISARIO, BUGNANO, LANNUTTI

Al comma 19, paragrafo «78» sostituire le parole: «dell'ufficio territoriale minerario per gli idrocarburi e la geotermia competente» con le seguenti: «da parte dell'amministrazione regionale interessata».

Conseguentemente sostituire la parola: «regione» con le parole: «le amministrazioni statali competenti».

16.117

LEGNINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 19, capoverso 78, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, nonché di utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili e comunque nel rispetto delle norme di sicurezza, di salvaguardia della salute dei cittadini e di tutela ambientale, secondo i principi comunitari di precauzione».

16.118

LEGNINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 19, capoverso 78, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso l'autorizzazione alla perforazione non può essere rilasciata in presenza del parere contrario della regione interessata».

16.119

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

Al comma 19, capoverso 78, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso l'autorizzazione alla perforazione non può essere rilasciata in presenza del parere contrario della regione interessata».

16.120

IL GOVERNO

Al comma 19, la riformulazione del comma 79 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239 è sostituita dalla seguente:

«79. Per le autorizzazioni alla perforazione ricadenti nelle aree marine di cui all'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, come modificata dall'articolo 26 della legge 31 luglio 2002, n. 179 continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

16.121

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

Al comma 19, sopprimere il capoverso 80.

Conseguentemente, al comma 20, sostituire le parole: «da 77 a 82» con le seguenti: «77, 78, 79, 81 e 82».

16.122

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 19, sopprimere il capoverso 81.

Conseguentemente, al comma 20, sostituire le parole: «da 77 a 82-bis» con le seguenti: «77, 78, 79, 80, 82 e 82-bis.».

16.123

LEGNINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 19, capoverso 81, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«In ogni caso la concessione di coltivazione non può essere rilasciata in presenza del parere contrario della regione interessata».

16.124

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

Al comma 19, capoverso 81, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«In ogni caso la concessione di coltivazione non può essere rilasciata in presenza del parere contrario della regione interessata».

16.125

LEGNINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 19, capoverso 81, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«, di utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili e comunque nel rispetto delle norme di sicurezza, di salvaguardia della salute dei cittadini e di tutela ambientale, secondo i principi comunitari di precauzione».

16.126

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

Al comma 19, sopprimere i capoversi 82 e 82-bis.

Conseguentemente, al comma 20, sostituire le parole: «da 77 a 82» con le seguenti: «da 77 a 81».

16.127

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 19, sopprimere il capoverso 82.

Conseguentemente, al comma 20, sostituire le parole: «da 77 a 82-bis» con le seguenti: «da 77 a 81 e 82-bis».

16.128

BUBBICO, ANTEZZA, CHIURAZZI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 19, dopo il capoverso 82-bis, aggiungere il seguente:

«82-ter. L'estrazione di idrocarburi in terraferma costituisce titolo per l'esenzione totale o parziale a favore dei cittadini residenti e delle imprese, escluse quelle elettriche, aventi sede sia legale che operativa nella regione interessata dalle estrazioni, delle accise sulle benzine, sul gasolio e sul gas disposte dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. La misura dell'esenzione è parziale qualora la quantità di idrocarburi estratta risulta inferiore ai consumi della regione. In tal caso, la riduzione delle accise è proporzionale al fabbisogno soddisfatto dalla quantità di idrocarburi estratti. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico vengono definite le modalità per il calcolo standardizzato delle quantità estratte e dei consumi di benzine, gasolio e gas per usi civili e produttivi in ciascuna regione, escluse le attività di produzione elettrica, nonché per il trasferimento dei benefici ai diretti fruitori».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, determinati nel limite massimo di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante le seguenti maggiori entrate:

1) *All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «5,5» è sostituita dalla seguente: «6,5»;*

2) *All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, capoverso «5-bis», primo periodo, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;*

b) *al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;*

c) *al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;*

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «91 per cento»;

e) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,20 per cento».

3) Per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2007.

16.129

LEGNINI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI

Al comma 19, dopo il comma 82-bis, aggiungere il seguente: «In relazione alle disposizioni di cui ai commi da 77 a 82-bis, sono comunque fatte salve la potestà legislativa regionale e le relative funzioni amministrative in materia di urbanistica e di tutela della salute, dell'ambiente, degli eco sistemi e dell'agricoltura».

16.130

MASCITELLI, BELISARIO, BUGNANO, LANNUTTI

Sopprimere il comma 20.

16.131

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

Sopprimere il comma 20.

16.132

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SARBATI, TOMASELLI

Sopprimere il comma 20.

16.133

ZANETTA

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. La concessione di stoccaggio di gas naturale in terraferma, di cui alla legge 26 aprile 1974, n. 170, e successive modificazioni ed integrazioni, è rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni statali e locali interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Tale procedura si applica anche alle autorizzazioni per impianti, infrastrutture, interventi di modifica ed opere da realizzare nell'ambito delle concessioni di stoccaggio rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente legge, nonché per analoghe realizzazioni connesse a variazioni dei programmi dei lavori od ampliamenti, di cui al decreto ministeriale 26 agosto 2005, della capacità di stoccaggio delle concessioni vigenti. Il provvedimento rilasciato a conclusione del procedimento unico dichiara, quando occorra, la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere ed ha effetto di variante urbanistica».

16.134

ZANETTA

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 104 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le regioni autorizzano lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi in terraferma nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano o abbiano contenuto idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi. È fatta salva, per giacimenti a mare, la normativa vigente».

16.135

CAGNIN, MONTI

Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

«20-bis. Al comma 3, articolo 104, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "ed anche con le Regioni per i giacimenti a terra, può" sono sostituite con le seguenti: "e le Regioni per i giacimenti a terra, possono"».

16.136

MASCITELLI, BELISARIO, BUGNANO, LANNUTTI

Sopprimere il comma 21.

16.137BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI,
SARBATI, TOMASELLI

Sopprimere il comma 21.

16.138

MASCITELLI, BELISARIO, BUGNANO, LANNUTTI

Sopprimere il comma 22.

16.139BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI,
SARBATI, TOMASELLI

Sopprimere il comma 22.

16.140

MASCITELLI, BELISARIO, BUGNANO, LANNUTTI

Sopprimere il comma 23.

16.141

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Sopprimere il comma 23.

16.142

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 23, sopprimere le parole da: «senza nuovi o maggiori oneri» fino alla fine del comma con le seguenti: «con oneri a carico del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

16.143

IL RELATORE

Dopo il comma 23 inserire i seguenti:

23-bis. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni, emana un decreto volto a definire le prescrizioni relative alla posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, ovvero sonde geotermiche, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici, per cui è necessaria la sola dichiarazione di inizio attività (D.L.A.).

23-quater. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 9 dicembre 1986, n. 896, è sostituito dal seguente:

"1. L'esecuzione dei pozzi di profondità fino a 400 metri per ricerca, estrazione e utilizzazione di acque calde, comprese quelle sgorganti da sorgenti, per potenza termica complessiva non superiore a 2000 chilowatt termici, anche per eventuale produzione di energia elettrica con impianti a

ciclo binario ad emissione nulla, è autorizzata dalla regione territorialmente competente con le modalità di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775".

23-quinquies. La temperatura convenzionale dei reflui di cui all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1986, n. 896, è pari a 15 gradi centigradi».

16.144

FIORONI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo il comma 23, è aggiunto il seguente:

«23-bis. All'articolo 5, del decreto legislativo del 2 febbraio 2007 n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) euro 5,40 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso in locale e luoghi diversi dalle abitazioni, per le utenze fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese; euro 4,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh; euro 2,80 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh".

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Con deliberazione, da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, le province possono incrementare la misura di cui al comma 1, lettera c), fino a:

a) euro 6,60 per mille kWh, per consumi fino 200.000 kWh al mese;

b) euro 5,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh;

c) euro 3,40 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh.

Le deliberazioni sono pubblicate sul sito informatico del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze. Con determinazione del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali sono stabilite le necessarie modalità applicative».

16.145

MENARDI, FLUTTERO

Dopo il comma 23 è aggiunto il seguente:

«23-bis. All'articolo 35, comma 2-bis, della legge 133/2008 aggiungere il seguente comma:

"2-ter Ai fini della presentazione della richiesta di accatastamento, deve essere indicata la classe energetica dell'edificio, secondo quanto definito dal decreto di cui all'art. 6, comma 9, del D.lgs 192/2005"».

16.146

ZANETTA

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-bis. Il secondo capoverso del comma 4 dell'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, così come modificato dalla lettera d), comma 158 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpreta nel seguente modo: "In caso di dissenso espresso da una amministrazione, purché non statale, preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico artistico, la decisione, ove non diversamente e specificamente disciplinato dalle regioni, è rimessa alla Giunta regionale ovvero alle Giunte delle province autonome di Trento e Bolzano"».

16.147

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

Dopo il comma 23 è inserito il seguente:

«23-bis. Il secondo capoverso del comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, così come modificato dalla lettera d), comma 158 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, si interpreta nel seguente modo:

"In caso di dissenso espresso da una amministrazione, purché non statale, preposta alla tutela ambientale, paesaggistico – territoriale o del patrimonio storico artistico, la decisione, ove non diversamente e specificamente disciplinato dalle regioni, è rimessa alla giunta regionale ovvero alle Giunte delle province autonome di Trento e Bolzano"».

16.148

ZANETTA

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-bis. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è sostituito con il seguente:

"2. Nell'ambito della disciplina di cui al comma 1, l'energia elettrica prodotta può essere remunerata a condizioni economiche di mercato per la parte immessa in rete e nei limiti del valore eccedente il costo sostenuto per il consumo dell'energia"».

16.149

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

All'articolo 16 dopo il comma 23 è inserito il seguente:

«23-bis. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, è sostituito con il seguente:

"2. Nell'ambito della disciplina di cui al comma 1, l'energia elettrica prodotta può essere remunerata a condizioni economiche di mercato per la parte immessa in rete e nei limiti del valore eccedente il costo sostenuto per il consumo dell'energia"».

16.150

CASOLI

Dopo il comma 23 aggiungere il seguente:

«23-bis. Ai fini dell'applicazione delle tariffe incentivanti, gli impianti fotovoltaici ed i relativi componenti devono essere conformi alle norme tecniche e devono essere realizzati con componenti di nuova costruzione e non contenenti tellururo di cadmio».

16.151

PETERLINI

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", organizzando

periodicamente e gratuitamente il servizio di ritiro dei rifiuti AEE domestici presso i singoli distributori e i centri di raccolta"».

16.0.1

FLUTTERO, MENARDI

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

1. L'entrata in vigore delle disposizioni relative ai requisiti acustici passivi degli edifici contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997, emanato ai sensi dell'articolo 3, lettera *e*), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 ("Legge-quadro sull'inquinamento acustico"), è differita sino alla entrata in vigore del decreto ministeriale previsto all'articolo 3, lettera *f*), della stessa legge.

2. In attesa della emanazione del decreto di cui all'articolo 3, lettera *f*), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 ("Legge quadro sull'inquinamento acustico"), la progettazione di edifici di nuova costruzione deve essere corredata, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico, da una relazione acustica, sottoscritta dal progettista o da un tecnico abilitato, conforme ai criteri di calcolo di cui al Rapporto tecnico UNI TR 11175: 2005 "Acustica in edilizia – Guida alle norme serie UNI EN 12354 per la previsione delle prestazioni acustiche degli edifici – Applicazione alla tipologia costruttiva nazionale".

3. Ai fini della tutela dall'inquinamento acustico, il Governo avvierà, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una fase di sperimentazione, della durata di sei mesi, avvalendosi di una commissione di coordinamento promossa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, diretta alla definizione di una proposta di requisiti e criteri necessari per la realizzazione di opere e interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione di edifici, anche con riferimento alle modalità di verifica e di collaudo, nonché alla documentazione necessaria per l'autorizzazione alla esecuzione degli interventi stessi.

4. Il Governo avvierà, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una revisione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997, al fine di tener conto degli esiti della sperimentazione compiuta ai sensi del comma precedente, dei dati raccolti sulla base delle relazioni acustiche presentate a corredo dei progetti, nonché degli esiti delle prove acustiche effettuate su opere compiute».

16.0.2

D'ALIA, CINTOLA

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Perequazione delle accise sul consumo di energia elettrica)

1. All'articolo 5, del decreto legislativo del 2 febbraio 2007, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) dell'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 26 del 2007, è sostituita con la seguente:

"c) euro 5,40 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso/in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per le utenze fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese; euro 4,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh; euro 2,80 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh";

b) il comma 2 è sostituito con il seguente:

"2. Con deliberazione, da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, le province possono incrementare la misura di cui al comma 1, lettera c), fino a:

a) euro 6,60 per mille kWh per consumi fino 200.000 kWh al mese;

b) euro 5,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh;

c) euro 3,40 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh.

Le deliberazioni sono pubblicate sul sito informatico del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze. Con determinazione del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali sono stabilite le necessarie modalita' applicative".

2. All'articolo 52, comma 3, lettera f), del decreto legislativo del 26 ottobre 2007 n. 504, dopo la parola: "verificato" sono inserite le parole: "relativamente all'eccedenza"».

16.0.3

D'ALIA, CINTOLA

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

*(Trasferimento della spesa sanitaria
a carico del bilancio della Regione siciliana)*

1. Al fine di addivenire al completo trasferimento della spesa sanitaria a carico del bilancio della Regione siciliana, è riconosciuto alla Regione Sicilia l'intero gettito delle accise e imposte erariali di consumo che gravano sui prodotti energetici, di cui al capitolo 1409 e 1410, lavorati nel territorio della Regione.

2. Alla determinazione dell'importo annuo del gettito di cui sopra si provvede con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.

3. Dall'anno 2008 la Regione Sicilia provvede al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato.

4. Con determinazione della Commissione paritetica di cui all'articolo 43 Statuto della Regione siciliana, approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, sono individuate le ulteriori competenze fino ad ora esercitate dallo Stato da trasferirsi alla Regione in attuazione del principio di simmetria di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 novembre 2005, n. 241.

5. Nel caso in cui il gettito di cui al comma 1 risulti inadeguato alla copertura delle competenze conferite alla Regione Sicilia ai sensi del presente articolo, con la procedura di cui al comma 2, previa intesa in sede di Commissione paritetica, sono ridefinite le quote di competenza fiscale dello Stato da trasferirsi alla Regione».

16.0.4

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Ridefinizione dei poteri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas)

1. All'articolo 2, comma 5, della legge 14 novembre 1995, n. 481, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i settori dell'energia elettrica e del gas, ai fini della tutela dei clienti finali e della realizzazione di mercati effettivamente concorrenziali, le competenze ricomprendono tutte le attività della relativa filiera".

2. All'articolo 2, comma 12, della legge 14 novembre 1995, n. 481, dopo la lettera p), è aggiunta, in fine, la seguente:

"p-bis) definisce, per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 nei settori dell'energia elettrica e del gas, le misure idonee a promuovere efficaci dinamiche concorrenziali, anche relativamente a specifici periodi temporali o aree geografiche".

3. All'articolo 1, comma 11, della legge 23 agosto 2004, n. 239, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'Autorità per l'energia elettrica e il gas riferisce entro sei mesi alle Commissioni parlamentari competenti e al Governo sulle misure adottate in attuazione degli stessi indirizzi".

4. All'articolo 1, comma 12, della legge 23 agosto 2004, n. 239, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "L'Autorità per l'energia elettrica e il gas riferisce entro il 30 gennaio di ogni anno alle Commissioni parlamentari competenti sullo stato del mercato dell'energia elettrica e del gas naturale".

5. Ai compiti attribuiti ai sensi del presente articolo, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

16.0.5

TOMASELLI, SANGALLI, FIORONI

Dopo l'articolo 16, è inserito il seguente:

«Art. 16-bis.

(Perequazione fiscale sul consumo di energia elettrica)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la lettera c) è sostituita con la seguente:

"c) euro 5,40 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per le utenze fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese; euro 4,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh; euro 2,80 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh.";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Con deliberazione, da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, le province possono incrementare la misura di cui al comma 1, lettera c), fino a:

a) euro 6,60 per mille kWh, per consumi fino 200.000 kWh al mese;

b) euro 5,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh;

c) euro 3,40 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh. Le deliberazioni sono pubblicate sul sito informatico del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze. Con determinazione del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali sono stabilite le necessarie modalità applicative".

2. All'articolo 52, comma 3, lettera f), al decreto legislativo del 26 ottobre 1995 n. 504 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 52, comma 3, lettera f), dopo la parola "verificato" sono inserite le parole: "relativamente all'eccedenza";

b) all'allegato i, nella parte recante disposizioni in materia di energia, le parole "per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: lire 6 al kWh", sono sostituite dalle parole: "per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: 0,2 centesimi di euro al kWh"».

16.0.6

D'ALIA, CINTOLA

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. A valere sul gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio della Regione siciliana è retrocesso alla Regione un importo pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 a titolo di contributo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello Statuto regionale, dovuto per gli stessi anni 2009, 2010 e 2011 e ad integrazione, per gli anni 2009 e 2010, dei finanziamenti attribuiti ai sensi dell'articolo 1, comma 833, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'erogazione dei contributi è subordinata alla redazione di un piano economico degli investimenti, che la Regione siciliana è tenuta a realizzare, finalizzato all'aumento del rapporto, tra PIL regionale e PIL nazionale».

16.0.7

D'ALIA, CINTOLA

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Per l'attuazione della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 137 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio 2009, una ulteriore spesa pari a 25 milioni di euro, cui si provvede con parte del gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio della Regione siciliana».

16.0.8

D'ALIA, CINTOLA

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2006, n. 296 al comma 830 è aggiunto il seguente periodo: "Alla Regione siciliana è riconosciuta sim-

metricamente all'aumento della misura del concorso alla spesa la retrocessione di una percentuale non inferiore al 20 e non superiore al 50 per cento del gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio regionale. Alla detenninazione dell'importo annuo da retrocedere alla Regione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze".

All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2006, n. 296, il comma 832 è soppresso"».

16.0.9

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 23-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Sono fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e dell'articolo 46-bis della legge 29 novembre 2007, n. 222, in materia di distribuzione di gas naturale"».

Art. 17.

17.1

BUGNANO, LI GOTTI

Sopprimere l'articolo.

17.2

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

Sopprimere l'articolo.

17.3

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Sopprimere l'articolo.

17.4

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «regolamentazione tecnica» inserire le seguenti: «la scelta e la certificazione dei siti nucleari, avvalendosi anche delle Agenzie regionali di protezione ambientale, nonché».

17.5

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari» aggiungere le seguenti: «sia provenienti da impianti di produzione di elettricità, sia da attività mediche ed industriali».

17.6

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 1, dopo le parole: «nonché le funzioni e i compiti di» inserire le seguenti: «vigilanza sulla costruzione, l'esercizio e la».

17.8

POSSA

Al comma 1, in fine, dopo le parole: «nonché le funzioni e i compiti di» inserire le seguenti «protezione fisica e».

17.9

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere le seguenti parole: «Esprime pareri vincolanti su opzioni tecnologiche e tipologie di impianti da realizzare nel territorio nazionale».

17.10

POSSA

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «L'Agenzia, come sancito dalla direttiva del Consiglio dell'Unione Europea n. 2003/0021 CNS, è indipendente ed opera in piena autonomia»

17.11

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

Al comma 2, al primo periodo premettere il seguente: «L'Agenzia opera come agenzia indipendente».

17.12

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 2, sostituire le parole: «e dalle risorse dell'ente» fino alla fine del comma con le seguenti: «e si avvale, mediante accordi di programma, delle strutture dell'Enea per studi, ricerche, sviluppo competenze, formazione e informazione, nonché di supporti tecnici finalizzati all'emissione di pareri ed elaborazione di normativa».

17.13

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Sopprimere il comma 3.

17.14

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «senza nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica e».

17.15

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'agenzia opera con indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena autonomia tecnico-scientifica e regolamentare».

17.16

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «garantisce la» con le seguenti: «vigila sulla».

17.18

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «...garantisce la...» con le seguenti: «...vigila sulla...».

17.19

POSSA

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «la sicurezza nucleare», aggiungere le seguenti: «e la radioprotezione».

17.20

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed in ossequio ai principi di precauzione suggeriti dagli organismi comunitari».

17.21

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'Agenzia presenta annualmente al Parlamento una relazione sulla sicurezza nucleare».

17.22

BUGNANO, LI GOTTI

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'Agenzia presenta annualmente al Parlamento una relazione sulla sicurezza nucleare per la discussione e l'approvazione».

17.23

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'Agenzia presenta annualmente al Parlamento una relazione sulla sicurezza nucleare per la discussione e l'approvazione».

17.24

POSSA

Al comma 5, dopo la parola: «sicurezza» aggiungere le seguenti: «nucleare e la radioprotezione.» conseguentemente sopprimere le parole: «e la salvaguardia nucleare».

17.25

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 5, dopo le parole: «la sicurezza e la salvaguardia nucleare» inserire le seguenti: «ed opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione».

17.26

IL GOVERNO

Al comma 5, lettera a) sopprimere la parola: «statali».

17.27

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «amministrazioni pubbliche statali» con le seguenti: «altre amministrazioni o società pubbliche».

17.28

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: «amministrazioni pubbliche statali» con le seguenti: «altre amministrazioni o società pubbliche».

17.29

IL GOVERNO

Al comma 5, sostituire la lettera g) con seguente:

«g) l'Agenzia può imporre misure correttive, diffidare i titolari delle autorizzazioni e, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti, o in caso di mancata ottemperanza da parte dei medesimi soggetti alle richieste di accesso ai documenti ed agli impianti o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni o i documenti acquisiti non siano veritieri, irrogare, salvo che il fatto costituisca reato, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo ai 25

mila euro e non superiori nel massimo a 150 milioni di euro, nonché disporre la sospensione delle attività di cui alle autorizzazioni e proporre alle autorità competenti la revoca delle autorizzazioni medesime. Alle sanzioni non si applica quanto previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni. L'ammontare riveniente dal pagamento delle sanzioni irrogate dall'Agenzia è destinato ad un fondo le cui modalità organizzative e di funzionamento nonché di erogazione delle relative risorse sono stabilite con regolamento a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentite le competenti Commissioni parlamentari».

Conseguentemente sopprimere nel comma 5, la lettera h).

17.30

POSSA

Al comma 5, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) L'Agenzia informa il pubblico con trasparenza circa gli effetti sulla popolazione e sull'ambiente delle radiazioni ionizzanti dovuti alle operazioni degli impianti nucleari ed all'utilizzo delle tecnologie nucleari, sia in situazioni ordinarie che straordinarie».

17.31

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

Al comma 5, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«i-bis) l'Agenzia controlla e dirama direttive sulle modalità che i produttori di energia elettrica nucleare devono adottare per la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari irraggiati e lo smantellamento degli impianti a fine vita».

17.32

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 5, lettera l), sostituire le parole: «controlla le modalità» con le seguenti: «definisce e controlla le procedure».

17.33

CURSI, PISCITELLI

Al comma 5, lettera l), dopo le parole: «l’Agenzia controlla la modalità», sostituire le parole: «che i produttori di energia elettrica nucleare» con le seguenti: «che i titolari dell’autorizzazione all’esercizio o allo smantellamento di impianti nucleari o alla detenzione e custodia di materiale radioattivo».

17.34

CURSI, PISCITELLI

Al comma 5, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis. l’Agenzia istituirà una procedura di revisione e di ricorso in appello avverso le proprie decisioni, nel rispetto delle esigenze di sicurezza nucleare e di celerità dell’iter autorizzativo».

17.35

IL GOVERNO

Al comma 5, aggiungere infine la seguente lettera:

«m) l’Agenzia svolge attività di supporto alle autorità di protezione civile nel campo della pianificazione e della gestione dei casi di emergenza».

17.36

IL GOVERNO

Dopo il comma comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Per l’esercizio delle attività connesse ai compiti ed alle funzioni dell’Agenzia, gli esercenti interessati sono tenuti al versamento di un corrispettivo da determinarsi con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico».

17.37

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'Agenzia si avvale, previa la stipula di apposite convenzioni, della collaborazione delle Agenzie regionali per l'ambiente».

17.38

IL GOVERNO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Per l'esercizio delle attività connesse ai compiti ed alle funzioni dell'Agenzia, gli esercenti interessati sono tenuti al versamento di un corrispettivo da determinarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico».

17.39

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. L'Agenzia è organo collegiale composto dal presidente e da quattro membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il presidente è proposto dal Presidente del consiglio dei ministri. Due componenti sono proposti dal Ministro dello sviluppo economico. Un componente è proposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Un componente è proposto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Possono essere designati soltanto soggetti che hanno presentato la loro candidatura nell'ambito di un'apposita procedura di sollecitazione pubblica avviata con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di un apposito bando predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Le designazioni del Governo sono sottoposte al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, espresso a maggioranza di due terzi dei componenti, previa pubblicazione del *curriculum vitae* e audizione delle persone designate. Il presidente e i componenti dell'Agenzia sono scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e competenza nei settori in cui opera l'Agenzia. Non possono essere nominati componenti coloro che nell'anno precedente alla nomina hanno ricoperto incarichi elettivi politici o che, in relazione alle cariche assunte nell'anno prece-

dente alla nomina nelle imprese regolate o vigilate, permangono portatori di interessi in conflitto con l'esercizio della funzione di regolazione o di vigilanza, nonché coloro che sono stati componenti del collegio di un'altra autorità indipendente. Restano ferme, altresì, le incompatibilità per i titolari di cariche di Governo previste dalla normativa vigente. I componenti dell'Agenzia sono nominati per un periodo di sette anni e non possono essere confermati nella carica. In caso di dimissioni o di impedimento del presidente o di un membro dell'Agenzia, si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la nomina dei componenti della stessa Agenzia, per la loro durata in carica e per la non rinnovabilità del mandato».

17.40

GRANAIOLA

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. L'Agenzia è organo collegiale composto dal presidente e da quattro membri. I componenti dell'Agenzia sono individuati con concorso pubblico il cui bando è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il concorso pubblico prevede che i candidati siano persone di indiscusse moralità e indipendenza, di comprovata professionalità ed elevate qualificazione e competenza nel settore della tecnologia nucleare, della gestione di impianti tecnologici, della sicurezza nucleare, della radioprotezione, della tutela dell'ambiente e della sicurezza sanitaria. La carica di componente dell'Agenzia è incompatibile con incarichi politici elettivi, né possono essere componenti coloro che abbiano interessi di qualunque natura in conflitto con le funzioni dell'Agenzia. Il Governo trasmette annualmente al Parlamento una relazione sulla sicurezza nucleare predisposta dall'Agenzia. Il Presidente del Consiglio dei ministri designa tra i candidati che hanno vinto il concorso, il presidente dell'Agenzia, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro dello sviluppo economico e le competenti Commissioni parlamentari che esprimono il proprio parere e possono procedere all'audizione della persona individuata».

17.41

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: «quattro membri» fino alla fine del comma con le seguenti: «due membri, nominati

con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il presidente è proposto dal Presidente del consiglio dei ministri. Un componente è proposto dal Ministro dello sviluppo economico d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Un componente è proposto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Possono essere designati soltanto soggetti che hanno presentato la loro candidatura nell'ambito di un'apposita procedura di sollecitazione pubblica avviata con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di un apposito bando predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Le designazioni del Governo sono sottoposte al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, espresso a maggioranza di due terzi dei componenti, previa pubblicazione del *curriculum vitae* e audizione delle persone designate. Il presidente e i componenti dell'Agenzia sono scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e competenza nei settori in cui opera l'Agenzia. Non possono essere nominati componenti coloro che nell'anno precedente alla nomina hanno ricoperto incarichi elettivi politici o che, in relazione alle cariche assunte nell'anno precedente alla nomina nelle imprese regolate o vigilate, permangono portatori di interessi in conflitto con l'esercizio della funzione di regolazione o di vigilanza, nonché coloro che sono stati componenti del collegio di un'altra autorità indipendente. Restano ferme, altresì, le incompatibilità per i titolari di cariche di Governo previste dalla normativa vigente. I componenti dell'Agenzia sono nominati per un periodo di cinque anni e non possono essere confermati nella carica. In caso di dimissioni o di impedimento del presidente o di un membro dell'Agenzia, si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la nomina dei componenti della stessa Agenzia, per la loro durata in carica e per la non rinnovabilità del mandato».

17.42

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri».

Conseguentemente, sostituire i periodi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto con i seguenti: «Il presidente è proposto dal Presidente del consiglio dei ministri. Due componenti sono proposti dal Ministro dello sviluppo economico. Un componente è proposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Un componente è proposto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province

autonome di Trento e Bolzano. Possono essere designati soltanto soggetti che hanno presentato la loro candidatura nell'ambito di un'apposita procedura di sollecitazione pubblica avviata con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di un apposito bando predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Le designazioni del Governo sono sottoposte al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, espresso a maggioranza di due terzi dei componenti, previa pubblicazione del *curriculum vitae* e audizione delle persone designate. Il presidente e i componenti dell'Agenzia sono scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e competenza nei settori in cui opera l'Agenzia. Non possono essere nominati componenti coloro che nell'anno precedente alla nomina hanno ricoperto incarichi elettivi politici o che, in relazione alle cariche assunte nell'anno precedente alla nomina nelle imprese regolate o vigilate, permangono portatori di interessi in conflitto con l'esercizio della funzione di regolazione o di vigilanza, nonché coloro che sono stati componenti del collegio di un'altra autorità indipendente. Restano ferme, altresì, le incompatibilità per i titolari di cariche di Governo previste dalla normativa vigente. I componenti dell'Agenzia sono nominati per un periodo di cinque anni e non possono essere confermati nella carica. In caso di dimissioni o di impedimento del presidente o di un membro dell'Agenzia, si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la nomina dei componenti della stessa Agenzia, per la loro durata in carica e per la non rinnovabilità del mandato».

17.43

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

Al comma 6, secondo periodo, aggiungere dopo le parole: «... su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri ...» le seguenti: « ... adottata d'intesa con i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, di cui un componente è proposto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ... ».

Conseguentemente, sopprimere i periodi secondo, terzo e quarto.

17.44

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 9, sopprimere l'ultimo periodo.

17.45

D'ALÌ

Al comma 9, sopprimere le parole: «dell'ISPRA e».

17.46

BUGNANO, LI GOTTI

Al comma 12, sostituire le parole: «12 mesi» con le parole: «36 mesi».

17.47

BUGNANO, LI GOTTI

Al comma 12, sostituire le parole: «ad una annualità», con le parole: «a tre annualità».

17.48

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

Al comma 14, sostituire le parole da: «con decreto» fino a: «è approvato» con le seguenti: «L'Agenzia approva il regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni».

17.49

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 14, sostituire le parole da: «con decreto» fino a: «è approvato» con le seguenti: «l'Agenzia approva il regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni».

17.50

BUGNANO, LI GOTTI

Al comma 14, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il decreto di cui al presente comma, è trasmesso per il parere alle competenti Commissioni parlamentari».

17.51

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 15, sopprimere il secondo periodo.

17.52

BUGNANO, LI GOTTI

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Una quota del personale complessivo a disposizione dell'Agenzia, viene individuata nell'ambito del personale assunto con forme di contratto a tempo determinato presso Istituti operanti nel settore della protezione ambientale e della ricerca».

17.53

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Al termine della fase di primo funzionamento dell'Agenzia, su proposta dell'Agenzia con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono definiti i contributi amministrativi, posti a carico dei soggetti esercenti le attività vigilate, derivanti dal processo di reclutamento di alto livello che l'Agenzia dovrà avviare, mediante bando di concorso internazionale per titoli ed esami, al fine di implementare la propria dotazione di professionalità e competenze».

17.54

GRANAIOLA

Sostituire il comma 16 con il seguente:

«16. Nelle more dell'avvio dell'ordinaria attività dell'Agenzia e del conseguente afflusso delle risorse derivanti dai diritti che l'Agenzia è autorizzata ad applicare e introitare in relazione alle prestazioni di cui al comma 5, agli oneri relativi al funzionamento dell'Agenzia, determinati in 500.000 euro per l'anno 2009 e in 3.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede, quanto a 250.000 euro per l'anno 2009 e a 750.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto a 250.000 euro per l'anno 2009 e a 750.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 agosto 1991, n.282, come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, e relative proiezioni e quanto a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

17.55

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 16, inserire, in fine, il seguente periodo: «Agli oneri derivanti dall'ordinaria attività dell'Agenzia si provvede, altresì, mediante gli stanziamenti disponibili presso la Cassa Conguaglio nel fondo per il finanziamento delle attività nucleari residue alimentato dalla componente tariffaria A2.»

17.56

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

Sopprimere il comma 19.

17.57

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Sopprimere il comma 19.

17.58

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

Sostituire il comma 19 con il seguente:

«19. L'Agenzia può essere sciolta per gravi e motivate ragioni, inerenti il suo corretto funzionamento ed il perseguimento dei suoi fini istituzionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sottoposto al parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari, espresso a maggioranza di due terzi dei componenti».

17.59

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 19, primo periodo, inserire, in fine, le seguenti parole:
«, previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari».

17.60

BUGNANO, LI GOTTI

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«L'Agenzia è tenuta a trasmettere al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attività svolta e sui programmi di lavoro».

Art. 18.**18.1**

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

Sopprimere l'articolo.

18.2

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Sopprimere i commi da 1 a 6.

18.3

FIORONI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nella fase di transizione, fino al raggiungimento di un sufficiente grado di concorrenza sul fronte dell'offerta, il Ministro dello sviluppo economico emana apposite direttive, anche a carattere temporaneo, per la cessione da parte dell'operatore dominante di adeguati quantitativi di gas e di capacità di stoccaggio attraverso meccanismi di mercato trasparenti e non discriminatori, stabilendone i relativi tempi, e determina con propri provvedimenti l'assunzione di responsabilità da parte del gestore della rete di trasporto nazionale, dell'acquirente unico e del gestore del mercato».

18.4

LANNUTTI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Nella fase di transizione e sino al raggiungimento di un sufficiente grado di concorrenza sul fronte dell'offerta, il Ministro dello Sviluppo Economico emana apposite direttive recanti misure aventi carattere, anche temporaneo, finalizzate alla cessione da parte dell'operatore dominante di adeguati quantitativi di gas e di capacità di stoccaggio attraverso

meccanismi di mercato trasparenti e non discriminatori. Il Ministro dello Sviluppo Economico, con propri provvedimenti, determina altresì l'assunzione di responsabilità da parte del gestore della rete di trasporto nazionale, dell'acquirente unico e del gestore del mercato delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, anche in deroga ai limiti di tempo ivi stabiliti».

18.5

ZANETTA

Al comma 5, dopo le parole: «la società Acquirente unico Spa», aggiungere le seguenti: «quale fornitore di ultima istanza».

18.6

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 5, dopo le parole: «la società Acquirente unico Spa», aggiungere le seguenti: «quale fornitore di ultima istanza».

18.7

D'ALIA, CINTOLA

Al comma 5, dopo le parole: «la società Acquirente unico Spa», aggiungere le seguenti: «quale fornitore di ultima istanza».

18.8

CASOLI

Dopo il comma 5, inserire il seguente comma:

«5-bis. Al fine di garantire la competitività dei clienti industriali finali dei settori dell'industria manifatturiera italiana caratterizzati da elevato e costante utilizzo di gas, il Governo è delegato a emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) Prevedere un adeguato prolungamento temporale dell'efficacia delle norme previste ai commi 2 e 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

b) Definire misure che promuovano l'incontro della domanda di gas dei clienti finali industriali e di loro aggregazioni con l'offerta, al fine di garantire l'effettivo trasferimento dei benefici della concorrenzialità del mercato anche agli stessi clienti finali industriali.

Lo schema del decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione, il Governo decade dall'esercizio della delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono comunque essere emanati».

18.9

SANNA, CABRAS, SCANU, SBARBATI, BUBBICO

Al comma 7, in fine periodo, sono inserite le seguenti parole: «elettrica e dei gasdotti».

18.20

CICOLANI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Le misure di cui al comma 7 saranno adottate, al medesimo fine di elevare il livello di concorrenza nelle regioni ricomprese nei mercati zonalari in cui i consumi di energia elettrica superano la produzione disponibile e sono rappresentati per oltre il cinquanta per cento (50%) dal settore industria».

18.21

FIORONI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Gli impianti di cogenerazione così come definiti all'articolo 2, decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, sono ammessi al regime di aiuto agli investimenti per la tutela dell'ambiente, cumulabili con altri regimi di sostegno che non siano finalizzati alla tutela dell'ambiente. Per il periodo

2009-2013, l'installazione di unità di cogenerazione di cui sopra godono di un aiuto all'investimento fino ad un massimo del 65 per cento qualora il cliente finale sia una piccola impresa o un raggruppamento di clienti finali facenti parte di un medesimo programma di efficienza energetica; del 55 per cento nel caso in cui il cliente finale sia un'impresa di medie dimensioni; del 45 per cento in tutti gli altri casi. I costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d'investimento necessari a realizzare un impianto di cogenerazione ad alto rendimento rispetto all'investimento di riferimento. I costi ammissibili vengono calcolati come previsto all'articolo 18, paragrafi 6 e 7 del Regolamento (CE) n. 800/2008 e senza prendere in considerazione i vantaggi e i costi operativi. Gli aiuti all'investimento di cui sopra trovano copertura nel fondo di cui all'articolo 1, comma 352, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sino ad esaurimento risorse. A tale scopo il Ministero dello Sviluppo Economico d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare emana un proprio bando».

18.22

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 145 è aggiunto il seguente:

"145-bis. La tariffa onnicomprensiva di cui al comma precedente, viene estesa all'energia elettrica prodotta da impianti di termovalorizzazione dei rifiuti urbani e dei combustibili da rifiuti nel limite massimo di 18 MW di potenza. media annua ascrivibile alla sola frazione biodegradabile dei rifiuti"».

18.23

Leopoldo DI GIROLAMO, FIORONI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Le misure di cui al comma 7 saranno adottate, al medesimo fine di elevare il livello di concorrenza nelle regioni ricomprese nei mercati zionali in cui i consumi di energia elettrica superano la produzione disponibile e sono rappresentati per oltre il 50 per cento del settore industria».

18.24

IL GOVERNO

Al comma 9 dell'articolo 18, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e all'articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20».

18.25

CURSI, VETRELLA

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Sono prorogati di un anno gli attuali termini previsti dall'articolo 14, comma 1, lettere *b*) e *c*) del decreto legislativo 8 febbraio 2007 n. 20 per l'entrata in esercizio degli impianti di cogenerazione, al fine di salvaguardare i diritti acquisiti ai sensi dell'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239. Per effetto di detta proroga, i diritti acquisiti da soggetti titolari di impianti realizzati o in fase di realizzazione in attuazione dell'articolo 1, comma 71 della legge 23 agosto 2004, n. 239, come vigente al 31 dicembre 2006, rimangono validi purché i medesimi impianti:

a) siano già entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 239 e la data del 31 dicembre 2006;

b) siano stati autorizzati dopo la data di entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 239, e prima della data del 31 dicembre 2006 ed entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2009;

c) entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2009, purché i lavori di realizzazione siano stati effettivamente iniziati prima della data del 31 dicembre 2006».

18.26

VACCARI, CAGNIN, MONTI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 2, comma 152, della legge 24 dicembre 2007, n.244, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "assegnati dopo il 31 dicembre 2007"».

18.27

MONTI, CAGNIN

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Alla lettera *d*), punto 1, della Parte II della Sezione 4 dell'Allegato X alla Parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale, dopo le parole: "esclusivamente meccanica" sono aggiunte le seguenti: "e dal trattamento con aria, vapore o acqua anche surriscaldata"».

18.28

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al fine di elevare il livello di concorrenza delle tecnologie ad alta efficienza energetica, all'articolo 52, comma 3 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente lettera *b*-bis):

"3. È esente dalla accisa il gas naturale utilizzato dalle unità di microgenerazione così come definita dall'articolo 2, lettera *e*) decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, nonché l'energia elettrica prodotta con le medesime unità".

Le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007 pubblicato su *Gazzetta Ufficiale* 23 febbraio 2007, n. 45, si applicano all'energia elettrica prodotta da unità di microgenerazione».

18.29

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 10, sopprimere le parole da: «al fine di rendere» fino alla fine del comma.

18.30

LANNUTTI

Al comma 10, sopprimere le parole: «e con la salvaguardia della redditività degli investimenti effettuati».

18.31

FIORONI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 10, sopprimere le seguenti parole: «e con la salvaguardia della redditività degli investimenti effettuati».

18.32

CURSI, CASOLI

Al comma 10, sostituire le parole: «determinare una riduzione dell'ammontare» con le seguenti: «non determinare ingiustificati aggravii», e le parole: «di produzione delle diverse tipologie di impianto» sono sostituite dalle seguenti: «del combustibile».

18.33

VETRELLA, CASOLI

Al comma 10, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «determinare una riduzione dell'ammontare» con le seguenti: «non determinare ingiustificati aggravii»;

b) sostituire le parole: «di produzione delle diverse tipologie di impianto» con le seguenti: «del combustibile».

18.34

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

Al comma 10, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «..., nonché di assicurare una riduzione della relativa voce tariffaria a carico degli utenti in modo da evitare ingiustificate penalizzazioni...».

18.35

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 10, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché di assicurare una riduzione della relativa voce tariffaria a carico degli utenti in modo da evitare ingiustificate penalizzazioni».

18.36

POSSA

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. In considerazione dei rilevanti incrementi di prezzo registrati nell'anno 2008 sul mercato del gas naturale e tenendo conto della riduzione di tale prezzo tendenzialmente in atto per l'anno 2009, al fine di contenere gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese nell'attuale fase di crisi economica internazionale, la componente di costo evitato di combustibile di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992 n. 6 da riconoscere in acconto per l'anno 2009, è fissata pari alla componente riconosciuta in acconto per l'anno 2008, aggiornata secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale registrata nell'anno solare precedente».

18.37

IL RELATORE

Sopprimere il comma 11.

18.38

TANCREDI

Sopprimere il comma 11.

18.39

CICOLANI

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. In deroga all'applicazione delle procedure vigenti, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas definisce i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse interrompibili istantaneamente ed interrompibili con preavviso, da assegnare con procedure di gara a ribasso, cui partecipano esclusivamente le società utenti finali. Le maggiori entrate eventualmente derivanti dall'applicazione del presente comma sono destinate all'ammmodernamento della rete elettrica. Le assegnazioni rimangono in capo agli attuali beneficiari fino alla scadenza naturale dei contratti in essere».

18.40

TANCREDI

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. L'autorità per l'energia elettrica e il gas definisce criteri e modalità per l'approvvigionamento da parte della società Terna S.p.A – attraverso procedure trasparenti e non discriminatorie – di risorse interrompibili istantaneamente per il triennio 2009-2011. Il prezzo di riserva di tali procedure è fissato pari a 300.000 (trecentomila) euro/MW per ciascun anno. Le predette procedure sono riservate – per garantire l'efficacia dell'interruzione – ai clienti finali, alimentati in alta e altissima tensione, disponibili a distacchi di carico realizzabili in tempo reale, vale a dire in tempi dell'ordine di frazioni di secondo, e che dispongono di una potenza interrompibile non inferiore a 20 MW per singolo sito. I soggetti che accettano l'assegnazione del servizio di interrompibilità istantanea a seguito delle procedure concorsuali di cui ai periodi precedenti decadono da ogni diritto ed obbligo conseguente alle assegnazioni del servizio di interrompibilità che si sono svolte nel corso del 2007 e del 2008».

18.41

CICOLANI

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Entro il 31 dicembre 2010, alla scadenza dei contratti in essere che regolano attualmente la prestazione del servizio di interrompibilità, il Ministero dello sviluppo economico emana un apposito decreto con cui determina nuovi criteri per la definizione, l'esercizio e la remunerazione del suddetto servizio, ritenuto essenziale per la sicurezza del sistema elet-

trico nazionale. Tali nuovi criteri dovranno far riferimento all'evoluzione attesa del sistema elettrico nazionale, su base quinquennale senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e per la generalità dei consumatori, tenuto conto delle efficienze conseguibili con il servizio di interrompibilità sia nei transiti transfrontalieri sia nelle attività di dispacciamento».

18.42

Leopoldo DI GIROLAMO, FIORONI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. In deroga all'applicazione delle procedure vigenti, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse interrompibili istantaneamente e interrompibili con preavviso, da assegnare con procedure di gara a ribasso, cui partecipano esclusivamente le società utenti finali. Le maggiori entrate eventualmente derivanti dall'applicazione del presente comma sono destinate all'ammmodernamento della rete elettrica. Le assegnazioni rimangono in capo agli attuali beneficiari fino alla scadenza naturale dei contratti in essere».

18.43

Leopoldo DI GIROLAMO, FIORONI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. I clienti finali che prestano servizi di interrompibilità istantanea o di emergenza sono esentati, relativamente ai prelievi di energia elettrica nei siti che hanno contrattualizzato una potenza interrompibile non inferiore a 70 MW per sito e per la quota parte sottesa la potenza interrompibile, dall'applicazione dei corrispettivi di cui agli articoli 44, 45, 48 e 73 dell'allegato A della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 9 giugno 2006, n. 111/06».

18.44

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 12, primo periodo, dopo le parole: «da disporre» aggiungere le seguenti: «previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario».

Conseguentemente, al secondo periodo, dopo le parole: «devono essere» aggiungere le seguenti: «significativamente».

18.45

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

All'articolo 18 comma 12, primo periodo, dopo le parole: «... da disporre» aggiungere le seguenti: «...previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario...».

Conseguentemente, al secondo periodo, dopo le parole: «... devono essere ... » aggiungere le seguenti: «...significativamente...».

18.46

IL GOVERNO

Al comma 13, sostituire le parole: «misuratori volumetrici di gas a pareti deformabili, installati presso le utenze domestiche,» con le seguenti: «misuratori di gas con portata massima fino a 10 m³/h»;

sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. Con proprio decreto di natura non regolamentare il Ministro per lo sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, può stabilire una maggiore validità temporale rispetto a quella di cui al comma 13, comunque non superiore a 20 anni, per particolari tipologie di misuratori di gas che assicurano maggiori efficienza e garanzie per i consumatori rispetto a quelli attualmente installati in prevalenza».

18.47

VICARI

Al comma 13 sostituire le parole: «sui misuratori volumetrici di gas a pareti deformabili, installati presso le utenze domestiche» con le seguenti: «sui misuratori di gas con portata massima fino a 10 metri cubi/h».

18.48

VICARI

Al comma 13 sostituire le parole: «quindici anni» con le seguenti: «dieci anni».

18.49

D'ALIA, CINTOLA

Al comma 13 aggiungere in fine, le seguenti parole: «Se il contatore fa parte di un lotto produttivo omogeneo che sia stato sottoposto a verifica periodica con criteri statistici in grado di attestare il mantenimento dei limiti prestazionali metrologici imposti da parte di un campione di contatori appartenenti al lotto stesso, il periodo di validità del bollo metrico di tutto il lotto è raddoppiato».

18.50

VICARI

Sopprimere il comma 14.

18.51

D'ALIA, CINTOLA

Al comma 17 sostituire le parole: «non vengano posti a carico dei consumatori né direttamente né indirettamente.» con le seguenti: «non costituiscano oneri specifici a carico dei consumatori».

18.52

CURSI, CASOLI

Al comma 17, sostituire le parole: «assicurando che i costi delle operazioni di sostituzione non vengano posti a carico dei consumatori né direttamente né indirettamente» *con le seguenti:* «assicurando che i costi dei misuratori da sostituire non vengano posti a carico dei consumatori né direttamente né indirettamente, Al fine di consentire l'innovazione tecnologica del parco contatori gas, l'Autorità per l'Energia elettrica e il gas potrà prevedere che la sostituzione dei misuratori volumetrici di gas a pareti deformabili mediante contatori elettronici che adottino soluzioni tecnologicamente avanzate quali la telelettura e la telegestione, che assicurino vantaggi ai consumatori finali quali una maggiore informazione al cliente circa l'andamento reale dei propri consumi nonché riduzioni tariffarie conseguenti ai minori costi sostenuti dalle imprese, sia esclusa dall'applicazione del capoverso precedente».

18.53

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Il Governo è delegato ad emanare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo di riordino delle accise gravanti sulle imprese relativamente all'utilizzo di gas naturale e di energia elettrica, per l'adeguamento alla normativa europea, prevedendo una nuova definizione di impresa energivora che superi il criterio delle soglie minime di consumo, al fine di redistribuire, a parità di gettito complessivo e in maniera progressiva, su tutte le imprese il carico fiscale, in modo da agevolare le piccole e medie imprese.

18.54

LANNUTTI

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Il comma 2-bis dell'articolo 35 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, è abrogato».

18.55

LANNUTTI

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Modifiche al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387:

1. All'articolo 7, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo le parole: "degli impianti" aggiungere le seguenti: "limitandone il regime di incentivazione agli impianti destinati a coprire l'autoconsumo delle piccole imprese e dei clienti domestici e agli impianti integrati negli edifici, escludendo in ogni caso gli impianti installati a terra".

2. All'articolo 7, comma 2, lettera *d*), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo le parole: "dell'entità dell'incentivazione" sono aggiunte le seguenti: "in modo da coprire i soli costi dell'investimento"».

18.56

LANNUTTI

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Al comma 1 dell'articolo 23-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla legge di conversione in legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Sono fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164 e dell'articolo 46-bis della legge 29 novembre 2007, n. 222, in materia di distribuzione di gas naturale"».

18.57

LANNUTTI

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Modifiche al decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni nella legge 2 agosto 2008, n. 129:

1. Al comma 2 dell'articolo 4-novies del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni nella legge 2 agosto 2008, n. 129 dopo le parole: "Salerno, Napoli e Caserta" sono aggiunte le seguenti: "limitatamente alla quota biodegradabile dei rifiuti"».

18.58

LANNUTTI

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. All'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sostituire le parole: "fino al 31 dicembre 2010" con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2015"».

18.59

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«17-bis. Al comma 152 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli impianti autorizzati alla costruzione entro il 31 dicembre 2007, in relazione ai quali i soggetti titolari forniscano dimostrazione al Gestore dei servizi elettrici S.p.A di avere completamente avviato, entro il 31 dicembre 2008, la realizzazione dell'iniziativa nelle forme prescritte dal terzo periodo del comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, introdotto dall'articolo 1, comma 75 della legge 23 agosto 2004, n.239, il termine di cui al precedente periodo è prorogato al 31 dicembre 2010"».

18.60

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«17-bis. All'articolo 2, comma 149, della legge 244/07 (legge finanziaria 2008), le parole da: "ritira i certificati verdi," fino a: "nell'anno precedente" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 di aprile di ogni anno, ritira i certificati verdi in corso di validità o in scadenza nell'anno, ulteriori rispetto a quelli necessari per assolvere all'obbligo della quota minima dell'anno precedente di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, a un prezzo pari al prezzo medio riconosciuto ai certificati verdi registrato nel triennio precedente"».

18.61

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. All'articolo 2, comma 152, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), aggiungere, in fine, il seguente periodo: "La disposizione di cui al precedente periodo non si applica agli impianti che hanno presentato domanda di agevolazione a valere sulla legge 19 dicembre 1992, n. 488 in data antecedente al 31 dicembre 2008".».

18.62

CICOLANI

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Al fine di garantire e migliorare la qualità del servizio elettrico ai clienti finali collegati attraverso reti private con eventuale produzione interna, al sistema elettrico nazionale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il Ministero dello sviluppo economico determina, entro 120 giorni, nuovi criteri per la definizione dei rapporti intercorrenti fra il gestore della rete, le società di distribuzione in concessione, il proprietario delle reti private ed il cliente finale collegato a tali reti.

L'Autorità per l'energia ed il gas è incaricata dell'attuazione dei suddetti criteri al fine del contemperamento e della salvaguardia dei diritti acquisiti, anche con riferimento alla necessità di un razionale utilizzo delle risorse esistenti».

18.0.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

*(Modifiche alla legge 23 agosto 2004, n. 239
di riordino del settore energetico)*

1. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, il comma 38 è sostituito dal seguente:

"38. Le operazioni effettuate sui mercati gestiti dal soggetto di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, si

considerano effettuate ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e in deroga a quanto disposto al comma 4 del citato articolo 6, all'atto dell'emissione della fattura, ancorché i pagamenti siano intervenuti in data antecedente. In tal caso l'emissione della fattura deve comunque avvenire entro i quaranta giorni successivi alla data di effettuazione del primo pagamento cui la fattura si riferisce".».

18.0.2

IL RELATORE

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Promozione dell'efficienza energetica)

1. Al comma 347 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sostituire le parole: "caldaie a condensazione" con le seguenti: "generatori di calore a condensazione".».

18.0.3

VICARI

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

Al comma 347 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sostituire le parole: "caldaie a condensazione" con le seguenti: "generatori di calore a condensazione".».

18.0.4

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Promozione dell'efficienza energetica)

1. Al comma 347 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sostituire le parole: "caldaie a condensazione" con le seguenti: "generatori di calore a condensazione".».

18.0.5

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Fondo di rotazione per l'efficienza energetica)

1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, che ne regola l'impiego, il Fondo di rotazione per l'efficienza energetica, di seguito denominato "Fondo", con lo stanziamento di 100 milioni di euro all'anno per cinque anni a valere sulla componente A3.

2. Gli enti pubblici, in forma singola o associata, possono partecipare a bandi di gara ad evidenza pubblica per progetti di risparmio e di efficienza energetica, assistiti dal fondo di rotazione di cui al comma 1, entro i limiti delle disponibilità annue stabilite nel medesimo comma 1.

3. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana i criteri per l'idoneità dei soggetti pubblici che possono partecipare ai bandi di gara di cui al comma 1.

4. I progetti che accedono alle risorse di cui al comma 1 non possono accedere al sistema dei certificati bianchi.

5. Per la gestione del Fondo il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi dell'Agenzia Nazionale per l'Energia».

18.0.6

IL RELATORE

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Impianti termici a condensazione)

1. Al fine di adeguare la normativa nazionale in tema di risparmio energetico a quella comunitaria, al decreto legislativo 152/2006, parte quinta, allegato IX, parte II, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 2.7, dopo le parole: "fenomeni di condensa" sono aggiunte le seguenti: "con esclusione degli impianti termici alimentati da apparecchi a condensazione conformi ai requisiti previsti dalla direttiva 92/42/CEE relativa ai requisiti di rendimento, nonché da generatori d'aria calda a condensazione a scambio diretto e caldaie affini come definite dalla norma UNI 11071";

b) al numero 2.10 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Le presenti disposizioni non si applicano agli impianti termici a condensazione conformi ai requisiti previsti dalla direttiva 90/396/CE concernente gli apparecchi a gas";

c) al numero 3.4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Le presenti disposizioni non si applicano agli impianti termici alimentati da apparecchi a condensazione conformi ai requisiti previsti dalla direttiva 92/42/CEE relativa ai requisiti di rendimento, nonché da generatori d'aria calda a condensazione a scambio diretto e caldaie affini come definite dalla norma UNI 11071";

d) al numero 3.6 sono soppresse le parole: "esclusivamente metallici".».

18.0.7

VICARI

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Impianti termici a condensazione)

1. Al fine di adeguare la normativa nazionale in tema di risparmio energetico a quella comunitaria, al decreto legislativo 152/2006, parte quinta, allegato IX, parte II, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 2.7, dopo le parole: "fenomeni di condensa" sono aggiunte le seguenti: "con esclusione degli impianti termici alimentati da ap-

parecchi a condensazione conformi ai requisiti previsti dalla direttiva 92/42/CEE relativa ai requisiti di rendimento, nonché da generatori d'aria calda a condensazione a scambio diretto e caldaie affini come definite dalla norma UNI 11071";

b) al numero 2.10 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Le presenti disposizioni non si applicano agli impianti termici a condensazione conformi ai requisiti previsti dalla direttiva 90/396/CE concernente gli apparecchi a gas";

c) al numero 3.4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Le presenti disposizioni non si applicano agli impianti termici alimentati da apparecchi a condensazione conformi ai requisiti previsti dalla direttiva 92/42/CEE relativa ai requisiti di rendimento, nonché da generatori d'aria calda a condensazione a scambio diretto e caldaie affini come definite dalla norma UNI 11071";

d) al numero 3.6 sono soppresse le parole: "esclusivamente metallici".».

18.0.8

IL RELATORE

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Efficienza energetica degli edifici)

1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, articolo 2 comma 2, allegato A (così come modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, articolo 8), dopo il numero 14 è aggiunto il seguente numero:

"14-bis. Impianto tecnologico idrico sanitario: è un impianto di qualsiasi natura o specie destinato al servizio di produzione di acqua calda sanitaria non incluso nel numero 14 e comprendente sistemi di accumulo, distribuzione o erogazione dell'acqua calda sanitaria".

2. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, articolo 2 comma 2, allegato A (così come modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, articolo 8), al numero 14, sono soppresse le parole: "scaldacqua unifamiliari"».

18.0.9

VICARI

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Efficienza energetica degli edifici)

1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, articolo 2, comma 2, allegato A (così come modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, articolo 8), dopo il numero 14 è aggiunto il seguente numero:

"14-bis. Impianto tecnologico idrico sanitario: è un impianto di qualsiasi natura o specie destinato al servizio di produzione di acqua calda sanitaria non incluso nel numero 14 e comprendente sistemi di accumulo, distribuzione o erogazione dell'acqua calda sanitaria".

2. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, articolo 2 comma 2, allegato A (così come modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, articolo 8), al numero 14, sono soppresse le parole «scaldacqua unifamiliari».

18.0.10

IL RELATORE

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Semplificazione procedure)

1. All'articolo 1, comma 24 lettera c) della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, le parole: "e al comma 346 del medesimo articolo 1" sono sostituite dalle seguenti: "e ai commi 346 e 347 del medesimo articolo 1"».

18.0.11

GARRAFFA

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Semplificazione procedure)

1. All'articolo 1, comma 24, lettera c) della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "e al comma 346 del medesimo articolo 1" sono sostituite dalle seguenti: "e ai commi 346 e 347 del medesimo articolo 1"».

18.0.12

VICARI

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Efficienza energetica nella climatizzazione estiva)

1. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura e alle condizioni previste, anche alle spese relative alla sostituzione di impianti centralizzati di climatizzazione estiva apparecchi ad alta efficienza.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanate le disposizioni applicative del presente articolo.

3. All'onere di cui al comma 1, valutato in 30 milioni di euro in ragione d'anno si provvede mediante riduzione dell'uno per cento degli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, relativi alla quota non obbligatoria per legge o comunque legislativamente vincolata.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

18.0.13

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI,
SARBATI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Efficienza energetica nella climatizzazione estiva)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura e alle condizioni previste, anche alle spese relative alla sostituzione di impianti centralizzati di climatizzazione estiva apparecchi ad alta efficienza».

18.0.14

IL RELATORE

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

*(Detrazione d'imposta per le spese sostenute
per l'acquisto e l'installazione di porte che assicurano la riduzione
della trasmittanza termica)*

1. L'articolo 1, comma 345, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, va interpretato nel senso che nell'ambito delle spese documentate ammesse alla detrazione d'imposta sono comprese anche quelle riguardanti le porte che rispettano i requisiti di trasmittanza tecnica previsti dal medesimo comma».

18.0.15

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Detrazioni fiscali e misure di incentivazione per il solare termico)

1. All'articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 55 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente:

a) le spese documentate relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo;

b) le spese documentate relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo".

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati, con apposita tabella, i requisiti tecnici di trasmittanza termica U, espressa in W/m²K relative alle strutture opache, ai fini dell'ammissione alla detrazioni fiscali di cui al comma 1.

3. Le spese sostenute da enti pubblici al fine di sostituire gli impianti e le apparecchiature per il riscaldamento degli edifici che utilizzano combustibili fossili, con impianti e apparecchiature ad energia solare, sono escluse da Patto di stabilità e possono accedere ai contributi erogati dal Fondo di cui all'articolo 4.

4. Dal 1° gennaio 2018 è vietato utilizzare sistemi di riscaldamento alimentati a olio combustibile.

5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, determinati nella misura massima di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,

dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

18.0.16

VICARI

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Interventi energetici per le piccole e medie imprese)

1. All'articolo 5 del decreto legislativo del 2 febbraio 2007, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) dell'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 26 del 2007, è sostituita con la seguente:

c) euro 5,40 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per le utenze fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese; euro 4,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh; euro 2,80 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh;

b) il comma 2 è sostituito con il seguente:

2. Con deliberazione, da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, le province possono incrementare la misura di cui al comma 1, lettera c), fino a:

a) euro 6,60 per mille kWh, per consumi fino 200.000 kWh al mese;

b) euro 5,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh;

c) euro 3,40 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh.

Le deliberazioni sono pubblicate sul sito informatico del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze. Con determinazione del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali sono stabilite le necessarie modalità applicative.

2. All'articolo 52, comma 3, lettera f), del decreto legislativo del 26 ottobre 2007, n. 504, dopo le parola: "verificato" sono inserite le parole: "relativamente all'eccedenza".

3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Finanziaria 2007), così come modificato e integrato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Finanziaria 2008), dopo il comma 344 sono inseriti i seguenti commi:

"344-*bis*. Le misure di cui al precedente comma sono estese all'acquisto di lampade a LED ed all'installazione di stabilizzatori di tensione per gli impianti di illuminazione e di condensatori;

344-*ter*. L'agevolazione di cui all'articolo 1 della legge n. 499/97 è esteso ad interventi per l'installazione di impianti per la generazione distribuita di piccola taglia di cui alla Delibera AEEG 160/06".

4. Il Governo, sentita la conferenza unificata Stato-Regioni, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi per razionalizzare le procedure relative ai procedimenti autorizzativi in materia di costruzione e di esercizio degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili secondo i seguenti principi direttivi:

a) prevedere l'unificazione dello sportello per la presentazione della domanda di autorizzazione;

b) definire l'omogeneità di comportamento su tutto il territorio nazionale in ordine alla realizzazione degli impianti per le energie rinnovabili;

c) adottare la regola del silenzio assenso decorsi centottanta giorni dalla richiesta di allaccio degli impianti in rete».

18.0.17

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-*bis*.

(Interventi energetici per le piccole e medie imprese)

1. All'articolo 5 del decreto legislativo del 2 febbraio 2007, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) dell'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 26 del 2007, è sostituita con la seguente:

c) euro 5,40 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per le utenze fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese; euro 4,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh; euro 2,80 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh;

b) il comma 2 è sostituito con il seguente:

2. Con deliberazione, da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, le province possono incrementare la misura di cui al comma 1, lettera c), fino a:

a) euro 6,60 per mille kWh, per consumi fino 200.000 kWh al mese;

b) euro 5,60 per mille kWh per consumi compresi tra 200.000 kWh e 1.200.000 kWh;

c) euro 3,40 per mille kWh per consumi superiori a 1.200.000 kWh.

Le deliberazioni sono pubblicate sul sito informatico del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze. Con determinazione del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali sono stabilite le necessarie modalità applicative.

2. All'articolo 52, comma 3, lettera f), del decreto legislativo del 26 ottobre 2007, n. 504, dopo le parola: "verificato" sono inserite le parole: "relativamente all'eccedenza".

3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 344 sono inseriti i seguenti commi:

"344-bis. Le misure di cui al precedente comma sono estese all'acquisto di lampade a LED ed all'installazione di stabilizzatori di tensione per gli impianti di illuminazione e di condensatori;

344-ter. L'agevolazione di cui all'articolo 1 della legge n. 499/97 è esteso ad interventi per l'installazione di impianti per la generazione distribuita di piccola taglia di cui alla Delibera AEEG 160/06".

4. Il Governo, sentita la conferenza unificata Stato-Regioni, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi per razionalizzare le procedure relative ai procedimenti autorizzativi in materia di costruzione e di esercizio degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili secondo i seguenti principi direttivi:

a) prevedere l'unificazione dello sportello per la presentazione della domanda di autorizzazione;

b) definire l'omogeneità di comportamento su tutto il territorio nazionale in ordine alla realizzazione degli impianti per le energie rinnovabili;

c) adottare la regola del silenzio assenso decorsi centottanta giorni dalla richiesta di allaccio degli impianti in rete».

18.0.18

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Delega al Governo per il riordino e la semplificazione delle disposizioni in materia di risparmio energetico e incentivazione delle fonti energetiche rinnovabili)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative in materia di risparmio energetico e incentivazione delle fonti energetiche rinnovabili, anche mediante la redazione di testi unici, volti a:

a) armonizzare le misure di carattere finanziario e fiscale, prevedendo meccanismi premiali commisurati alla efficienza e al minor impatto ambientale;

b) prevedere meccanismi di incentivazione stabile e non più soggetti alla transitorietà delle norme di carattere finanziario;

c) prevedere specifiche forme di sostegno della collaborazione tra il sistema delle imprese, le università e i centri di ricerca volte a favorire l'applicazione di tecnologie avanzate e innovative in materia di risparmio energetico e uso di fonti alternative;

d) semplificare le procedure autorizzatorie e di riconoscimento degli incentivi, prevedendo il superamento di eventuali difformità applicative e regolamentari di competenza delle amministrazioni centrali e periferiche, a vario titolo coinvolte;

e) predisporre una tempistica delle misure incentivanti, coerente con gli obiettivi dell'Unione europea sulla riduzione dei consumi e dell'uso delle fonti alternative, prevedendo un progressivo e incrementale superamento delle fonti fossili e più inquinanti;

f) in materia di efficienza energetica degli edifici:

1) definire un limite massimo dei consumi di climatizzazione degli edifici da conseguire entro il 2013 inferiore del 30 per cento rispetto ai valori richiesti per il 2010 ed un obiettivo di neutralizzazione delle emis-

sioni di anidride carbonica legate ai consumi energetici dei nuovi edifici residenziali realizzati a partire dal 2017;

2) rivedere la metodologia di calcolo del rendimento energetico degli edifici (REE) di cui all'articolo 3 della direttiva 2002/91/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici, includendo i consumi per garantire *comfort* termico in inverno ed estate, consentendo di calcolare separatamente e ponendo limiti distinti, da una parte, alle prestazioni dell'involucro edilizio e, dall'altra, a quelle degli eventuali sistemi di fornitura attiva di energia ad integrazione di quanto già previsto dal decreto legislativo n. 311/06;

3) rimuovere ostacoli e barriere presenti all'uso di tecnologie passive e di efficienza; i volumi occupati da isolamento, le serre solari, i camini solari, i sistemi di distribuzione collegati a scambiatori col terreno e gli altri sistemi passivi non sono conteggiati nel volume edificato;

4) prevedere la trascrizione del dato relativo alla classificazione energetica negli elementi necessari per l'accatastamento;

g) prevedere e favorire che la programmazione delle nuove aree urbane sia condizionata alla realizzazione di infrastrutture di mobilità pubblica a guida vincolata o con corsie dedicate e protette;

h) promuovere l'adozione di un sistema di classificazione dei veicoli ad uso pubblico e privato in base all'efficienza energetica, da comunicare con adeguate misure di pubblicità rivolta ai consumatori e utenti;

i) favorire la cultura del risparmio energetico e dell'uso delle fonti rinnovabili da parte dei singoli utenti, degli installatori degli impianti, delle amministrazioni pubbliche, del sistema delle imprese piccole, medie e grandi, attraverso il coinvolgimento e la collaborazione delle forme associative di detti soggetti;

l) provvedere alla semplificazione normativa e alla abrogazione delle disposizioni in contrasto con la presente legge.

2. Gli schemi dei decreti legislativi predisposti ai sensi del comma 1, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro quaranta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri».

18.0.19

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Aggiornamento degli strumenti di programmazione dei trasporti e della logistica)

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, realizzano un aggiornamento del Piano generale dei trasporti e della logistica, di seguito denominato "piano", di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 14 marzo 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 16 luglio 2001, che costituisce il quadro di riferimento e di indirizzo delle politiche di settore.

2. L'aggiornamento del piano persegue i seguenti obiettivi generali:

a) ridurre le emissioni di gas serra e le emissioni inquinanti, in particolare nelle aree urbane;

b) promuovere il riequilibrio modale favorendo il trasporto su ferro, il cabotaggio, il trasporto collettivo e la mobilità ciclo-pedonale e la sua integrazione coi trasporti collettivi;

c) decongestionare il traffico nei centri urbani;

d) assicurare una migliore mobilità sul territorio nazionale e i collegamenti internazionali, con interventi coerenti ed integrati negli ammodernamenti e nelle nuove realizzazioni di infrastrutture e nella loro gestione;

e) ridurre la dipendenza del nostro paese dalle fonti non rinnovabili, con particolare attenzione alla riduzione del petrolio.

3. il piano è relativo a dieci anni, è aggiornato ogni tre anni con le medesime procedure di cui al comma 1, individua priorità, obiettivi, risorse e strumenti attuativi.

4. La programmazione e la progettazione delle infrastrutture della mobilità, per le opere non ancora avviate e per tutte le nuove opere, è sottoposta dall'autorità pubblica competente per le valutazioni ambientali anche ad una valutazione di coerenza con il piano.

5. Al fine di superare le continue emergenze relative all'inquinamento dell'aria nelle aree urbane, ridurre la dipendenza da petrolio, le emissioni di gas serra e la congestione del traffico, le regioni e gli enti locali, secondo le rispettive competenze, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono ad aggiornare piani e pro-

grammi per la mobilità sulla base delle indicazioni fornite dall'aggiornamento di cui al comma 1».

18.0.20

ZANETTA

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Misure per il risparmio energetico)

1. Gli incentivi di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono estesi agli impianti produttori di energia mediante l'utilizzo di vapore proveniente dai processi di raffreddamento industriale.

2. Al fine di adeguare la normativa nazionale in tema di risparmio energetico a quella comunitaria, al decreto legislativo 152/2006, parte quinta, allegato IX, parte II, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 2.7, dopo le parole: "fenomeni di condensa" sono aggiunte le seguenti: "con esclusione degli impianti termici alimentati da apparecchi a condensazione conformi ai requisiti previsti dalla direttiva 92/42/CEE relativa ai requisiti di rendimento, nonché da generatori d'aria calda a condensazione a scambio diretto e caldaie affini come definite dalla norma UNI 11071";

b) al numero 2.10 sono aggiunte infine le seguenti parole: "Le presenti disposizioni non si applicano agli impianti termici a condensazione conformi ai requisiti previsti dalla direttiva 90/396/CE concernente gli apparecchi a gas";

c) al numero 3.4 sono aggiunte infine le seguenti parole: "Le presenti disposizioni non si applicano agli impianti termici alimentati da apparecchi a condensazione conformi ai requisiti previsti dalla direttiva 92/42/CEE relativa ai requisiti di rendimento, nonché da generatori d'aria calda a condensazione a scambio diretto e caldaie affini come definite dalla norma UNI 11071";

d) al numero 3.6 sono soppresse le parole: "esclusivamente metallici"».

18.0.21

GRANAIOLA, SANGALLI, FIORONI, TOMASSINI

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Promozione della concorrenza nei mercati energetici)

1. Al fine di promuovere un'effettiva concorrenza nei mercati energetici, il Governo è delegato ad adottare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni volte a introdurre, nei settori dell'energia elettrica e del gas, l'obbligo di separazione proprietaria tra i soggetti che gestiscono le infrastrutture strategiche e gli operatori che operano a monte e a valle del mercato, nonché nei servizi post contatore».

18.0.22

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art.18-bis.

(Misure per gli Enti pubblici).

1. All'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

"1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2010, nel regolamento di cui al comma 1-bis, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti e apparecchiature ad energia solare per la produzione di acqua calda sanitaria. L'autorizzazione all'installazione avviene attraverso la semplice comunicazione, fatti salvi eventuali vincoli in materia paesaggistica di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".

2. Gli Enti pubblici che non adottino quanto previsto al comma 1 non potranno accedere ad alcun meccanismo di incentivazione nazionale.

3. A decorrere dal 10 gennaio 2010, gli impianti di illuminazione pubblica sono realizzati attraverso il ricorso alle tecnologie e metodiche

più avanzate in materia di risparmio energetico, utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e di limitazione dell'inquinamento luminoso.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e, per quanto concerne la compatibilità architettonica, con il Ministro dei beni e le attività culturali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le caratteristiche tecniche degli impianti di cui al comma 4.

5. A partire dal 1° gennaio 2009 gli enti pubblici devono prevedere una riduzione degli oneri di urbanizzazione per nuovi edifici dotati di tecniche di climatizzazione passiva e riduzione dei consumi energetici rispetto ai livelli obbligatori stabiliti dal decreto legislativo n. 311 del 2006 e successivi aggiornamenti.

6. Gli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di taglia inferiore ad 1MW sono soggetti esclusivamente alla denuncia di inizio attività.

7. Gli impianti solari fotovoltaici e termici integrati negli edifici sono dichiarati attività libera e quindi non soggetti a nessun tipo di autorizzazione fatti salvi eventuali vincoli in materia paesaggistica e ambientale».

18.0.23

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. All'articolo 11-bis, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Le entrate di cui al comma 1, possono essere rassegnate nell'esercizio successivo con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per essere destinate ai progetti di cui al medesimo comma».

18.0.24

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. All'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, le parole: "fino al 31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2015"».

18.0.25

CURSI, VETRELLA

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Misure per lo sviluppo della programmazione negoziata)

1. Le richieste di rimodulazione, presentate dai Patti Territoriali entro il 31 dicembre 2008 ai sensi dell'articolo 2, comma 191, 4 della legge 244 del 24 dicembre 2007, debbono riguardare iniziative comprese nel medesimo Patto sentito il parere, sul bando di rimodulazione, della Regione o Provincia autonoma interessata, che si deve esprimere entro 30 giorni dalla richiesta del Ministero dello Sviluppo Economico.

2. All'articolo 2 comma 191 della legge 244 del 24 dicembre 2007 la data del "31 dicembre 2008" è sostituita con "31 dicembre 2009".

3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello Sviluppo Economico sono stabiliti i criteri per la verifica dello spostamento degli indicatori degli obiettivi occupazionali di cui all'articolo 12 comma 3 lett. g) del decreto ministeriale 31 luglio 2000 n. 320, come sostituita dall'articolo 2 del decreto ministeriale 27 aprile 2006, n. 215 prevedendo il differimento temporale dell'anno di rilevazione dell'occupazione.

4. Con il medesimo decreto di natura non regolamentare di cui al punto precedente si estende ai Contratti d'area il contenuto delle disposizioni di cui all'articolo 12-ter del decreto Ministeriale n. 320 del 31 luglio 2000 introdotto per i Patti territoriali dal Decreto ministeriale 27 aprile 2006 n. 215 eliminando nel contempo, sia per i Patti territoriali che per i Contratti d'area, il riferimento ad un ammontare minimo di investimento per l'applicabilità di tali disposizioni.

5. Al punto 3.3, della delibera Cipe n. 171 del 2 dicembre 2005 le parole "250.000 euro"» sono sostituite dalle seguenti: "1.000.000 di euro".

6. Ai fini degli accertamenti finali di spesa sull'avvenuta realizzazione degli investimenti agevolati nell'ambito dei patti territoriali, contratti d'area e loro rimodulazioni o protocolli aggiuntivi, è data facoltà al Ministero dello Sviluppo Economico di usufruire dell'attività di professionisti esterni alla pubblica amministrazione, reclutati con apposito avviso pubblico che ne stabilisce i requisiti professionali minimi, con oneri a carico dell'impresa beneficiaria delle misure agevolate».

Art. 19.

19.1

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

Sopprimere l'articolo.

Art. 20.

20.1

BUGNANO

Sopprimere l'articolo.

20.2

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Sopprimere l'articolo.

20.3

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

Sopprimere l'articolo.

20.4

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Sostituire, ovunque ricorra, la parola: «Agenzia», con la seguente: «Ente».

Conseguentemente:

al comma 3, sostituire le parole: « dei commissari di cui al comma 5 del presente articolo», con le seguenti: «del nuovo consiglio di amministrazione».

Sopprimere il comma 5.

20.5

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 3, sopprimere le parole da: «che, a decorrere» fino alla fine del comma.

20.6

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 4, sostituire le parole da: «nonché per l'erogazione delle risorse» fino alla fine del comma con le seguenti: «nonché per le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie derivanti dalla componente tariffaria della bolletta elettrica relativa agli oneri di sistema».

20.7

D'ALÌ

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché degli oneri di cui all'articolo 17, comma 9».

20.8

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Sopprimere il comma 5.

20.9

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Sopprimere il comma 6.

20.0.1

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Delega al Governo per il rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto degli obiettivi e dei meccanismi di cui alla legge 1° giugno 2002, n. 120, e nel rispetto delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, uno o più decreti legislativi per il riassetto degli incentivi e delle misure relativi all'efficienza energetica, alle fonti rinnovabili e alle produzioni di cui all'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239; per promuovere lo sviluppo delle tecnologie per la gassificazione del carbone, per la sequestrazione della CO₂, per migliorare l'efficienza del fotovoltaico e l'uso della fonte solare per produrre energia e

calore, nonché per sviluppare l'utilizzo dell'idrogeno, e la relativa ricerca, in particolare negli usi di trasporto e in quelli elettrici; per il riordino dei soggetti pubblici direttamente afferenti al Ministero dello sviluppo economico che operano in tema di efficienza energetica e sviluppo di fonti rinnovabili; per la ridefinizione del sistema fiscale sugli autoveicoli a fini di efficienza e risparmio energetico e di riduzione dell'impatto ambientale, provvedendo a realizzare il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti.

2. L'esercizio della delega di cui al comma 1 avviene nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) incrementare gli obiettivi quantitativi delle misure a favore dell'efficienza energetica degli usi finali di energia di cui agli articoli 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successivi provvedimenti attuativi, tenendo conto del potenziale di risparmio realisticamente conseguibile e dei livelli di incentivazione disponibili per conseguirlo;

b) raccordare il sistema dei controlli sui rendimenti degli impianti di riscaldamento e condizionamento negli edifici, previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, con quelli relativi alla sicurezza, semplificando le relative modalità di certificazione e promuovendo sistemi di qualificazione per il settore artigianale e per le piccole e medie imprese e accordi tra tali categorie e le imprese di distribuzione e vendita di energia per la fornitura dei relativi servizi;

c) introdurre standard minimi di rendimento energetico e meccanismi atti a indirizzare la domanda pubblica e privata relativa a elettrodomestici, caldaie, pompe di calore e in generale strumenti di uso domestico ad alto assorbimento energetico verso tecnologie rispondenti a standard elevati di efficienza, anche mediante iniziative di informazione ai consumatori;

d) prevedere a favore di tutte le diverse tipologie di fonti rinnovabili la massima semplificazione amministrativa, anche in materia di allaccio obbligatorio alle reti nazionali di energia elettrica e del gas, nonché, nell'ambito delle vigenti dotazioni di bilancio, misure volte ad assicurare il rispetto degli obiettivi energetici di cui all'articolo 2-quater, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, ferme restando le misure vigenti in materia fiscale;

e) prevedere incentivi per l'installazione di impianti nel settore del solare termico, del fotovoltaico e del calore da fonti rinnovabili anche di origine agricola ad uso civile e agricolo a valere e nei limiti delle risorse previste dal fondo istituito dall'articolo 1, comma 363, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

f) individuare, relativamente alle produzioni della cogenerazione ad alto rendimento combinata al teleriscaldamento, misure per favorire lo sviluppo di impianti misti industriali e civili, rispettivamente per l'autoconsumo di energia e la distribuzione del calore, al fine di perseguire da

un lato la razionalizzazione energetica e dall'altro il miglioramento ambientale;

g) adottare forme di coordinamento permanente tra Governo e regioni per il concorso nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico, prevedendo accordi per il riparto della responsabilità del conseguimento degli obiettivi tra le regioni; assumendo, nella salvaguardia del territorio e del paesaggio, impegni sulle fonti rinnovabili; indicando modalità atte ad assicurare il rispetto degli impegni assunti, anche attraverso procedure sostitutive;

h) promuovere e incentivare l'utilizzo di autoveicoli efficienti da un punto di vista energetico e a ridotto impatto ambientale a valere e nei limiti delle risorse previste dal fondo istituito dall'articolo 1, comma 363, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

i) razionalizzare e orientare l'attività dei soggetti pubblici che svolgono attività di ricerca o di servizi nel settore delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 1, secondo criteri di efficiente uso delle risorse e di sviluppo di filiere tecnologiche di settore;

l) porre in essere gli opportuni interventi volti ad agevolare l'introduzione di tecnologie innovative per la gestione delle reti di distribuzione di energia elettrica da parte dei gestori concessionari, al fine di favorire la diffusione di impianti di generazione distribuita da fonti rinnovabili e da cogenerazione ad alta efficienza di piccola taglia.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali e le autonomie locali, e, relativamente a quanto stabilito al comma 2, lettera *b)*, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dell'interno; relativamente a quanto stabilito al comma 2, lettera *d)*, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali; relativamente a quanto stabilito al comma 2, lettera *g)*, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali; relativamente a quanto stabilito al comma 2, lettera *h)*, di concerto con il Ministro dei trasporti e, relativamente a quanto stabilito al comma 2, lettera *i)*, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca. I decreti legislativi di cui al comma 1, ove incidano sul recepimento di direttive comunitarie, sono adottati su proposta anche del Ministro per le politiche europee.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono sottoposti al parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e delle competenti Commissioni parlamentari; decorsi sessanta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza dei predetti pareri. Con la stessa procedura, e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dal presente articolo, il Governo, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei suddetti decreti legislativi, può emanare disposizioni correttive e inte-

grative. 5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 21.

21.1

BUGNANO

Sopprimere l'articolo.

21.2

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

Sopprimere l'articolo.

21.3

BUGNANO, LI GOTTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 21. - (*Promozione dell'innovazione nel settore energetico*). – 1. Al fine di promuovere la ricerca nel settore energetico, con particolare riferimento al risparmio e all'efficienza energetica, all'aumento della produzione energetica da fonte rinnovabile, allo sviluppo del solare termodinamico ed al perfezionamento delle tecnologie per la cattura e il confinamento dell'anidride carbonica emessa dagli impianti termoelettrici, è stipulata apposita convenzione con ENEA, CESI-Ricerca e ASN da parte del Ministro dello Sviluppo economico che l'approva con proprio decreto e che, sulla base della convenzione stessa, propone il Piano operativo relativo, la cui approvazione è sottoposta ad apposita deliberazione del CIPE.

2. Il Piano di cui al comma 1 persegue in particolare le seguenti finalità:

a) incentivazione e supporto delle politiche di uso razionale dell'energia e di risparmio energetico che possano condurre nel breve periodo a consistenti risparmi per l'industria, le famiglie, l'edilizia;

b) promozione e aumento della produzione energetica da fonte rinnovabile in special modo nei settori del solare termodinamico, dell'eolico, delle biomasse, dei biocombustibili, del biogas;

c) realizzazione di progetti dimostrativi sulla cattura e sul confinamento dell'anidride carbonica emessa dagli impianti termoelettrici, con il concorso dei principali operatori nazionali industriali e della ricerca, con sostegno finanziario limitato alla copertura dei costi addizionali per lo sviluppo della parte innovativa a maggiore rischio del progetto;

d) partecipazione attiva, con ricostruzione della capacità di ricerca e di sviluppo, ai programmi internazionali sul nucleare denominati "Generation IV International Forum" (GIF), "Global Nuclear Energy Partnership" (LUPE), "International Project on Innovative Nuclear Reactors and Fuel Cycles" (INPRO), "Accordo bilaterale Italia-USA di cooperazione energetica" e "International Thermonuclear Experimental Reactor"».

21.4

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 1, dopo le parole: «confinamento dell'anidride carbonica emessa dagli impianti termoelettrici» aggiungere le seguenti: «, nonché per lo sviluppo della generazione distribuita di energia e di nuove tecnologie per l'efficienza energetica».

Conseguentemente, al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) adozione di misure di sostegno e finanziamento per la promozione di interventi innovativi nel settore della generazione di energia di piccola taglia, in particolare da fonte rinnovabile, nonché in materia di risparmio ed efficienza energetica e micro-cogenerazione».

21.5

SANNA, CABRAS, SCANU, SBARBATI, BUBBICO, TOMASELLI

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) realizzazione di progetti dimostrativi sulla cattura e sullo stoccaggio definitivo del biossido di carbonio emesso dagli impianti termoelettrici nonché realizzazione, anche in via sperimentale, dello stoccaggio definitivo del biossido di carbonio nei siti geologicamente idonei – quali i giacimenti di idrocarburi, gli acquiferi salini profondi e i giacimenti carboniferi profondi – con sostegno finanziario limitato alla copertura dei co-

sti addizionali per lo sviluppo della parte innovativa a maggiore rischio del progetto».

21.6

SANNA, CABRAS, SCANU, SBARBATI, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, PAOLO ROSSI, SANGALLI, TOMASELLI

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) realizzazione di progetti dimostrativi sulla cattura e sullo stoccaggio definitivo del biossido di carbonio emesso dagli impianti termoelettrici con sostegno finanziario limitato alla copertura dei costi addizionali per lo sviluppo della parte innovativa a maggiore rischio del progetto nonché la realizzazione, anche in via sperimentale, dello stoccaggio definitivo del biossido di carbonio in siti geologicamente idonei, quali i giacimenti di idrocarburi, gli acquiferi salini profondi e i giacimenti carboniferi profondi».

21.7

IL GOVERNO

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: «nei giacimenti di idrocarburi in terraferma, a fine di coltivazione,» con le seguenti: «in formazioni geologiche profonde, anche a fini di coltivazione,».

21.8

MASSIDA

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «a fine di coltivazione» inserire le parole: «e nei giacimenti carboniferi profondi» dopo le parole: «tecnologie prospettabili» aggiungere le parole: «uno dei progetti dimostrativi italiani sarà realizzato in prossimità del bacino carbonifero del Sulcis».

21.9

FIORONI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «a fine di coltivazione» aggiungere le seguenti: «e nei giacimenti carboniferi profondi».

21.10

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «sostegno finanziario» aggiungere le seguenti: «dello Stato, da definirsi con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le competenti Commissioni parlamentari competenti.».

21.11

POSSA

Al comma 2, lettera b), dopo la parola: «(ITER)» aggiungere le seguenti: «e Broader Approach» e contestualmente sostituire la parola: «e» con la seguente: «,» che precede le parole: «International Thermonuclear Experimental Reactor».

21.12

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «energetica e nucleare» aggiungere le parole: «anche finalizzati alla realizzazione sia di apparati dimostrativi sia di futuri reattori di potenza».

21.13

SANNA, CABRAS, BUBBICO, SCANU, SBARBATI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. L'articolo 11, comma 14 della legge 14 maggio 2005 numero 80 è così integralmente sostituito:

Al fine di promuovere la produzione tecnologicamente innovativa e ambientalmente compatibile di energia da combustibili fossili a fini commerciali, la regione Sardegna, in coerenza con gli indirizzi del proprio Piano energetico e ambientale e le priorità del sistema energetico regionale e nazionale, assegna una concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la realizzazione di un impianto di produzione di elettricità e di sequestro del biossido di carbonio.

Con decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, adottato d'intesa con la Regione autonoma della Sardegna entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa comunitaria, sono disciplinati i contenuti della procedura di evidenza pubblica che prevedano, previo esame dell'adeguatezza della struttura economica e finanziaria del progetto:

a) assegnazione della concessione entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto e l'assicurazione da parte della Regione autonoma della Sardegna della disponibilità delle aree e delle infrastrutture minerarie necessarie alla realizzazione dell'intervento;

b) assicurazione al concessionario della priorità di dispacciamento in rete e dell'acquisto da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. dell'energia elettrica prodotta ai prezzi e secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994;

c) obbligo del concessionario di realizzare, al termine di una eventuale fase dimostrativa, un sito di stoccaggio geologico del biossido di carbonio nel rispetto delle prescrizioni della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio approvata il 17 dicembre 2008;

d) l'esenzione per il concessionario e per i terzi ammessi allo stoccaggio del biossido di carbonio, dalla restituzione delle quote di emissione dei gas a effetto serra, nel rispetto della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio approvata il 17 dicembre 2008, che modifica il sistema di scambio comunitario (ETS – *Emission Trading Scheme*);

e) un criterio premiale di gara a favore dei progetti che, al netto degli impieghi per la cattiva e lo stoccaggio del biossido di carbonio, massimino il rendimento energetico complessivo degli impianti di generazione elettrica;

f) un criterio premiale di gara a favore dei progetti che prevedano la cogenerazione di energia elettrica e calore;

g) un criterio premiale di gara a favore dei progetti che prevedano quote della energia generata impiegata in autoconsumo, per le quali non varranno i benefici di cui alla lettera b);

h) un criterio premiale di gara a favore dei progetti che assicurino la minimizzazione delle emissioni con utilizzo di tecnologia idonea al contenimento delle polveri e degli inquinanti gassosi;

i) un criterio premiale di gara a favore di progetti che ne assicurino il contenimento dei tempi di esecuzione.

Il Comitato di coordinamento istituito ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 esercita funzioni di vigilanza e monitoraggio, fino all'entrata in esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica oggetto della concessione».

21.14

CURSI, MESSINA

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Ai fini dello sviluppo delle tecnologie di cattura e sequestro dell'anidride carbonica, il termine di cui all'articolo 11, comma 14, terzo periodo, della legge 14 maggio 2005, n. 80, è fissato al 31 dicembre 2010.

3-ter. All'articolo 11, comma 14, della legge 14 maggio 2005, n. 80, le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:

"d) definizione di un piano industriale quinquennale per lo sfruttamento della miniera e la realizzazione e l'esercizio della centrale di produzione dell'energia elettrica;

e) presentazione di un programma di attività per la cattura ed il sequestro dell'anidride carbonica emessa dall'impianto"».

21.15

IL GOVERNO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica, la sicurezza energetica e la riduzione di emissione di gas effetto serra, all'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 coordinati con la legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: "Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 la Regione Sardegna assegna una concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica con la cattura e lo stoccaggio dell'anidride carbonica prodotta";

b) il termine di cui al terzo periodo è fissato al 31 dicembre 2010;
c) le lettere d) ed e) dello Istesso comma sono sostituite dalle seguenti:

"d) presentazione e promozione di un piano industriale per lo sfruttamento della miniera e l'esercizio della centrale di produzione elettrica che preveda ricadute atte a facilitare lo sviluppo dell'area Sulcis-Iglesiente;

e) progetto e realizzazione di un sistema dimostrativo per la cattura, il trasporto e lo stoccaggio sotterraneo di frazione non inferiore al 50 per cento dell'anidride carbonica prodotta dalla centrale e promozione di un programma di attività finalizzato alla tecnologia di impiego del carbone ad emissione zero ai sensi della legge 27 giugno 1985, n. 351"».

21.0.1

SANGALLI, FIORONI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 21, è inserito il seguente:

«Art. 21-bis.

1. La data di entrata in vigore degli articoli 7, 10, 16 e 21 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 3 dicembre 2008, Supplemento ordinario n. 268/L, è differita al 1° gennaio 2012.

2. Le disposizioni abrogate dall'articolo 29 del suddetto decreto, nei loro testi in vigore al 17 dicembre 2008, tornano in vigore con effetto dal 18 dicembre 2008 e fino al 31 dicembre 2011».

Art. 22.

22.1

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

Sopprimere l'articolo.

22.2

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «compresa l'Arma dei carabinieri».

22.3

VICARI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma 1, si applicano altresì agli istituti penitenziari».

22.4

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

Alla fine del comma 2, aggiungere la seguente frase: «... nonché quelli di cui all'articolo 12, commi 2, 3, 7 e 8 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni...».

22.5

BUGNANO

Sopprimere il comma 3.

22.6

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

Al comma 3, dopo le parole: «... di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare..», aggiungere le seguenti: «... , nonché con il Ministero dei Beni e Attività Culturali...».

22.7

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «normativa vigente» aggiungere le seguenti: «nazionale e comunitaria.».

22.8

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

Al comma 3, aggiungere le seguenti parole: «con particolare riferimento alla pianificazione paesaggistica, laddove essa sia vigente, che è inderogabile ai sensi dell'articolo 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.».

22.9

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

Al comma 5, aggiungere, alla fine, la seguente frase: «Per i casi di motivato dissenso espressi dalle Amministrazioni statali o regionali preposte alla tutela del patrimonio storico/artistico/culturale, del paesaggio, dell'ambiente ed ecosistema nonché della salute pubblica si applicano le vigenti norme delle leggi n. 240 del 2000 e n. 15 del 2005 in materia di Conferenze di Servizi.».

22.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

1. Le risorse del Fondo-casa di cui all'articolo 43, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono versate su apposita contabilità speciale per il funzionamento della quale si applicano le modalità previste dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile

1994, n. 367. Alla stessa contabilità speciale sono riassegnate le somme derivanti dai rimborsi dei mutui concessi.».

Art. 23.

23.1

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

Sopprimere l'articolo.

23.2

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

Aggiungere alla lettera z) le parole dell'Allegato III del decreto legislativo n. 152 e cancellare dopo la parola: «elettrodotti» la parola: «aerei» sostituendola con le parole: «aerei e sottomarini».

Art. 24.

24.1

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Sopprimere l'articolo.

24.2

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

Sopprimere l'articolo.

24.3

BELISARIO, BUGNANO

Sopprimere l'articolo.

24.4

CARUSO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Dopo il primo comma dell'articolo 143 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 è aggiunto il seguente: "Appartengono inoltre alla cognizione diretta del Tribunale superiore delle acque pubbliche, anche nella fase cautelare, tutte le controversie, ivi comprese quelle riguardanti eventuali aspetti risarcitori, comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati concernenti il settore dell'energia.».

E conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole: «amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma» con le seguenti: «superiore delle acque pubbliche».

24.5

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 1, primo periodo, premettere le parole: «Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481».

24.6

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: «e attribuite alla competenza» fino a: «con sede in Roma».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.

24.7

MARITATI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «e attribuite» sino a: «in Roma».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma» con le seguenti: «giudice amministrativo».

24.8

MARITATI

Al comma 1, sopprimere la parola: «comunque».

24.9

MARITATI

Al comma 1, sostituire le parole da: «attinenti» sino a: «energia» con le seguenti: «attinenti al settore dell'energia, relative a comportamenti ri-collegabili all'esercizio dei poteri delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti ad esse equiparati».

24.10

MARITATI

Al comma 1, dopo le parole: «alla stessa equiparati» inserire le seguenti: «realizzati nell'esercizio dei rispettivi poteri».

24.11

MUSSO, ZANETTA

Al comma 1, sostituire le parole: «concernenti il settore dell'energia» con le seguenti: «concernenti la progettazione, approvazione dei progetti e realizzazione delle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico di cui all'articolo 179 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nonché il settore dell'energia nucleare».

24.12

MAZZUCONI, DELLA SETA, CASSON, SOLIANI

Al comma 1 sostituire le parole: «... concernenti il settore dell'energia...» con le seguenti: «...concernenti la progettazione, approvazione dei progetti e realizzazione delle infrastrutture strategiche per l'approvvigionamento energetico di cui all'articolo 179 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 nonché il settore dell'energia nucleare».

24.13

CASOLI, VICARI

Al comma 1, dopo le parole: «settore dell'energia» aggiungere le seguenti: «nucleare e delle grandi centrali elettriche».

24.14

PISTORIO, OLIVA

Al comma 1 aggiungere, in fine, la parola: «nucleare».

24.15

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Sopprimere il comma 2.

24.16

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Sopprimere il comma 4.

24.17

MARITATI

Sopprimere il comma 4.

Art. 25.**25.1**

IL GOVERNO

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime procedure avviate prima dell'entrata in vigore della presente legge è fatta salva la facoltà dei proponenti di richiedere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, che la procedura di valutazione di impatto ambientale sia svolta in conformità a quanto disposto dal comma 1».

25.2

CURSI, VETRELLA

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Al fine di raggiungere gli obiettivi derivanti dalle normative dell'Unione europea, i coefficienti per le fonti rinnovabili di energia indicati alla tabella 2, dell'articolo 2, comma 148, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono aggiornati come segue: 1-*bis* Eolica offshore su piattaforma fissa 1,10; 1-*ter* Eolica offshore su piattaforma galleggiante 1,50; 6 Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di cui al punto successivo 1,30».

25.3

SANNA, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione all'esercizio di impianti per la realizzazione di energia da fonte rinnovabile, le Regioni possono prevedere criteri di preferenza per le domande di impianto proposte da imprese che prevedano l'autoconsumo in misura non inferiore al settanta per cento di quella prodotta».

Art. 26.**26.0.1**

IL RELATORE

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Tassa automobilistica dei veicoli alimentati a GPL o a metano)

1. L'articolo 2, comma 61, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è sostituito dal seguente:

"61. Le regioni possono esentare dal pagamento della tassa automobilistica regionale per cinque annualità successive i veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1 su cui viene installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano, collaudato in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. I suddetti veicoli devono essere conformi ad una delle seguenti direttive o regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio: direttiva 94/12/CE, del 23 marzo 1994, direttiva 98/69/CE, del 13 ottobre 1998, o Regolamento (CE) n. 715/2007, del 20 giugno 2007".

2. Le disposizioni di cui al comma precedente non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

26.0.2

CAGNIN, MONTI

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Tassa automobilistica dei veicoli alimentati a GPL o a metano)

1. L'articolo 2, comma 61, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è sostituito dal seguente:

"61. Le Regioni possono esentare dal pagamento della tassa automobilistica regionale per cinque annualità successive, a decorrere dall'anno 2009, i veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1 su cui viene installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano, collau-

dato in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. I suddetti veicoli devono essere conformi ad una delle seguenti direttive o regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio: direttiva 94/12/CE, del 23 marzo 1994, direttiva 98/69/CE, del 13 ottobre 1998, o Regolamento (CE) n. 715/2007, del 20 giugno 2007.".

2. All'onere si provvede, nel limite di spesa 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009».

26.0.3

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Misure per la distribuzione del GPL)

1. Dopo l'articolo 16 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, è inserito il seguente:

"Art. 16-bis.

(Misure per la distribuzione di GPL)

1. I contratti, stipulati dalle aziende distributrici di GPL, per la fornitura di prodotto in serbatoi per uso civile, industriale o agricolo prevedono modalità alternative di offerta del serbatoio, consentendo l'opzione tra l'acquisto, la locazione e il comodato dello stesso, ma non possono comunque vincolare gli utenti all'acquisto di quantità di prodotto contrattualmente predeterminate.

2. I contratti di cui al comma 1 devono prevedere la facoltà per l'utente di modificare l'opzione inizialmente prescelta alla scadenza dei mesi e di acquisire in locazione o riscattare il serbatoio, alle stesse condizioni indicate al momento della stipula, nel rispetto dei parametri massimi fissati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo.

3. Nel caso in cui l'utente opti per l'acquisto del serbatoio, i contratti di fornitura di GPL non possono avere durata superiore a un anno e non possono prevedere l'acquisto del prodotto in regime di esclusiva.

4. Nel caso in cui l'utente opti per la locazione o il comodato del serbatoio, i contratti di fornitura di GPL non possono avere durata superiore a due anni, devono predeterminare il prezzo ovvero i criteri per la quantificazione del prezzo nel caso di esercizio dell'opzione di acquisto o di locazione del serbatoio ai sensi dei commi 1 e 2, nonché le modalità di acquisto del prodotto, fermo restando, in caso di locazione, il divieto del regime di esclusiva.

5. I contratti di fornitura di GPL, nei casi di cui al comma 4, sono tacitamente rinnovati per la stessa durata, salva disdetta da comunicare almeno trenta giorni prima della scadenza. Alla scadenza del contratto a seguito di disdetta, la ditta proprietaria ha il diritto o, se richiesta, l'obbligo di rimuovere, a proprie spese, il serbatoio locato o concesso in comodato d'uso.

6. I commi 7 e 8 dell'articolo 18 non si applicano nel caso in cui l'utente opti per l'acquisto o la locazione del serbatoio.

7. Nel caso di locazione o comodato del serbatoio ai sensi del comma 4, le aziende distributrici assicurano la prestazione dei servizi di installazione e manutenzione dei serbatoi riforniti, secondo i termini indicati nella normativa tecnica di riferimento e rilasciando apposita certificazione, ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni. Le aziende che riforniscono serbatoi privi della predetta certificazione o con certificazione scaduta sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. Nel caso di acquisto del serbatoio, fermo restando l'obbligo di rilascio della prescritta certificazione da parte dell'installatore, l'installazione del serbatoio e la relativa manutenzione, ove il contratto non preveda altrimenti, sono a carico del proprietario, che può richiedere la predetta certificazione ad uno dei soggetti previsti dalla citata legge n. 46 del 1990, e successive modificazioni, a spese del soggetto eventualmente inadempiente.

8. Le clausole contrattuali in contrasto con il presente articolo sono nulle ai sensi dell'articolo 1419 del codice civile, fatta salva la facoltà della ditta fornitrice di adeguare i rapporti contrattuali in essere entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo".

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) l'articolo 10 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, fatti salvi gli effetti prodotti dalla citata disposizione;

b) i commi 7 e 8 dell'articolo 18 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n.128;

c) ogni norma di legge o di regolamento statali in contrasto con l'articolo 16-bis del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, introdotto dal comma 1 del presente articolo».

26.0.4

CAGNIN, MONTI

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Misure per incrementare l'utilizzo del metano e del GPL in autotrazione)

1. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 2, terzo paragrafo, del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, così come modificato dall'articolo 29, comma 10, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo, al fine di compensare gli effetti in termini di indebitamento netto, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011».

26.0.5

BUBBICO, DELLA SETA, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Promozione della concorrenza nei mercati energetici)

1. Al fine di promuovere un'effettiva concorrenza nei mercati energetici, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, disposizioni volte a introdurre, nei settori dell'energia elettrica e del gas, l'obbligo di separazione proprietaria

tra i soggetti che gestiscono le infrastrutture strategiche e gli operatori che operano a monte e a valle del mercato, nonché nei servizi post contatore».

26.0.6

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Riordino degli incentivi non fiscali in favore delle imprese operanti nel settore del gas naturale)

1. Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle regole comunitarie, un regolamento per il riordino della disciplina degli incentivi non fiscali in favore delle imprese operanti nel settore del gas naturale, al fine di favorire la crescita dimensionale delle imprese di distribuzione e la loro aggregazione.

2. Lo schema del regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere, corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.

3. Dal regolamento di cui al comma 1 non devono derivare nuove o maggiori spese né minori entrate a carico della finanza pubblica».

Art. 27.**27.1**

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Istituzione del Fondo per la riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi)

1. Per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi ottenute in terraferma a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è elevata dal 7 per cento al 10 per cento. Le somme corrispondenti al valore dell'incremento di aliquota sono destinate esclusivamente al Fondo di cui al comma 2. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a corrispondere le somme suddette esclusivamente mediante imputazione al Fondo ed ogni altra modalità di imputazione equivale ad omesso versamento.

2. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa delle benzine per i residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi.

3. Il Fondo è alimentato da:

a) gli importi rivenienti dalle maggiorazioni di aliquota di cui al comma 1;

b) le erogazioni liberali da parte dei titolari di concessione di coltivazione.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico sono periodicamente individuate, nell'ambito del Fondo, le somme spettanti per le iniziative a favore dei residenti in ciascuna regione interessata, le quali somme dovranno compensare il minor gettito derivante dalle riduzioni dell'accisa disposta con il medesimo decreto compatibilmente con la normativa comunitaria».

Art. 28.**28.1**

DELLA SETA, BUBBICO, BRUNO, CHITI, DE LUCA, MAZZUCONI, MOLINARI, VITA, SOLIANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di limitare il consumo di territorio, le nuove aree tecnologiche dovranno essere individuate prioritariamente nell'ambito dei programmi di bonifica o riconversione delle aree industriali obsolete, sottoutilizzate o abbandonate preesistenti, nonché tra le parti rimaste inattuate, inutilizzate o comunque incomplete delle aree e nuclei di industrializzazione, delle zone industriali, artigianali, P.I.P., etc. comunque denominate già perimetrate e definitivamente approvate alla data del 31 dicembre 2007.

28.2

CARUSO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per assicurare l'immediata attuazione degli interventi previsti all'articolo 1, comma 842, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a favore dei progetti di innovazione industriale, il Ministero dello sviluppo economico potrà avvalersi delle modalità di gestione già stabilite per gli interventi di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46».

28.3

IL GOVERNO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Nelle more dell'adozione e dell'attuazione del decreto legislativo di cui al comma 2, sono prorogate le gestioni commissariali in essere relative alle stazioni sperimentali per l'industria».

Art. 29.**29.1**

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Sopprimere l'articolo.

Art. 30.**30.0.1**

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

*(Modifiche all'articolo 140-bis del decreto legislativo
6 settembre 2005, n. 206)*

1. L'articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è sostituito dal seguente:

"Art. 140-bis. – (*Azione di classe*). - 1. I diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti di cui al comma 2 sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe, secondo le previsioni del presente articolo. A tal fine ciascun componente della classe, anche mediante associazioni cui dà mandato o comitati cui partecipa, può agire per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.

2. L'azione tutela:

a) i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione identica, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile;

b) i diritti identici spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale;

c) i diritti identici al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali.

3. I consumatori e utenti che intendono avvalersi della tutela di cui al presente articolo aderiscono all'azione di classe, senza ministero di difensore. L'adesione comporta rinuncia a ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale fondata sul medesimo titolo, salvo quanto previsto dal comma 15. L'atto di adesione, contenente, oltre all'elezione di domicilio, l'indicazione degli elementi costitutivi del diritto fatto valere con la relativa documentazione probatoria, è depositato in cancelleria, anche tramite l'attore, nel termine di cui al comma 9, lettera *b*). Gli effetti sulla prescrizione ai sensi degli articoli 2943 e 2945 del codice civile decorrono dalla notificazione della domanda e, per coloro che hanno aderito successivamente, dal deposito dell'atto di adesione.

4. La domanda è proposta al tribunale ordinario avente sede nel capoluogo della Regione in cui ha sede l'impresa, ma per la Valle d'Aosta è competente il Tribunale di Torino, per il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia è competente il Tribunale di Venezia, per le Marche, l'Umbria, l'Abruzzo e il Molise è competente il Tribunale di Roma e per la Basilicata e la Calabria è competente il Tribunale di Napoli. Il Tribunale tratta la causa in composizione collegiale.

5. La domanda si propone con atto di citazione notificato anche all'ufficio del pubblico ministero presso il Tribunale adito, il quale può intervenire limitatamente al giudizio di ammissibilità.

6. All'esito della prima udienza il Tribunale decide con ordinanza sull'ammissibilità della domanda, ma può sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un'istruttoria davanti a un'autorità indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo. La domanda è dichiarata inammissibile, quando è manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi ovvero quando il giudice non ravvisa l'identità dei diritti individuali tutelabili ai sensi del comma 2, nonché quando il proponente non appare in grado di curare adeguatamente l'interesse della classe.

7. L'ordinanza che decide sulla ammissibilità è reclamabile davanti alla corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione se anteriore. Sul reclamo la corte d'appello decide con ordinanza in camera di consiglio non oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso. Il reclamo dell'ordinanza ammissiva non sospende il procedimento davanti al Tribunale.

8. Con l'ordinanza di inammissibilità, il giudice regola le spese, anche ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, e ordina la più opportuna pubblicità a cura e spese del soccombente.

9. Con l'ordinanza con cui ammette l'azione il Tribunale fissa termini e modalità della più opportuna pubblicità, ai fini della tempestiva adesione degli appartenenti alla classe. L'esecuzione della pubblicità è

condizione di procedibilità della domanda. Con la stessa ordinanza il Tribunale:

a) definisce i caratteri dei diritti individuali oggetto del giudizio, specificando i criteri in base ai quali i soggetti che chiedono di aderire sono inclusi nella classe o devono ritenersi esclusi dall'azione;

b) fissa un termine perentorio, non superiore a centoventi giorni dalla scadenza di quello per l'esecuzione della pubblicità, entro il quale gli atti di adesione, anche a mezzo dell'attore, sono depositati in cancelleria. Copia dell'ordinanza è trasmessa, a cura della cancelleria, al Ministero dello sviluppo economico che ne cura ulteriori forme di pubblicità, anche mediante la pubblicazione sul relativo sito internet.

10. È escluso l'intervento di terzi ai sensi dell'articolo 105 del codice di procedura civile.

11. Con l'ordinanza con cui ammette l'azione il Tribunale determina altresì il corso della procedura assicurando, nel rispetto del contraddittorio, l'equa, efficace e sollecita gestione del processo. Con la stessa o con successiva ordinanza, modificabile o revocabile in ogni tempo, il Tribunale prescrive le misure atte a evitare indebite ripetizioni o complicazioni nella presentazione di prove o argomenti; onera le parti della pubblicità ritenuta necessaria a tutela degli aderenti; regola nel modo che ritiene più opportuno l'istruzione probatoria e disciplina ogni altra questione di rito, omissa ogni formalità non essenziale al contraddittorio.

12. Se accoglie la domanda, il Tribunale pronuncia sentenza di condanna con cui liquida, ai sensi dell'articolo 1226 del codice civile, le somme definitive dovute a coloro che hanno aderito all'azione o stabilisce il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione di dette somme. In caso di accoglimento di un'azione di classe proposta nei confronti di gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, il Tribunale tiene conto di quanto riconosciuto in favore degli utenti e dei consumatori danneggiati nelle relative carte dei servizi eventualmente emanate. La sentenza diviene esecutiva decorsi 180 giorni dalla pubblicazione. I pagamenti delle somme dovute effettuati durante tale periodo sono esenti da ogni diritto e incremento, anche per gli accessori di legge maturati dopo la pubblicazione della sentenza.

13. La Corte, richiesta dei provvedimenti di cui all'articolo 283 del codice di procedura civile, tiene altresì conto dell'entità complessiva della somma gravante sul debitore, del numero dei ereditori, nonché delle connesse difficoltà di ripetizione in caso di accoglimento del gravame. La Corte può comunque disporre che, fmo al passaggio in giudicato della sentenza, la somma complessivamente dovuta dal debitore sia depositata e resti vincolata nelle forme ritenute più opportune.

14. La sentenza che definisce il giudizio fa stato anche nei confronti degli aderenti.

È fatta salva l'azione individuale dei soggetti che non aderiscono all'azione collettiva. Non sono proponibili ulteriori azioni di classe per i medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa dopo la scadenza del

termine per l'adesione assegnato dal giudice ai sensi del comma 9. Quelle proposte entro detto termine sono riunite d'ufficio se pendenti davanti allo stesso tribunale; altrimenti il giudice successivamente adito ordina la cancellazione della causa dal ruolo assegnando un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per la riassunzione davanti al primo giudice.

15. Le rinunce e le transazioni intervenute tra le parti non pregiudicano i diritti degli aderenti che non vi hanno espressamente consentito. Gli stessi diritti sono fatti salvi anche nei casi di estinzione del giudizio o di chiusura anticipata del processo.".

2. Le disposizioni dell'articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, si applicano, anche retroattivamente, agli illeciti compiuti successivamente al 30 giugno 2008».

30.0.2

BELISARIO, BUGNANO, LANNUTTI, PEDICA, ASTORE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, GIAMBRONE, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, RUSSO

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Modifica dell'articolo 140-bis del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

1. L'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è sostituito dal seguente:

"Art. 140-bis. – (*Azione risarcitoria collettiva*). - 1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti di cui al comma 1 dell'articolo 139, le associazioni dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché le associazioni e i comitati che sono adeguatamente rappresentativi degli interessi collettivi fatti valere, possono chiedere al tribunale del luogo ove ha la residenza o la sede il convenuto la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione di somme dovute direttamente ai singoli consumatori o utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti, di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali illecite o di comportamenti anticoncorrenziali, sempre che ledano i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti.

2. L'atto con cui il soggetto legittimato promuove l'azione collettiva di cui al comma 1 produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutti i consumatori o utenti conseguenti al medesimo fatto o violazione.

3. Alla prima udienza, il tribunale, sentite le parti e assunte, quando occorra, sommarie informazioni, si pronuncia sull'ammissibilità della domanda, con ordinanza reclamabile dinnanzi alla corte di appello, che decide in camera di consiglio. La domanda è dichiarata inammissibile quando è manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi, ovvero quando il giudice non ravvisa l'esistenza di un interesse collettivo suscettibile di adeguata tutela ai sensi del presente articolo. Il giudice può differire la pronuncia sull'ammissibilità della domanda quando sul medesimo oggetto è in corso un'istruttoria dinnanzi ad un'autorità indipendente. Se ritiene ammissibile la domanda, il giudice dispone, a cura di chi ha proposto l'azione collettiva, che venga data idonea pubblicità dei contenuti dell'azione proposta ed emette i provvedimenti necessari per la prosecuzione del giudizio.

4. Con la sentenza di condanna il giudice, quando le risultanze del processo lo consentono, determina i criteri in base ai quali deve essere fissata la misura dell'importo da liquidare in favore dei singoli consumatori o utenti, ovvero stabilisce l'importo minimo da liquidare a ciascun danneggiato.

5. In relazione alle controversie di cui al comma 1, le parti possono altresì sottoscrivere dinnanzi al giudice un accordo transattivo nella forma della conciliazione giudiziale.

6. A seguito della pubblicazione della sentenza di condanna di cui al comma 4 ovvero della dichiarazione di esecutività del verbale di conciliazione, le parti promuovono la composizione non contenziosa delle controversie azionabili da parte dei singoli consumatori o utenti presso la camera di conciliazione istituita presso il tribunale che ha pronunciato la sentenza. La camera di conciliazione è costituita dai difensori delle parti ed è presieduta da un conciliatore di provata esperienza professionale iscritto nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori e indicato dal consiglio dell'Ordine degli avvocati. Essa, con processo verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente, definisce i modi, i termini e l'importo da corrispondere per soddisfare la potenziale pretesa dei singoli consumatori o utenti. La sottoscrizione del processo verbale, opportunamente pubblicizzata a cura e spese della parte convenuta nel precedente giudizio, rende improcedibile l'azione dei singoli consumatori o utenti per il periodo di tempo stabilito nel medesimo processo verbale per l'esecuzione della prestazione dovuta.

7. In alternativa al ricorso alla camera di conciliazione di cui al comma 6, le parti possono promuovere la composizione non contenziosa presso uno degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni dell'ultimo periodo del medesimo comma 6 del presente articolo e, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 39 e 40 del citato decreto legislativo n. 5 del 2003, e successive modificazioni.

8. Qualora sia inutilmente esperita la composizione non contenziosa di cui ai commi 6 e 7, ciascun consumatore o utente può agire giudizialmente, in contraddittorio, al fine di chiedere l'accertamento, in proprio fa-

vore, dei requisiti individuati nella sentenza di condanna di cui al comma 4 e la determinazione precisa dell'importo del risarcimento dei danni riconosciuto ai sensi della medesima sentenza. La pronuncia costituisce titolo esecutivo nei confronti del responsabile. Le associazioni di cui al comma 1 e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura non sono legittimate ad intervenire nei giudizi previsti dal presente comma.

9. La sentenza di condanna di cui al comma 4, unitamente all'accertamento della qualità di creditore ai sensi dei commi 6, 7 e 8, costituisce, ai sensi dell'articolo 634 del codice di procedura civile, titolo per la pronuncia di ingiunzione di pagamento, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del medesimo codice di procedura civile, da parte del giudice competente su richiesta del singolo consumatore o utente.

10. Ai soggetti di cui al comma 1 è consentito di agire in giudizio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, nonché dei concessionari di servizi pubblici, se dall'inosservanza di *standard* qualitativi ed economici che sono tenuti ad assicurare, dalla violazione di obblighi contenuti nelle carte dei servizi, dall'omesso esercizio di poteri di vigilanza, di controllo o sanzionatori, dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali deriva la lesione di interessi giuridicamente rilevanti per una pluralità di utenti o di consumatori.

11. L'azione di cui al comma 10 è esercitata mediante ricorso dinanzi al competente tribunale amministrativo regionale. Il ricorso può essere proposto dal soggetto legittimato dopo che siano decorsi novanta giorni dalla diffida, inviata all'amministrazione o al concessionario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ad assumere le iniziative necessarie per l'adempimento degli obblighi di cui si assume l'inosservanza o la violazione.

12. Il tribunale amministrativo regionale, entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso, stabilisce idonee forme di pubblicità dell'instaurazione del procedimento giurisdizionale. Nella sentenza con la quale decide sul merito del ricorso, il Tribunale stabilisce altresì le forme di pubblicità della medesima.

13. Nei casi di perdurante inadempimento da parte di una pubblica amministrazione, il Tribunale amministrativo regionale nomina un commissario ad *acta*.

14. Qualora il ricorso proposto ai sensi del comma 10 sia accolto con sentenza definitiva, l'amministrazione soccombente deve promuovere le procedure per l'accertamento di eventuali responsabilità disciplinari o dirigenziali."

2. Al fine di assicurare la piena attuazione del principio del risarcimento del danno nei confronti di tutti i soggetti interessati, le disposizioni dell'articolo 140-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, si applicano, anche retroattivamente, agli illeciti compiuti antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 è abrogato;
- b) alla rubrica, le parole: "*Class action*" sono soppresse.

4. L'articolo 19 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, è soppresso».

30.03

CASSON

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Modifiche all'articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

1. L'articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 140-bis. – (*Azione collettiva risarcitoria*). - 1. Fermo restando il diritto del singolo cittadino di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, le associazioni dei consumatori e degli utenti di cui al comma 1 dell'articolo 139, nonché le associazioni e i comitati adeguatamente rappresentativi degli interessi lesi o ai quali sono state riconosciute, in forza di legge, finalità di tutela degli interessi pregiudicati, possono richiedere singolarmente o collettivamente al tribunale del luogo ove ha la residenza il convenuto, la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione delle somme dovute direttamente ai singoli consumatori o utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, di atti illeciti extracontrattuali di pratiche commerciali illecite o di comportamenti anticoncorrenziali, realizzati dalle società fornitrici di beni e servizi nazionali e locali, sempre che ledano i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti.

2. L'atto con cui il soggetto abilitato promuove l'azione collettiva di cui al comma 1 produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutti i singoli consumatori o utenti conseguenti al medesimo fatto o violazione.

3. Il giudice, dopo aver vagliato preliminarmente eventuali profili di inammissibilità, anche legati alla manifesta infondatezza dell'azione, con la sentenza di condanna determina i criteri in base ai quali deve essere

fissata la misura dell'importo da liquidare in favore dei singoli consumatori o utenti.

4. In relazione alle controversie di cui al comma 1, davanti al giudice può altresì essere sottoscritto dalle parti un accordo transattivo nella forma della conciliazione giudiziale. La definizione del giudizio rende improcedibile ogni altra azione nei confronti dei medesimi soggetti e per le medesime fattispecie.

5. Contestualmente alla pubblicazione della sentenza di condanna di cui al comma 3 ovvero della dichiarazione di esecutività del verbale di conciliazione, il giudice, per la determinazione degli importi da liquidare ai singoli consumatori o utenti, costituisce presso lo stesso tribunale apposita Camera di Conciliazione, composta in modo paritario dai difensori dei proponenti l'azione di gruppo e del convenuto e nomina un conciliatore di provata esperienza professionale iscritto all'albo speciale per le giurisdizioni superiori che la presiede, a cui tutti i cittadini interessati possono ricorrere singolarmente o tramite delega alle associazioni di cui al comma 1. Essa definisce, con verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente, i modi, i termini e l'ammontare per soddisfare i singoli consumatori o utenti nella loro potenziale pretesa. La sottoscrizione del verbale, rende improcedibile l'azione dei singoli consumatori o utenti per il periodo di tempo stabilito dal verbale per l'esecuzione della prestazione dovuta.

6. In caso di inutile esperimento della composizione di cui al comma 5, il singolo consumatore o utente può agire giudizialmente, in contraddittorio, al fine di chiedere l'accertamento, in capo a se stesso, dei requisiti individuati dalla sentenza di condanna di cui al comma 3 e la determinazione precisa dell'ammontare del risarcimento dei danni riconosciuto ai sensi della medesima sentenza.

7. La sentenza di condanna di cui al comma 3, unitamente all'accertamento della qualità di creditore ai sensi dei commi 5, 6 e 7, costituisce ai sensi dell'articolo 634 del codice civile, titolo per la pronuncia da parte del giudice competente di ingiunzione di pagamento, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del medesimo codice di procedura civile, richiesta dal singolo consumatore o utente.

8. La sentenza di condanna di cui al comma 3, ovvero l'accordo transattivo di cui al comma 4 devono essere opportunamente pubblicizzati a cura e spese della parte convenuta, al fine di consentire la dovuta informazione alla maggiore quantità di consumatori e utenti interessati.

9. Nelle azioni collettive aventi ad oggetto prodotti o servizi venduti attraverso contratto conclusi secondo le modalità previste dagli articoli 1341 e 1342 del codice civile, la diffusione di messaggi pubblicitari ingannevoli, accertati dall'autorità competente, rende nulli nei confronti di tutti i singoli consumatori o utenti i contratti conclusi nel periodo di diffusione del messaggio stesso. La nullità può essere fatta valere solo dal promotore dell'azione di gruppo.

10. In caso di soccombenza, anche parziale, del convenuto, lo stesso è condannato al pagamento delle spese legali ed il compenso dei difensori

del promotore della classe non può superare l'importo massimo del 10 per cento della controversia".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche ai fatti commessi prima di quella data».

30.0.4

CURSI, VETRELLA

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Disposizioni a tutela della concorrenza nel settore farmaceutico)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

"2-ter. Al fine di garantire la concorrenza ed il corretto funzionamento del mercato, ferme restando le competenze delle Regioni e Province Autonome in materia di emanazione di linee guida sulla prescrizione di farmaci, sono nulli gli atti e i provvedimenti regionali di indirizzo od orientamento del servizio sanitario che rechino l'indicazione di quote di consumi di farmaci da raggiungere ovvero limitazioni alle prescrizioni da parte del personale del servizio sanitario aventi contenuto discriminatorio nei riguardi dei farmaci con copertura brevettuale".».

30.0.5

VETRELLA

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Delega al Governo in materia di normativa tecnica, vigilanza sul mercato ed accreditamento)

1. A seguito dell'emanazione del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 in materia di accreditamento e di vigilanza del mercato e al fine di uniformare la normativa nazionale agli obblighi da esso derivanti, il Governo è delegato ad adot-

tare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di normativa tecnica, vigilanza sul mercato e accreditamento.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, dovranno attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) disciplinare l'organizzazione e la gestione del riconoscimento dell'ente di accreditamento nazionale facente parte dell'*European Cooperation for Accreditation* (EA), ai fini della verifica di conformità di organismi di certificazione ed ispezione, laboratori e soggetti incaricati di effettuare la valutazione di conformità di sostanze, preparati o qualsiasi altro prodotto, da immettere sul mercato ai fini di garantire requisiti di qualità e sicurezza;

b) promuovere la convergenza delle valutazioni di conformità in ambito volontario e in quello regolamentato secondo gli indirizzi definiti dal Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 in materia di accreditamento e vigilanza del mercato e disciplinare i requisiti degli organismi di cui alla lettera a);

c) stabilire le disposizioni necessarie ad assicurare la vigilanza del mercato e i controlli sui prodotti che entrano nel mercato comunitario disciplinando l'organizzazione e la gestione del riconoscimento dei soggetti incaricati;

d) stabilire le disposizioni necessarie ad assicurare la vigilanza sull'ente di accreditamento al fine di assicurare l'autorevolezza, l'indipendenza, l'imparzialità e la non conflittualità di interessi con gli enti di valutazione della conformità;

e) assicurare che l'ente operi senza scopo di lucro, garantendone al contempo un alto livello di competenza tecnico-professionale ed adeguate risorse per le funzioni pubbliche affidate;

f) individuare le sanzioni a carico dell'ente che, a seguito di vigilanza sull'operato, risulti avere rilasciato accreditamenti non rispondenti ai requisiti prescritti;

g) stabilire i meccanismi di sostentamento e le politiche tariffarie dell'ente unico e dell'autorità di vigilanza;

h) stabilire criteri e metodi con cui l'ente assicuri tariffari di accreditamento allineati con quelli degli altri enti europei. Stabilire inoltre criteri affinché le attività di vigilanza abbiano prezzi allineati con quelli europei.

3. I decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e ricerca, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze

di carattere finanziario, sentito inoltre il parere delle associazioni maggiormente rappresentative degli operatori del settore. I decreti legislativi possono essere ugualmente emanati nel caso in cui, decorsi trenta giorni, i detti pareri non siano stati trasmessi.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con la procedura prevista al comma 3, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.

5. Dai decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuove o maggiori spese, né minori entrate, a carico del bilancio dello Stato. Ai fini del rispetto del presente comma, non sono considerate minori entrate gli introiti attualmente riscossi per le attività di accreditamento di organismi di ispezione, certificazione o controllo, o altre verifiche di conformità, in quanto compensate dalla corrispondente riduzione di oneri di gestione delle relative istruttorie, che verranno posti a carico dell'ente unico di accreditamento mediante specifici atti di affidamento o convenzioni stipulate con le amministrazioni».

30.0.6

SANGALLI, FIORONI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis

(Delega al Governo in materia di normativa tecnica, vigilanza sul mercato ed accreditamento)

1. A seguito dell'emanazione del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 in materia di accreditamento e di vigilanza del mercato e al fine di uniformare la normativa nazionale agli obblighi da esso derivanti, il Governò è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di normativa tecnica, vigilanza sul mercato e accreditamento.

2. I decreti legislativi di cui al comma precedente, dovranno attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) disciplinare l'organizzazione e la gestione del riconoscimento dell'ente di accreditamento nazionale facente parte dell'*European Cooperation for Accreditation* (EA), ai fini della verifica di conformità di organismi di certificazione ed ispezione, laboratori e soggetti incaricati di effettuare la valutazione di conformità di sostanze, preparati o qualsiasi altro prodotto, da immettere sul mercato ai fini di garantire i requisiti di qualità e sicurezza;

b) promuovere la convergenza delle valutazioni di conformità in ambito volontario e in quello regolamentato, secondo gli indirizzi definiti dal Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 in materia di accreditamento e vigilanza del mercato e disciplinare i requisiti degli organismi di cui alla lettera a);

c) stabilire le disposizioni necessarie ad assicurare la vigilanza sull'ente di accreditamento al fine di assicurare l'autorevolezza, l'imparzialità e la non conflittualità di interessi con gli enti di valutazione della conformità;

d) assicurare che l'ente operi senza scopo di lucro, garantendone al contempo un alto livello di competenza tecnico-professionale ed adeguate risorse per le funzioni pubbliche affidate;

e) individuare le sanzioni a carico dell'ente che, a seguito di vigilanza sull'operato, risulti avere rilasciato accreditamenti non rispondenti ai requisiti prescritti.

3. I decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, il Ministro dell'ambientale e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e ricerca, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. I decreti legislativi possono essere ugualmente emanati nel caso in cui, decorsi trenta giorni, i detti pareri non siano stati trasmessi.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con la procedura prevista al comma 3, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.

5. Dai decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuove o maggiori spese, né minori entrate, a carico del bilancio dello Stato. Ai fini del rispetto del presente comma, non sono considerate minori entrate gli introiti attualmente riscossi per le attività di accreditamento di organismi di ispezione, certificazione o controllo, o altre verifiche di conformità, in quanto compensate dalla corrispondente riduzione di oneri di gestione delle relative istruttorie, che verranno posti a carico dell'ente unico di accreditamento mediante specifici atti di affidamento o convenzioni stipulate con le amministrazioni responsabili».

30.0.7

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:***«Art. 30-bis.***(Modifica alla legge 10 ottobre 1990, n. 287)*

1. All'articolo 15, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: In caso di infrazione commessa da un'associazione di imprese l'importo della sanzione è calcolato sulla base del fatturato realizzato dalle imprese associate che traggono vantaggio dalla condotta anticoncorrenziale ed è corrisposto in quota parte dall'associazione e dalle imprese associate».

30.0.8FIORONI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI,
SARBATI, TOMASELLI*Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:***«Art. 30-bis***(Misure per la conoscibilità dei prezzi dei carburanti)*

1. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le modalità per la pubblicazione sulla rete internet dei prezzi dei carburanti praticati quotidianamente nelle aree di servizio della rete autostradale nazionale».

30.0.9

FIORONI, BUBBICO, ARMATO, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, in materia di trasparenza delle tariffe nel settore dei trasporti e di vendita di biglietti)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: "aeree" è sostituita dalle seguenti: "dei contratti di trasporto" e le parole: "di voli aerei" sono sostituite dalle seguenti: "di servizi di trasporto";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. È consentito alle compagnie aeree di vendere all'interno delle aree aeroportuali i biglietti invenduti delle proprie tratte utilizzando la formula commerciale denominata *last minute*, garantendo adeguata informazione all'utenza.";

c) alla rubrica, la parola: "aeree" è sostituita dalle seguenti: "di trasporto"».

30.0.10

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Verifica della liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili)

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ogni sei mesi, presenta alle Camere una relazione sul grado di liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili, con particolare riferimento:

a) al mercato dei servizi aeroportuali a terra;

b) al miglioramento del servizio di vendita dei biglietti aerei in termini di reperibilità, informazione in tempo reale all'utenza, minori costi per i consumatori;

c) ai rapporti fra scali aeroportuali, trasporti intermodali, infrastrutture di trasporto e territorio;

d) alle misure e ai correttivi concreti adottati per un'effettiva liberalizzazione nel settore;

e) agli ulteriori eventuali provvedimenti volti a garantire un'effettiva concorrenzialità del mercato».

30.0.11

SARO, CAMBER, COLLINO

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

1. All'articolo 13 del decreto legge n. 233 del 2006, convertito con modificazioni, dalla legge 248 del 2006, al comma 1, primo periodo, la parola "esclusivamente" è soppressa».

30.0.12

SARO, CAMBER, COLLINO

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

1. All'articolo 13 del decreto legge n. 233 del 2006, convertito con modificazioni, dalla legge 248 del 2006, al comma 1, dopo le parole: "degli operatori" aggiungere le seguenti: "nel territorio nazionale"».

30.0.13

SARO, CAMBER, COLLINO

Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

1. All'articolo 13 del decreto legge n. 233 del 2006, convertito con modificazioni, dalla legge 248 del 2006, al comma 1, alla fine del periodo dopo "società o enti" aggiungere le seguenti: "aventi sede nel territorio nazionale"».

Art. 31.**31.1**

BUGNANO

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente lettera:

«c-bis. Prevedere, nell'ambito della separazione delle attività della società, e anche nelle ipotesi di cui alla lettera a) del presente articolo, opportune forme di trasparenza, ed eventuali procedure di verifica e controllo indipendente, delle attività svolte sia dal suddetto organismo che dalle imprese assicurate».

31.0.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 31, è aggiunto il seguente:

«Art. 31-bis.

(Delega al Governo per la riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per la riforma della disciplina in materia di camere di commercio,

industria, artigianato e agricoltura, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordino della disciplina in materia di vigilanza sulle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di assicurare uniformità e coerenza nelle funzioni e nei compiti esercitati, nel rispetto del riparto di competenze tra lo Stato e le Regioni;

b) semplificazione e rafforzamento delle procedure di nomina degli organi camerali al fine di consentire un efficace funzionamento degli stessi;

c) previsione di una maggiore trasparenza nelle procedure relative alla rilevazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni imprenditoriali, sindacali e delle associazioni di consumatori, ai fini della designazione dei componenti delle stesse nei consigli camerali;

d) valorizzazione del ruolo delle camere di commercio quali autonomie funzionali nello svolgimento dei propri compiti di interesse generale per il sistema delle imprese nell'ambito delle economie locali, nel contesto del sistema regionale delle autonomie locali;

e) miglioramento degli assetti organizzativi in coerenza con i compiti assegnati alle camere di commercio sul territorio;

f) previsione che all'attuazione del presente comma si provveda nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato previa acquisizione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Art. 32.

32.1

BUGNANO

Sopprimere l'articolo.

32.0.1

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Sostegno al settore della cantieristica navale)

1. Per le finalità di incentivazione degli investimenti nel settore della cantieristica navale, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 70 milioni di euro per il rifinanziamento della legge 16 marzo 2001, n. 88, e nel limite massimo di 10 milioni di euro per il rifinanziamento degli interventi di cui al regolamento (CE) 278 giugno 2002, n. 1177/2002, cui si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 554, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, ferma restando la verifica delle compatibilità finanziarie di cui al comma 556 del medesimo articolo 2».

32.0.2

Marco FILIPPI

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Autotrasporto, interpretazione autentica)

1. L'espressione "in forma associata" di cui all'articolo 2, comma 227, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpreta nel senso che le imprese, in possesso dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e professionale ed iscritte all'Albo degli autotrasportatori per conto di terzi, che intendono esercitare la professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi attraverso tale tipologia di accesso al mercato, devono aderire, ferme le condizioni di dettaglio stabilite con provvedimento del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale – Direzione generale per il trasporto stradale – a un consorzio o a una cooperativa a proprietà divisa, esistente o di nuova costituzione, che:

a) sia iscritto o venga iscritto alla sezione speciale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1990, n. 155, dell'albo degli autotrasportatori per conto di terzi;

b) gestisca e coordini effettivamente a livello centralizzato e in tutte le sue fasi l'esercizio dell'autotrasporto da parte delle imprese aderenti».

Art. 33.

33.1

BUGNANO

Sopprimere il comma 1.

33.2

COMPAGNA

Alla fine del primo comma dopo la parola: «modificazioni» sostituire il punto con una virgola e aggiungere le parole: «ovvero alla data suddetta rappresentavano una componente all'interno del Gruppo Misto della Camera dei deputati, riconosciuta dalla Presidenza della Camera sulla base del proprio regolamento».

33.3

COMPAGNA, SBARBATI

Alla fine del primo comma dopo la parola: «modificazioni» sostituire il punto con una virgola e aggiungere le parole: «ovvero alla data suddetta rappresentavano una componente all'interno del Gruppo Misto della Camera dei deputati, riconosciuta dalla Presidenza della Camera sulla base del proprio regolamento».

33.4

SAIA

Sostituire il comma con i seguenti:

«3. Al comma 1 dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 sopprimere le parole: "e tenuto conto delle somme complessivamente stan-

ziate nel bilancio dello Stato per il settore dell'editoria, che costituiscono limite massimo di spesa".

3-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 574, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, deve essere interpretato nel senso che i costi afferenti alla testata, detratti gli importi non strettamente connessi all'edizione della testata, per la quale si chiede il contributo non possono aumentare rispetto l'anno precedente di una percentuale superiore a quella del tasso programmato di inflazione per l'anno di riferimento dei contributi.

3-ter. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 457, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il cambio di periodicità deve essere interpretato nel senso che si riferisce esclusivamente all'ipotesi di passaggio da periodico a quotidiano.

3-quater. Qualora nella liquidazione dei contributi previsti dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, relativi all'anno 2006 sia stato disposto, in dipendenza dell'applicazione di diverse modalità di calcolo, il recupero di contributi relativi all'anno 2002 si provvede alla restituzione di quanto recuperato.

3-quinquies. All'onere derivante dai presenti commi calcolato in 149 milioni di euro per l'anno 2009, 145 milioni di euro per l'anno 2010 e 103 milioni di euro per l'anno 2011 si provvede mediante la riduzione lineare di tutti gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C, allegata alla legge Finanziaria, relative agli anni 2009, 2010 e 2011».

Contestualmente sopprimere il comma 5 dell'articolo 33.

33.5

VITA, LUSI, BUBBICO, GARRAFFA

Al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) Al comma 1 dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sopprimere le seguenti parole: e tenuto conto delle somme complessivamente stanziata nel bilancio dello Stato per il settore dell'editoria, che costituiscono limite massimo di spesa»

Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, si provvede, fino a concorrenza dei relativi oneri, attraverso corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Il Mini-

stro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

33.6

BUTTI, VITA, MURA

Al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) al comma 1 dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, sopprimere le parole: "e tenuto conto delle somme complessivamente stanziare nel bilancio dello Stato per il settore dell'editoria, che costituiscono limite massimo di spesa"».

All'onere derivante dalla lettera a) si provvede mediante la riduzione lineare di tutti gli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (Legge finanziaria 2009) relative agli anni 2009, 2010 e 2011. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

33.7

GARRAFFA, VITA, LUSI, BUBBICO, FIORONI, ARMATO, GRANAIOLA, Paolo ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Al comma 3, lettera a) le parole: «dall'esercizio finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «dal bilancio d'esercizio delle imprese beneficie».

33.8

SAIA

Al comma 3, lettera a) le parole: «dall'esercizio finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «dal bilancio d'esercizio delle imprese beneficie».

33.9

BUTTI, VITA, MURA

Al comma 3, lettera a) le parole: «dall'esercizio finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «dal bilancio d'esercizio delle imprese beneficiarie».

33.10

PALMIZIO

Al comma 3, lettera b), capoverso «1-bis», sopprimere la parola: «vincolante».

33.11

MURA, CAGNIN, MONTI

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) al comma 1, dopo la lettera b-bis) è aggiungere la seguente:

"b-ter) mantenimento del diritto all'intero contributo previsto dall'articolo 3, comma 10 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dall'articolo 153, comma 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, anche in presenza di riparto percentuale tra gli aventi diritto, per le testate che, nell'anno di riferimento dei contributi, abbiano distribuito nelle edicole almeno l'80 per cento delle copie stampate avendo il proprio gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere del Parlamento italiano"».

33.12

MURA, CAGNIN, MONTI

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) al comma 1, dopo la lettera b-bis) è inserita la seguente:

"b-ter) mantenimento del diritto all'intero contributo previsto dall'articolo 3, comma 10 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dall'articolo 153, comma 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, anche in presenza di riparto percentuale tra gli aventi diritto, per le testate che abbiano distribuito nelle edicole almeno l'80 per cento delle copie stampate nell'anno di riferimento dei contributi richiesti"».

33.13

PALMIZIO

Sopprimere il comma 4.

33.14

VITA, BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, PAOLO ROSSI, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. Nelle more della liberalizzazione dei servizi postali, e fino alla rideterminazione delle tariffe agevolate per la spedizione di prodotti editoriali di cui ai decreti del Ministro delle comunicazioni in data 13 novembre 2002, a decorrere dall'esercizio finanziario 2009 il costo unitario cui si rapporta il rimborso in favore della Società Poste Italiane S.p.A. nei limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli di bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 3 del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito in legge 27 febbraio 2004, n. 46, è pari a quello riveniente dalla convenzione in essere in analogia materia più favorevole al prestatore.

4-bis. Per le imprese editoriali quotate in borsa le tariffe agevolate sono definite annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministro dello sviluppo economico, tenendo almeno conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat».

33.15

MURA, CAGNIN, MONTI, VITA, BUTTI

Il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«4. Nelle more della liberalizzazione dei servizi postali, e fino alla rideterminazione delle tariffe agevolate per la spedizione di prodotti editoriali di cui ai decreti del Ministro delle comunicazioni in data 13 novembre 2002, a decorrere dall'esercizio finanziario 2009 il costo unitario cui si rapporta il rimborso in favore della Società Poste Italiane S.p.A. nei limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 3 del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito in legge 27 febbraio 2004, n. 46, è pari a quello riveniente dalla convenzione in essere in analogia materia più favorevole al prestatore.

4-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2009, ciascun gruppo editoriale può usufruire del rimborso delle agevolazioni tariffarie postali

di cui sopra, per un importo complessivo non superiore ad 1.000.000 di euro».

33.16

MURA, CAGNIN, MONTI, BUTTI

Al comma 4, dopo le parole: «legge 5 agosto 1981, n. 416» inserire le seguenti: «e al decreto legge 23 dicembre 2003, n. 353 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46».

33.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Portali per il controllo radiometrico alle frontiere)

1. I sistemi di scintillazione disposti a portale per la rilevazione automatica della radioattività dei metalli installati presso valichi di frontiera ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n. 421 sono resi disponibili dal Ministero dello sviluppo economico per il trasferimento nella proprietà del Ministero dell'interno, per il successivo utilizzo e controllo del personale del Dipartimento dei vigili del fuoco, a decorrere dal 1° gennaio 2009».

33.0.2

PALMIZIO

All'articolo 33, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Dopo l'articolo 25 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è aggiunto il seguente:

"Art. 25-bis. - *(Contributi alle imprese editrici di quotidiani telematici)* – I. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le imprese editrici che editano esclusivamente quotidiani telematici accedono ai contributi previsti dalla presente legge, fatta eccezione per quelli previsti dall'articolo 22.

2. Ai sensi della presente legge i quotidiani telematici sono tali allorché:

a) siano dotati di una struttura redazionale, composta da almeno tre giornalisti professionisti regolarmente assunti, adeguata a consentire una autonoma produzione di notizie relativamente all'intero territorio nazionale;

b) abbiano registrato la testata presso il competente tribunale con la qualifica di quotidiano telematico;

c) pubblicino annualmente un numero di articoli non inferiore a duemila.

3. In deroga alle disposizioni vigenti e nei limiti delle risorse finanziarie destinate alle provvidenze per l'editoria, a tale fine presenti nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri con riferimento all'anno di presentazione delle domande, esclusivamente per le imprese di cui al comma 1 è riconosciuto un contributo fisso annuo di importo pari al 35 per cento dei costi risultanti dal bilancio dell'ultimo esercizio, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a euro 1 milione per ciascuna impresa.

4. Le imprese di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei contributi previsti dalla presente legge dovranno presentare a corredo di ogni richiesta, pena l'inammissibilità della richiesta medesima, una dichiarazione che impegna l'impresa a non distribuire eventuali utili per i tre esercizi successivi alla riscossione del contributo.

33.0.3

MESSINA, CASOLI

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Riassegnazioni)

1. In relazione a future assegnazioni di diritti d'uso di frequenze radio o di risorse di numerazione, a decorrere dall'anno 2009, la quota del 20 per cento delle maggiori entrate conseguenti alle assegnazioni medesime sarà riassegnata ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per far fronte alle esigenze di razionalizzazione e sviluppo delle infrastrutture di reti di comunicazione elettronica, nonché agli oneri amministrativi relativi alla gestione delle gare di affidamento.

2. Allo scopo di consentire l'efficace espletamento dei maggiori impegni istituzionali connessi alla completa liberalizzazione del mercato po-

stale, a decorrere dal 2009, le maggiori entrate di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, annualmente accertate rispetto a quelle realizzate nel 2008, sono riassegnate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 2 della Legge 6 febbraio 2007, n. 13, in misura non inferiore al 50 per cento, ad apposita unità previsionale dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per essere destinate allo svolgimento delle funzioni di amministrazione e controllo dell'Autorità di regolamentazione del settore postale».

33.0.4

CURSI, VETRELLA

Dopo l'articolo 33, aggiungere i seguenti:

«Art. 33-bis.

(Requisiti per lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale)

1. Per lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri aventi origine e destinazione nel territorio nazionale, per i quali sia necessario l'accesso alla infrastruttura ferroviaria nazionale, le imprese ferroviarie devono essere in possesso di apposita licenza valida in ambito nazionale rilasciata con le procedure previste dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono individuati i requisiti in termini di capacità finanziaria e professionale che le imprese richiedenti devono possedere ai fini del rilascio della licenza, nonché i servizi minimi che le stesse devono assicurare in termini di servizi complementari all'utenza.

3. Il rilascio della licenza per i servizi nazionali passeggeri può avvenire esclusivamente nei confronti di imprese aventi sede legale in Italia e qualora siano controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da imprese aventi sede all'estero, nei limiti dei medesimi principi di reciprocità previsti per il rilascio del titolo autorizzatorio di cui all'articolo 131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4. Le imprese che alla data di entrata in vigore della presente legge siano già in possesso del titolo autorizzatorio di cui all'articolo 131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 possono richiedere la conversione dello stesso in licenza nazionale, previa dimostrazione dell'avvio delle attività finalizzate all'ottenimento del certificato di sicurezza.

5. Le imprese già in possesso di titolo autorizzatorio e che abbiano già iniziato la loro attività, continuano ad avere accesso all'infrastruttura

nazionale, fermo restando la necessità di richiedere entro i termini di cui al precedente comma 4 la conversione dello stesso in licenza nazionale.

Art. 33-ter.

(Limitazioni ai servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale)

1. Lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri in ambito nazionale, ivi compresi i servizi di cabotaggio lungo un percorso internazionale, può essere soggetto a limitazioni nei casi in cui il loro esercizio possa compromettere l'equilibrio economico di un contratto di servizio pubblico che contempli servizi analoghi in termini di materiale rotabile utilizzato, velocità commerciale e numero di fermate.

2. L'Organismo di regolazione di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, stabilisce se l'equilibrio economico risulta compromesso in base ad un'analisi economica oggettiva e a criteri prestabiliti previa richiesta:

- a) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- b) del gestore dell'infrastruttura;
- c) della Regione e/o dell'impresa ferroviaria che hanno sottoscritto il contratto di servizio pubblico.

3. In alternativa alle limitazioni del servizio di cui al comma 1, che possono consistere anche in una limitazione a far salire o scendere passeggeri in alcune stazioni situate lungo il percorso del servizio medesimo, l'Organismo di regolazione accerta preventivamente la possibilità di individuare un indennizzo economico idoneo a compensare la perdita subita dall'affidatario dei servizi a committenza pubblica, da porre a carico dell'impresa ferroviaria che intenda svolgere il servizio confligente. L'accettazione della corresponsione dell'indennizzo è condizione per l'espletamento del servizio stesso.

4. Sono esclusi dalle limitazioni di cui al comma 1 i servizi individuati ai sensi del comma 1 del successivo articolo 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo stesso.

Art. 33-quater.

(Servizio universale)

1. Al fine di consentire uno sviluppo dei processi concorrenziali nel settore dei trasporti ferroviari, in armonia con la necessità di assicurare la copertura degli oneri per i servizi di media e lunga percorrenza aventi connotazione di servizi universali e di utilità sociale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, individua con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le tratte e le tipologie

di servizi a più elevata redditività per il cui svolgimento le imprese sono tenute al versamento di una contribuzione rapportata ai treni km effettuati.

2. Il livello di contribuzione è fissato, entro il limite del 10 per cento del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria per il servizio interessato, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed è soggetto ad aggiornamento triennale, sulla base del tasso d'inflazione e del monitoraggio a tal fine effettuato dal predetto Ministero sui flussi di traffico realizzati da ciascuna impresa ferroviaria.

3. La contribuzione di cui al precedente comma 2 è effettuata a titolo di sovrapprezzo sul canone di accesso alla rete ferroviaria; il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale rendiconta trimestralmente i relativi introiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che dispone affinché tali somme siano utilizzate per diminuire, per un pari ammontare complessivo, il costo di accesso all'infrastruttura per i servizi rientranti nei servizi di utilità sociale di cui all'articolo 2, comma 253, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. Le tratte ed i servizi individuati con il decreto di cui al comma 1, possono essere soggette a variazione annuale, determinata tenendo conto del monitoraggio effettuato ai sensi del precedente comma 2.

Art. 33-quinquies.

(Modifiche al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422)

1. Al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18:

1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di garantire l'efficace pianificazione del servizio, degli investimenti e del personale, i contratti di servizio relativi all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico ferroviario comunque affidati hanno una durata minima non inferiore a 5 anni";

2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. I servizi di trasporto pubblico ferroviario qualora debbano essere svolti anche sulla rete infrastrutturale nazionale, sono affidati dalle Regioni ai soggetti in possesso del titolo autorizzatorio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, ovvero della licenza nazionale di cui al precedente articolo 1";

3) al comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"h) relativamente ai servizi di trasporto pubblico ferroviario, la definizione di meccanismi certi e trasparenti di aggiornamento annuale delle tariffe, in coerenza con l'incremento dei costi dei servizi e tenuto conto, tra l'altro, del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, di cui al successivo articolo 19, comma 5, e del tasso effettivo di inflazione";

4) al comma 2, lettera *a*), dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Tale esclusione non si applica alle imprese ferroviarie affidatarie di servizi pubblici relativamente all'espletamento delle prime gare aventi ad oggetto servizi già forniti dalle stesse".

b) all'articolo 19, comma 3, lettera *d*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ed i criteri di aggiornamento annuale di cui all'articolo 18, comma 2, lettera *h*)";

Art. 33-sexies.

(Ulteriori disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 301, all'inizio del primo periodo sono inserite le seguenti parole: "Con esclusione delle risorse di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422,";

b) al comma 302, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il trasferimento di tali risorse dovrà, in particolare, garantire l'attuale livello di servizio ed essere indicizzato annualmente almeno al tasso di inflazione programmato".

2. Al fine di armonizzare il processo di liberalizzazione e di concorrenza nel settore del trasporto pubblico locale con le norme comunitarie, le autorità competenti all'aggiudicazione di contratti di servizio, in deroga a qualsiasi altra disposizione di legge, possono avvalersi delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6 del Regolamento (CE) n. 1370/2007. Alle società che, in Italia o all'estero, risultino aggiudicatrici di contratti di servizio ai sensi delle previsioni del predetto Regolamento CE n. 1370/2007 non si applica l'esclusione di cui all'articolo 18, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.

Art. 33-septies.

(Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188)

1. Al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, lettera *r*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile";

b) all'articolo 6, comma 2, la lettera *a*) è abrogata e alla lettera *b*) sono aggiunte le parole: "limitatamente ai servizi a committenza pubblica";

c) all'articolo 9, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

"7-bis. Nei casi di cui al precedente comma, il Ministero verifica altresì la permanenza delle condizioni per il rilascio del titolo autorizzatorio di cui all'articolo 131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con particolare riferimento alla condizione di reciprocità qualora si tratti di imprese aventi sede all'estero o loro controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile»;

d) all'articolo 12, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. il gestore dell'infrastruttura ferroviaria mette a disposizione delle imprese ferroviarie, nei termini e con le modalità previste dal presente decreto, l'infrastruttura ferroviaria e presta i servizi di cui all'articolo 20, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di equità, allo scopo di garantire un'efficiente gestione della rete, nonché di conseguire la massima utilizzazione della relativa capacità.»;

e) all'articolo 14, comma 1, secondo periodo, le parole: «tre anni, nei limiti delle risorse annualmente iscritte nel bilancio dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni, attraverso l'individuazione di corrispettivi pluriennali da iscrivere nel bilancio dello Stato" e ai commi 2, 3 e 4 le parole: "nei limiti delle risorse annualmente iscritte nel bilancio dello Stato" sono soppresse;

f) all'articolo 17 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano" sono sostituite dalle seguenti: "e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano";

2) al comma 3, primo periodo le parole: "di circolazione" sono sostituite dalle seguenti: «dei servizi di gestione d'infrastruttura forniti»;

3) al comma 10, le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2008" sono soppresse;

4) dopo il comma 11, è inserito il seguente:

"12. Relativamente alla corrente di trazione di cui alla lettera e) del comma 5, il relativo prezzo di fornitura è determinato secondo i seguenti principi:

a) applicazione delle condizioni di approvvigionamento a minor costo ai servizi oggetto di contratti di servizio pubblico, al fine di minimizzarne il costo del servizio universale;

b) computo dei consumi medi per tipologia di treno;

c) calcolo del costo dell'energia per fasce orarie;

d) applicazione di meccanismi di adeguamento alle condizioni del mercato dell'energia elettrica, anche tramite conguagli alle imprese ferroviarie, sulla base dei costi di approvvigionamento effettivamente sostenuti dal gestore dell'infrastruttura e comunicati alle imprese ferroviarie;

g) all'articolo 20 sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 2, le lettere *g)*, *h)* e *i)* sono soppresse;
- 2) al comma 5, dopo la lettera *c)* sono inserite le seguenti:

d) servizi di manovra;

e) controllo della circolazione di treni che effettuano trasporti di merci pericolose, previa sottoscrizione di contratti specifici con il gestore dell'infrastruttura;

f) assistenza alla circolazione di treni speciali, previa sottoscrizione di contratti specifici con il gestore dell'infrastruttura".

- 3) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. Il gestore dell'infrastruttura, ove decida di fornire alcuni dei servizi di cui al comma 5 ma non intenda prestarli direttamente, provvede ad affidarne la gestione a sue società controllate ovvero, con procedure trasparenti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, a soggetti terzi, nel rispetto delle esigenze di accesso equo, trasparente e non discriminatorio da parte delle imprese ferroviarie".

- 4) il comma 8, è sostituito dal seguente:

"8. I raccordi ferroviari di accesso e, ove disponibile, la prestazione di servizi connessi con attività ferroviarie nei terminali, nei porti e negli interporti che servono o potrebbero servire più di un cliente finale, sono forniti a tutte le imprese ferroviarie in maniera equa, non discriminatoria e trasparente e le richieste da parte delle imprese ferroviarie possono essere soggette a restrizioni soltanto se esistono alternative valide a condizioni di mercato".

h) all'articolo 23 sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "delle tracce orarie richieste" sono aggiunte le seguenti: "e degli eventuali servizi connessi";

- 2) al comma 5, secondo periodo, le parole: "e comunque non superiore a dieci anni," sono abrogate ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Un periodo superiore ai dieci anni è possibile solo in casi particolari, in presenza di cospicui investimenti a lungo termine e soprattutto se questi costituiscono l'oggetto di impegni contrattuali".

- 3) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: "sotto forma di tracce orarie" sono aggiunte le seguenti: "e dei servizi connessi";

- i)* all'articolo 24, primo comma, le parole: "sotto forma di tracce orarie" sono abrogate e sono aggiunte, in fine, le seguenti: "sotto forma di tracce orarie e dei connessi servizi di cui all'articolo 20, comma 2, lettere *b)* e *c)*";

- l)* all'articolo 25, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"5. Le imprese ferroviarie e le associazioni internazionali di imprese ferroviarie devono, preliminarmente alla sottoscrizione del contratto per la concessione dei diritti di utilizzo, essere in possesso del certificato di sicurezza".

Art. 33-octies.

(Ulteriori misure in materia di trasporti ferroviari)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 i servizi ferroviari di interesse locale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modifiche ed integrazioni, svolti nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province Autonome di Trento e Bolzano sono attribuiti, anche in attesa dell'adozione delle norme di attuazione degli Statuti di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo, alla competenza delle medesime Regioni e Province. A tal fine il Ministro dell'Economia e delle Finanze provvede al trasferimento delle risorse, in conformità agli ordinamenti finanziari delle singole Regioni e Province, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, utilizzando le risorse già destinate a tale titolo al pagamento dei corrispettivi in favore di Trenitalia S.p.A. derivanti dal contratto di servizio in essere con lo Stato, sulla base di un piano di riparto proposto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni interessate».

33.0.5

CARUSO

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Misura di semplificazione a favore delle piccole e medie imprese)

1. Ai comma 1 e 1-bis dell'articolo 17 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, in materia di imposta comunale sulla pubblicità, di diritto sulle pubbliche affissioni e per l'occupazione di aree pubbliche, sono rispettivamente sostituite le parole: "Sono esenti dall'imposta:" con le parole: "Sono esenti dall'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 8 e dall'imposta:", e le parole: "L'imposta non è dovuta" con le parole: "Non deve essere presentata la dichiarazione di cui all'articolo 8 e non è dovuta l'imposta"».

G/1195/1/10

LI GOTTI, BUGNANO

Il Senato,

premessi che:

il solare termodinamico o solare a concentrazione è una tecnologia finalizzata allo sfruttamento dell'energia solare per generare energia elettrica dal calore del Sole per applicazioni pratiche;

la tecnologia attualmente più diffusa per la produzione di energia elettrica da solare termodinamico utilizza dei collettori parabolici lineari;

da circa venti anni sono in esercizio nove grandi impianti termoelettrici solari di questo tipo in California, nel deserto del Mojave (si tratta di Kramer Junction – SEGS, Solar Electric Generating System – per una potenza elettrica complessiva di 350 MW);

nel 2007, sempre negli Stati Uniti, è entrata in esercizio la prima centrale americana di nuova generazione Nevada Solar One per una potenza di capacità installata di 64 MWh;

in Europa è stata la Spagna ad aver avviato a partire dal 2004 un vigoroso programma industriale finalizzato alla realizzazione di una trentina di centrali di potenza complessiva di circa 1300 MWh, di cui la grande maggioranza prevede la tecnologia degli specchi parabolici lineari;

nel 2007 in Africa, il gruppo italiano Gengroup, specializzato per la produzione di energia da fonti rinnovabili, è stato incaricato della realizzazione in Libia della prima fase della costruzione di una centrale a ciclo solare termodinamico;

le potenzialità del solare a concentrazione potrebbero aumentare considerevolmente se l'energia elettrica prodotta in Paesi a forte insolazione come l'Italia fosse esportata a regioni con maggiore domanda e minore insolazione;

il 6 dicembre 2007 è stata istituita presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare un gruppo con il compito di dare impulso all'attività di ricerca e sviluppo industriale nel settore delle energie rinnovabili;

detto gruppo, in particolare, aveva il compito di incentivare la diffusione della tecnologia del solare termodinamico a concentrazione e potenziare la presenza strategica nel Paese di tale risorsa. I compiti di tale gruppo erano, nello specifico, quelli di: 1) formulare proposte per lo sviluppo di sistemi innovativi per l'installazione e la diffusione di impianti solari termodinamici a concentrazione; 2) predisporre un piano pluriennale di ricerca e di sviluppo che coinvolga il settore produttivo privato e i centri di ricerca e le Università; 3) effettuare uno studio di mercato sul potenziale a lungo termine delle tecnologie e delle posizioni strategiche tra gli attori mondiali detentori del *know-how*; 4) eseguire analisi delle attività nazionali del settore e previsioni del potenziale sviluppo; elaborare strategie per il potenziamento della posizione delle imprese italiane del solare termodinamico; 5) realizzare lo studio di accordi internazionali tra istitu-

zioni e i più attivi centri europei finalizzati alla realizzazione di attività congiunte di sperimentazione di lungo periodo; 6) coordinare le attività previste dai protocolli d'intesa sottoscritti con le regioni sul solare termodinamico;

parallelamente ai lavori svolti dal sopra citato gruppo di lavoro sul solare termodinamico sono stati siglati quattro importanti protocolli di intesa tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le Regioni Calabria, Lazio, Puglia e Sardegna con l'obiettivo di attuare un progetto pilota per la produzione di energia elettrica dalla fonte solare mediante cicli termodinamici;

al fine di indirizzare e definire le azioni da intraprendere e controllare gli interventi da realizzare per ogni regione è stato istituito un Comitato di Gestione Tecnico e Scientifico;

le risorse utilizzabili per gli accordi di programma sono quelle previste dalla Legge Finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244) per la promozione delle energie rinnovabili;

nell'aprile del 2008 il II Governo Prodi ha ricevuto il parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni, per avviare l'applicazione della tecnologia del solare termodinamico anche nel nostro Paese;

il 30 aprile 2008 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela e del Territorio e del Mare «Criteri e modalità per incentivare produzione di energia elettrica da fonte solare mediante cicli termodinamici» che prevede incentivi al solare termodinamico in Italia;

con il solare termodinamico, il vantaggio riscontrabile nell'immediato, rispetto ad un tradizionale impianto fotovoltaico, consiste in una produzione di energia ininterrotta provocata dallo sfruttamento indiretto dell'energia solare;

la tecnologia termodinamica permette di produrre energia anche di notte o in caso di cattivo tempo, grazie ad un particolare fluido a base di sali che, una volta riscaldato, mantiene la sua altissima temperatura (circa 550°C) per alcuni giorni, anche senza essere in contatto con la sua fonte;

questa tecnologia dovrebbe inoltre essere facilmente sfruttabile con impianti piuttosto semplici ed economici ed in questo senso presenta vantaggi sensibili rispetto ad altre fonti alternative oggi ancora molto discusse come quella nucleare basata sull'uranio e quella fotovoltaica, notoriamente molto costose;

gli impianti che adottano la tecnologia del solare termodinamico possono essere «ripagati» *nell'arco di cinque anni*;

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa volta a promuovere la produzione di energia elettrica da fonte solare mediante cicli termodinamici per i possibili sviluppi di tale tecnologia sia a livello nazionale che internazionale, provvedendo alla definizione di ulteriori ed opportune forme di incentivazione, nonché alla implementazione di quelle già definite.

G/1195/2/10

MARITATI

Il Senato,

premessò che:

il comma 3 dell'art. 9 attribuisce alle procure distrettuali la competenza in ordine alle indagini in materia di delitti di contraffazione e commercio di prodotti con segni falsi, relativamente alle fattispecie aggravate ai sensi dell'art. 474-*bis*;

qualora tale novella all'art. 51, comma 3-*bis* del codice di rito penale, venisse approvata, le procure distrettuali sarebbero gravate di una quantità di assoluto rilievo di procedimenti in tale materia, in ragione della diffusione e della frequenza con cui tali delitti sono realizzati nel territorio nazionale;

considerato che:

nell'arco di pochi anni (si pensi alle leggi 92/2001, 228/2003, 438/2001, 48 e 125/2008), le procure distrettuali (e quindi gli uffici del giudice per le indagini preliminari rispettivamente competenti) sono state gravate di competenze in materie diverse e sempre più numerose, sulla base di scelte di politica criminale non sempre funzionali a stringenti ed esclusive esigenze investigative ma spesso, piuttosto, dall'opportunità di accentrare in capo a uffici giudiziari specializzati la competenza in ordine a taluni delitti dalle caratteristiche peculiari;

pur condividendosi l'esigenza di attribuire la competenza investigativa in ordine a taluni particolari delitti ad uffici giudiziari specializzati per favorire lo sviluppo di tecniche d'indagine peculiari e la formazione di magistrati e ufficiali di polizia giudiziaria altamente specializzati e dotati di particolari professionalità, non può sottacersi il rischio che tale estensione progressiva delle competenze delle procure distrettuali (e dei corrispondenti uffici del giudice per le indagini preliminari), se non adeguatamente bilanciata da un ampliamento degli organici, rischi di indebolire l'azione di contrasto a delitti di assoluta gravità quali quelli di mafia e terrorismo;

è dunque necessario ampliare gli organici delle procure distrettuali e dei corrispondenti uffici del giudice per le indagini preliminari che già oggi sono caratterizzati da notevoli vacanze, con il rischio di indebolire l'azione di contrasto a taluni tra i delitti più efferati; rischio asseverato dalla prospettiva di un'ulteriore estensione delle competenze di tali uffici giudiziari;

impegna il Governo:

a stanziare adeguate risorse per l'assunzione in organico di magistrati (da destinare alle funzioni requirenti come a quelle giudicanti) da assegnare in particolare alle procure distrettuali e agli uffici del giudice per le indagini preliminari competenti, al fine di potenziare l'azione di

contrasto a delitti di assoluta gravità quali quelli attribuiti alla competenza dei suddetti uffici giudiziari.

G/1195/3/10

OLIVA, PISTORIO

Il Senato,

premessò che:

il provvedimento legislativo in esame contempla, tra l'altro, anche una «Riforma degli interventi di reindustrializzazione, agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione e altre forme di incentivi» e il «Riordino del sistema degli incentivi, agevolazioni a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione e altre forme di incentivi»;

è previsto anche l'utilizzo di significative risorse del Fas (Fondo per le aree sottoutilizzate);

la crisi che attraversano le regioni del Mezzogiorno, ricadenti nelle aree individuate nell'ambito dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, ha carattere strutturale e non può che essere ulteriormente aggravata dall'attuale situazione economica;

uno dei pochi strumenti capaci di richiamare capitali ed imprese, specialmente per quanto riguarda le aree caratterizzate da un grave deficit infrastrutturale, è la previsione, almeno per i primi anni, di una fiscalità di vantaggio;

impegna il Governo:

a porre in essere, entro il 2009, atti legislativi che prevedano forme di fiscalità vantaggiose per le nuove imprese che operino in settori innovativi e che abbiano sede nelle aree individuate nell'ambito dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006.

G/1195/4/10

OLIVA, PISTORIO

Il Senato,

premessò che:

il provvedimento legislativo in esame prevede, tra l'altro, all'articolo 2, misure per «l'efficacia e la tempestività delle iniziative di reindustrializzazione nelle aree a distretti in situazione di crisi industriale»;

alcune province italiane, come quella di Frosinone, pur non facendo parte formalmente delle aree individuate nell'ambito dell'obiettivo di convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006 (ex obiettivo 1), si trovano in termini sostanziali, ormai da anni, in una situazione di progressiva deindustrializzazione che ha portato alla chiusura o al ridimensionamento di numerosi stabilimenti industriali, anche di grandi dimensioni, e alla conseguente significativa perdita di posti di lavoro;

impegna il Governo:

a porre in essere in ambito nazionale e comunitario, anche di concerto con le Regioni interessate, azioni – quali la previsione di una fiscalità di vantaggio – che possano far fronte alla gravissima crisi industriale e occupazionale che attraversano da anni province, come quella di Frosinone, non rientranti tra le aree individuate nell'ambito dell'obiettivo di convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006 (ex obiettivo 1).

G/1195/5/10

BUGNANO, LI GOTTI

Il Senato,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa finalizzata alla promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica attraverso il controllo e la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti;

a porre in essere ogni atto di Sua competenza volto a sostenere la produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;

ad adottare ogni iniziativa volta a promuovere la formalizzazione di accordi di programma tesi a sostenere lo sviluppo delle imprese e delle attività per la produzione di impianti, apparecchi, interventi per le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, dando effettivo seguito alle intese già intercorse.

G/1195/6/10

DELLA SETA, BIONDELLI, CECCANTI, LEDDI, MARCENARO, Mauro Maria MARINO, MOLINARI, BRUNO, DE LUCA, MAZZUCONI, SOLIANI

Il Senato,

premesso che:

il comune di Saluggia ospita attualmente e da molti anni oltre i tre quarti delle scorie nucleari ad alta radioattività presenti in Italia;

la Commissione tecnica del Ministero dell'ambiente incaricata di svolgere la valutazione d'impatto ambientale sull'impianto Cemex e il collegato deposito D3, situati nel territorio di Saluggia e destinati alla cementificazione e alla stoccaggio provvisorio delle scorie nucleari ivi collocate, con proprio atto n. 11 del 17 marzo 2008 ha dato parere positivo circa la compatibilità ambientale del progetto in esame, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni espresse nei rispettivi pareri espressi dal Ministero per i beni e le attività culturali e dalla Regione Piemonte. Il relativo decreto, emanato in data 29 settembre 2008, ha tralasciato di riportare tali prescrizioni, in particolare il vincolo della non idoneità del sito di Saluggia a configurarsi come sito definitivo di stoccaggio dei rifiuti radioattivi e il vincolo dello *start-up* dell'Impianto Cemex, una volta costruito, alla conclusione formale dell'individuazione del sito nazionale di stoccaggio dei rifiuti nucleari condizionati (entrambi contenuti nella Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 192351 del 13 marzo 2006;

tali prescrizioni sono indispensabili per garantire la tutela ambientale del territorio di Saluggia, la cui morfologia geologica determina il rischio di infiltrazioni dai rifiuti nucleari nelle falde acquifere;

l'esigenza di neutralizzare i suddetti rischi è tanto più urgente poiché il territorio di Saluggia è attraversato da un acquedotto che serve circa 300.000 cittadini appartenenti a Comuni delle Province di Vercelli, Asti, Alessandria e Torino;

nel provvedimento in esame non sono fissate scadenze vincolanti per l'individuazione del sito nazionale per lo smaltimento delle scorie nucleari ad alta radioattività, e questo, vista la previsione di realizzare in Italia nuove centrali nucleari, alimenta tra i cittadini di Saluggia e nell'opinione pubblica piemontese la preoccupazione che Saluggia diventi di fatto il principale sito di stoccaggio italiano delle scorie nucleari ad alta intensità;

impegna il Governo:

a procedere entro l'anno in corso all'individuazione di un sito unico nazionale di stoccaggio dei rifiuti nucleari ad alta radioattività, nel rispetto dei criteri della non idoneità del sito di Saluggia a tale scopo e confermando pertanto che l'obiettivo finale delle operazioni di messa in sicurezza dei materiali nucleari presenti a Saluggia debba essere lo smantellamento degli impianti esistenti e previsti e il rilascio totale del sito in condizioni di piena sicurezza radiologica.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 22 gennaio 2009

49^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GIULIANO

*La seduta inizia alle ore 14.**IN SEDE CONSULTIVA*

(1315) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 5^a e 6^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente relatore GIULIANO (*PdL*), dopo aver ricordato che nella precedente seduta, dopo l'illustrazione del provvedimento, è intervenuta in discussione generale la senatrice Biondelli, fa presente che il rappresentante del Governo ha comunicato di essere impossibilitato a intervenire nella seduta odierna.

Il senatore ROILO (*PD*) sottolinea la gravità della crisi in atto, che non è più unicamente finanziaria, ma riguarda l'economia reale, come testimoniano i dati diffusi dagli uffici studi di Confindustria e della Banca d'Italia, nonché le considerazioni da ultimo rese note dal Consiglio europeo di Bruxelles, tutti concordi nel sottolineare che l'Italia si trova in una condizione di recessione. Anche sulla stampa odierna, la presidente Margcegaglia riferisce di un notevole aumento della disoccupazione e di una forte contrazione della produzione industriale, cui va aggiunta la vera e propria esplosione del ricorso alla Cassa integrazione guadagni. Di fronte ad un quadro economico di tale natura e gravità, l'Esecutivo in carica pone in essere misure tardive ed insufficienti, *una tantum*, come nell'articolo 1 del decreto-legge in esame, ovvero inadeguate, come quelle disposte dall'articolo 19, e comunque del tutto inaccettabili. L'atteggiamento

del Governo di fronte ad una crisi economica ed industriale così pesante si configura pertanto addirittura pericoloso per le ulteriori conseguenze negative che può innescare. Per queste ragioni, la sua parte caldeggia la necessità di una manovra aggiuntiva, pari almeno ad un punto del Pil, e ritiene ineludibile una riforma strutturale degli ammortizzatori sociali e l'adozione di reale sostegno dei redditi. Su queste misure, egli giudica altresì essenziale che il Governo ricerchi un confronto franco e aperto con l'opposizione e si rapporti correttamente con le associazioni sindacali e con le parti sociali.

Concorda con tali considerazioni la senatrice BLAZINA (*PD*), che sottolinea l'insufficienza degli interventi disposti dal Governo per ovviare, o almeno attenuare, gli effetti della crisi. Peraltro, i dati ultimamente diffusi dall'Istat sia sul fatturato che sugli ordinativi a suo giudizio dimostrano come si sia appena agli inizi della crisi, di cui si avvertiranno le ripercussioni nel corso del 2009. La situazione del Paese ha dunque i connotati dell'emergenza e richiede perciò interventi energici e non frammentari. L'esigenza di risposte concrete concerne in particolare la necessità di un finanziamento adeguato destinato agli ammortizzatori sociali, anche allo scopo di ampliare la platea dei fruitori, nonché l'adozione di misure di sostegno alle famiglie. In questo senso, la posizione del suo Gruppo, lungi dal costituire una mera critica all'operato del Governo, intende piuttosto richiamarne l'attenzione sulla gravità della situazione, rispetto alla quale gli interventi disposti nel decreto, pur in parte condivisibili, si rivelano comunque insufficienti. In questo quadro, coglie l'occasione per anticipare che il suo Gruppo ha presentato presso le Commissioni di merito varie proposte di modifica, tra cui una finalizzata a garantire il sostegno all'imprenditoria femminile. Infine esprime forti critiche con riferimento all'articolo 4, comma 2, che modifica la disciplina pensionistica dei periodi di servizio civile nazionale svolti come volontario, rendendoli riscattabili con oneri a carico dell'interessato, rilevando che la modifica penalizza le scelte dei giovani che si impegnano nel sociale.

La senatrice CARLINO (*IdV*), premesso che nelle dichiarazioni svolte nella seduta di ieri a proposito del decreto-legge n. 207 ha inteso stigmatizzare le misure riguardanti i lavoratori precari e richiamato che in materia il senatore Belisario ha presentato l'interrogazione 4-00659, riferita alle condizioni di lavoro nelle quali operano i rilevatori Istat, si sofferma sui numerosi punti di criticità che a suo giudizio contiene il provvedimento oggi in esame. In particolare le critiche si appuntano sull'articolo 1, di cui lamenta l'insufficienza, sull'articolo 2, sull'articolo 4 e soprattutto sull'articolo 19, una norma tampone che elude la reale esigenza di una riforma degli ammortizzatori sociali. Il provvedimento in conversione dà complessivamente luogo a misure frammentarie e del tutto inadeguate, e non può pertanto che registrare la ferma contrarietà del suo Gruppo.

Il senatore TREU (*PD*), nel riportarsi alle considerazioni già svolte dal senatore Roilo, giudica la situazione al contempo grave e paradossale, atteso che l'assoluta insufficienza delle misure adottate dal Governo risulta da un giudizio unanime delle parti sociali, della Banca d'Italia e della stessa Confindustria. La totale sfasatura degli interventi disposti dal Governo di fronte ad una crisi di dimensioni epocali si palesa così a suo giudizio in tutta la sua gravità. A giustificazione della carenza di misure di efficace contrasto della crisi non giova l'argomento della carenza di risorse, che vanno evidentemente individuate in misura appropriata ed operando delle scelte; non limitandosi, dunque, come ha fatto l'Esecutivo in carica, ad operare dei tagli lineari. La priorità assoluta è peraltro rappresentata dalla riforma degli ammortizzatori sociali, oramai assolutamente indifferibile, e che non può che rivestire carattere strutturale. Su questo punto specifico egli raccomanda che la Commissione invii al Governo un segnale coraggioso, anche per rivendicare orgogliosamente la sua stessa funzione istituzionale.

Il senatore NEROZZI (*PD*), premesso che il suo Gruppo ha presentato presso le Commissioni di merito alcune proposte di modifica al decreto-legge, che intende riconfermare in vista del successivo esame dell'Assemblea, ribadisce l'inadeguatezza degli interventi in esso contenuti per far fronte ad una crisi economica che appare particolarmente grave ed allarmante, come confermato dai dati diffusi da Confindustria, dalla Banca d'Italia, dalle organizzazioni sindacali e dal Consiglio europeo. In particolare, egli evidenzia che nell'ultimo Bollettino economico della Banca d'Italia si sottolinea che nel terzo trimestre 2008 il Pil è diminuito del 2 per cento, in conseguenza di un forte calo degli investimenti delle imprese, di una flessione delle esportazioni e di una stagnazione dei consumi. A fronte di questa crisi, il Governo ha invece dedicato risorse ad interventi diversi, come l'abolizione dell'Ici, ovvero la questione Alitalia, operando tagli indiscriminati a carattere lineare ed abbandonando la lotta all'evasione ed all'elusione fiscale, che registrano anzi, stando ai dati ultimamente diffusi, un considerevole incremento. Alcune misure disposte dal Governo nel provvedimento in esame, oltre a risultare inefficaci, hanno addirittura i connotati della beffa: tale è il caso delle tanto reclamizzate *social card*, molte delle quali carenti di credito, ed a proposito delle quali è intenzione del suo Gruppo proporre una interpellanza con carattere di urgenza. Particolari critiche egli rivolge alla disposizione di cui all'articolo 4, comma 2, che riguarda i volontari del servizio civile, laddove prevede l'introduzione di un sistema di contribuzione volontaria in luogo dell'attuale, a carico del fondo nazionale del servizio civile, rischiando così di disincentivare quei giovani che finora si sono generosamente impegnati nel settore. Particolarmente inadeguate gli appaiono inoltre le misure previste dall'articolo 19 in ordine agli ammortizzatori sociali ed al sostegno ai lavoratori precari. A tale proposito, egli rileva altresì che l'intervento obbligatorio degli enti bilaterali finisce col restringere la stessa platea dei beneficiari, in quanto condiziona all'esistenza di un even-

tuale accordo di natura privatistica la possibilità di accedere ad una prestazione erogata dalla fiscalità generale. Perplessità gli desta inoltre l'articolo 34, che prevede la proroga delle attività dei lavoratori socialmente utili impegnati presso di istituti scolastici, ma non ricomprende i lavoratori impiegati presso gli enti locali. Complessivamente il provvedimento si presenta inoltre fortemente penalizzante nei confronti delle aree del Mezzogiorno. Per queste ragioni, egli anticipa la presentazione da parte del suo Gruppo di uno schema di parere contrario al provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente relatore GIULIANO (*PdL*) dichiara chiusa la discussione generale, e dà conto di una bozza di parere favorevole da lui predisposta (allegata al resoconto della seduta). Avverte quindi che è pervenuto alla Presidenza uno schema di parere contrario a firma dei senatori Treu ed altri (allegato al resoconto della seduta).

Presente il prescritto numero di senatori, mette quindi ai voti la proposta di parere favorevole da lui stilata, che risulta approvata a maggioranza. Risulta di conseguenza precluso il voto sulla proposta di parere contrario presentata dai senatori Treu ed altri.

La seduta termina alle ore 15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1315

La 11^a Commissione permanente, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo,

rilevato che esso reca molteplici norme di interesse della Commissione,

esprime apprezzamento nei confronti del *bonus* straordinario concesso per il 2009 ai soggetti residenti, componenti di un nucleo familiare a basso reddito, concesso per i casi di reddito di lavoro dipendente, di pensione e assimilati, di cui all'articolo 1;

fa osservare che l'eventuale sopravvenienza di risorse è destinata dal comma 5-*bis* dell'articolo 2, inserito nel corso dell'esame dall'altro ramo del Parlamento, ad assegni per il nucleo familiare, prospettando anche un'estensione di tale istituto ai lavoratori autonomi che si siano adeguati agli studi di settore;

con riferimento all'articolo 4:

segnala con favore l'istituzione del Fondo di credito per i nuovi nati, destinato all'attuazione di iniziative, a carattere nazionale, volte a favorire l'accesso al credito delle famiglie aventi un figlio nato o adottato nell'anno di riferimento, di cui ai commi 1 e 1-*bis*;

nota che il comma 2, il quale modifica la disciplina pensionistica dei periodi di servizio civile nazionale svolti come volontario, attualmente riconosciuti validi ai fini del diritto e della misura della pensione, con oneri a carico del Fondo nazionale per il servizio civile, rendendoli invece, in tutto o in parte, riscattabili su domanda, con oneri a carico dell'interessato, non incoraggia certamente le scelte da parte dei giovani che intendono impegnarsi nel sociale e che pertanto è auspicabile che si eviti di porre a carico degli stessi tale esborso;

sottolinea che i commi 4 e 5 estendono ai dipendenti pubblici la disciplina sulle possibilità di anticipazione del trattamento di fine rapporto prevista per i dipendenti privati;

apprezza la proroga, disposta per il 2009 dall'articolo 5, del regime di agevolazione fiscale per i lavoratori dipendenti del settore privato, concernente le remunerazioni corrisposte in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e ad altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa;

in ordine all'articolo 6:

esprime favore nei confronti della deducibilità ai fini IRES e IRPEF del 10 per cento dell'IRAP, disposta dai commi da 1 a 4, in deroga al principio generale di non deducibilità, stabilito dalla legislazione vigente;

condivide l'estensione alle zone delle Province di Campobasso e Foggia maggiormente colpite dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 dell'applicazione di alcune riduzioni e facoltà di pagamento rateale di tributi e contributi previdenziali (commi 4-*bis* e 4-*ter*);

apprezza la portata semplificativa dell'articolo 16-*bis*, che dispone, al comma 10, che, in tutti i procedimenti in cui sia necessaria la produzione del documento unico di regolarità contributiva, le stazioni appaltanti pubbliche lo acquisiscano d'ufficio e introduce ai commi 11 e 12 semplificazioni per gli adempimenti amministrativi relativi al rapporto di lavoro domestico;

è particolarmente favorevole al comma 1 dell'articolo 17, che introduce norme a carattere fiscale dirette a favorire il rientro in Italia di docenti e ricercatori operanti all'estero;

manifesta consenso riguardo all'istituzione del Fondo sociale per occupazione e formazione (articolo 18), nel quale affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione, quelle destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente, le disponibilità riservate in via ordinaria dal CIPE alla formazione, nonché una quota del Fondo aree sottoutilizzate, fermo restando il vincolo di destinare l'85 per cento di quest'ultima quota alle Regioni del Mezzogiorno ed il restante 15 per cento alle Regioni del Centro-Nord;

esprime apprezzamento nei confronti delle misure disposte dall'articolo 19; nello specifico, evidenzia che:

i commi 1 e 1-*bis* introducono alcuni trattamenti di sostegno del reddito in favore dei lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali e che non rientrino nell'ambito di applicazione degli interventi di integrazione salariale. In particolare, la Commissione sottolinea che, per quanto concerne gli apprendisti, la previsione – limitata, in via sperimentale, al triennio 2009-2011 – concerne anche il caso di licenziamento, ed introduce pertanto una misura di tutela della quale tali lavoratori sono allo stato sprovvisti, fatte salve parziali eccezioni;

il comma 2 dell'articolo 19 introduce, in via sperimentale, per il triennio 2009-2011, un trattamento di sostegno al reddito a favore dei collaboratori in forma coordinata e continuativa operanti in regime di monocommittenza, in caso di fine del rapporto;

il comma 5-*bis* (introdotto dalla Camera) promuove, anche al fine di assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali, misure intese ad ampliare il numero dei vettori ammessi ad operare sulle rotte nazionali, internazionali ed intercontinentali e ad elevare il numero delle frequenze e delle destinazioni possibili per ciascun vettore;

il successivo comma 7-*bis* (inserito dalla Camera) reca norme sulla mobilità tra i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua;

il comma 8 (come modificato dalla Camera) specifica, tra l'altro, che i decreti di concessione degli ammortizzatori sociali in base a norme speciali ed in deroga alla disciplina ordinaria possono differenziare tali trattamenti anche in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale ovvero in ragione dell'armonizzazione dei trattamenti in deroga con i regimi di tutela introdotti dai precedenti commi 1 e 1-*bis*; tuttavia, tali differenziazioni devono rispettare il limite massimo di importo dei trattamenti previsto dalla disciplina ordinaria nonché l'uniformità dell'ammontare complessivo di ciascuna delle misure di tutela del reddito di cui ai commi 1 e 1-*bis*.

Quanto ai commi 9 e da 11 a 17, la Commissione rileva che essi recano, con talune modifiche, gran parte delle disposizioni di cui all'articolo 27 del disegno di legge n. 1167, già approvato dalla Camera dei deputati e che essa sta esaminando in sede referente con la Commissione Affari costituzionali. Si tratta di norme in materia di ammortizzatori sociali, strumenti per il sostegno del reddito dei lavoratori, incentivi per il reimpiego, formazione, nonché di un contributo finanziario per Italia Lavoro Spa, che dispongono proroghe di termini oppure recano misure temporanee, identiche o simili ad altre già disposte per gli anni precedenti il 2009. Occorrerà pertanto tenerne conto nel corso dell'esame del predetto disegno di legge;

esprime consenso nei confronti della disposizione di cui all'articolo 19-*bis*, inserito dalla Camera dei deputati, che contiene misure destinate a favorire i lavoratori e gli imprenditori giovani;

concorda sull'opportunità dell'indennizzo mensile disposto dall'articolo 19-*ter*, anch'esso introdotto dalla Camera, in caso di cessazione definitiva dell'attività, a favore degli esercenti attività commerciali di età superiore a 62 anni (57 per le donne), fino al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia;

ritiene altresì opportuna l'ulteriore proroga per il 2009 del finanziamento delle attività volte a favorire la stabilizzazione occupazionale dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili presso gli istituti scolastici, disposta dall'articolo 34.

Con queste sottolineature ed evidenziazioni la Commissione, conclusivamente, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI TREU, ROILO, ADRAGNA, BIONDELLI, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1315

La 11^a Commissione permanente,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 1315, di conversione del decreto-legge n. 185 del 2008, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale;

considerato che:

di fronte alla forte crisi economica a livello internazionale che sta investendo il nostro paese in maniera preoccupante, la politica economica fino ad ora proposta non è intervenuta su nessun aspetto strutturale della crisi in atto, al fine di operare a difesa dei salari, dei posti di lavoro, del rilancio dei consumi;

il Governo ha posto in essere una serie di interventi inadeguati per far fronte ad una crisi economica di tale rilevante gravità, soprattutto in un contesto produttivo imprenditoriale particolarmente allarmante come quello italiano, nell'ambito del quale sono a rischio i posti di lavoro di milioni di dipendenti;

questa situazione, più volte denunciata e criticata dal Partito Democratico, trova triste conferma anche da quanto affermato, a livello nazionale, da Confindustria, dalla Banca d'Italia e dalle organizzazioni sindacali e, a livello internazionale, dal Consiglio europeo di Bruxelles;

recentemente la Confindustria ha reso noti alcuni dati che configurano il 2009 e il 2010 come due anni di recessione con conseguente crollo dei posti di lavoro: secondo gli stessi dati nell'anno in corso saranno 600 mila i lavoratori che perderanno il posto di lavoro e la disoccupazione salirà al 8,4;

Confindustria ha sottolineato l'insufficienza delle risorse previste dal decreto-legge in esame per il 2009, la necessità di riforme strutturali che portino risparmi e aumentino la credibilità del Paese, nonché misure che stabilizzino i mercati, alimentino il credito, sostengano la domanda e migliorino le condizioni strutturali;

nel Bollettino economico della Banca d'Italia del mese di gennaio 2009 si sottolinea che il PIL dell'Italia, diminuito dell'1,6 per cento in ragione d'anno nel secondo trimestre del 2008, è caduto del 2,0 nel terzo, riflettendo un forte calo degli investimenti delle imprese, una flessione

delle esportazioni, una stagnazione dei consumi delle famiglie. Il peggioramento congiunturale si è accentuato negli ultimi mesi del 2008: si stima che nella media del quarto trimestre l'indice della produzione industriale, corretto per il numero di giorni lavorativi e per i fattori stagionali, sia disceso di circa il 6 per cento. La fiducia delle imprese è scesa a livelli minimi nel confronto storico; recenti sondaggi congiunturali prefigurano la prosecuzione della fase di debolezza dell'attività di investimento nell'anno in corso, in un contesto di diffuso pessimismo sulle prospettive della domanda. L'occupazione, in crescita da oltre dieci anni, ha subito una battuta d'arresto nel terzo trimestre dell'anno scorso; si è intensificato nello scorcio del 2008 il ricorso alla Cassa integrazione guadagni;

il Consiglio europeo di Bruxelles dell'11 e 12 dicembre 2008 ha confermato, considerata l'ampiezza della crisi, la necessità di uno sforzo maggiore e coordinato, nell'ambito di un approccio comune fondato sulle seguenti linee direttrici: a) le misure di sostegno alla domanda devono puntare a un effetto immediato, essere limitate nel tempo e mirate ai settori maggiormente colpiti e più importanti rispetto alla struttura dell'economia; b) in funzione della situazione nazionale, queste misure possono rivestire la forma di un aumento della spesa pubblica, di riduzioni ragionevoli della pressione fiscale, di una diminuzione degli oneri sociali, di sostegni a talune categorie d'impresе o di aiuti diretti alle famiglie, soprattutto le più vulnerabili;

alcuni paesi europei hanno stanziato ingenti risorse a sostegno di settori strategici per il proprio sviluppo economico ed ambientale, prevedendo una riduzione della pressione fiscale a vantaggio di imprese, lavoratori e famiglie, nonché interventi in favore della scuola e della ricerca scientifica;

considerato, in particolare; che:

le misure previste dall'articolo 1 del provvedimento relative al *bonus* straordinario per famiglie, lavoratori pensionati e non autosufficienti si configurano come interventi *una tantum*, assolutamente insufficienti e concessi con modalità inadeguate, che non hanno carattere universale, poiché basate unicamente sul rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, con la conseguenza di escludere una vasta platea di soggetti. Inoltre, non è previsto l'accesso al beneficio di cui all'articolo in oggetto ai titolari di partita IVA, pur con limiti di reddito previsti dalla norma in questione;

basti pensare che il dipendente o pensionato che è anche titolare di redditi di fabbricati per uno o più immobili in affitto per un ammontare superiore a 2.500 euro, è escluso dal *bonus*. Al contrario non è escluso dal *bonus* il dipendente o pensionato il cui reddito complessivo al nucleo familiare rientra tra i limiti previsti dalla norma, che è anche titolare di un piccolo terreno, per il quale ricava poco più di 2.000 euro l'anno e dichiara come reddito domenicale e agrario l'importo di 250 euro;

la concessione di questo beneficio economico alle famiglie è subordinato alla presenza di criteri e requisiti troppo stringenti e contraddittori, sia con riferimento alla misura del reddito che alla composizione del nucleo familiare;

nella prospettiva di uno sviluppo della crescita, sarebbe stato auspicabile, come richiesto più volte da tutte le forze sociali, sindacati e imprenditori, un intervento diretto a sostegno dei salari e delle pensioni e interventi strutturali, e non disposizioni che sono largamente insufficienti e che trasformano l'assistenzialismo in «intervento per i poveri»;

particolarmente delicata è la previsione di cui all'articolo 4, comma 2 (Fondo per il credito per i nuovi nati e disposizione per i volontari del servizio civile nazionale), che riguarda i volontari del servizio civile, laddove prevede dal 1° gennaio 2009 l'introduzione di un sistema di contribuzione volontaria in luogo dell'attuale a carico del Fondo nazionale Servizio Civile, cosa che rischia di creare un disincentivo per i giovani che intendono svolgere il servizio civile;

tale disposizione rischia di introdurre una disparità di trattamento previdenziale tra coloro che svolgono il servizio civile e coloro che svolgono il servizio militare: sarebbe pertanto necessario evitare di prevedere esborsi a carico dell'obiettore al fine di incentivando lo svolgimento di un servizio essenziale per gli stessi enti locali ed un'attività volontaria di grande rilevanza sociale;

l'articolo 5 (Detassazione contratti di produttività) proroga per l'anno 2009 il regime di agevolazione fiscale per i lavoratori dipendenti del settore privato per quanto riguarda i premi di produttività. Una misura che risulta del tutto estemporanea e asincrona, dato che il deteriorarsi delle condizioni macroeconomiche indurrà le imprese a un minor ricorso di straordinari e premi;

l'articolo 18 (Ferma la distribuzione territoriale, riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione e per interventi infrastrutturali) ridisegna gli interventi di natura economica finalizzando le risorse del Fas, il Fondo per le aree sottoutilizzate che vengono indirizzate verso tre Fondi, appositamente costituiti, il Fondo sociale per occupazione e formazione, il Fondo infrastrutture ed il Fondo per la competitività e lo sviluppo. Nel primo Fondo affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione, nonché qualsiasi altra risorsa destinata al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria alla formazione. In particolare il comma 2 dispone che le risorse di tale fondo sono destinate in via prioritaria per attività di apprendimento, svolta in base a libere convenzioni volontariamente sottoscritte anche con università e scuole pubbliche, e per il sostegno al reddito. Tale finalizzazione prioritaria all'apprendimento, risulta riduttiva, dato che le risorse del Fondo sono attualmente destinate per un complesso di strumenti di varia natura;

appaiono inadeguati e insufficienti i fondi stanziati per finanziare gli strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione previsti dall'articolo 19 (Potenziamento ed estensione

degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga), erroneamente riferiti, peraltro, alla categoria di collaboratori coordinati e continuativi, laddove la normativa introdotta con la cosiddetta «legge Biagi» è intervenuta a disciplinare il «lavoro a progetto». Gli stanziamenti previsti e la platea alla quale si riferiscono i benefici appaiono sottostimati e totalmente inadeguati a far fronte alla grave crisi economica ed occupazionale che investirà il nostro paese nei prossimi due anni; secondo recenti stime i lavoratori atipici sarebbero arrivati complessivamente a quota 3 milioni, per molti dei quali il contratto nel 2009 non verrà rinnovato; si tratta di una vera e propria emergenza nazionale che deve essere affrontata con risorse appropriate e strumenti validi ed efficaci, come una vera riforma organica degli ammortizzatori sociali;

l'erogazione di una somma pari al 10 per cento del reddito percepito l'anno precedente è del tutto insufficiente a garantire un minimo di sussistenza per i lavoratori in questione;

tale condizione può dar luogo a pesanti discriminazioni, in grado di escludere una parte sostanziale di lavoratori precari, dal momento che la valutazione dei settori in crisi è rimessa ad una discrezionalità troppo ampia, che può essere esercitata da soggetti non meglio identificati. Il Governo ha risposto con un intervento modesto e improvvisato al clima di protesta e di sfiducia diffusosi negli ultimi tempi nell'opinione pubblica, a seguito dei ripetuti tagli alla spesa operati con gli ultimi provvedimenti a svantaggio dei lavoratori precari.

fra l'altro con una modifica introdotta alla Camera con un emendamento dei relatori si prevede il rinvio ad un decreto per decidere le modalità di utilizzo delle risorse del fondo sociale per la formazione e l'occupazione per le diverse tipologie di rapporti di lavoro, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, rinviando così a data da destinarsi l'utilizzo degli ammortizzatori;

l'intervento obbligatorio degli enti bilaterali, con una partecipazione pari al 20 per cento dell'erogazione prevista, determina un inaccettabile restringimento della platea dei beneficiari, dato che l'assenza dei degli enti citati provocherà l'impossibilità per i lavoratori interessati di percepire il sussidio. Tale previsione, così come formulata, condiziona all'esistenza di un eventuale accordo di natura privata la possibilità di accedere ad una prestazione erogata dalla fiscalità generale. Il ricorso alla cassa integrazione, peraltro, secondo le ultime stime, per il settore industriale ed edile, nel mese di dicembre 2008, è aumentata del 110,28 per cento, un'impennata dovuta al ricorso alla cassa integrazione ordinaria;

l'articolo 34 (LSU Scuola) prevedendo la proroga delle attività per i lavoratori socialmente utili impegnati presso gli istituti scolastici non comprende i lavoratori impiegati presso gli enti locali;

ciò che sarebbe necessario sarebbe un provvedimento che salvaguardi il percorso di risanamento puntando a sostenere il Pil. È la crescita la via per la sostenibilità della finanza pubblica. A tal fine occorrerebbe prevedere l'ampliamento degli ammortizzatori sociali; l'innalzamento

delle detrazioni sui redditi da lavoro dipendente, autonomo e da pensione per un importo medio di 500 euro e l'introduzione della dote fiscale per i figli; il sostegno delle imprese; il parziale ripristino delle risorse sottratte agli investimenti nel Mezzogiorno; l'allentamento del Patto di stabilità interno per interventi emergenziali di carattere sociale e per spese in conto capitale, così da consentire agli enti locali di completare le opere avviate e bloccate dalla cosiddetta manovra d'estate (decreto-legge n. 112 del 2008);

per far fronte a questa crisi drammatica è indispensabile prevedere una manovra aggiuntiva che salvaguardi il percorso di risanamento puntando a sostenere il Pil. È la crescita la via per la sostenibilità della finanza pubblica. A tal fine chiediamo occorrerebbe dare corso a proposte strutturali da noi più volte sostenute come: una riforma organica degli ammortizzatori sociali, l'innalzamento delle detrazioni sui redditi da lavoro dipendente, autonomo e da pensione per un importo medio di 500 euro e l'introduzione della dote fiscale per i figli; il sostegno delle imprese, il parziale ripristino delle risorse sottratte agli investimenti nel Mezzogiorno, nonché l'allentamento del Patto di stabilità interno per interventi emergenziali di carattere sociale e per spese in conto capitale, così da consentire agli enti locali di completare le opere avviate e bloccate dalla cosiddetta manovra d'estate (decreto-legge n. 112 del 2008);

esprime

PARERE CONTRARIO.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Giovedì 22 gennaio 2009

28^a Seduta

Presidenza del Presidente

BOLDI

indi del Vice Presidente

SANTINI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Fabrizio Barca, dirigente generale del Ministero dell'economia e delle finanze.

La seduta inizia alle ore 14,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sono state chieste l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

La PRESIDENTE avverte altresì che la pubblicità della seduta sarà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui profili di utilizzo e controllo dei fondi comunitari in Italia: seguito dell'audizione di un dirigente generale del Ministero dell'economia e delle finanze

Riprende il seguito dell'audizione sospesa nella seduta dell'11 dicembre 2008.

Il presidente SANTINI ringrazia il dottor Barca per la sua disponibilità a rispondere ai vari quesiti precedentemente posti dai commissari.

Con riferimento alla questione sollevata in merito alla «rinazionalizzazione» della politica di coesione, intervenuta nel 1998, il dottor BARCA mette in rilievo che, in quel frangente, si decise, in via prioritaria, di non stabilire un asse diretto di interlocuzione tra l'Amministrazione centrale e gli enti subregionali, ritenendo le Regioni l'autorità territoriale più adatta per valutare efficacemente i soggetti maggiormente titolati a mettere in opera i progetti di investimento.

Osserva, tra l'altro, che, in seguito alla conferenza di Catania, si arrivò ad individuare nell'ANCI il luogo orizzontale di coordinamento e di sorveglianza dei programmi di sviluppo che vedevano coinvolti le città ed i Comuni.

A tale proposito, egli si sente in dovere di sottolineare come il rafforzamento dei poteri di programmazione in capo alle Amministrazioni centrali non ha condotto, purtroppo, ad un auspicato salto di qualità tale da trasformare la mera gestione dei programmi in vera e propria *governance* degli stessi.

Quanto alla domanda riguardante l'andamento delle relazioni amministrative tra l'Italia e l'Unione europea, l'oratore rileva che, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista politico, il dialogo con le strutture della Commissione europea si è in realtà irrobustito nel corso del tempo.

Ciò che è mancato, e che ha costituito un indubbio elemento di debolezza, è stata – come rilevato, peraltro, nella precedente seduta – l'individuazione di un «forum» politico di discussione ad ampio raggio sulla natura strategica degli interventi che la Comunità e gli Stati membri stavano predisponendo per le aree svantaggiate del continente europeo.

In tema di «addizionalità» il dottor Barca mette in rilievo che tale fattore – che si concreta nel valore aggiunto di natura finanziaria ed istituzionale della politica di coesione comunitaria – non ha potuto, purtroppo, produrre tutti i suoi effetti virtuosi in Italia, sia a motivo della concomitante e difficile situazione della finanza pubblica nazionale, sia in ragione della incapacità di non poche Amministrazioni ad «intercettare» verso il sud del paese i finanziamenti dei fondi strutturali.

Relativamente al quesito sull'alto tasso di irregolarità amministrativa nella gestione concreta dei fondi, l'oratore richiama l'attenzione sulla circostanza per cui l'Italia, nonostante la nota diffusione dell'illegalità e della criminalità organizzata, ben superiore a quella media dei paesi europei, non ha registrato, al riguardo, *performance* del tutto negative.

Ciò che ha, comunque, giocato a sfavore della regolarità amministrativa dal versante italiano sono stati indubbiamente la moltiplicazione dei livelli di controllo dei programmi e la connessa complessità delle procedure per la realizzazione degli stessi.

Sul quesito formulato in merito alla frammentazione degli interventi di spesa riferiti ai fondi comunitari, andrebbe rivisto il giudizio secondo il quale la grande massa di finanziamenti comunitari si disperde in una mi-

riade di microprogetti: le rilevazioni statistiche, infatti, confermano che gli interventi di investimento dei fondi comunitari per la produzione di servizi e di beni pubblici sono stati concentrati in opere di media e grande dimensione (il 50 per cento in interventi con più di 5.000.000 di euro), mentre tale concentrazione è assai più modesta per gli incentivi alle imprese ed alle persone.

Al riguardo, non può essere sottovalutato l'ulteriore fattore negativo, che ha inciso inevitabilmente nella capacità progettuale delle Regioni, riguardante l'eccessivo numero di anni necessari in Italia per realizzare le infrastrutture: in media 12 anni per quelle di valore superiore a cento milioni di euro.

Una ulteriore osservazione va svolta avuto riguardo alle caratteristiche di efficienza e di efficacia dei programmi nazionali: in alcuni casi, i programmi erano stati efficientemente predisposti, pur sortendo, alla fine, risultati al di sotto delle aspettative; in altri casi, viceversa, essi, pur se non preparati adeguatamente, hanno saputo conseguire un grado accettabile di efficacia.

Circa le opzioni attualmente disponibili ed utilizzabili «a legislazione vigente» per gestire meglio la procedura di impiego dei fondi comunitari, l'oratore segnala che è stato da poco istituito un nuovo meccanismo premiale dei cosiddetti «obiettivi di servizio», che prevede un accantonamento di tre miliardi di euro destinati alle Amministrazioni che abbiano conseguito un servizio *standard* per la cittadinanza nei settori della scuola, della cura ai bambini e agli anziani, dei rifiuti e dell'acqua.

Il senatore FLERES (*PdL*), dopo aver premesso che, nella valutazione dell'impatto dei programmi comunitari nel sud dell'Italia, va effettuata una attenta analisi delle varie tipologie economiche ed infrastrutturali presenti in quei territori, si chiede se la predisposizione di una sorta di «legge obiettivo» di natura regionale non possa favorire la caratteristica capacità di adattamento delle piccole e medie imprese meridionali.

Il senatore PITTONI (*LNP*) chiede se, nella valutazione della povertà misurata in termini di reddito pro-capite tra il nord e il sud del paese, non vada tenuto in debito conto il fattore, a suo avviso cruciale, del divergente costo della vita tra le due aree.

Il presidente SANTINI rivolge all'interlocutore alcune domande riguardanti i motivi che sono alla base dell'incapacità progettuale e di *governance* dello Stato in materia di programmazione dei fondi comunitari, nonché le reali ragioni sottostanti al non così elevato tasso di irregolarità amministrativa in Italia rispetto ad altri paesi europei (come, ad esempio, l'Olanda) che riflettono, da sempre, una tradizione gestionale molto elevata.

Nel rispondere a tali ulteriori quesiti, il dottor BARCA osserva che, avuto riguardo alle caratteristiche di elasticità delle imprese meridionali,

andrebbe fatta una distinzione tra quelle che producono, ad esempio, per un committente pubblico unico e quelle che, invece, orientano i loro investimenti verso l'estero o verso una realtà maggiormente concorrenziale.

Circa il computo del costo della vita nella determinazione del reddito pro-capite regionale, egli si limita ad osservare che l'ISTAT ha sempre fornito, al riguardo, dei dati che prescindono da tale fattore.

Per quanto riguarda la distonia, registrata nell'amministrazione dei fondi comunitari, tra le capacità di gestione e le capacità di governo dei procedimenti ad essi relativi, l'oratore osserva che essa può essere, in parte, imputata anche alla dotazione del personale da sempre presente in seno alle Amministrazioni pubbliche, sia centrali che periferiche, e che vede una netta prevalenza delle professionalità in ambito giuridico piuttosto che in ambito economico e statistico.

Il dottor Barca, quindi, invita a riflettere su una nota positiva che è possibile evincere dalla riallocazione delle risorse, per il periodo 2007-2013, riferite ai fondi comunitari: in tal senso, occorre prendere atto che la valutazione dei risultati del passato ha indotto proficuamente a rinnovare la strategia per il futuro, visto che, soprattutto in non poche regioni del Mezzogiorno, si è deciso di destinare molte più risorse per la scuola, la ricerca, le infrastrutture di trasporto ed ambientali, invece che per incentivi a pioggia alle imprese.

Segue una breve domanda del presidente SANTINI in tema di accessibilità dei documenti comunitari per i cittadini, con conseguente breve replica dell'ORATORE, il quale ricorda che l'esigenza di maggiore trasparenza è emersa, nella politica di coesione comunitaria, soprattutto nel versante della già citata «addizionalità».

Non essendovi altre richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara, quindi, chiusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,25.

COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica

Giovedì 22 gennaio 2009

31ª Seduta

Presidenza del Presidente
Francesco RUTELLI

La seduta inizia alle ore 14,45.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE svolge comunicazioni sulle modalità d'esame di alcuni documenti pervenuti al Comitato, sulle quali intervengono i senatori ESPOSITO e QUAGLIARELLO e i deputati FIANO, CICCHITTO, ROSATO e BRIGUGLIO.

La seduta termina alle ore 16,10.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

Giovedì 22 gennaio 2009

Presidenza del Presidente
Alessandra MUSSOLINI

**UFFICIO DI PRESIDENZA,
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 9,10 alle ore 9,30.

